

REGIO DECRETO 30 aprile 1924, n. 965

Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media. (024U0965)

Vigente al: 2-12-2019

ATTIVA RIFERIMENTI
NORMATIVI

Capo I.

Della giunta per l'istruzione media.

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1845, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MARZO 1936, N. 489))

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1845, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MARZO 1936, N. 489))

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1845, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MARZO 1936, N. 489))

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1845, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MARZO 1936, N. 489))

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1845, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MARZO 1936, N. 489))

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1845, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MARZO 1936, N. 489))

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1845, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MARZO 1936, N. 489))

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1845, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MARZO 1936, N. 489))

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1845, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MARZO 1936, N. 489))

Capo II.

Del preside e del consiglio di presidenza.

Art. 10.

Il preside soprintende al buon andamento didattico, educativo ed amministrativo del suo istituto.

Esegue e fa eseguire le disposizioni delle leggi, dei regolamenti e gli ordini delle autorità superiori.

Cura la buona conservazione dell'edificio del suo arredamento e del materiale didattico e scientifico.

Art. 11.

Il preside:

corrisponde col ministero per mezzo del provveditore salvo i casi di assoluta urgenza nei quali puo' corrispondere direttamente, riferendone nel tempo istesso al provveditore

tratta cogli enti locali, cogli altri presidi e con qualunque altro ufficio per gli affari del proprio istituto;

conserva personalmente le carte di carattere riservate registrandole in apposita rubrica; regola e vigila i lavori dell'ufficio di segreteria e ne firma tutti gli atti e certificati

legge nelle classi, o affigge all'albo scolastico, e notifica alle famiglie degli alunni e ai rettori dei convitti i voti bimestrali registrati nelle pagelle, delle quali esige la restituzione entro breve termine, con la firma del padre o ne fa le veci;

si mantiene in rapporto con le famiglie alle quali informazioni intorno alla condotta e al profitto degli alunni;

vigila sull'esatto adempimento dei propri doveri da parte dei dipendenti professori ed anche a tale Scopo ne visita le classi.

Art. 12.

Il preside invia al ministero, al termine di ogni anno scolastico, una relazione sull'andamento didattico e disciplinare del suo istituto, nella quale fornisce, illustrandole con opportuni dati statistici, notizie e proposte:

- a) sui locali e sull'arredamento scolastico;
- b) sul materiale scientifico e sulle biblioteche dei professori e degli alunni;
- c) sulle condizioni disciplinari e didattiche dell'istituto;
- d) sulle iscrizioni degli alunni, sulle loro assenze e Sui rapporti tra la scuola e le famiglie;
- e) sugli esami sostenuti nell'istituto;
- f) sugli esoneri dalle tasse scolastiche;
- g) sulla cassa scolastica.

Art. 13.

Il preside conferisce gl'incarichi e le supplenze temporanee di tutto il personale non insegnante che sia a carico dello Stato. informandone il ministero; per gli incarichi e le supplenze di quello a carico degli enti locali provvede d'accordo con le rispettive amministrazioni.

Art. 14.

Il preside cura, con la cooperazione dei professori, che l'igiene, scolastica sia rigorosamente osservata; richiede, quando sia opportuno, la visita del medico scolastico o dell'ufficiale sanitario ed osserva le disposizioni impartite per la profilassi di malattie contagiose.

Art. 15.

Preside tutela e diffonde la buona reputazione del suo istituto; ogni iniziativa che valga allo scopo e' in sua facolta'.

Art. 16.

Il Preside pubblica ogni anno, entro il mese di dicembre, l'annuario dell'istituto, valendosi dei fondi per le spese d'ufficio e dell'eventuale concorso della cassa scolastica.

Art. 17.

Il preside ha obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'istituto.

Art. 18.

Il preside non puo' assumere incarichi di governo o di vigilanza tra privati istituti o convitti, salvo quanto e' prescritto dall'art. 26.

Art. 19.

Negli istituti, la cui popolazione scolastica sia di almeno 250 alunni, o le cui classi siano alloggiate separati e distatiti, si fu luogo alla nomina di un vice-preside.

Il vice preside e' nominato tra i professori di ruolo dell'istituto dal provveditore agli studi su proposta della preside e sentita la giunta per l'istruzione media.

Art. 20.

Il vice-preside coadiuva il preside e lo sostituisce nei casi di assenza.

Le funzioni di vice-preside sono gratuite.

Art. 21.

Negl'istituti in cui non vi sia, a norma dell'art. 19, il vicepresidente, il preside viene sostituito, senza retribuzione, durante le sue assenze, da un professore da lui stesso designato.

Art. 22.

Quando in un istituto manchi il preside, o questi non sia in attivita' di servizio, o sia temporaneamente comandato ad altro ufficio, il ministro puo' nominare, su proposta del provveditore, un preside supplente nella persona di uno dei professori di ruolo dell'istituto.

Al preside supplente spetta una retribuzione mensile di lire duecentocinquanta se si tratti di ginnasio isolato o di scuola complementare, di lire quattrocento negli altri casi.

Art. 23.

Negl'istituti che abbiano una popolazione scolastica di almeno 250 alunni vi e' un consiglio di presidenza, composto del preside, del vice-preside e di uno dei professori di ruolo, che ha le funzioni di segretario, eletto dal collegio dei professori nella prima adunanza ordinaria di ciascun anno scolastico.

Art. 24.

Al consiglio di presidenza spetta di prendere tutte le deliberazioni d'urgenza in affari che sono di competenza normale del collegio dei professori.

Tali deliberazioni sono sottoposte alla ratifica del collegio nella tornata immediatamente successiva.

Art. 25.

Nelle citta' ove siano piu' d'un regio istituto medio d'istruzione il provveditore agli studi puo' ordinare, per l'esame di questioni d'interesse comune a tutti o ad alcuni degl'istituti stessi, l'adunanza dei rispettivi presidi, sotto la presidenza, di uno di essi, designato dallo stesso provveditore.

Art. 26.

Se da comuni o provincie o da altri enti morali vengano istituiti convitti riservati ad accogliere alunni di regi istituti medi d'istruzione, i rispettivi presidi possono essere in caricati, col consenso del ministro, della direzione dei convitti stessi.

Capo III.

Del collegio dei professori e del consiglio di classe.

Art. 27.

I professori di un istituto formane il collegio dei professori, che viene convocato e presieduto dal preside o da chi ne fa le veci.

Ha le funzioni di segretario un professore eletto dal collegio nella sua prima adunanza al principio dell'anno scolastico.

Negli istituti che comprendono il primo ed il secondo grado d'istruzione si eleggono un segretario per l'istituto di primo grado e un segretario per l'istituto di secondo grado, scelti rispettivamente tra i professori dell'istituto di primo e di secondo grado.

Art. 28.

Sono di competenza del collegio, oltre tutti gli affari ad esso demandati dalle leggi e dai regolamenti, quelli che investono l'indirizzo generale didattico e disciplinare dell'istituto.

Art. 29.

Le adunanze del collegio dei professori sono ordinarie e straordinarie.

Art. 30.

Sono adunanze ordinarie:

quella che si tiene al principio dell'anno per prendere accordi sull'indirizzo generale, didattico e disciplinare, dell'istituto, e per ripartire equamente la dotazione annua destinata all'incremento della biblioteca e dell'altro materiale didattico e scientifico;

quella che si tiene per la scelta dei libri di testo e per la determinazione dei programmi, nel tempo e nei modi fissati dagli articoli 3 e seguenti del R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, e dal presente regolamento;

quella che si tiene alla fine dell'anno per procedere agli scrutini, per raccogliere e prendere conoscenza delle relazioni finali dei professori, e per firmare i registri.

Art. 31.

Le adunanze straordinarie hanno luogo quando il preside, il provveditore o il ministro le ritengano necessarie, o quando più di un terzo dei professori ne facciano motivata richiesta scritta al preside e questi giudichi che l'oggetto indicato rientri nella competenza del collegio.

Art. 32.

Negli istituti che comprendono il primo e il secondo grado d'istruzione le adunanze del collegio dei professori sono plenarie o parziali, a seconda che il collegio si occupi di affari che interessano entrambi o uno solo dei due gradi.

Segretario delle adunanze plenarie è il segretario dell'istituto di secondo grado.

Art. 33.

Le adunanze del collegio hanno luogo in ore estranee all'orario delle lezioni e vi si trattano solo gli argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Art. 34.

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di un numero superiore alla metà dei componenti il collegio.

Le deliberazioni, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente, si prendono a maggioranza assoluta di voti.

A parità prevale il voto del presidente.

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Art. 35.

Il processo verbale d'ogni adunanza è trascritto in un libro da conservarsi in archivio, a pagine numerate e firmate dal preside.

Esso è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed è approvato dal collegio nella stessa adunanza o all'aprirsi di quella immediatamente successiva.

Art. 36.

Il preside esegue le deliberazioni del collegio. Egli puo', tuttavia, per gravi motivi sospendere l'esecuzione, purché ne dia immediata notizia al provveditore agli studi, che decide in modo definitivo.

Art. 37.

I professori di una classe formano il consiglio di classe, il quale ha le attribuzioni determinate dalle leggi e dai regolamenti ed è presieduto dal preside, o, se questi lo giudichi opportuno, da uno dei professori delle materie più importanti della classe da lui designato.

Art. 38.

Per questioni riguardanti l'insegnamento di una determinata disciplina il preside puo' indire, sotto la sua presidenza, uno speciale consiglio dei professori che insegnano la detta disciplina. Insieme a questi possono essere convocati i professori delle discipline affini.

Capo IV.

Dei professori.

Art. 39.

I professori dipendono direttamente dal preside.

Essi devono:

trovarsi in sede non più tardi del 29 settembre, salvo che, per speciali ragioni di servizio, il ministro disponga altrimenti;

trovarsi nell'istituto almeno cinque minuti prima che cominci la propria lezione o preavvisare in tempo utile il preside, quando per legittimo impedimento non possano recarvisi;

assistere all'ingresso e all'uscita dei propri alunni;

intervenire alle adunanze del collegio e dei consigli;

cooperare al buon andamento dell'istituto seguendo le prescrizioni del preside.

Art. 40.

Il professore risponde dell'indirizzo didattico ed educativo del proprio insegnamento e del contegno disciplinare dei propri alunni.

Art. 41.

Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni.

In fin d'anno presenta una relazione sullo svolgimento e sui risultati del suo insegnamento.

Art. 42.

I professori hanno l'obbligo di risiedere nel comune dove ha sede l'istituto.

Possono tuttavia essere autorizzati di anno in anno dal preside a fissare la propria residenza in un comune vicino, tale concessione potrà essere revocata se si riveli dannoso all'interesse della scuola.

Art. 43.

Puo' essere vietato al professore, a giudizio del preside, di assumere l'insegnamento privato nell'unica ora giornaliera stabilita dall'art. 11, comma 3°, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, quando l'interesse della scuola lo richieda.

Il preside puo' ugualmente interdire l'insegnamento privato già assunto.

Contro il provvedimento del preside il professore puo' presentare ricorso per via gerarchica, entro quindici giorni, al Ministro, il qual decide definitivamente, udito il provveditore agli studi.

Art. 44.

E' vietato ai professori di tenere a pensione alunni degli istituti nei quali insegnano; di dirigere o amministrare convitti o scuole private; di accettare, senza il consenso del preside, incarichi che non siano loro commessi, dal ministro della pubblica istruzione o dal provveditore agli studi.

Art. 45.

La retribuzione stabilita per i professori supplenti e incaricati dalla tabella 6 annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e' dovuta mensilmente in ragione di un decimo della somma annua fissata, a seconda dei casi, dalla tabella stessa.

Art. 46.

E' fatto divieto ai presidi e ai professori di accettare, qualunque sia il motivo dell'offerta, doni individuali o collettivi dagli alunni o dalle loro famiglie.

Capo V.

Dell'orario e del calendario scolastico.

Art. 47.

Le ore di lezione fissate per ogni classe dal R. decreto di approvazione degli orari e programmi sono distribuite, nei singoli giorni della settimana, dal preside, in due turni, antimeridiano e pomeridiano, divisi da congruo intervallo, ed ognuno d'essi non superiore a tre ore.

Se le condizioni del luogo siano tali da rendere eccessivamente gravosa questa ripartizione, il collegio dei professori puo' deliberare l'adozione di un orario quotidiano continuo.

Art. 48.

Tenuto conto delle stagioni e delle particolari condizioni locali, i presidi degli istituti del luogo stabiliscono d'intesa con l'insegnante di educazione fisica o con altra persona delegata dall'ente nazionale per l'educazione fisica:

a) i due pomeriggi, o - nel solo caso che sia assolutamente necessario, - il mattino e il pomeriggio da lasciare, nella settimana, ad equa distanza, per le esercitazioni di educazione fisica prescritte dall'art. 6 del R. decreto 15 marzo 1923, n. 684;

b) gli otto giorni dell'anno scolastico che, per effetto dello stesso articolo, debbono essere destinati alle passeggiate scolastiche e alle gare degli alunni.

Art. 49.

Il preside puo' disporre, d'accordo con i professori, quando lo reputi opportuno, che taluna delle ordinarie lezioni sia tenuta all'aperto.

Art. 50.

Le lezioni non hanno luogo nei giorni delle feste nazionali e delle solennita' civili, nei giorni festivi a tutti gli effetti civili, e inoltre nei giorni natalizi delle LL. MM. la Regina e la Regina Madre.

Dei dodici giorni di vacanze prescritti dall' art. 70 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, otto sono fissati, anno per anno, non piu' tardi del mese di settembre, dal provveditore agli studi, udita la giunta per l'istruzione Media, per tutte le scuole della circoscrizione, e quattro sono stabiliti dai presidi di ciascuna sede, i quali li fissano d'accordo tra di loro, dopo avuta notizia della prima distribuzione, fatta dal provveditore.

Art. 51.

Il preside puo' disporre che qualche giorno feriale o festivo sia impiegato, dagli alunni di determinate classi, in visite, sotto la guida di uno o piu' professori, a musei, gallerie, monumenti, luoghi d'interesse storico o scientifico, stabilimenti industriali e simili.

Capo VI.

Delle materie d'insegnamento, dei programmi e dei libri di testo.

Art. 52.

Entro il 10 giugno ogni professore, di ruolo o supplente o incaricato, presenta in presidenza, agli effetti dell'art. 3 del R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, uno schema di ripartizione del programma didattico della sua materia per il venturo anno e la nota dei libri di testo di cui propone l'adozione, segnando l'edizione e il prezzo d'ogni libro o unendone, a richiesta del preside, una copia.

La proposta puo' essere preceduta da intesa, promossa dal preside, tra i professori della stessa materia e, se il preside lo giudichi opportuno, delle materie affini.

Il preside mette le proposte a disposizione dei professori e puo' designare un relatore per ciascuna materia o per ciascun gruppo di materie affini.

Art. 53.

Il collegio dei professori viene convocato non piu' tardi del 20 giugno per la discussione delle proposte e per la determinazione definitiva dei programmi e la scelta dei libri di testo.

Nella determinazione dei programmi il collegio tiene speciale conto della necessaria coordinazione degli insegnamenti.

Quanto alla scelta dei libri, se la proposta del professore non raccolga l'approvazione di un terzo dei votanti, richiesta dall'art. 3 del R. decreto indicato nel precedente articolo, il collegio invita il professore a modificare la proposta entro il termine di tre giorni. Se il professore rifiuta, o se nemmeno la nuova proposta raccolga l'approvazione, stabilisce il testo da adottare.

Nel caso di corsi paralleli, quando non si tratti di testi Classici, s'intende senz'altro adottata la proposta che raccolga il maggior numero di voti favorevoli, sempreche' esso sia uguale o superiore al terzo del numero dei votanti.

Art. 54.

Nelle scuole alloggiate la proposta e la scelta dei libri di testo deve farsi da un elenco precedentemente approvato dal ministro.

Art. 55.

Quando il collegio consenta, nel caso previsto dall'art. 4, comma 2°, del Regio decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, una diversa distribuzione di programma nella parte non ancora resa di pubblica ragione mediante affissione nell' albo dell'istituto, il nuovo professore puo' proporre e il collegio deliberare la sostituzione di testi che si dimostri conseguentemente necessaria.

Art. 56.

I libri di testo compilati dai presidi non possono essere adottati nei rispettivi istituti.

Art. 57.

Il ministro, per gravi ragioni, puo' porre il veto all'adozione di un libro di testo che sia stato approvato da un collegio di professori.

Art. 58.

Il ricorso di cui all'art. 7 del R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, deve essere presentato per via gerarchica dall'insegnante interessato, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla deliberazione del collegio dei professori.

Art. 59.

Il preside sottopone all'approvazione del collegio dei professori anche le norme didattiche generali che reputi necessarie all'armonico svolgimento dei programmi.

Art. 60.

In talune scuole complementari il ministro puo' aggiungere ai comuni insegnamenti stabiliti dall'art. 35 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e con tutti gli effetti dei medesimi, uno o piu' insegnamenti speciali, fissandone gli orari e i programmi.

Questi insegnamenti sono conferiti per incarico a persone legalmente abilitate e sono retribuiti a' termini della tabella n. 6, lett. b del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 61.

Il professore che desidera impartire, gratuitamente, nell'istituto, ai propri alunni, qualche lezione straordinaria o complementare, tenere o far tenere dagli alunni qualche lettura o conferenza o saggio, fuori dell'orario normale, deve chiedere il consenso del preside.

Art. 62.

insegnamenti, facoltativi, non compresi nelle tabelle 7, 8, 9, 11,12, 13, annesse al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, possono essere impartiti, fuori dell'orario normale, agli alunni nell'istituto, col consenso del provveditore agli studi,

purche':

a) le relative spese siano sopportate per intero da enti locali o da altri enti morali ed istituti o col concorso della cassa scolastica, senza che alcuna contribuzione o tassa si richiegga agli alunni;

b) le persone incaricate degl'insegnamenti diano prova di averne sicura conoscenza;

c) nessun obbligo' si faccia agli alunni di assistere ai detti insegnamenti.

Gl'insegnamenti di cui al precedente comma sono sottoposti alla vigilanza del preside, al quale spetta di approvare il relativo programma ed orario.

Art. 63.

Se in una scuola venga istituito, a sensi del precedente articolo, con carattere di stabilita', o con gli orari e programmi normali, un insegnamento facoltativo di altra lingua o letteratura straniera, puo' il provveditore agli studi consentire, su relazione favorevole del preside, che la frequenza di detto insegnamento sostituisca a tutti, gli effetti quella dell'insegnamento della lingua o letteratura straniera istituito nell'organico della scuola.

Qualora si tratti dell'insegnamento di una lingua o letteratura straniera per la quale non sia gia' stabilito il programma d'esame, questo verri determinato dal ministro con suo decreto.

Art. 64.

Negl'istituti tecnici il preside, d'accordo coi professori delle materie, determina il numero e i giorni delle escursioni e delle esercitazioni pratiche da farsi dagli alunni fuori e dentro dell'istituto per gl'insegnamenti che le richieggano, nell'ambito dei programmi di esame stabiliti dal R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345.

Sono a carico degli alunni le spese personali occorrenti a tale scopo, secondo le norme che sono stabilite dal preside d'accordo coi professori.

Tali norme possono essere dettate dal regolamento interno di cui all'art. 99.

Art. 65.

Negl'istituti magistrali il preside, d'accordo col provveditore agli studi, determina il numero massimo dei bambini da accogliere nel giardino d'infanzia.

La determinazione delle rette mensili da imporsi ai bambini delle famiglie abbienti e' fatta dal preside.

Il preside disciplina e vigila, altresì, l'amministrazione dei fondi di cui al comma precedente e il loro impiego a vantaggio esclusivo del giardino d'infanzia.

Art. 66.

Le esercitazioni pratiche da svolgere nel giardino d'infanzia sono stabilite dal preside d'accordo col professore di filosofia e pedagogia.

Art. 67.

Le persone che siano provviste del legale titolo di studio possono essere ammesse a frequentare come tirocinanti i regi istituti d'istruzione media, secondo le prescrizioni che sono fissate dal preside, d'accordo col professore presso la cui cattedra si vuol compiere il tirocinio.

Capo VII.

Degli assistenti.

Art. 68.

Gli assistenti negli istituti tecnici e nei licei scientifici dipendono dal preside e dal professore alla cui cattedra sono addetti.

L'assegnazione degli assistenti alle diverse cattedre e' fatta dal collegio dei professori.

Art. 69.

Negli istituti tecnici in cui il personale assistente e' a carico dello Stato, il preside puo', d'accordo con i rispettivi professori, nominare di anno in anno, fino a che non intervenga assunzione di personale di ruolo, assistenti supplenti.

L'assistente supplente ha diritto ad una retribuzione mensile, che e' corrisposta con le modalita' stabilite per il personale insegnante supplente o incaricato, in misura eguale alla quota mensile dello stipendio iniziale dell'aiutante di ruolo.

Art. 70.

Negli istituti in cui il personale assistente e' a carico della provincia, la nomina deve essere fatta col consenso del preside e del professore alla cui cattedra d'assistente e' destinato.

Art. 71.

L'assistente coadiuva il professore alla cui cattedra e' addetto, nei modi indicati dal preside e dal professore.

L'assistente puo' assumere supplenze od incarichi d'insegnamento con l'assenso del preside e del professore.

Capo VIII.

Dei macchinisti.

Art. 72.

Il macchinista dipende dal preside e dal professore dirigente il gabinetto.

Art. 73.

Ogni istituto tecnico e ogni liceo scientifico hanno un macchinista in servizio dei gabinetti scientifici.

Art. 74.

Le mansioni del macchinista sono le seguenti:

a) curare i locali destinati agli insegnamenti cui e' annesso il gabinetto a lui affidato, in modo da mantenerli sempre puliti, ordinati, con gli apparecchi in istato di regolare funzionamento. La pulizia dei locali e' fatta dal personale di servizio dell'istituto, sotto la sorveglianza e responsabilita', del macchinista;

b) coadiuvare il professore, sia nella preparazione delle lezioni, sia negli esperimenti durante le lezioni e nel laboratorio, sia infine nelle esercitazioni degli alunni;

c) provvedere alla ordinaria riparazione degli apparecchi esistenti e alla costruzione di quelli che gli siano indicati dal professore;

d) eseguire le altre incombenze che il preside o il professore ritengano di affidargli Dell'ambito del sito ufficio.

Art. 75.

L'orario del macchinista e' di sette ere per ogni giorno durante il periodo delle lezioni e di tre durante quello degli esami e delle vacanze.

L'orario e' distribuito dal preside d'accordo col professore, o coi professori delle materie cui serve il gabinetto, nei vati giorni della settimana, tenendo conto delle ore assegnate alle lezioni di queste materie.

Art. 76.

Alla chiusura di ogni anno scolastico il professore consegna una breve relazione sull'opera prestata dal macchinista. Il preside ne invia copia al ministero, con le sue osservazioni.

Capo IX.

Dell'ufficio di segreteria e dei segretari.

Art. 77.

Ogni istituto ha un ufficio di segreteria; ogni segreteria un archivio.

Art. 78.

Il segretario e' alla diretta dipendenza del preside ed e' tenuto a prestare la sua opera secondo l'orario da questo stabilito.

Art. 79.

Ogni istituto tecnico, in cui personale di segreteria e' a carico dello Stato, ha un segretario di ruolo.

Art. 80.

Nelle scuole complementari, in cui il personale di segreteria e' a carico dello Stato, v'e' un segretario incaricato, con l'annua retribuzione di lire mille, quando la popolazione scolastica raggiunga per tre anni di seguito il numero di almeno 100 alunni.

Art. 81.

L'incarico dell'ufficio di segretario nei casi indicati nel 4° comma dell'art. 98 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e nell'articolo precedente e' affidato annualmente dal preside, previa autorizzazione del ministero, a persona che risulti munita di titolo di studio e degli altri requisiti fissati per i segretari di ruolo e. che non sia sua parente o affine entro il quarto grado.

Art. 82.

Negli istituti in cui il personale di segreteria, e' a carico degli enti locali vi e' un segretario, quando la popolazione scolastica sia di almeno 100 alunni per tre anni di seguito, fatta eccezione per gli istituti tecnici, che hanno in ogni caso un segretario.

Art. 83.

Il personale di segreteria fornito dagli enti locali, a sensi del precedente articolo, e' sottoposto alle norme che disciplinano lo stato del personale comunale o provinciale, ma non puo' essere assegnato agli istituti senza il consenso del preside.

Al preside spetta inoltre la facolta' di richiedere all'ente la sostituzione del segretario per ragioni di scarso rendimento o a causa di fatti che disdicano al decoro dell'istituto.

Art. 84.

Negli istituti in cui non e' consentita, a norma dell'art. 98 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e degli articoli precedenti, la nomina di un segretario, l'ufficio di segreteria e' tenuto personalmente dal preside.

Il preside non ha diritto a speciale retribuzione per tale ufficio, e puo' servirsi dell'aiuto di persona di sua fiducia, sotto la propria responsabilita' e a proprio carico.

Art. 85.

In ogni segreteria debbono tenersi in ordine, sotto la responsabilita' del preside, i seguenti registri annuali:

1° dello stato personale dei professori e di tutti gli addetti all'istituto, con l'indicazione e la data dei titoli, delle nomine, degli altri uffici che ebbero, e delle pubblicazioni;

2° della assenza dei professori e di tutti gli addetti all'istituto;

3° degli alunni iscritti, divisi per classi, con le notizie:

a) della paternita', della data e del luogo di nascita e della scuola da cui provengano;

b) dei voti bimestrali e dello scrutinio finale;

c) delle assenze e delle punizioni;

d) dei voti delle prove d'esame sostenute nell'istituto.

4° dei candidati all'esame di ammissione e d'idoneita' e dei candidati all'esame di licenza con le notizie di cui alla lettera a) del n. 3 del presente articolo e coi risultati degli esami;

5° dei candidati agli esami di maturita' e di abilitazione (per gl'istitui presso i quali si tengono) con le notizie prescritte dal precedente numero 4°;

6° delle tasse pagate e delle esenzioni;

7° di protocollo generale per tutti gli atti di ufficio, salvo quanto e' prescritto nell'art. 11 per gli atti di carattere riservato.

Art. 86.

Nei registri di cui ai numeri 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, nelle pagelle, nei diplomi e nei certificati i voti devono essere scritti in lettere.

Qualunque correzione che occorra deve essere avvalorata dalla firma del preside, lasciando visibile il dato corretto.
Capo X.
Dei bidelli.

Art. 87.

Il numero dei bidelli da assegnare ai regi istituti medi di istruzione e' determinato dall'allegato n. 1 al presente regolamento.

Art. 88.

In base alla norma del precedente articolo si determina il numero complessivo dei bidelli a carico dello Stato da stabilire con decreto del ministro della pubblica istruzione d'accordo con quello delle finanze, a sensi dell'art. 102, cap. del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Il ministro della pubblica istruzione ripartisce con suo decreto i posti di bidello tra i singoli istituti.

Art. 89.

L'orario giornaliero dei bidelli e' determinato dal preside.

Nelle ore di servizio i bidelli debbono rimanere nei locali loro assegnati, ne' possono allontanarsi dall'istituto se non per ordine o col permesso del preside.

Art. 90.

Quando piu' bidelli siano addetti ad un istituto, il preside puo' disporre che essi nei giorni festivi e nel periodo delle vacanze attendano al servizio per turno. Durante le vacanze il turno e' stabilito possibilmente in modo che ogni bidello abbia un congruo periodo non interrotto di congedo.

In ogni caso non piu' tardi del 16 settembre tutti i bidelli debbono essere presenti nell'istituto.

Art. 91.

Quando i locali lo permettano, il bidello o uno dei bidelli, prescelto dal preside, deve alloggiare dell'istituto.

Art. 92.

Quando l'istituto sia frequentato da un notevole numero di alunne, uno o piu' dei pesti di bidelli assegnati all'istituto stesso, in base alla sua popolazione scolastica totale, sono affidati a donne.

Art. 93.

Negl'istituti, in cui il personale di servizio e' a carico i degli enti locali, l'assunzione del personale stesso e' fatta col consenso del preside.

In ogni momento, quando ragioni di servizio lo esigano, il preside puo' richiedere all'ente la sostituzione di bidelli da questo nominati.

Capo XI.

Disposizioni comuni ai rapi precedenti.

Art. 94.

I congedi per motivi di famiglia, sino al massimo di quindici giorni stabilito dall'art. 21, ultimo comma, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono accordati ai professori dai presidi, e ai presidi dai provveditori agli studi.

Art. 95.

I congedi per motivi di salute sino alla durata complessiva di un mese nell'anno scolastico sono accordati ai professori dai presidi e ai presidi dai provveditori agli studi.

Per ulteriore congedo sino al massimo di un secondo mese nell'anno scolastico, i professori ed i presidi debbono presentare, per via gerarchica, domanda al ministro, convalidata da certificato medico.

Art. 96.

In ogni caso puo' disporsi che i professori e i presidi, assenti per motivi di salute, siano visitati da un medico fiscale o presentino, anche quando si tratti di brevi assenze, legale certificato medico.

Art. 97.

I presidi e i professori che non siano in grado di riprendere servizio alla scadenza del termine massimo di congedo concesso loro per motivi di salute, sono invitati a presentare domanda di collocamento in aspettativa.

Art. 98.

Al personale non insegnante, che sia a carico delle Stato, i congedi sono accordati secondo le norme vigenti per gl'impiegati civili.

Al detto personale, quando sia a carico degli enti locali, non possono accordarsi congedi dagli enti stessi per ragioni di famiglia, se non previo consenso del preside.

Art. 99.

Il preside, udito il collegio dei professori, puo' compilare un regolamento interno dell'istituto, per determinare gli speciali obblighi del personale non insegnante e di servizio; le modalita' della vigilanza sugli alunni durante l'ingresso, l'uscita e gl'intervalli fra le lezioni; quelle per l'uso della biblioteca degli alunni e per l'accesso ai gabinetti scientifici e ai laboratori; e per stabilire in genere quanto occorra per che la disciplina, l'ordine e la decenza siano rispettati.

Art. 100.

Nell'albo dell'istituto debbono rimanere esposti, per tutta la durata dell'anno scolastico, gli specchi degli orari scolastici, con le indicazioni di cui agli art. 47, 48 e 50 del presente regolamento e un estratto del regolamento sugli alunni ed eventualmente di quello interno dell'istituto, nelle parti riguardanti gli obblighi e la disciplina degli alunni.

Capo XII.

Della Cassa scolastica.

Art. 101.

Il preside cura l'istituzione della cassa scolastica, ove non esista, e il suo incremento.

Art. 102.

Lo scopo di ciascuna cassa scolastica e' determinato dal proprio statuto.

Le casse scolastiche possono proporsi per issopo:

- a) di concorrere allo sviluppo dell'istituto e al miglioramento della cultura della scolaresca, sia mediante l'istituzione d'insegnamenti complementari e facoltativi, di premi, o borse di studio; l'organizzazione di proiezioni luminose, fisse ed animate nella scuola, di feste cerimonie commemorative, gite istruttive; la partecipazione a gare o convegni; sia mediante opere di abbellimento dei locali, acquisto di oggetti, libri ed arredi per i gabinetti, per le collezioni scientifiche ed artistiche e per le biblioteche; sia infine promuovendo o contribuendo, con i propri mezzi e con la propria assistenza, a tutte le iniziative che possano tornare in qualsiasi guisa di giovamento alla scuola e agli alunni;
- b) di aiutare gli alunni che versino in disagiate condizioni economiche e che dimostrino, per condotta e profitto, buona volonta' e particolari attitudini allo studio.

Art. 103.

Il patrimonio della cassa scolastica, e' costituito, di regola, da oblazioni e da contributi di privati, specialmente di ex alunni, e di enti pubblici e privati.

Art. 104.

La cassa scolastica e' retta da un consiglio d'amministrazione, composto di due o piu' membri oltre il presidente.

Il preside dell'istituto e' il presidente del consiglio d'amministrazione. Gli altri membri possono essere scelti tra i professori della scuola, i padri di famiglia, i rappresentanti di speciali enti o istituti e i privati cittadini, con particolare preferenza, nella scelta, per coloro che abbiano dimostrato di prendere reale interesse alle sorti dell'istituzione.

Normalmente uno dei membri del consiglio d'amministrazione funge da cassiere-segretario.

Art. 105.

Il consiglio d'amministrazione:

amministra il patrimonio della cassa e provvede al suo incremento e al suo migliore investimento in titoli dello Stato; eroga le rendite secondo i fini statutari;

stabilisce quale parte delle rendite e delle elargizioni e contribuzioni ordinarie e straordinario debba essere erogata e quale parte, invece, debba essere destinata in aumento del patrimonio;

compila annualmente, entro il novembre, il rendiconto della gestione finanziaria, e lo presenta al provveditore agli studi che lo sottopone all'approvazione della giunta per l'istruzione media.

Art. 106.

L'anno finanziarie della cassa comincia il 1° ottobre e termina il 30 settembre.

Art. 107.

Quando il patrimonio della cassa raggiunga o superi la somma di diecimila lire il presidente del consiglio d'amministrazione promuove l'erezione della cassa in ente morale.

A tal fine, egli invia al ministero per il tramite del provveditore agli studi, i seguenti documenti:

- a) domanda in carta legale;
- b) copia della deliberazione del consiglio d'amministrazione che autorizzi la richiesta di erezione in ente morale;
- c) schema di statuto approvato dal consiglio d'amministrazione;
- d) documento dal quale risulti l'ammontare del patrimonio della cassa scolastica e come esso sia investito.

Il provveditore trasmette gli atti al ministero accompagnandoli con una breve relazione ed esprimendo il suo parere.

Art. 108.

Il rendiconto della gestione annuale delle casse scolastiche erette in ente morale, compilato in conformita' degli allegati n. 2, 3 e 4 al presente regolamento, e' costituito dello stato patrimoniale, di un prospetto indicante l'investimento del capitale, e del bilancio finanziario.

Art. 109.

Nello stato patrimoniale si devono indicare:

- a) la consistenza all'inizio dell'anno;
- b) la differenza attiva della gestione annuale che viene portata in aumento del patrimonio;
- c) la consistenza al termine dell'anno.

Art. 110.

Il prospetto particolareggiato indicante l'investimento dato al capitale contiene le caratteristiche dei diversi titoli di rendita, l'eventuale loro scadenza e l'utile che da ciascuno d'essi si ricava.

Art. 111.

Il bilancio finanziaria comprende:

- a) le entrate ordinarie e cioe' le rendite del patrimonio e le contribuzioni periodiche;
- b) le entrate straordinarie e cioe' le oblazioni saltuaria occasionali ed ogni altro provento che non abbia carattere fisso, tutte eventualmente depurate delle spese sopportate per la loro realizzazione;
- c) le spese d'amministrazione;
- d) le erogazioni disposte ai fini propri dell'istituzione;

Queste spese devono essere raccolte in gruppi distinti a seconda della natura dei fini stessi, in modo da offrire un criterio riassuntivo per l'apprezzamento dell'opera svolta dalla cassa scolastica durante, l'anno e dell'attivita' dei suoi amministratori;

- e) la differenza attiva della gestione.

Art. 112.

In base di soppressione dell'istituto, il patrimonio della relativa cassa scolastica, se lo statuto non dispone nulla in argomento, viene riunito a quello della cassa scolastica di altro istituto della stessa sede, o, in mancanza, a quello del patronato scolastico del comune.

Capo XIII.

Dei locali e dell'arredamento scolastico.

Art. 113.

Il preside cura che siano posti a disposizione della sua scuola e mantenuti in buono stato i locali occorrenti e rivolge le necessarie richieste all'ente obbligato a fornirli.

Dell'inadempienza di questo riferisce al ministero.

Art. 114.

Il preside destina i locali adatti per le lezioni, per la presidenza, per le riunioni dei professori, per i gabinetti scientifici, le esercitazioni, la biblioteca, le collezioni, la segreteria, l'archivio e l'alloggio per il bidello incaricato del servizio di custodia.

E' riservato per le alunne un locale d'aspetto separato da quello per gli alunni.

Art. 115.

Quando nello stesso edificio siano alloggiati piu' istituti o altri uffici o una parte sia destinata ad alloggio del preside, ciascun istituto e l'abitazione del preside debbono avere un ingresso proprio indipendente in modo che la scuola non ne risenta alcun disturbo.

Art. 116.

Il preside deve richiedere all' ente obbligato ad apprestare l'edificio che nei gabinetti e nelle aule destinate agli insegnamenti, per i quali lo svolgimento dei programmi richieda sussidi sperimentali, vi sia una, conduttura d'acqua, e, dove sia possibile, una conduttura di gas e l'impianto elettrico in piena efficienza.

Nelle citta' di almeno 100 mila abitanti deve richiedere inoltre che l'istituto sia fornito di telefono.

Art. 117.

I locali non debbono essere adibiti ad altro uso che a quello scolastico, in servizio dell'istituto a cui sono destinati. Solo limitatamente a qualche giorno, il preside puo', sotto la sua responsabilita', concedere, nelle ore in cui non si fa lezione, l'uso di qualche aula per cerimonie commemorative patriottiche e civili e per scopi di cultura o di educazione pubblica.

Art. 118.

Ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l'immagine del Crocifisso e il ritratto del Re.

Art. 119.

Il preside ha cura che l'istituto sia fornito di tutti i mobili e arredi occorrenti per le aule scolastiche, per i gabinetti scientifici, per i laboratori, per le biblioteche, per le collezioni, per la presidenza, la sala dei professori, la segreteria, l'archivio e per i locali di aspetto per gli alunni e le alunne.

Capo XIV.

Del materiale didattico e scientifico.

Art. 120.

Nella ripartizione dell'assegno annuo per il materiale didattico e scientifico e negli acquisti il preside e il collegio dei professori hanno cura che sia provveduto equamente ai bisogni dell'istituto, uniformandosi alle prescrizioni degli articoli seguenti.

Art. 121.

Costituiscono il materiale didattico A e scientifico di ogni istituto:

la biblioteca dei professori;

la biblioteca degli alunni;

le carte geografiche ed altri oggetti dimostrativi per l'insegnamento della geografia;

le riproduzioni grafiche di monumenti ed opere d'arte, collezioni di modelli e di esemplari grafici o plastici per tutti gli insegnamenti, anche non grafici, che li rievocano; oltre i musei e i gabinetti e quante altro e' particolarmente prescritto, per ogni singolo tipo d'istituto, dagli articoli seguenti.

Art. 122.

Le scuole complementari hanno un piccolo museo di storia naturale, gli apparecchi necessari per le elementari nozioni di fisica, e chimica e una macchina da scrivere.

Art. 123.

I licei hanno un gabinetto di fisica ed un gabinetto di chimica e scienze naturali.

Art. 124.

Gli istituti tecnici hanno un gabinetto di fisica, un gabinetto di scienze naturali e un gabinetto di chimica (per entrambe le sezioni); un piccolo museo merceologico e una collezione di prospetti, quadri, grafici statistici, e di bilanci tipo (per

la sezione di commercio e ragioneria); un laboratorio di chimica annesso al relativo gabinetto, una collezione di perizie estimative di beni rurali, una collezione di strumenti e di modelli per la topografia e le costruzioni in apposito locale e mi museo per l'insegnamento dell'agraria (per la sezione di agrimensura); una macchina da scrivere.

Art. 125.

Gli istituti magistrali hanno un gabinetto di fisica e un gabinetto di chimica, scienze naturali ed igiene; una raccolta di esercizi musicali; almeno un pianoforte o un harmonium; il materiale occorrente per il giardino d'infanzia o per la casa dei bambini.

Art. 126.

I licei scientifici hanno un gabinetto di fisica e un gabinetto di chimica e scienze naturali.

Art. 127.

I licei femminili l'anno una raccolta di esercizi musicali; almeno un pianoforte; il materiale occorrente per il lavoro femminile.

Art. 128.

E' annessa ai gabinetti scientifici dei licei classici, degli istituti tecnici e dei licei scientifici un'officina col materiale occorrente per montare gli apparecchi esistenti nei gabinetti, eseguire le ordinarie riparazioni agli stessi e costruirne dei nuovi.

Art. 129.

La biblioteca dei professori e' affidata ad un professore scelto dal collegio in una delle prime adunanze dell'anno scolastico. La consultazione e il prestito dei libri anche agli alunni puo' essere disciplinato da speciale regolamento.

Nelle citta', in cui non esista altra biblioteca pubblica, la biblioteca dei professori puo' essere aperta al pubblico, sempreche' le maggiori spese a tal uopo necessarie siano direttamente sostenute da enti o istituzioni locali.

Art. 130.

Il preside promuove nell'istituto la fondazione di una biblioteca per gli alunni e la dirige o personalmente o per mezzo di professori da lui delegati.

Sono soci ordinari gli alunni o le persone che versino la quota ordinaria d'iscrizione annua, promotori coloro che versino una quota doppia, benemeriti coloro che diano a vali faggio della biblioteca una somma non inferiore a venti quote d'iscrizione annua o una notevole quantita', di libri adatti allo scopo.

E' ammessa di regola, negli istituti di secondo grado, la diretta rappresentanza nel funzionamento della biblioteca degli alunni che si iscrivano come soci col consenso delle loro famiglie.

Il preside o il professore delegato a dirigere la biblioteca e' responsabile della scelta dei libri.

Art. 131.

Qualora piu' professori debbano valersi dello stesso gabinetto o museo o delle stesse collezioni, la direzione del gabinetto, del museo, delle collezioni spetta, di regola, salvo che il preside ritenga di dover disporre altrimenti, al professore ordinario di fronte al professore straordinario e al professore ordinario piu' anziano dell'istituto di fronte ad altri professori ordinari.

L'incarico di tale direzione e' gratuito.

Il professore incaricato della direzione deve curare che il materiale scientifico sia posto equamente a disposizione propria e dei colleghi per la preparazione e lo svolgimento delle lezioni e per gli esperimenti, come anche, dove vengano fatte, per le esercitazioni pratiche degli alunni.

Art. 132.

Il preside, come consegnatario responsabile, tiene cronologicamente aggiornato, con tutte le variazioni in aumento e in diminuzione, l'inventario regolare di tutto il materiale mobile dell'istituto.

Art. 133.

Nell'inventario sono elencati e descritti il mobilio, gli arredi, i libri, gli apparecchi, le macchine, gli oggetti delle collezioni ed ogni altro oggetto mobile, fatta eccezione del materiale di consumo e d'ogni altra cosa, soggetta a facile deperimento o distruzione.

Art. 134.

Il preside invia alla ragioneria centrale del ministero della pubblica istruzione l'inventario d'impianto da lui sottoscritto (ove non sia già, stato inviato in precedenza) e, annualmente, non più tardi del 30 settembre, i prospetti delle variazioni verificatesi nell'esercizio finanziario scaduto.

Art. 135.

Il preside durante l'anno scolastico affida in temporanea custodia il materiale didattico e scientifico ai competenti professori, redigendo, a firma propria e del professore ricevente, altrettanti processi verbali, in doppio esemplare: l'uno per il professore e l'altro per se'.

I professori debbono curare, sotto la sorveglianza, del preside, la buona conservazione del materiale avuto in custodia.

Art. 136.

Il professore, quando sia trasferito o cessi dal servizio, ha obbligo di far la riconsegna al preside del materiale didattico e scientifico avuto in custodia.

In caso di decesso del professore, il preside fa direttamente la ricognizione del materiale, e ne compila breve relazione che trasmette al ministero.

Art. 137.

Il preside che per trasferimento, per collocamento a riposo, o per altro motivo cessa dal governo di un istituto deve dare consegna di tutto il materiale mobile al suo successore. Il relativo processo verbale redatto in triplice originale, insieme con i prospetti delle variazioni inventariali verificatesi nel periodo di tempo decorso dall'ultimo prospetto annuale fino al giorno della consegna, debbono essere rimessi alla ragioneria centrale del ministero della pubblica istruzione.

Art. 138.

I prospetti e il processo verbale di cui all'articolo precedente sono redatti, nel caso di decesso del preside, a cura dei suoi eredi o aventi causa da persona da loro delegata o, se costoro nel termine di un mese non abbiano provveduto, sono redatti, d'ufficio, da persona delegata dal ministero in contraddittorio del preside subentrante, salvo il diritto agli eredi od aventi causa, ed all'Amministrazione di procedere a norma degli. articoli 641 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

Art. 139.

Negl'istituti, per i quali l'obbligo di provvedere al materiale didattico e scientifico e' passato, a norma dell'articolo 103 del R. decreto 6, maggio 1923, n. 1054, dagli enti locali allo Stato, si debbono compilare due distinti inventari l'uno, del materiale di proprieta' dello Stato, l'altro, del materiale di proprieta' dell'ente.

Art. 140.

Gli ordinari acquisti del materiale didattico e scientifico, come pure del materiale di ordinario consumo occorrente nelle biblioteche e nei gabinetti e le spese per le riparazioni sono, negl'istituti in cui il detto materiale e' a carico dello Stato, disposte dal preside, d'accordo coi professori della materia, nei limiti della ripartizione che il collegio dei professori avra' fatto dell'assegno annuo dato all'istituto.

Art. 141.

il ministero puo' procedere direttamente all'acquisto del materiale didattico e scientifico, facendone curare la spedizione all'istituto destinatario direttamente dal fornitore. In tal caso il preside invia al ministero, oltre i documenti inventariali, se si tratti di oggetto da inventariarsi, una dichiarazione dalla quale risulti che la fornitura fu conforme all'ordinazione.

Art. 142.

Negli'istituti per i quali l'obbligo di provvedere al materiale didattico e scientifico e' a carico di enti locali, il preside la le richieste in modo che questi possano determinare tempestivamente ogni anno la somma da stanziare all'uopo nella parte ordinaria del proprio bilancio.

La ripartizione della somma cosi' ottenuta e' fatta dal collegio dei professori.

Art. 143.

Il preside tiene in ordine la registrazione e la contabilita' di tutte le spese e ne rendo conto al ministero entro il 30 giugno, per le somme da questo concesse, e alla provincia o al comune, per le somme concesse da questi enti, entro il 31 dicembre.

Capo XV.

Disposizione finale.

Art. 144.

Sono abrogati i Regi decreti 3 febbraio 1901, n. 31, 21 giugno 1885, n. 3413 e 3 dicembre 1896, n. 592, le modificazioni ad essi apportate con successivi decreti e ogni altra disposizione contraria al presente regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Gentile - Da' Stefani.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 giugno 1924.

Alti del Governo, registro 225, foglio 139. - Granata.

Allegato N. 1. (Art. 87)

Numero dei bidelli da adibire nei singoli istituti in proporzione della popolazione scolastica

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO N. 2. (Art. 108 e 109)

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO N. 3 (Art. 108 e 110)

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO N. 4 (Art. 108 e 111)

Parte di provvedimento in formato grafico

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1297

Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare. (028U1297)

Vigente al: 2-12-2019

ATTIVA RIFERIMENTI
NORMATIVI

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari, in precedenza emanate, concernenti materie contemplate nel regolamento generale approvato con il presente decreto, ad eccezione delle norme relative alla istituzione dei diplomi di benemerenzza di cui al R. decreto 19 gennaio 1928, n. 201, e di quelle relative ai libri di testo.

Art. 3.

Le disposizioni del regolamento stesso sono obbligatorie dalla data della loro entrata in vigore anche per i Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari; entro il termine di un anno dalla data medesima i detti Comuni sono tenuti a riformare e coordinare i propri regolamenti scolastici in relazione alle norme del nuovo regolamento generale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Fedele - Volpi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 giugno 1928 - Anno VI

Atti del Governo, registro 273, foglio 135. - Sirovich.

TITOLO I.

Amministrazione Regionale.

Capo I.

Del Consiglio scolastico.

Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare.

Art. 1.

Alla costituzione del Consiglio scolastico presso i singoli Provveditorati agli studi si provvede ogni biennio con unico decreto del ministro della pubblica istruzione.

Quando, nel corso del biennio, si debba per qualsiasi motivo sostituire uno dei componenti, il nuovo consigliere dura in carica per il rimanente periodo del biennio stesso.

Art. 2.

Il Consiglio scolastico:

a) per le scuole che dipendono dal Provveditorato agli studi:

da' parere sui licenziamenti per ragioni didattiche alla fine del triennio di prova, sui trasferimenti per motivi di servizio, sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dall'ufficio, sulla riammissione in servizio degli'insegnanti;

delibera sulla istituzione, la soppressione e la distribuzione delle scuole nonche' sui nuovi ordinamenti e sugli sdoppiamenti di classi;

amministra i fondi e le rendite, comunque provenienti, destinati all'istruzione elementare, che non abbiano propria legale amministrazione, compilando apposito regolamento da approvarsi dal Ministero;

b) per le scuole che dipendono dai Comuni:

approva i regolamenti scolastici e tutte le deliberazioni aventi per oggetto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione elementare.

Per tutte indistintamente le scuole di cui alle lettere a) e b):

da' parere sulla idoneita' delle persone chiamate ad impartire l'istruzione religiosa, sulla istituzione di insegnamenti speciali nei corsi integrativi, sulla erezione in ente morale di istituzioni e fondazioni aventi fine di istruzione o di educazione, sull'accettazione di lasciti e donazioni a favore di istituzioni scolastiche, sulle proposte di conferimento dei diplomi di benemerita.

Approva, inoltre, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dei patronati scolastici, provvede sopra ogni altro argomento devoluto alla sua competenza dalla legge e dai regolamenti vigenti e da' parere su ogni altro provvedimento o proposta su cui il provveditore reputi opportuno di interpellarlo.

Art. 3.

Il Consiglio scolastico e' convocato con avviso da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattarsi.

In tutti i casi in cui il Consiglio non puo' essere presieduto dal provveditore, la presidenza e' tenuta da chi fa le veci del provveditore nella direzione dell'Ufficio scolastico.

Funziona da segretario un impiegato dell'Ufficio scolastico, designato dal provveditore.

Art. 4.

Per la validita' dell'adunanza e' necessaria la presenza, in prima convocazione, di almeno quattro consiglieri, oltre il presidente, e, in seconda, di almeno tre.

Le adunanze non sono pubbliche.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

Debbono astenersi dalla votazione i consiglieri che siano interessati nell'oggetto in deliberazione sia personalmente sia come appartenenti a consigli od uffici di Enti, dai quali promani l'atto sottoposto all'esame del Consiglio, e quelli che siano congiunti od affini fino al 4° grado incluso delle persone cui la deliberazione si riferisce.

Nelle questioni riguardanti persone, la votazione deve effettuarsi a scrutinio segreto.

Il verbale, approvato nella stessa tornata o in quella successiva, e' sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 5.

La funzione di consigliere scolastico e' gratuita. I membri appartenenti alle pubbliche Amministrazioni, che risiedono fuori della citta' sede del Provveditorato, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e ad una diaria uguale a quella di missione loro spettante come funzionari dello Stato.

I membri estranei all'Amministrazione, che risiedono fuori della citta' sede del Provveditorato, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio in prima classe e ad una diaria pari all'indennita' di missione dovuta ai funzionari dei gradi 7° e 8°.

I direttori comunali, quando risiedono fuori della citta' sede del Provveditorato, sono parificati, agli effetti del rimborso delle spese di viaggio e della diaria, ai direttori didattici governativi.

Gli insegnanti elementari, qualora risiedano fuori della citta' sede del Provveditorato, hanno diritto al rimborso della spesa di viaggio in 2ª classe e ad una diaria pari alla indennita' di missione dovuta ai funzionari del 10° e 11° grado.

I professori, direttori e maestri, membri del Consiglio scolastico, sono considerati a tutti gli effetti in attivita' di servizio per il periodo in cui intervengono alle sedute del Consiglio e, qualora risiedano fuori della citta' sede del Provveditorato, anche per il giorno antecedente e quello seguente all'inizio ed alla chiusura della sessione del Consiglio.

Art. 6.

Al provveditore spetta dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio scolastico.

Egli puo' tuttavia astenersi, per gravi motivi, dal dare esecuzione, riferendone entro cinque giorni al ministro per le decisioni definitive.

Capo II.

Del Consiglio di disciplina.

Art. 7.

La costituzione e la rinnovazione del Consiglio di disciplina hanno luogo secondo le norme di cui all'art. 1 del presente regolamento, e per la presidenza, quando manchi o sia impedito il provveditore, vale il disposto del 2° comma dell'art. 3.

Art. 8.

Ai giudizi disciplinari debbono intervenire almeno quattro dei componenti il Consiglio.

Possono prendere parte alla decisione soltanto i componenti che abbiano assistito a tutto il procedimento disciplinare svoltosi davanti al Consiglio.

Art. 9.

Gli affari disciplinari si trattano senza l'intervento di difensori e di persone estranee.

Funziona da segretario del Consiglio, di disciplina un impiegato dell'Ufficio scolastico, designato dal provveditore. Spetta al segretario di redigere il verbale delle sedute.

Art. 10.

Le cause che danno luogo alla ricusazione dei giudici ed alla loro astensione, secondo il Codice di procedura penale, sono applicabili ai componenti il Consiglio di disciplina.

La ricsuzione deve essere proposta nel termine perentorio di tre giorni interi prima di quello fissato pel giudizio, con istanza firmata dall'incopatato, nella quale siano indicati i motivi e i mezzi di prova.

Il Consiglio di disciplina decide sull'istanza senza l'intervento del componente della cui ricsuzione si discute, ma sentite le sue osservazioni. Se i ricsutati siano piu' di uno, le ricsuzioni sono discusse e decise ciascuna separatamente.

Quando i motivi di ricsuzione siano riconosciuti infondati, puo' il Consiglio di disciplina infliggere per questo fatto all'incopatato una punizione disciplinare, senza pregiudizio delle maggiori responsabilita' penali.

Art. 11.

Se il giudizio disciplinare riguardi un membro del Consiglio di disciplina, l'incopatato e' sospeso dall'ufficio di componente il Consiglio stesso, per ogni effetto e per tutto il tempo in cui dura il giudizio promosso contro di lui, e decade, se condannato, qualunque sia la pena inflittagli.

Art. 12.

Se per effetto di ricsuzione o di altra causa non resti nel Consiglio il numero di membri sufficiente per deliberare, il Ministero rimette la cognizione dell'affare al Consiglio di disciplina di altro Provveditorato.

Art. 13.

Per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio e la diaria per i componenti del Consiglio di disciplina, che risiedano fuori della citta' sede del Provveditorato, valgono le norme di cui all'art. 5.

Capo III.

Del provveditore agli studi e dell'Ufficio scolastico.

Art. 14.

Il provveditore, per quanto riguarda l'istruzione elementare:

ha il governo delle scuole della regione, che non siano direttamente amministrate dai Comuni;

approva le graduatorie dei concorsi magistrali comunali e regionali, nomina in via provvisoria o definitiva, assegna alle sedi, trasferisce, licenzia, dispensa, dichiara decaduti, colloca a riposo e riassume in servizio gli insegnanti delle scuole regionali, sentito, ove occorra, il Consiglio scolastico;

colloca in aspettativa gli insegnanti stessi, accorda proroghe per l'assunzione del servizio ai maestri di nuova nomina, dispensa gli insegnanti dall'obbligo della residenza;

delibera la sospensione provvisoria, promuove l'azione disciplinare ed infligge la punizione della censura e della sospensione dallo stipendio;

decide definitivamente sui ricorsi contro gli atti dell'ispettore scolastico, riguardanti i certificati di servizio;

delibera gli aumenti di stipendio ed ogni altro provvedimento di carattere economico;

presiede il Consiglio scolastico ed il Consiglio di disciplina;

vigila personalmente e per mezzo degli ispettori scolastici sull'andamento didattico e disciplinare delle scuole dipendenti dai Comuni e sull'insegnamento privato;

dispone la chiusura delle scuole e nomina i commissari scolastici, nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 6 del testo unico;

provvede al servizio del Monte pensioni sia per quel che riguarda la iscrizione degli Enti e dei maestri, sia per quel che si riferisce alla trattenuta ed al versamento dei contributi, sia infine per quel che riflette la raccolta degli atti necessari per la liquidazione degli assegni di riposo;

esercita tutte le altre attribuzioni deferitegli dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 15.

I funzionari amministrativi dell'Ufficio scolastico curano, sotto la direzione del provveditore, gli affari amministrativi del Provveditorato nonché la regolare trascrizione di tutti gli atti riguardanti la carriera degli insegnanti nel registro di cui alla lettera c) dell'art. 17.

In caso di assenza o di impedimento del provveditore, questo è sostituito dal funzionario amministrativo più elevato in grado o, in caso di parità di grado, dal più anziano.

Art. 16.

I funzionari di ragioneria dell'Ufficio scolastico curano, sotto la direzione del provveditore, gli affari contabili del Provveditorato.

Il funzionario più elevato in grado dell'ufficio di ragioneria è responsabile della regolarità delle scritture contabili e degli ordini di pagamento, che sono da lui visti.

Spetta all'ufficio di ragioneria di compilare i rendiconti delle somme anticipate o messe a disposizione del Provveditorato e di provvedere alle trattenute ed al versamento dei contributi al Monte pensioni.

Art. 17.

Agli impiegati d'ordine dell'Ufficio scolastico sono affidate la tenuta dell'archivio e del protocollo, la copia e la spedizione della corrispondenza.

Essi curano altresì, per quanto riguarda l'istruzione elementare, la tenuta:

- a) dello schedario degli insegnanti dipendenti dal Provveditorato;
- b) di un registro, nel quale siano elencati gli insegnanti del Regno temporaneamente o definitivamente esclusi dall'insegnamento, secondo le indicazioni contenute nel Bollettino ufficiale del Ministero;
- c) del registro degli insegnanti prescritto per il servizio del Monte pensioni.

Art. 18.

I fondi per le spese d'ufficio, nelle quali sono comprese quelle per il riscaldamento e l'illuminazione, per gli impianti e abbonamenti telefonici anche per le comunicazioni interprovinciali e le macchine da scrivere, sono versati dal Ministero al Provveditorato in due rate uguali al 30 giugno ed al 31 dicembre. Tali fondi devono erogarsi in armonia con le disposizioni che regolano le forniture o i lavori di competenza del Provveditorato generale dello Stato.

Capo IV.

Degli ispettori centrali.

Art. 19.

I posti d'ispettore centrale per l'istruzione elementare, che il Ministro non conferisca a sua scelta a termini dell'art. 10, comma 3°, del testo unico, sono attribuiti in seguito a concorso per titoli ed esami. Al concorso sono ammessi:

- a) i funzionari ispettivi, che abbiano almeno sette anni di servizio governativo;
- b) i presidi e gli insegnanti di ruolo A degli istituti di istruzione media, regi o pareggiati, che abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo;
- c) i direttori centrali dei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, i quali abbiano almeno sette anni di servizio come direttori centrali.

I candidati non devono avere superato l'età di cinquanta anni alla data del decreto con cui è indetto il concorso.

Art. 20.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale e indirizzata al Ministero, deve, entro il termine prescritto dall'ordinanza di concorso, essere presentata al provveditore, corredata dei seguenti documenti:

- a) diploma di abilitazione alla direzione didattica, conseguito a norma del R. decreto 27 luglio 1919, n. 1757, o a norma del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736;
- b) atto di nascita;

- c) certificato di cittadinanza italiana;
- d) certificato medico, da cui risulti che il candidato per le sue condizioni fisiche e' atto ad esercitare l'ufficio per il quale concorre;
- e) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;
- f) certificato di buona condotta rilasciato dal podesta' del Comune dove il candidato esercita l'ufficio;
- g) fotografia del candidato con la firma autenticata dal podesta' o da un notaio;
- h) quietanza dell'Ufficio di registro e bollo, comprovante il pagamento della tassa d'ammissione ai termini dell'articolo 17, comma 3°, del testo unico;
- i) tutti gli altri titoli o documenti che il candidato credera' opportuno di esibire.

I candidati di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo sono tenuti a presentare, oltre la domanda, solo la quietanza di cui alla lettera h).

Art. 21.

Entro il termine stabilito dal bando di concorso il provveditore invia al Ministero le domande e i documenti relativi, accompagnando quelle dei candidati di cui alla lettera c) dell'articolo 19 con una relazione nella quale, esposti succintamente i precedenti di servizio del candidato, desumendoli dal fascicolo personale e dagli altri atti di ufficio, esprime il proprio motivato parere sulle condizioni fisiche e sulle qualita' intellettuali del candidato e sulle sue attitudini morali e didattiche ad esercitare degnamente l'ufficio.

Nella relazione deve anche essere precisato se il candidato sia direttore centrale da sette anni in Comune che conserva l'amministrazione delle scuole.

Art. 22.

Le domande pervenute all'Ufficio scolastico oltre il termine stabilito nel bando di concorso o redatte in carta da bollo insufficiente non sono dal Ministero prese in considerazione. La mancanza anche di un solo dei documenti, indicati nello art. 20, importa la esclusione dal concorso.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine improrogabile di quindici giorni perche' sia regolarizzato.

La tassa d'ammissione al concorso e' rimborsata solo nel caso che il concorso sia revocato.

Art. 23.

La Commissione giudicatrice del concorso e' composta: di un consigliere di Stato, che la presiede, del direttore generale dell'istruzione elementare e di tre professori stabili di Universita' o di Regi Istituti superiori di magistero, di cui uno di scienze e uno almeno di lettere e filosofia.

L'ufficio di segretario e' affidato ad un funzionario del gruppo A dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore all'8°.

Art. 24.

Gli esami constano di tre prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica.

Le prove scritte consistono:

- 1° nello svolgimento di un tema di argomento storico-letterario;
- 2° nello svolgimento di un tema relativo ai problemi dell'educazione;
- 3° nella risoluzione di una questione di legislazione o di amministrazione scolastica dell'istruzione elementare con riferimento agli istituti scolastici corrispondenti di altri Stati.

La prova orale verte sugli elementi del diritto civile, costituzionale, amministrativo; sulla storia della filosofia; sulla storia della pedagogia; sulla legislazione scolastica del Regno, anche in relazione a quella di altri Stati. Il candidato deve inoltre rispondere ad una serie di interrogazioni atte a dimostrare la sua cultura generale, storica, letteraria e scientifica.

La prova pratica consiste nell'esame critico di una o piu' relazioni di ispettori di circoscrizione o nel giudizio su uno o piu' libri di testo per le scuole elementari, ed in una discussione sull'esame o sul giudizio espresso dal concorrente. Per tale esame o giudizio da esporre verbalmente sono assegnate due ore di preparazione a porte chiuse.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Per lo svolgimento di ognuna delle tre prove scritte sono assegnate sei ore e si applicano le norme degli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 25.

Ogni Commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci per la prova orale, di dieci per la prova pratica. Dispone inoltre di dieci punti complessivamente per i titoli accademici e di carriera e per le pubblicazioni.

Sono ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano ottenuto almeno 8 decimi nel complesso delle prove scritte con non meno di 7 in ciascuna di esse.

Non e' approvato il candidato che non abbia ottenuto almeno 8 decimi nella prova orale e nella prova pratica.

Art. 26.

All'atto della revisione delle prove scritte la Commissione, verificata la integrita' delle buste contenenti i lavori, le apre, segnando in testa ad ogni lavoro e sulla busta che racchiude il nome del concorrente uno stesso numero di riconoscimento.

Compiuto l'esame di tutte le prove scritte, la Commissione apre le buste contenenti i nomi dei concorrenti, e compila l'elenco degli ammessi all'orale, comprendendovi solo i candidati che abbiano ottenuto la votazione stabilita dal precedente articolo, e l'elenco degli esclusi.

Art. 27.

La Commissione, dopo aver consegnato al Ministero gli elenchi di cui al precedente articolo, stabilisce l'ordine con cui i concorrenti ammessi sono chiamati alla prova orale. Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, a meno che la Commissione, per gravi motivi, non ritenga di fissargli altro giorno.

Art. 28.

Ultimato l'esame orale, la Commissione compila l'elenco degli ammessi alla prova pratica, comprendendovi soltanto quelli che hanno conseguito nell'esame orale una votazione non inferiore agli 8 decimi.

Art. 29.

Come per l'esame orale, dopo consegnato al Ministero l'elenco di cui al precedente articolo, la Commissione stabilisce l'ordine con cui i concorrenti ammessi sono chiamati alla prova pratica.

Per la presenza dei candidati alla prova pratica valgono le norme fissate per la presenza all'esame orale.

Art. 30.

Terminate le prove scritte, orale e pratica, la Commissione determina i criteri per la valutazione dei titoli, ed assegna, quindi, i voti relativi a ciascuno dei candidati approvati in tutte le prove.

Nella valutazione dei titoli si ha particolare riguardo al servizio ispettivo.

Art. 31.

La Commissione procede infine alla formazione della graduatoria includendovi i vincitori nell'ordine risultante dalla somma delle votazioni ottenute da ciascun concorrente nelle prove scritte, pratica, orale e nella valutazione dei titoli.

La graduatoria non puo' comprendere un numero di vincitori superiore a quello dei posti messi a concorso.

Art. 32.

Gli ispettori centrali si radunano ogni anno entro il mese di ottobre sotto la presidenza dell'ispettore piu' anziano di ruolo e predispongono il programma di lavoro ordinario per l'annata scolastica.

Il programma cosi' concordato dagli ispettori centrali e' approvato dal direttore generale e comunicato ai provveditori.

Art. 33.

Gli ispettori centrali, per l'attuazione del programma prestabilito, prendono cognizione diretta dell'opera svolta nelle circoscrizioni dagli ispettori scolastici, rilevandone le particolarita' e i risultati, e, sul fondamento degli elementi raccolti, studiano e propongono al ministro i mezzi piu' idonei ad unificare l'azione di vigilanza, ad intensificarla dove occorra, e ad assicurarne la continuita' e la piena corrispondenza con le direttive del Ministero.

Quando lo ritengano opportuno, ai fini indicati dal comma precedente, estendono le loro indagini anche alle direzioni didattiche governative e, con preavviso al podesta', a quelle comunali. In entrambi i casi possono nelle loro visite essere accompagnati dall'ispettore della circoscrizione.

Art. 34.

Se nel corso delle ispezioni richieste dall'attuazione del programma di lavoro ordinario, l'ispettore centrale abbia occasione di fare osservazioni importanti su altri aspetti del servizio di vigilanza o del problema scolastico in generale, egli ne riferisce al Ministero.

Art. 35.

L'ispettore centrale puo' richiedere la convocazione degli ispettori scolastici nel capoluogo del Provveditorato per la discussione degli argomenti che sono compresi nel programma prestabilito. Il provveditore indice l'adunanza fissandone il luogo e il giorno, e, quando ritenga opportuno parteciparvi, la presiede.

Art. 36.

Gli ispettori centrali adempiono tutti gli incarichi che, in via straordinaria, sono loro conferiti dal ministro o dal direttore generale per l'istruzione elementare, ai quali riferiscono.

Capo V.

Degli ispettori scolastici e dei direttori didattici governativi.

§ 1. - Nomina degli ispettori scolastici.

Art. 37.

I posti di ispettore scolastico si conferiscono mediante concorso per titoli ed esami, riservato per meta' ai direttori didattici governativi e comunali forniti del titolo di abilitazione all'ispettorato, che da due anni almeno esercitano l'ufficio direttivo lodevolmente, e per meta' agli insegnanti con grado di ordinario da almeno un quinquennio, abilitati all'ufficio di ispettore e con servizio giudicato lodevole.

Nel bando di concorso e' indicato il numero dei posti assegnati all'una e all'altra di dette categorie di candidati e, per ciascuna di queste, il numero dei posti riservati alle donne.

Non possono partecipare al concorso coloro che hanno superato l'eta' di 45 anni.

Art. 38.

Coloro, che intendono partecipare al concorso per i posti di ispettore scolastico, devono presentare al provveditore della regione dove esercitano l'ufficio, entro il termine prescritto dalla ordinanza di concorso, la domanda in carta legale diretta al Ministero, corredata, oltre che del diploma di abilitazione all'ufficio di ispettore, di tutti i certificati e documenti elencati dalla lettera b) alla lettera h) inclusa dell'art. 20 del presente regolamento e di tutti gli altri titoli e documenti che il candidato credera' opportuno di esibire.

I direttori didattici governativi sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere b, c, e, f dell'art. 20 predetto.

Il provveditore trasmette al Ministero la domanda e i documenti di ciascun candidato e accompagna i fascicoli riguardanti i direttori didattici comunali e gli insegnanti col parere prescritto dall'art. 21 del presente regolamento e con un certificato attestante la durata e la qualita' del servizio.

Art. 39.

Per la validita' delle domande e per l'ammissione al concorso valgono le norme dell'art. 22.

Art. 40.

La Commissione giudicatrice e' composta:

di un funzionario dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione; di un professore di pedagogia o di filosofia delle Universita' o di Regi Istituti superiori di Magistero; di un ispettore centrale per l'istruzione elementare; di un professore di scienze degli istituti magistrali; di un professore di lettere italiane degli istituti di istruzione media di secondo grado.

Nel decreto di nomina e' indicato il presidente.

L'ufficio di segretario della Commissione e' affidato ad un funzionario del gruppo A dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 9°.

Art. 41.

Gli esami constano di tre prove scritte e di prove orali.

Le prove scritte consistono:

1° nello svolgimento di un tema di cultura generale;

2° nello svolgimento di un tema di pedagogia;

3° nella soluzione di uno o piu' quesiti di legislazione scolastica della istruzione elementare.

A ciascuna delle prove scritte sono assegnate sei ore.

Le prove orali vertono:

1° sulla storia della pedagogia;

2° sui principi di diritto amministrativo, sulla legislazione scolastica e sull'igiene.

E' pure oggetto di prova orale una discussione sullo svolgimento dato dal candidato al tema di cultura generale.

Art. 42.

Per lo svolgimento delle prove scritte si osservano le norme stabilite dall'art. 24.

Per la revisione delle stesse, per la procedura da seguire nell'esame orale, per la valutazione dei titoli valgono le norme stabilite dagli articoli 26, 27 e 30.

Art. 43.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle tre prove scritte, di dieci per l'esame orale e di dieci per i titoli.

Sono ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano ottenuto 7 decimi nel complesso delle tre valutazioni delle prove scritte con non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

Non e' approvato il candidato che non abbia ottenuto almeno 6 decimi nella prova orale.

Art. 44.

La Commissione procede infine alla formazione di un'unica graduatoria, includendo in questa, in ordine di merito, i candidati che abbiano conseguito il minimo dei voti richiesti, fino a raggiungere per ciascuna categoria e per le donne il numero dei posti fissato dal bando ai sensi dell'articolo 37.

Quando quel numero non sia raggiunto per difetto di candidati o di vincitori appartenenti ad una categoria, i posti che residuano si accrescono all'altra. Questa disposizione si applica anche nei riguardi delle donne, limitatamente ai posti ad esse riservati.

§ 2. - Attribuzioni e doveri degli ispettori.

Art. 45.

L'ispettore:

vigila sull'istruzione elementare e post-elementare, pubblica e privata, nell'ambito della sua circoscrizione;

sorveglia e controlla, anche mediante visita diretta alle scuole, l'opera dei direttori didattici da lui dipendenti, per i quali compila le note di qualifica annuali;

provvede alla supplenza dei direttori temporaneamente assenti, di regola affidandone il circolo ai direttori dei circoli vicini;

esprime il suo parere, dopo regolare ispezione, sul periodo di straordinariato dei maestri, per la loro promozione ad ordinari;

rilascia ai maestri i certificati di servizio, sulla base dei verbali di visita e dei rapporti informativi dei direttori e del risultato di personali ispezioni;

decide definitivamente, previa visita diretta, ove la ritenga opportuna, i ricorsi dei maestri sulle visite eseguite dai direttori e sui rapporti informativi; quelli sull'assegnazione delle classi, sui congedi e sul conferimento delle supplenze;

riferisce al provveditore per il conferimento di diplomi di benemerenzza e assegni vitalizi;

riferisce al provveditore per le eventuali dispense dal servizio dei maestri;

formula le proposte per la istituzione di nuove scuole; da' il suo parere sulla distribuzione e la soppressione delle scuole esistenti; coordina e trasmette col proprio parere al provveditore le proposte dei direttori didattici sui nuovi ordinamenti e sugli sdoppiamenti di classi;

provvede per l'insegnamento religioso a norma degli articoli 110 e seguenti;

promuove e vigila l'iscrizione degli obbligati alla scuola;

autorizza l'apertura di scuole e di istituti privati d'istruzione elementare;

promuove e vigila, con l'aiuto degli ispettori onorari, le opere ausiliarie e integrative della scuola e quelle che comunque servono all'incremento dell'assistenza scolastica;

raccoglie dai direttori didattici gli elementi per la concessione dei sussidi agli asili e giardini d'infanzia nonche' alle altre opere integrative della scuola e di assistenza scolastica;

redige i prospetti statistici relativi all'istruzione elementare o alle istituzioni ad essa inerenti, sui moduli che sono forniti dal Ministero, e li trasmette, per il tramite del provveditore, al Ministero stesso, accompagnandoli con brevi note illustrative;

esercita inoltre tutte le attribuzioni deferitegli da disposizioni speciali, e adempie gli incarichi che gli sono conferiti dal provveditore.

Art. 46.

La competenza degli ispettori nell'esercizio delle attribuzioni, di cui al precedente articolo, si estende su tutte le scuole e gli istituti pubblici e privati di educazione e di istruzione elementare dei tre gradi e dei corsi integrativi di avviamento professionale, diurni, serali, festivi, autunnali, maschili, femminili e misti, sugli educandati e collegi limitatamente all'istruzione elementare, sulle biblioteche scolastiche e popolari, sugli educatori e ricreatori e su tutte le istituzioni integrative della scuola e di assistenza scolastica. E' fatta eccezione per le scuole elementari annesse agli istituti per ciechi e sordomuti e ai convitti nazionali, per le quali la vigilanza e la direzione sono esercitate rispettivamente dal direttore e dal rettore.

Art. 47.

Al principio di ogni anno scolastico gli ispettori della regione sono convocati dal provveditore, per stabilire il piano didattico ed il programma d'azione da svolgere nell'anno.

Ciascun ispettore aduna a sua volta i direttori didattici dipendenti per le necessarie istruzioni.

Nel mese di maggio gli ispettori sono nuovamente convocati dal provveditore per l'accertamento dei risultati conseguiti e per le istruzioni relative alle operazioni di chiusura dell'anno scolastico e degli esami.

Art. 48.

Nei Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, e che hanno due o piu' circoscrizioni scolastiche interne per il servizio di vigilanza, il provveditore, a principio ed a fine d'anno scolastico ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, indice tra gli ispettori delle circoscrizioni medesime particolari riunioni, alle quali deve intervenire il direttore centrale delle scuole comunali, per assicurare la continuita' ed efficacia dei rapporti tra i funzionari di vigilanza governativa e le autorita' comunali preposte alla direzione didattica, e per coordinarne l'azione mediante dirette intese sulle questioni essenziali riguardanti l'ordinamento, il funzionamento e lo sviluppo dei vari servizi scolastici.

Queste riunioni nei Comuni che non sono sede del Provveditorato possono essere presiedute dall'ispettore piu' elevato in grado o piu' anziano.

§ 3. - Nomina dei direttori didattici governativi.

Art. 49.

I posti di direttore didattico governativo si conferiscono mediante concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi gli insegnanti elementari che, forniti del titolo di abilitazione all'ufficio direttivo, abbiano almeno tre anni di insegnamento come ordinario nelle scuole elementari pubbliche con qualifica di buono.

((Al concorso di cui sopra non puo' partecipare chi abbia superato, alla data del relativo bando, il 45° anno di eta')).

Art. 50.

((I candidati devono presentare al provveditore dal quale dipende la scuola dove insegnano, entro il termine prescritto dall'ordinanza di concorso, la domanda redatta in carta legale e diretta al Ministero, corredata del diploma di abilitazione alla direzione didattica conseguito a norma del R. decreto 27 luglio 1919, n. 1757, o a norma del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, o del diploma conseguito secondo l'art. 12 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 di un certificato del provveditore attestante che il candidato si trova nelle condizioni di servizio di cui all'articolo precedente, di tutti i certificati e documenti elencati dalla lettera b) alla lettera g) inclusa nell'art. 20, nonche' di tutti gli altri titoli e documenti che il concorrente creda opportuno di esibire.

Il provveditore trasmette al Ministero la domanda e i documenti di ciascun candidato, accompagnandoli con una relazione simile a quella prevista al primo comma dell'articolo 21)).

Art. 51.

Per la validita' delle domande e per l'ammissione al concorso valgono le norme dell'art. 22.

Art. 52.

La Commissione giudicatrice e' composta:

((a) di un professore libero docente o titolare di discipline filosofiche o pedagogiche di Universita' o di Istituto superiore di magistero, che la presiede));

b) di un funzionario dell'Amministrazione centrale;

c) di un ispettore centrale pel' istruzione elementare;

d) di un professore di storia o di lettere italiane di Istituto medio di secondo grado;

e) di un professore di istituzioni di diritto.

Ove il numero dei candidati lo richieda, il Ministero potrà nominare commissari aggiunti, scegliendoli nelle stesse categorie.

(2)

AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio Decreto 25 giugno 1931, n. 945 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Nei concorsi a posti di direttore didattico governativo e in quelli a posti di direttore centrale, didattico e sezionale nei Comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole, come pure nei concorsi a posti di maestro elementare banditi dai Regi provveditori agli studi e dai Comuni predetti, la Commissione giudicatrice, costituita a norma degli articoli 52, 85 e 271 del regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e' assistita, nella prova orale, da un professore di educazione fisica nominato, secondo le norme contenute nei citati articoli, su designazione del presidente dell'Opera nazionale Balilla. Tale professore prende parte all'interrogazione dei concorrenti sul programma d'esame riguardante l'educazione fisica ed esprime il proprio parere sul loro grado di preparazione in questa materia".

Art. 53.

((Gli esami di concorso per la nomina a posti di direttore didattico constano di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento di un tema di cultura generale e di un tema di legislazione delle scuole elementari.

La prova orale, il cui programma e' stabilito volta per volta nel bando di concorso, riguarda: la pedagogia e la filosofia, la didattica, le nozioni generali di diritto amministrativo e la legislazione delle scuole elementari, l'igiene della scuola e del fanciullo. Il candidato deve inoltre dimostrare di avere la piena padronanza dei programmi d'insegnamento delle scuole elementari e dei problemi connessi con tale insegnamento.

Le prove scritte hanno luogo nelle sedi di Provveditorato agli studi che saranno stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione.

La prova orale ha luogo in Roma)).

Art. 54.

La Commissione stabilisce i temi per le prove scritte. Il Ministero fissa il giorno per lo svolgimento delle prove stesse e provvede a inviare i temi ai provveditori delle sedi di esame.

Le prove si svolgono sotto la vigilanza e responsabilita' del provveditore o di chi ne fa le veci, che e' presidente del Comitato di vigilanza, costituito a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il giorno successivo a quello dell'esame il provveditore trasmette al Ministero, in piego suggellato e raccomandato, i lavori dei concorrenti, con il verbale di assistenza alle prove scritte.

Art. 55.

Per lo svolgimento delle prove scritte si applicano le norme degli articoli 34 e 35 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, relativi agli esami che hanno luogo in piu' sedi e degli articoli 36, 37, 38 dello stesso decreto.

Art. 56.

Ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle due prove scritte, di dieci per la prova orale, e di dieci per i titoli.

E' ammesso alla prova orale chi ha conseguito nelle due prove scritte una media non inferiore a 7 decimi con non meno di 6 decimi in ciascuna delle due votazioni.

Non e' approvato il candidato che non ha ottenuto almeno 6 decimi nella prova orale.

Art. 57.

Per la revisione dei lavori scritti, per la procedura da seguire nell'esame orale, per la valutazione dei titoli valgono le norme degli articoli 26, 27 e 30 del presente regolamento.

Art. 58.

La Commissione procede infine alla formazione della graduatoria, includendovi i vincitori, nell'ordine risultante dalla somma delle votazioni ottenute da ciascun concorrente nelle prove scritte e orale, e nella valutazione dei titoli.

(4) ((10))

AGGIORNAMENTO (4)

Il Regio Decreto 5 febbraio 1934, n. 439 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "In deroga alla disposizione dell'art. 58 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, la Commissione esaminatrice del primo concorso che sara' bandito ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 5 febbraio 1934, contenente modificazioni al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, procedera' alla formazione di quattro graduatorie nella prima delle quali verranno inclusi, nell'ordine risultante dalla somma delle votazioni ottenute da ciascun concorrente nelle prove scritte e orali e nella valutazione dei titoli, i vincitori forniti di diploma, nella seconda le vincitrici e nella terza e quarta, sempre nello stesso ordine, rispettivamente i vincitori e le vincitrici sforniti di diploma".

AGGIORNAMENTO (10)

Il Regio Decreto 8 luglio 1937, n. 1496 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1 e 2) che "In deroga alla disposizione dell'art. 58 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, la Commissione esaminatrice del primo concorso che sara' bandito dopo l'entrata in vigore del R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1373, procedera' alla formazione di tre graduatorie nella prima delle quali verranno inclusi, nell'ordine risultante dalla somma delle votazioni ottenute da ciascun concorrente nelle prove scritte e orali e nella valutazione dei titoli, i vincitori forniti del diploma, nella seconda le vincitrici e nella terza, sempre nello stesso ordine, rispettivamente i vincitori sforniti di diploma.

Agli effetti della nomina in ruolo dei vincitori e delle vincitrici del concorso, il Ministero procedera' poi alla fusione delle tre graduatorie, di cui al comma precedente, in unica graduatoria secondo l'ordine di merito".

§ 4. - Attribuzioni e doveri dei direttori didattici.

Art. 59.

Il direttore didattico:

provvede alla formazione delle classi e alla distribuzione di esse nei locali scolastici; dispone l'assegnazione dei maestri alle varie classi, regolandone l'avvicendamento;

propone i nuovi ordinamenti e gli sdoppiamenti delle classi;

compila il calendario scolastico e stabilisce l'orario delle lezioni;

dirige l'opera dei maestri e li sorveglia;

visita le scuole da lui dipendenti e ne cura il regolare funzionamento didattico e disciplinare;

cura che l'educazione fisica sia impartita secondo le norme stabilite nel presente regolamento e in conformita' delle direttive date dall'Opera Nazionale Balilla;

accorda congedi ai maestri dipendenti; provvede alla continuita' dell'insegnamento nei casi di assenza del titolare;

infligge l'avvertimento ai maestri in caso di lievi mancanze;

compila i verbali di visita alle scuole, i rapporti informativi ed i fogli di qualifica degli insegnanti, secondo i moduli stabiliti dal Ministero;

rilascia le note nominative per il pagamento degli stipendi ai maestri e redige i prospetti periodici delle assenze e delle supplenze degli insegnanti;

referisce all'ispettore per le eventuali proposte di dispensa dal servizio dei maestri;

cura l'adempimento dell'obbligo scolastico e la frequenza alla scuola dei fanciulli obbligati;

provvede alla composizione delle Commissioni esaminatrici e fissa i giorni degli esami;

informa l'autorita' scolastica superiore delle eventuali

inadempienze degli Enti locali e delle Opere di assistenza e di cultura agli obblighi loro derivanti dalla legge e dagli statuti delle Opere stesse;

promuove l'incremento delle opere sussidiarie della scuola e di assistenza scolastica nonché di quelle di cultura e riferisce alle autorità superiori sul funzionamento di esse;

riferisce sulle domande di sussidio, da parte dei Comuni, per l'arredamento scolastico e vigila sull'impiego dei sussidi stessi;

cura che l'Amministrazione comunale fornisca in tempo utile ai maestri il materiale di cui all'art. 55 del testo unico; in caso di inadempienza, ne riferisce all'autorità scolastica superiore;

esercita inoltre tutte le attribuzioni deferitegli da disposizioni speciali, e adempie gli incarichi che gli sono conferiti dal provveditore o dall'ispettore.

Art. 60.

Il direttore didattico, in principio ed in fine dell'anno scolastico, riunisce nei singoli Comuni del circolo gli insegnanti elementari del luogo per trattare dei programmi e degli orari, della ripartizione delle classi e dei risultati dell'opera educativa e di ogni altra materia di ordine didattico e disciplinare.

Art. 61.

I rapporti informativi sono compilati entro il mese di settembre.

I verbali di visita ed i rapporti informativi sono conservati nell'ufficio dell'ispettore; i fogli di qualifica sono inviati al provveditore, che li allega ai fascicoli personali degli insegnanti.

§ 5. - Disposizioni comuni agli ispettori ed ai direttori didattici governativi.

a) Disposizioni generali.

Art. 62.

I direttori didattici, salvo per quanto riguarda gli affari amministrativi di loro esclusiva competenza, corrispondono col provveditore per il tramite dell'ispettore della circoscrizione.

Art. 63.

Gli ispettori scolastici e i direttori didattici non possono essere destinati a circoscrizioni e circoli nell'ambito dei quali abbiano prestato servizio in qualità di maestri o di direttori didattici nell'ultimo triennio, salvo che non concorrano eccezionali motivi.

Art. 64.

Gli ispettori e i direttori hanno l'obbligo di risiedere nel Comune indicato nella tabella annessa al decreto ministeriale di cui all'art. 11 del testo unico come capoluogo della circoscrizione e del circolo.

Per gravi ragioni, debitamente accertate, così gli uni come gli altri possono essere autorizzati dal provveditore a risiedere in luogo vicino alla sede stabilita, sempre nell'ambito della circoscrizione o del circolo, purché e fino a che ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare esercizio delle loro funzioni.

Art. 65.

Ogni anno, nel mese di gennaio, i provveditori compilano e firmano le note di qualifica degli ispettori per l'anno precedente.

Entro lo stesso termine gli ispettori compilano e firmano le note di qualifica dei direttori, che sono rivedute e vistate dal provveditore.

I modelli delle note vengono inviati dal Ministero.

Art. 66.

Gli ispettori e i direttori non debbono rilasciare certificati, salvo, per quanto riguarda gli ispettori, quelli di servizio richiesti dai maestri elementari.

Art. 67.

L'ispettore e il direttore devono conservare e classificare gli atti della corrispondenza d'ufficio e devono inoltre tenere un protocollo degli atti medesimi debitamente aggiornato, oltre ad uno schedario degli insegnanti dipendenti.

Tutti questi atti appartengono alla circoscrizione o al circolo e, quando l'ispettore o il direttore sia trasferito ad altra sede od abbia a lasciare l'ufficio, deve farne consegna al funzionario subentrante o, se questo manchi, al provveditore se si tratta di ispettore e all'ispettore della circoscrizione se si tratta di direttore didattico, ovvero a persona da essi delegata. Della consegna si redige verbale in tre originali, uno da depositarsi all'Ufficio scolastico e gli altri da consegnarsi agli ispettori o direttori interessati.

b) Visite - Indennità - Compensi.

Art. 68.

Entro i 10 giorni dall'inizio di ogni bimestre, i direttori presentano all'ispettore un elenco delle scuole che si propongono di visitare, e nei primi 10 giorni del bimestre successivo gli consegnano i verbali delle visite eseguite con le tabelle delle indennità, le quali ultime col visto dell'ispettore sono trasmesse al provveditore per la liquidazione.

Art. 69.

Le visite debbono farsi senza avviso preventivo.

Scopo della visita e' di accertare il funzionamento della scuola, il suo stato in rapporto alla manutenzione, all'arredamento e all'igiene, di giudicare la diligenza e la capacita' dell'insegnante ed il profitto degli alunni.

Art. 70.

Eseguita la visita, il direttore didattico ne redige il verbale. Del verbale, che contiene anche i consigli e gli avvertimenti opportuni, e' data visione all'insegnante, che deve apporvi la sua firma.

Qualora l'insegnante non accetti le risultanze della visita puo' ricorrere, nel termine di 15 giorni, all'ispettore.

Art. 71.

Le disposizioni dei precedenti articoli valgono anche per gli ispettori scolastici quando compiono visite alle scuole.

Se la visita ha luogo in scuole amministrate dal Comune, l'ispettore comunica direttamente al direttore regionale o al direttore didattico comunale o a quello centrale, a seconda delle rispettive competenze fissate dal regolamento scolastico comunale, le sue osservazioni, invitandoli a provvedere. In caso di inadempienza, ne informa il provveditore.

Art. 72.

Per accertare in qual modo sia impartito e si svolga l'insegnamento della religione in tutto il corso elementare, e quello di materie a carattere speciale (insegnamenti artistici e di avviamento professionale) sia nel corso elementare sia nei corsi integrativi di 6^a, 7^a e 8^a classe, gli ispettori scolastici, quando il provveditore ne ravvisi la convenienza, saranno accompagnati nelle visite alle scuole da persone ritenute particolarmente idonee a tale compito.

Dette persone saranno designate dai provveditori, i quali si serviranno di ispettori onorari per le opere integrative o, se tra questi manchino persone idonee, di persone competenti comprese in appositi elenchi.

Qualora l'ispettore non possa per giustificato impedimento eseguire le visite, ha facolta' di delegare di volta in volta il direttore didattico competente.

Se le persone che accompagnano l'ispettore o il direttore abbiano motivo di particolari rilievi circa gli insegnamenti di cui sopra ne riferiscono per iscritto all'ispettore.

Nessuna indennita' o compenso di sorta e' dovuto alle persone sopraindicate per l'opera che sono chiamate a prestare in dipendenza del presente articolo.

Le ispezioni per l'insegnamento religioso possono essere disposte anche su richiesta dell'autorita' diocesana al provveditore.

Art. 73.

Gli ispettori e i direttori hanno l'obbligo di eseguire incarichi loro commessi dal Ministero o dal provveditore anche fuori della propria circoscrizione e del proprio circolo.

Art. 74.

Le diarie e le indennita' di trasferta agli ispettori scolastici ed ai direttori didattici, che escono, per ragioni di ufficio, dal Comune di residenza, sono liquidate secondo le disposizioni generali vigenti per gli impiegati dello Stato.

((Gli ispettori scolastici, i direttori didattici governativi ed i maestri elementari, quando per ragioni del loro ufficio si recano in missione fuori dell'abitato del Comune della loro residenza, pur restando nel territorio del Comune stesso, liquideranno l'indennita' di soggiorno nella misura appresso indicata:

a) un quinto della diaria normale per le distanze di oltre 3 e fino a 7 chilometri nei Comuni con popolazione sino 200.000 abitanti;

b) un quinto della diaria normale per le distanze di oltre 5 e fino a 7 chilometri nei Comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti;

c) un quarto della diaria normale per le distanze di oltre 7 e fino a 10 chilometri qualunque sia la popolazione del Comune di residenza;

d) due terzi della stessa diaria normale per le distanze di oltre 10 chilometri qualunque sia la popolazione del Comune di residenza.

Nel solo caso previsto dalla lettera d) oltre alla quota di soggiorno sara' corrisposta l'indennita' chilometrica nella misura stabilita dalle norme vigenti, sempre quando le localita' da percorrere non siano unite da mezzi di trasporto destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio.

Le percorrenze sono calcolate per le vie piu' brevi dai locali ove ha sede l'ufficio a cui e' addetto il funzionario e non sono comprensive del ritorno)).

La ripartizione dei fondi messi dal Ministero a disposizione di ogni Provveditorato per le diarie ed indennita' sopradette e' fatta dal provveditore, tenendo conto dei bisogni accertati e presunti di ciascuna circoscrizione e di ciascun circolo.

Art. 75.

Agli ispettori scolastici, cui sono affidate circoscrizioni composte di un solo Comune o di parte di un solo Comune, e' annualmente corrisposto un compenso nella misura di lire 500 a titolo di rimborso delle spese da essi sostenute per le visite alle scuole della citta' sottoposte alla loro vigilanza situate sino a tre chilometri dall'abitato del Comune.

Capo VI.

Della direzione didattica comunale.

§1 - Istituzione e funzionamento delle direzioni.

Art. 76.

Il direttore didattico comunale, oltre alla responsabilita' dell'andamento di tutte le scuole del Comune, ha la direzione effettiva di un gruppo di classi.

Alle 30 classi, che costituiscono il gruppo, possono essere aggiunte altre classi che non siano sufficienti a costituire un altro gruppo autonomo.

Art. 77.

Il direttore didattico centrale o comunale assicura l'unita' dell'indirizzo didattico nelle scuole, vigila sulla disciplina dei maestri e dei direttori didattici sezionali, i quali sono con lui in rapporto di dipendenza gerarchica. Esercita altresì le altre particolari attribuzioni che gli sono demandate dal regolamento comunale.

Tanto il direttore centrale quanto il direttore didattico comunale devono comunicare all'ispettore od agli ispettori competenti le disposizioni ed istruzioni di carattere generale impartite ai direttori sezionali sull'ordinamento e funzionamento delle scuole e delle istituzioni sussidiarie, sugli insegnanti e sugli alunni.

Art. 78.

Nel regolamento il Comune stabilisce se ai concorsi a posti direttivi possono essere ammesse ed in quale proporzione anche le donne; le norme per la supplenza del direttore didattico centrale o comunale e dei direttori sezionali, nei casi

di assenza o di impedimento dei medesimi, nonche' per i trasferimenti dei direttori sezionali dall'una all'altra sede.

Puo' inoltre stabilire che il direttore didattico centrale presieda anche ai servizi amministrativi riguardanti l'istruzione elementare ed il personale addettovi.

Art. 79.

Le indennita' di trasferta dovute al direttore, che abbia alla sua dipendenza scuole distanti oltre tre chilometri dalla sua sede, non possono superare quelle stabilite per i direttori didattici governativi dal secondo comma dell'articolo 74. § 2. - Concorsi e nomine a posti direttivi comunali.

Art. 80.

I Comuni e l'ispettore danno notizia al provveditore delle vacanze di posti direttivi, appena si verificano.

Il concorso per posti di direttore didattico centrale o comunale e' bandito entro trenta giorni dalla vacanza.

Entro lo stesso termine deve bandirsi quello per posti di direttore didattico sezionale a meno che il Comune non abbia graduatoria di precedente concorso tuttora in vigore. La graduatoria di detto concorso ha efficacia per il numero di posti e per il periodo di tempo, in ogni caso non superiore ad un biennio, fissato dal Comune nel bando.

Qualora il Comune ritardi ingiustificatamente il bando di concorso, questo viene pubblicato dal provveditore entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui ai due commi precedenti.

Art. 81.

L'avviso di concorso, vistato dal provveditore, e' pubblicato nell'albo del Provveditorato e del Comune ed e' altresì da quest'ultimo comunicato per la pubblicazione ai podesta' dei Comuni compresi nell'ambito del Provveditorato, agli altri provveditori agli studi del Regno ed alla stampa periodica.

Art. 82.

L'avviso di concorso deve essere redatto tenendo conto, in quanto applicabili, delle disposizioni degli articoli 87 e 267, commi 1° e 3°, del presente regolamento.

Art. 83.

Per la domanda di ammissione al concorso, e per i documenti di rito valgono le norme di cui all'art 268 del presente regolamento, con le seguenti modificazioni: a) il diploma da esibire e' quello di abilitazione all'ufficio di direttore didattico; b) deve essere inoltre esibito un certificato del provveditore, dal quale risulti che il concorrente e' insegnante ordinario o ha ufficio direttivo, come titolare o incaricato, nelle pubbliche scuole elementari. Dal certificato debbono altresì risultare le qualifiche desunte dai rapporti informativi, riguardanti il periodo di servizio valutabile.

Per i termini di presentazione della domanda e dei documenti e per la regolarizzazione di questi si applicano le norme dell'art. 269.

Art. 84.

L'esclusione dal concorso e' pronunciata dal podesta' e deve essere comunicata immediatamente all'interessato, mediante lettera raccomandata.

Contro l'esclusione il concorrente puo' ricorrere al provveditore nel termine di 15 giorni da quello in cui gli perviene la comunicazione, trasmettendo il ricorso per il tramite dell'autorita' comunale. Questa, in tal caso, ammette condizionatamente il ricorrente a sostenere le prove di esame, dandone avviso alla Commissione giudicatrice.

Le prove di esame non possono aver luogo se non dopo che siano trascorsi per tutti gli esclusi dal concorso i termini di cui al comma precedente.

Del giorno fissato per le prove e' data, almeno dieci giorni prima, comunicazione ai concorrenti ammessi, a cura del podesta', con lettera raccomandata.

Art. 85.

Per i concorsi a posti di direttore didattico centrale la Commissione e' costituita:

dal podesta' o da chi ne fa le veci, o da persona da lui delegata, che la presiede; da due professori universitari o dei Regi Istituti superiori di magistero, di cui uno di lettere e filosofia, e l'altro di giurisprudenza; da due capi di istituti o insegnanti di istituti di istruzione media di secondo grado.

Per i concorsi a posti di direttore didattico comunale e di direttore sezionale la Commissione e' costituita:

dal podesta' o da chi ne fa le veci, o da un suo delegato, che la presiede; da due insegnanti, uno di lettere e uno di scienze fisiche e naturali o di matematica di istituti di istruzione media di secondo grado della regione; da un ispettore scolastico; da un direttore didattico, governativo o comunale.

Le Commissioni sono assistite per le funzioni di segreteria da un funzionario amministrativo comunale.

((2))

AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio Decreto 25 giugno 1931, n. 945 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Nei concorsi a posti di direttore didattico governativo e in quelli a posti di direttore centrale, didattico e sezionale nei Comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole, come pure nei concorsi a posti di maestro elementare banditi dai Regi provveditori agli studi e dai Comuni predetti, la Commissione giudicatrice, costituita a norma degli articoli 52, 85 e 271 del regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e' assistita, nella prova orale, da un professore di educazione fisica nominato, secondo le norme contenute nei citati articoli, su designazione del presidente dell'Opera nazionale Balilla. Tale professore prende parte all'interrogazione dei concorrenti sul programma d'esame riguardante l'educazione fisica ed esprime il proprio parere sul loro grado di preparazione in questa materia".

Art. 86.

Non possono far parte della Commissione giudicatrice i parenti e gli affini fino al 4° grado civile e coloro che nello stesso grado siano parenti od affini di uno dei concorrenti.

Art. 87.

Nei concorsi a posti di direttore didattico centrale si applicano le norme relative ai concorsi a posti di ispettore centrale circa il numero delle prove, l'assegnazione dei punti e lo svolgimento delle prove stesse.

In quelli a posti di direttore didattico e di direttore sezionale si applicano le norme relative ai concorsi per direttore didattico governativo.

Art. 88.

Compiute le prove scritte ed orali, la Commissione procede, per i candidati approvati, alla valutazione dei titoli in base alla tabella di cui all'allegato A.

Entro il massimo stabilito dalla tabella suddetta per ciascuna categoria di titoli la Commissione stabilisce, con criterio insindacabile, il punto da assegnare a ciascun titolo.

Art. 89.

I titoli soggetti a valutazione nei concorsi a posti direttivi sono:

- a) titoli di abilitazione;
- b) titoli di servizio;
- c) titoli di studio;
- d) benemerienze di guerra e della pubblica istruzione;

concorsi e pubblicazioni.

Art. 90.

E' soggetto a valutazione il servizio qualificato almeno buono, prestato come insegnante elementare, straordinario od ordinario, o come direttore nel decennio immediatamente anteriore alla data del bando di concorso. Il servizio come direttore effettivo o supplente e' valutabile purché non inferiore ad un semestre ogni anno.

Speciale valutazione, entro il limite massimo fissato dalla tabella, e' dato al servizio militare che il concorrente abbia in qualunque tempo prestato in reparti di combattimento ed a quello prestato nelle istituzioni dipendenti dall'Opera Nazionale Balilla e dall'Opera Nazionale del Dopolavoro, e nelle organizzazioni femminili riguardanti l'istruzione delle Piccole e Giovani Italiane.

Art. 91.

La qualifica del direttore didattico centrale per il servizio prestato e' attestata dal provveditore in base alle relazioni annuali, compilate dal podesta' e vistate dal provveditore medesimo.

Il provveditore ha facolta' di unire all'attestato di cui al comma precedente una sua relazione per quanto concerne i rapporti del concorrente con l'autorita' scolastica governativa nell'esercizio di funzioni scolastiche direttive.

Per i direttori didattici comunali la qualifica e' attestata, con le modalita' stabilite per gli insegnanti elementari, dall'ispettore scolastico in base alle relazioni annuali compilate dal podesta' e vistate dall'ispettore medesimo.

Per i direttori didattici sezionali la qualifica e' attestata, come al comma precedente, in base alla relazione annuale compilata dal direttore didattico centrale e vistata dallo ispettore.

Art. 92.

Le benemerenze militari, di cui all'art. 89, lettera d), si comprovano con l'esibizione del relativo brevetto o copia autentica del medesimo.

Art. 93.

Compiuta anche la valutazione dei titoli, la Commissione procede alla compilazione della graduatoria, nella quale i concorrenti sono iscritti nell'ordine determinato dal numero dei punti complessivamente conseguiti nelle varie prove e nei titoli.

A parita' di merito la precedenza e' determinata secondo le norme dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 94.

I processi verbali delle sedute della Commissione sono redatti in duplice esemplare.

Dai verbali devono risultare: la piena osservanza della procedura e delle formalita' prescritte dalle leggi e dai regolamenti, i criteri seguiti, i voti ottenuti da ciascun concorrente nelle prove di esame e per ciascuno dei titoli e complessivamente per ciascuna categoria dei titoli e, infine, la graduatoria con i punti a ciascuno attribuiti.

Le votazioni sono palesi.

Ogni commissario ha diritto che nei verbali si riferiscano i motivi del suo voto e le sue osservazioni.

Ai verbali sara' unita altresì una relazione riassuntiva generale sul concorso.

Art. 95.

Una copia della graduatoria, dei verbali e della relazione riassuntiva e' depositata per quindici giorni nella segreteria del Comune. Del deposito e' dato avviso mediante affissione nell'albo.

Gli interessati hanno facolta' di prendere visione dei detti documenti entro il termine suindicato.

Art. 96.

I direttori, gia' in servizio come titolari, che ottengano una nuova nomina per effetto di concorsi banditi da altri Comuni, debbono, entro dieci giorni dalla relativa partecipazione, rinunciare al posto da essi occupato o alla nuova nomina; in caso diverso sono dichiarati dimissionari dall'ufficio precedentemente occupato.

Art. 97.

L'atto di nomina indica il giorno entro il quale il direttore deve assumere servizio. Dal giorno dell'effettiva assunzione del servizio decorrono i relativi assegni.

Il direttore didattico centrale, comunale e sezionale non puo' essere immesso nelle sue funzioni se non abbia prima prestato giuramento nelle mani del podesta' secondo la formula di cui all'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960.

Il direttore, che non assume servizio entro il termine stabilito, e' dichiarato decaduto dall'ufficio, salvo che per gravi motivi non abbia ottenuto una proroga, la quale non potra' nel massimo eccedere i due mesi.

Quando non possa assumere l'ufficio perche' in servizio militare consegue la nomina, ma con godimento degli assegni dal giorno in cui assume effettivo servizio scolastico.

Art. 98.

L'assegnazione ai direttori didattici sezionali delle sedi vacanti e' fatta dal podesta', secondo le norme del regolamento comunale. Ove questo manchi, l'assegnazione ha luogo con gli stessi criteri stabiliti per l'assegnazione delle sedi ai maestri elementari.

TITOLO II.

Ordinamento didattico e amministrativo della scuola.

Capo I.

Istituzione delle scuole.

Art. 99.

Ogni anno il Ministero assegna ai provveditori i fondi per la istituzione di nuove scuole e per gli altri provvedimenti relativi all'ordinamento delle scuole esistenti, cui non si possa far fronte con le somme a conto corrente di cui all'art. 162.

Nel disporre le assegnazioni il Ministero tiene conto dei bisogni dell'istruzione nelle diverse regioni e delle accertate condizioni di frequenza da parte degli obbligati, provvedendo a che in tutti i Comuni del Regno siano gradualmente istituiti i corsi d'istruzione preveduti dalla legge per l'adempimento dell'obbligo scolastico.

Regolamento-art. 100

((ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 24 SETTEMBRE 1971, N. 820))

Regolamento-art. 101

((ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 24 SETTEMBRE 1971, N. 820))

Regolamento-art. 102

((ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 24 SETTEMBRE 1971, N. 820))

Regolamento-art. 103

((ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 24 SETTEMBRE 1971, N. 820))

Art. 104.

Possono essere affidate allo stesso insegnante, anche in orario alternato, piu' classi, secondo la opportunita' o le condizioni scolastiche dei luoghi, riconosciute dall'autorita' scolastica.

Art. 105.

Agli effetti delle disposizioni del presente regolamento, per scuola si intende: a) la riunione di alunni, anche appartenenti a classi diverse, affidati ad uno stesso insegnante nell'orario ordinario; b) ciascuna delle classi o riunione di classi rette in orario alternato.

Art. 106.

Le deliberazioni dei Comuni e le convenzioni con i Corpi morali, aventi scuole a sgravio, le quali importino istituzioni di nuovi posti di insegnante o contemplino provvedimenti scolastici che gravano in tutto o in parte sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, non sono esecutorie se non siano approvate, oltre che dal Consiglio scolastico, dal Ministero.

Capo II.

Programmi.

Art. 107.

I programmi di studio e le prescrizioni didattiche per ciascuno dei tre gradi in cui si distingue l'istruzione elementare e per i corsi di avviamento professionale sono quelli stabiliti dall'ordinanza ministeriale 11 novembre 1923.

Ogni variazione deve essere approvata con Regio decreto.

Art. 108.

L'insegnamento religioso e' impartito normalmente all'inizio delle lezioni e in due giorni non consecutivi della settimana, per la durata complessiva di un'ora nelle classi del grado preparatorio, di un'ora e mezza nelle classi 1^a e 2^a e di due ore nelle altre classi.

Art. 109.

L'insegnamento della religione e' affidato al maestro della classe sempreche' sia riconosciuto idoneo a norma dell'articolo seguente e lo accetti. Quando cio' non sia possibile, e' affidato ad insegnante di altra classe o a persona estranea alla scuola, purché' riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 27 del testo unico.

Art. 110.

Ogni anno, prima dell'inizio delle lezioni, l'ispettore conferisce personalmente con l'autorita' diocesana per la dichiarazione di idoneita' dei maestri delle singole classi all'insegnamento della religione ed invia al provveditore l'elenco di essi, firmato anche dalla suddetta autorita'.

Il provveditore, riconosciuta la idoneita' dei maestri di cui all'elenco predetto, affida agli stessi tale insegnamento in una o piu' classi, ai sensi dei numeri 2 e 3 delle prescrizioni didattiche e norme varie per l'insegnamento della religione, contenute nei programmi.

Art. 111.

In difetto di insegnanti idonei, l'ispettore invia al provveditore un elenco di persone che si dichiarino disposte ad impartire l'insegnamento religioso e sulle quali, nei modi indicati all'articolo precedente, si sia favorevolmente espressa l'autorita' ecclesiastica predetta.

Il provveditore, sentito il Consiglio scolastico, procede alle dichiarazioni di idoneita' e al conferimento degli incarichi.

Art. 112.

I genitori o gli esercenti la patria potesta', che a norma dell'articolo 27, ultimo comma, del testo unico intendono provvedere direttamente all'istruzione religiosa dei loro fanciulli, sono tenuti a farne dichiarazione scritta al direttore didattico, indicando in che modo vi provvederanno. Il direttore didattico autorizza l'alunno ad assentarsi durante il tempo riservato all'insegnamento religioso e tiene conto delle dichiarazioni ricevute per le annotazioni, che devono figurare nei certificati di studio.

Art. 113.

Le disposizioni degli articoli precedenti relative all'insegnamento religioso si applicano anche ai Comuni, che con servano l'amministrazione delle scuole.

Capo III.

Formazione delle classi e avvicendamento.

Art. 114.

Il direttore didattico provvede al principio dell'anno scolastico alla formazione della 1^a classe elementare in base al numero degli obbligati ed a quello dei ripetenti.

Dove sia possibile, raggruppa gli alunni in classi distinte secondo che abbiano o meno frequentato la scuola materna.

Art. 115.

Ogni anno il direttore didattico provvede all'assegnazione delle classi, disponendo di regola l'avvicendamento degli insegnanti per tutte le classi dalla 1^a alla 5^a.

Qualora non sia possibile l'avvicendamento totale, si dovranno disporre almeno avvicendamenti parziali.

Capo IV.

Orario.

Art. 116.

Ogni classe ha il numero di ore settimanali di lezione prescritto dal quadro di orientamento quale risulta dall'allegato B al presente regolamento.

Art. 117.

L'anno scolastico ha normalmente la durata di dieci mesi.

I giorni effettivi di lezione non possono essere in numero inferiore a 180, dei quali: 150 sono dedicati allo svolgimento dei programmi e 30 complessivamente per le iscrizioni, le interrogazioni per ricapitolazioni, le lezioni straordinarie occasionali e gli esami.

Art. 118.

L'orario scolastico quotidiano e' normalmente diviso in due turni: antimeridiano e pomeridiano. Il giovedì e' giorno di vacanza; sono altresì giorni di vacanza quelli riconosciuti festivi dallo Stato.

Il provveditore, però, può autorizzare, qualora eccezionali circostanze lo richiedano, l'orario unico nel mattino per singole scuole. In questo caso il giovedì e' giorno di lezione, l'orario settimanale di venticinque ore e' ripartito nei sei giorni e i giorni effettivi di lezione sono 216, di cui 36 dedicati alle iscrizioni ed alle altre operazioni, di cui all'articolo precedente.

I direttori didattici possono includere nel novero dei giorni di lezione un certo numero di giovedì, preferendo i giovedì più prossimi alle vacanze e alle festività religiose e civili del calendario ufficiale.

I direttori didattici, se peculiari ragioni locali non rendano possibile lo stabilire i 180 giorni di lezione, fissati come minimo dall'art. 117, entro la durata normale dell'anno scolastico, possono includere nel calendario come giorni di scuola tutti i giovedì disponibili.

Qualora - per accertata mancanza di aule scolastiche e finché essa duri - si debbano alternare in una medesima aula con orario ridotto a tre ore classi affidate a differenti insegnanti, il giovedì sarà considerato giorno di lezione tanto per le classi del turno antimeridiano che per quelle del turno pomeridiano. Le classi ad orario ridotto saranno affidate per ciascuna sede scolastica agli insegnanti che abbiano migliore qualifica e maggiore anzianità, anche all'infuori delle norme sull'avvicendamento degli insegnanti.

Capo V.

Arredamento scolastico.

Art. 119.

Gli arredi, il materiale didattico delle varie classi e la dotazione della scuola sono indicati nella tabella C allegata al presente regolamento.

Art. 120.

I Comuni possono ottenere sussidi per l'arredamento delle scuole. Le domande debbono essere accompagnate dai seguenti documenti:

1° relazione del direttore didattico sui bisogni della scuola in rapporto all'arredamento;

2° elenco degli oggetti da acquistarsi, coi prezzi relativi, concordato con il Comune dal direttore e da questo redatto.

Quando si tratti di sussidio per acquisto di banchi, si dovrà presentare al Ministero il disegno-tipo del banco, che dovrà rispondere alle esigenze igieniche e pedagogiche.

Le domande debbono essere presentate per il tramite del provveditore, che esprime il suo parere.

Art. 121.

Il sussidio per acquisto di suppellettile scolastica non può superare il terzo della spesa presunta, valutata di accordo con il direttore.

Capo VI.

Scuole del grado preparatorio.

Art. 122.

Sono considerate scuole del grado preparatorio quelle, comunque denominate, mantenute da Istituti, che attendono alla educazione ed all'istruzione infantile e che rispondono alle seguenti condizioni:

- a) abbiano il personale insegnante munito del titolo legale prescritto e con nomina debitamente approvata;
- b) applichino e svolgano gli orari ed i programmi di cui all'art. 107;
- c) abbiano locali e materiale didattico rispondenti sia dal lato pedagogico sia dal lato igienico alle prescrizioni vigenti.

Art. 123.

Gli Istituti di cui all'articolo precedente ed in genere tutti quelli per l'educazione dell'infanzia, comunque denominati, sono soggetti per la parte didattica alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che la esercita per mezzo dei suoi organi locali.

Sugli Istituti, giuridicamente riconosciuti come enti di istruzione e di educazione, il Ministero, oltre alla vigilanza didattica, esercita la tutela nei riguardi del funzionamento amministrativo di essi, per mezzo del provveditore, nei limiti e nelle forme stabiliti per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 124.

Nelle scuole del grado preparatorio, nelle quali non sia ancora costituito il corso normale di tre anni, l'istruzione e' ordinata in modo che non vi sia interruzione tra il termine del grado preparatorio e l'inizio del grado inferiore.

A tal fine i programmi debbono essere adattati alla minore durata dell'intero corso.

Art. 125.

Gli statuti degli enti, di cui al 2° comma dell'art. 123, debbono:

- a) disciplinare il funzionamento delle scuole del grado preparatorio per modo che rispondano alle esigenze degli orari e dei programmi;
- b) disciplinare l'assunzione del personale, la cui nomina deve essere approvata a norma di legge, e la cessazione del rapporto di impiego;
- c) stabilire, compatibilmente con le risorse dell'ente, un adeguato trattamento economico al personale;
- d) disporre la iscrizione delle maestre al Monte pensioni governativo ai sensi di legge ed il pagamento dei relativi contributi.

Art. 126.

Per la concessione dei sussidi e contributi alle scuole del grado preparatorio prevista dall'art. 44, n. 2, del testo unico i provveditori compilano un piano di proposte tenendo presenti:

- a) anzitutto gli istituti di educazione ed istruzione infantile, che gia' si sono trasformati in scuole del grado preparatorio;
- b) quelli che sono in corso di trasformazione;
- c) gli enti, le associazioni, i comitati ed i privati, che gia' abbiano un'organizzazione di mezzi al fine generico dell'assistenza ed educazione infantile.

Art. 127.

Le proposte, di cui all'articolo precedente, debbono pervenire al Ministero entro il 15 settembre di ciascun anno, accompagnate da una relazione illustrativa circa le condizioni degli istituti da subsidiare e l'impiego che ciascun ente abbia fatto dei contributi e sussidi concessi per l'anno precedente.

Capo VII.

Scuole e corsi per il conseguimento del diploma d'insegnante del grado preparatorio.

Art. 128.

Le Regie scuole di metodo per la preparazione di maestre del grado preparatorio di cui all'art. 41 del testo unico sono istituite in seguito a convenzione con enti morali su proposta del Ministero e per domanda degli enti morali medesimi.

La domanda dev'essere corredata dei seguenti atti:

- a) piani e prospetti dei locali destinati alla scuola di metodo ed alle classi preparatorie per lo svolgimento di un efficace tirocinio;
- b) stato del personale in servizio presso le classi preparatorie con indicazione dei titoli e dello stipendio di cui e' fornito;
- c) deliberazioni, prese ed approvate nelle forme di legge, con cui gli enti assumono l'obbligo di sostenere la rispettiva quota di spese per l'impianto ed il funzionamento dell'istituto;
- d) deliberazione motivata del provveditore.

Art. 129.

Prima di deliberare sulle domande, il Ministero fa visitare da un proprio ingegnere i locali destinati all'istituto ed esamina i progetti di costruzione e di restauro, invitando gli enti ad apportarvi le modificazioni che fossero necessarie.

Art. 130.

I programmi e gli orari per le scuole di metodo sono quelli stabiliti dall'ordinanza ministeriale 28 gennaio 1925 e non possono essere modificati che con Regio decreto. Larga parte e' fatta in ogni caso allo svolgimento di un efficace tirocinio nelle classi del grado preparatorio annesse alle scuole di metodo.

La scuola di metodo dev'essere fornita di un terreno di conveniente estensione, coltivato a giardino.

I bambini che frequentano le classi del grado preparatorio annesse alla scuola, quando non siano di famiglia povera, pagano alla scuola una retta mensile non inferiore a 10 lire, e sono di regola distribuiti in tre sezioni secondo l'eta'.
((16))

AGGIORNAMENTO (16)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 434 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La retta mensile stabilita dall'art. 130 del regolamento generale sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, che i bambini di famiglie abbienti frequentanti le classi del grado preparatorio annesse, alle scuole magistrali (gia' di metodo) sono tenuti a pagare, e' elevata a L. 300".

Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° settembre 1945.

Art. 131.

Il personale di ruolo delle scuole di metodo e' nominato in seguito a concorso per titoli ed esami. Al concorso sono ammessi i cittadini italiani, anche non regnicoli, che si trovino nelle condizioni previste dal bando di concorso sia per il titolo di studio sia per gli altri requisiti.

Il vincitore del concorso, che abbia ottenuto ed accettato la nomina, e' assunto in ruolo col titolo di straordinario.

Il periodo di straordinariato dura tre anni scolastici. Al termine di esso l'insegnante e' promosso ordinario se la prova riesce favorevole. In caso diverso e' dispensato dal servizio.

Art. 132.

La direttrice della scuola e' scelta dal Ministero tra gli insegnanti ordinari provveduti di laurea, che abbiano almeno un quadriennio di anzianita' come ordinario nelle scuole di metodo o, quando ne ravvisi la convenienza, in scuole medie di secondo grado, dipendenti dal Ministero stesso.

Essa e' coadiuvata dal collegio degli insegnanti ed ha anche la direzione didattica delle classi preparatorie annesse alla scuola.

Art. 133.

Alla direttrice ed al personale insegnante di ruolo delle scuole di metodo sono applicabili, in quanto conciliabili con la natura particolare di dette scuole, le norme relative allo stato dei presidi e professori contenute nel Capo I del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sugli istituti medi d'istruzione.

Art. 134.

Le eventuali supplenze ai posti di ruolo e gli incarichi sono conferiti dal Ministero, il quale sceglie gli insegnanti tenendo conto anche del servizio militare in reparti combattenti e dei risultati conseguiti in pubblici concorsi a cattedre di scuole medie.

Art. 135.

La nomina delle insegnanti nelle scuole del grado preparatorio annesse alle scuole di metodo, di cui alla tabella C annessa al testo unico, e' fatta in base a concorso per titoli ed esami. Le modalita' del concorso sono quelle stabilite per i concorsi magistrali. Le prove di esame sono le seguenti: a) una prova scritta di pedagogia; b) una prova orale di pedagogia, di igiene e di religione; c) una lezione di esercitazione pratica.

Art. 136.

Nella convenzione per l'istituzione di scuole di metodo si provvede caso per caso ad assicurare l'ufficio di segreteria, il servizio di vigilanza, custodia, refezione e pulizia, l'arredamento, la illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico e il fabbisogno per spese di ufficio.

Art. 137.

Gli enti morali che attendono in particolar modo all'educazione materna ed all'assistenza infantile, per poter essere autorizzati al rilascio del titolo legale di abilitazione all'insegnamento preparatorio, debbono rivolgere, per mezzo del provveditore, istanza al Ministero, il quale dispone una ispezione e solo in seguito a questa determina i limiti, la durata e le modalita' della concessione. Questa deve risultare da apposita convenzione stipulata fra il Ministero e l'ente, nella quale e' stabilito, eventualmente, un contributo dello Stato per il funzionamento del corso. Tale contributo e' annualmente corrisposto in seguito a favorevole parere del provveditore.

Art. 138.

Per l'iscrizione alla classe 1^a delle Regie scuole di metodo o delle scuole di cui all'articolo precedente occorre presentare domanda in carta legale, corredata dei seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di vaccinazione o di sofferto vaiolo;
- c) certificato medico di costituzione sana ed esente da imperfezioni fisiche tali che possano diminuire il prestigio dell'insegnante;
- d) titolo di studio prescritto. Costituisce titolo di studio equipollente ai sensi dell'art. 43 del testo unico il certificato di adempimento dell'obbligo scolastico rilasciato al termine dell'8^a classe o un esame di ammissione, sostenuto presso le scuole di metodo anzidette, nei limiti del programma dei corsi integrativi, sulle seguenti materie: religione, lingua italiana (prova scritta e orale), matematica (prova scritta e orale), scienze naturali e fisiche, disegno, lavori femminili.

Art. 139.

Ai successivi anni di' corso nelle scuole di cui all'art. 138 non si e' ammessi che per promozione dalla classe precedente, conseguita nella stessa o in altra scuola.

Tuttavia coloro che abbiano conseguito la promozione alla 2^a od alla 3^a classe dell'istituto magistrale superiore possono essere iscritte alla 2^a od alla 3^a classe della scuola di metodo, previo esame sulle discipline non comprese nel programma stabilito per la classe da cui provengono.

Art. 140.

La promozione da classe a classe si consegue per scrutinio.

E' promosso chi abbia riportato in ciascuna materia almeno sei decimi nel profitto con otto decimi nella condotta.

L'alunna, che sia stata riprovata in non piu' di due materie, e' ammessa a sostenere una prova di esame nelle dette materie all'inizio del nuovo anno scolastico.

Art. 141.

Il diploma di abilitazione si consegue mediante esame.

Le sessioni d'esame sono due: estiva e autunnale.

Le candidate, che nella sessione estiva siano state riprovate in non piu' di due materie, sono ammesse a sostenere nella sessione autunnale una nuova prova sulle materie stesse.

Chi per giustificati motivi non abbia potuto presentarsi ad una delle due sessioni d'esame sara' ammesso a sostenere la nuova prova di cui al comma precedente nella prima sessione dell'anno immediatamente successivo.

Nell'esame e' attribuito un unico voto ai seguenti gruppi di materie: storia e geografia, matematica e scienze, disegno e plastica, economia domestica e lavori femminili. Unico e' pure il voto delle materie a doppia prova: italiano e pedagogia.

Art. 142.

Nelle scuole del grado preparatorio annesse alle scuole di metodo si da' la refezione calda, gratuita, a tutti i bambini. Alla stessa refezione hanno diritto le maestre dell'asilo e il personale di servizio.

Art. 143.

La direzione delle scuole previste dall'art. 137 deve alla apertura di ogni anno scolastico comunicare al provveditore:

a) un elenco delle alunne iscritte ai vari anni del corso, specificando per ciascuna il titolo di studio in base al quale fu iscritta;

b) l'elenco degli insegnanti con l'indicazione del titolo di studio posseduto da ciascuno, che non puo' essere diverso da quelli che abilitano all'insegnamento negli istituti di istruzione media. Ogni variazione verificatasi nel personale insegnante nel corso dell'anno deve essere comunicata al provveditore.

Alla chiusura dell'anno scolastico la direzione deve, poi, comunicare al provveditore un estratto del verbale della Commissione con i voti ottenuti da ciascuna alunna.

Art. 144.

La Commissione per l'esame di abilitazione all'insegnamento nel grado preparatorio per le scuole di cui all'articolo precedente e' composta degli insegnanti della scuola e presieduta da un rappresentante del Ministero.

Art. 145.

I corsi estivi per il conferimento del diploma di maestra del grado preparatorio di cui all'art. 39, lettera b), del testo unico sono biennali. Essi hanno, in ciascun anno, la durata di tre mesi e sono tenuti, di regola, nei mesi di luglio, agosto e settembre.

Con ordinanza ministeriale sono indicati volta per volta il numero dei corsi, le sedi e le norme per il regolare ordinamento e svolgimento dei corsi stessi.

I programmi e gli orari sono stabiliti con la medesima ordinanza.

Art. 146.

La nomina dell'insegnante di religione in tutte le scuole e nei corsi per le maestre del grado preparatorio deve essere fatta d'accordo col vescovo del luogo.

Le tasse dovute per le scuole di metodo e per i corsi estivi sono stabilite dall'allegato D.

Art. 147.

Il diploma di abilitazione e' rilasciato dal direttore della scuola su modulo fornito dal Ministero.

Capo VIII.

Corsi integrativi di avviamento professionale.

Art. 148.

Ovunque le iniziative locali lo permettano ed anche in localita' di scarsa popolazione ma dove esista di fatto la tendenza della popolazione verso speciali mestieri o professioni o industrie, l'autorita' scolastica promuove gli opportuni accordi col Comune e con altri Enti locali per la istituzione di classi del corso integrativo.

Art. 149.

Il corso integrativo consta dell'insegnamento di materie di cultura generale e di lezioni di avviamento pratico per la scelta di una professione o mestiere. L'indirizzo didattico per le materie di cultura generale, pur rappresentando un ulteriore incremento del programma del corso superiore di 4^a e 5^a, deve restare esclusivamente nell'ambito dell'insegnamento elementare. Deve esser dato largo ed opportuno sviluppo alla conoscenza di usi, costumi e particolarita' sull'industria e sui commerci della regione.

Con le speciali lezioni di avviamento al lavoro l'alunno deve prendere pratica conoscenza di quelle forme di arti, mestieri o professioni, che hanno piu' largo sviluppo nel luogo e che rispondono a tradizioni ed usi locali.

Art. 150.

L'autorita' scolastica d'accordo col Comune e con gli altri Enti cointeressati ha ampia facolta' di stabilire speciali orari limitati festivi o anche serali per il migliore funzionamento dei corsi integrativi, avendo speciale riguardo alle peculiari abitudini e condizioni dei diversi luoghi.

Art. 151.

Per l'opportuno controllo a fine d'anno il provveditorato comunica al Ministero notizie circa lo svolgimento dei corsi integrativi, la frequenza degli alunni in rapporto all'adempimento dell'obbligo, il loro profitto, i programmi degli insegnamenti di carattere speciale, le garanzie economiche per assicurare la continuita' dei corsi stessi.

Art. 152.

I Provveditorati e i Comuni, ciascuna per le scuole rispettivamente amministrare, debbono provvedere con personale di ruolo ai posti d'insegnante delle materie di cultura generale dei corsi integrativi.

Nelle assegnazioni a tali posti si deve osservare il seguente ordine di preferenza:

1° maestri forniti di laurea o di altro diploma di studi superiori;

2° maestri forniti di diploma di direttore didattico conseguito per esami;

3° maestri forniti del certificato di maturita' classica o scientifica e di abilitazione tecnica o di titoli corrispondenti secondo l'ordinamento scolastico anteriore al 1923;

4° maestri che abbiano insegnato in classi del corso popolare, istituito a norma della legge 8 luglio 1904, n. 407.

In ogni caso, sia per i maestri elencati nelle suddette categorie sia per tutti gli altri chiamati ad insegnare nei corsi integrativi, si richiede che siano stati qualificati almeno buoni nell'ultimo triennio.

Art. 153.

Le lezioni di avviamento pratico al lavoro sono impartite da personale di riconosciuta e provata abilita' professionale, anche se non provvisto di alcun titolo specifico.

I compensi al personale suddetto sono a carico dei Comuni o degli altri Enti locali, che concorrono al mantenimento dei corsi, salvo eventuali contributi dello Stato.

Art. 154.

Della disciplina delle classi dei corsi integrativi e' responsabile il maestro titolare degli insegnamenti di cultura anche durante lo svolgimento delle materie di carattere speciale e professionale, al quale deve assistere.

Quando tale svolgimento abbia luogo per alunni di piu' classi, il direttore didattico regola l'assistenza dei maestri titolari degli insegnamenti di cultura.

Art. 155.

Se nel luogo ove e' istituito un corso integrativo esista gia' una scuola professionale a corso completo i provveditori con speciali intese, da approvarsi dal Ministero, avranno cura di accordarsi con le direzioni delle scuole suddette per facilitare ed assicurare il migliore svolgimento dei corsi integrativi elementari, giovandosi del personale e del materiale della scuola professionale.

Capo IX.

Scuole a sgravio.

Regolamento-art. 156

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27))

Regolamento-art. 157

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27))

Regolamento-art. 158

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27))

Regolamento-art. 159

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27))

Art. 160.

La convenzione dura fino a che non sia disdetta dall'ente che mantiene le scuole, almeno tre mesi prima della chiusura dell'anno scolastico. Della disdetta viene immediatamente data notizia dal provveditore o dal Comune al Ministero ed essa avra' effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

Il provveditore o il Comune, che voglia denunciare una convenzione, deve informarne, per l'approvazione, il Ministero in tempo congruo perche' la denuncia possa comunicarsi all'altra parte nel termine di cui al comma precedente.

((28))

AGGIORNAMENTO (28)

Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "L'articolo 160 del predetto regio decreto continua ad applicarsi nei confronti delle scuole primarie paritarie".

Regolamento-art. 161

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 FEBBRAIO 2006, N. 27))

Capo X.

Gestione dell'Amministrazione scolastica.

Art. 162.

Il servizio di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese che riguardano gli stipendi, il contributo al Monte pensioni e gli altri assegni, che, a norma delle vigenti disposizioni, spettano al personale insegnante delle scuole elementari dipendenti dal Provveditorato agli studi, nonche' concorsi ad enti, che mantengono scuole a sgravio, viene eseguito dalla Regia tesoreria a mezzo di contabilita' speciali, da tenersi con le modalita' stabilite dal regolamento di contabilita' generale dello Stato, in quanto non sia diversamente disposto dal presente regolamento.

A tale scopo le singole sezioni di Regia tesoreria sono autorizzate ad aprire un conto corrente intestato al provveditore.

Art. 163.

Alla contabilita' speciale aperta presso la sezione di Regia tesoreria della sede dell'Ufficio scolastico affluiscono:

a) i fondi e le rendite, comunque provenienti, destinati alla istruzione ed alla educazione elementare;

b) i versamenti disposti dal Ministero della pubblica istruzione per:

1° contributi dovuti per legge dai Comuni;

2° contributi dovuti dallo Stato per pareggiare le entrate alle spese, cui deve provvedere l'Ufficio scolastico agli effetti del precedente articolo.

Art. 164.

Alle contabilita' speciali, istituite presso le sezioni di Regia tesoreria negli altri capoluoghi di provincia compresi nel Provveditorato, affluiscono i fondi che il provveditore, per i bisogni del servizio, vi fara' trasferire dalla sezione di Regia tesoreria della sede dell'Ufficio scolastico.

Art. 165.

I versamenti di cui alla lettera b) dell'articolo 163 sono eseguiti a trimestri anticipati, mediante mandati commutabili in quietanza di contabilita' speciale, in misura di un quarto della spesa prevista per l'intero esercizio finanziario.

Art. 166.

In base agli atti di nomina dei maestri elementari l'Ufficio scolastico apre i conti individuali per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi, annotandovi le successive variazioni.

Art. 167.

Gli stipendi degli insegnanti delle scuole dipendenti dal Provveditorato si cominciano a pagare il giorno 27 del mese.

Art. 168.

Il provveditore dispone il pagamento di tutte le spese che gravano sulla contabilita' speciale per mezzo di ordinativi.

Quelli che riguardano stipendi ed altri assegni fissi sono emessi in base a dichiarazione di prestato servizio.

Il pagamento degli assegni dovuti ai maestri in aspettativa e delle quote di cessione di stipendio e' disposto direttamente dall'Ufficio scolastico.

I titoli di spesa previsti dal presente articolo sono emessi al netto di ogni ritenuta.

Art. 169.

In base alle indicazioni fornite dall'Ufficio scolastico, per mezzo di note nominative modello, i direttori didattici, per i maestri elementari da loro dipendenti, predispongono gli ordinativi per i pagamenti di cui al secondo comma dell'articolo precedente, con la dichiarazione di prestato servizio.

In caso di assenza o di impedimento del direttore didattico competente, i predetti ordinativi sono predisposti e certificati dal direttore didattico viciniore o da chi sara' a cio' designato dal provveditore.

Art. 170.

Gli ordinativi di pagamento sono firmati dal provveditore o dal funzionario amministrativo da lui delegato, e vistati dal capo dell'ufficio di ragioneria o da chi lo sostituisce.

Ove questi non creda di vistare un ordine di pagamento, ne sottopone le ragioni al provveditore e, in caso di dissenso, ne riferisce al Ministero per il tramite del provveditore stesso.

Art. 171.

Gli ordini di pagamento che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi scaduti.

Negli ordini di pagamento per spese residue devesi indicare l'esercizio cui la spesa si riferisce.

Art. 172.

Gli Ordini di pagamento sulla contabilita' speciale sono validi a tutto l'esercizio successivo a quello della loro emissione; ma, alla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono, sono dalle sezioni di Regia tesoreria restituiti all'Ufficio scolastico perche' siano registrati nelle scritture del nuovo esercizio e, quindi, rinviati per il pagamento. Gli ordini rimasti insoluti entro il nuovo esercizio sono annullati.

Art. 173.

In caso di smarrimento o di distruzione di un ordinativo di pagamento l'Ufficio scolastico, dopo eseguiti gli opportuni accertamenti presso la sezione di Regia tesoreria, puo' rilasciarne un duplicato, che verra' trasmesso alla sezione stessa con elenco separato, munito di apposita dichiarazione.

Se il titolo originale fosse in seguito rinvenuto dovra' essere trasmesso all'Ufficio scolastico per l'annullamento.

Art. 174.

L'ammontare delle ritenute per fondo di garanzia delle cessioni e per imposte dovute allo Stato a carico degli assegni spettanti ai maestri elementari e' liquidato anticipatamente per tutto l'esercizio e versato in tesoreria a cura del Ministero della pubblica istruzione entro il mese di luglio di ogni anno. Detto ammontare e' calcolato in base alle aliquote legali vigenti in ciascun esercizio sulla somma iscritta per i detti assegni nello stato di previsione della spesa di detto Ministero.

Il contributo complessivo al Monte pensioni, con l'eventuale aggiunta dei versamenti volontari compresi nell'elenco principale, viene versato entro il 1° luglio di ogni anno con due distinti mandati, relativi l'uno al primo e l'altro al secondo semestre dell'anno solare.

Entro il mese di marzo si versa l'importo della giornata di stipendio, compreso nell'elenco principale. Gli importi compresi negli elenchi suppletivi si versano alle debite scadenze.

Art. 175.

Gli insegnanti appartenenti alla medesima scuola possono, con loro dichiarazione, delegare uno di essi a riscuotere i loro stipendi e a darne quietanza per tutti.

La dichiarazione, sottoscritta dagli interessati e vidimata dal direttore didattico con la propria firma e col bollo di ufficio, e' inviata all'Ufficio scolastico, che ne tiene conto per la ordinazione dei pagamenti.

Finche' dura nella persona incaricata la facolta' di riscuotere, essa sola puo' dare quietanza per tutti quelli dai quali ha ricevuto la delega. Nel caso pero' di accertata assenza od impedimento di essa i titolari possono riscuotere direttamente le somme per ciascuno di essi indicate nella nota.

Art. 176.

Per gli atti aventi scopo di impedire o di trattenere il pagamento di somme dovute dall'Amministrazione scolastica sono applicabili le norme stabilite dal regolamento 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 177.

Entro il 5 di ogni mese le sezioni di Regia tesoreria provinciale trasmettono al rispettivo Ufficio scolastico il conto in doppio esemplare, per residui e competenza, a tutto il precedente mese, dei fondi della contabilita' speciale corredato, per ciascun esemplare, di una distinta delle entrate riscosse, allegandovi le matrici delle quietanze emesse nel mese precedente, e di un elenco dei pagamenti, eseguiti nel periodo stesso, insieme con i relativi titoli estinti. Gli ordinativi dei pagamenti di stipendio per il mese di febbraio debbono essere compresi in elenco separato.

L'Ufficio scolastico confronta il conto con le proprie scritture e, dopo averne compiuta la parificazione, entro dieci giorni dalla data in cui il conto stesso fu ricevuto, ne restituisce un esemplare, munito della dichiarazione di regolarita', alla sezione di Regia tesoreria.

Art. 178.

Il provveditore entro il mese di luglio rende alla Corte dei conti, per il tramite del Ministero della pubblica istruzione, il conto amministrativo della contabilita', speciale dell'esercizio scaduto il 30 giugno precedente.

Il conto deve dimostrare:

per l'entrata:

1° il fondo di cassa al 1° luglio dell'esercizio;

2° le entrate di cui all'art. 163 di competenza dell'esercizio;

per la spesa:

le somme impegnate, le disposte e quelle pagate, distintamente per residui e competenza.

La differenza tra le spese impegnate e quelle disposte e tra le spese disposte e quelle pagate costituisce i residui passivi dell'esercizio.

Gli eventuali fondi disponibili a fine di esercizio sono versati in conto entrate del Tesoro.

Art. 179.

A corredo del rendiconto, di cui all'articolo precedente, sono uniti:

a) i conti mensili della Tesoreria con tutti i documenti relativi di cui al precedente articolo 177;

b) i documenti giustificativi delle spese;

c) l'elenco dei titoli inestinti compilato dalla sezione di Regia tesoreria;

d) l'elenco delle spese impegnate e non ancora disposte corredato della copia, autenticata dal provveditore, dei documenti che costituiscono l'impegno legale;

e) i conti annuali delle varie fondazioni scolastiche amministrare dal Consiglio scolastico.

Art. 180.

Al pagamento delle spese non considerate dall'art. 162 si provvede con ordinativi emessi dal provveditore sulle somme fornitegli nell'anno dal Ministero, osservandosi le norme della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Capo XI.

Scuole non classificate.

§ 1. - Norme generali.

Art. 181.

Ciascun Ente di cultura di cui all'articolo 69, capoverso, del testo unico, ricevuta la delega alla gestione delle scuole non classificate, comunica alla Direzione generale per l'istruzione elementare il nome della persona incaricata di partecipare alle adunanze previste dall'articolo seguente e di quella abilitata a riscuotere e a dar quietanza.

Art. 182.

Entro la seconda quindicina di luglio e nel gennaio di ciascun anno il direttore generale per la istruzione elementare indice le adunanze degli Enti delegati, con invito da trasmettersi sette giorni prima. Tali adunanze sono presiedute dal direttore generale o da un suo delegato. Vi assiste l'ispettore centrale incaricato della vigilanza sull'azione degli Enti delegati.

Delle adunanze si redige processo verbale firmato dal presidente e da chi esercita le funzioni di segretario.

Art. 183.

Il Ministero determina ogni anno con ordinanza, da comunicarsi agli Enti non più tardi del mese di settembre, per ogni tipo di scuola da essi gestita, la ripartizione, nei suoi vari titoli, della somma complessiva stabilita per ciascuna scuola.

Art. 184.

Il provveditore deve tenere due schedari: a) degli insegnanti delle scuole non classificate, anche se queste dipendono da Comuni autonomi, in cui siano annotate le caratteristiche dell'insegnante (nome, cognome, paternità, luogo e data di nascita, titoli di studio e benemerienze speciali, servizi prestati, nonché la qualifica annuale del suo servizio nelle scuole non classificate); b) delle scuole non classificate, anche se dipendenti da Comuni autonomi, contenente le

caratteristiche topografiche della scuola, le notizie relative ai locali scolastici, agli alunni iscritti, frequentanti e promossi, divisi per classi e per sesso, le date di apertura e di chiusura, il numero delle lezioni tenutevi e il nome degli insegnanti che annualmente le hanno rette.

Art. 185.

Le autorità scolastiche ispettive e direttive che, nelle loro funzioni di vigilanza o per incarico del provveditore, visitano le scuole di qualsiasi tipo gestite dagli Enti delegati, riferiscono al provveditore, il quale, occorrendo, ne informa gli Enti suddetti.

Art. 186.

I provveditori riferiscono al Ministero, annualmente ed ogni volta che lo ritengano opportuno, sull'opera svolta dagli Enti delegati, in base alle notizie ed ai documenti da questi loro inviati ed agli accertamenti compiuti.

Art. 187.

Il piano di lavoro, che gli Enti delegati debbono presentare per l'approvazione, deve pervenire al Ministero entro il 15 luglio.

Entro il 31 dicembre gli Enti stessi debbono presentare al Ministero una relazione finanziaria e morale dell'opera da loro svolta, in conseguenza della delega, durante l'anno scolastico precedente, e fornire tutte le relative notizie di carattere statistico, economico e didattico, che il Ministero abbia richiesto.

Alla stessa data del 31 dicembre gli Enti delegati versano all'Erario, nelle forme e nei modi stabiliti per la contabilità generale dello Stato, le eventuali economie verificatesi nella gestione delle scuole non classificate.

Art. 188.

Il Ministero esercita il suo controllo sull'azione degli Enti delegati relativa alla delega, esaminando registri e documenti negli uffici degli Enti stessi.

§ 2. - Istituzione delle scuole non classificate.

Art. 189.

Non più tardi del 1° maggio il provveditore o il Comune trasmette all'Ente delegato l'elenco delle scuole uniche che in seguito a sclassificazione devono essergli affidate in gestione, e il numero di quelle che si possono istituire nel prossimo anno scolastico, in relazione alla disponibilità dei fondi.

Art. 190.

L'iniziativa per l'istituzione di nuove scuole non classificate può essere presa, oltre che dal provveditore o dal Comune, anche dall'Ente delegato, tenuto conto del numero degli alunni in età dell'obbligo scolastico che possono, compatibilmente con le distanze e lo stato di viabilità, convenire in quella determinata zona.

L'Ente delegato, compiute le necessarie indagini, sceglie nella zona il luogo dove la scuola possa più convenientemente essere aperta.

Art. 191.

Non più tardi del 10 giugno l'Ente delegato, per quanto riguarda le scuole di nuova istituzione, comunica al provveditore od al Comune il luogo prescelto per l'apertura delle nuove scuole; per quanto riguarda le scuole trasformate, qualora abbia accertato che alcuna di esse per le particolari condizioni di luogo non possa continuare a funzionare nella sede attuale, propone che sia trasferita in altra località vicina ritenuta più idonea. Il provveditore o il Comune emette quindi il provvedimento di istituzione o di trasformazione, con l'indicazione delle sedi e con l'incarico di gestione all'Ente delegato.

Art. 192.

Le scuole non classificate, sia provenienti da trasformazione sia di nuova istituzione, debbono essere provvedute, a carico del Comune ove sorgono, di convenienti locali tanto per l'aula scolastica, quanto per l'abitazione dell'insegnante, qualora trattisi di frazioni o borgate per le quali ricorrano le condizioni previste dalla legge per il caso di scuole classificate.

Art. 193.

Il provveditore redige e tiene al corrente l'elenco delle scuole uniche classificate della regione che debbono essere sclassificate o soppresse e quello dei posti disponibili nel ruolo regionale.

Copia dei detti elenchi deve essere inviata al Ministero, al quale vengono di volta in volta comunicate le successive variazioni. Gli stessi elenchi con le successive variazioni vengono redatti dai Comuni autonomi della regione e comunitati al provveditore, che a sua volta ne dà comunicazione al Ministero.

Art. 194.

Entro il 15 giugno il provveditore, in base alle comunicazioni che l'Ente gli deve fornire, trasmette al Ministero, per il pagamento della rata che scade al 1° luglio, l'elenco delle scuole non classificate, tenute in gestione dall'Ente nell'anno in corso e che rimarranno in esercizio come tali nell'anno successivo.

Le ordinanze del provveditore con cui si istituiscono nuove scuole non classificate o si trasformano scuole classificate devono essere emanate entro il 15 settembre e redatte in duplice copia: una delle quali è inviata all'Ente delegato e l'altra al Ministero per il pagamento della prima rata dell'annualità dovuta. Le deliberazioni comunali devono essere invece redatte in triplice copia: una di esse è inviata al Ministero, una al provveditore, ed una all'Ente delegato. Se trattasi di scuola comunale di nuova istituzione occorre l'approvazione del Consiglio scolastico e del Ministero.

Art. 195.

Gli Enti alle date del 1° novembre, 1° gennaio e 1° marzo trasmettono al Ministero o al Comune l'elenco nominativo delle scuole non classificate loro affidate, che non siano state aperte o che nel frattempo abbiano cessato di funzionare. Avvenuta la regolare chiusura delle scuole, trasmettono l'elenco nominativo di quelle in cui non abbiano avuto luogo gli esami. Il Ministero tiene conto dei dati contenuti negli elenchi nel disporre i pagamenti delle rispettive rate.

Art. 196.

Agli effetti della vigilanza delle autorità scolastiche locali, al principio dell'anno, e successivamente in caso di variazioni, gli Enti delegati inviano al direttore didattico ed al provveditore l'elenco nominativo delle scuole gestite, indicando per ciascuna di esse la località in cui è aperta, il numero degli alunni iscritti, divisi per classe, la data di apertura, il nome dell'insegnante. Per le scuole aperte nel territorio dei Comuni autonomi l'elenco è inviato al Comune, al provveditore ed all'ispettore scolastico.

Art. 197.

In caso di inadempienza da parte dei Comuni autonomi alle disposizioni riguardanti la soppressione di scuole non classificate o la trasformazione di scuole classificate si sostituisce ad essi il Consiglio scolastico a norma dell'art. 53 del testo unico.

Art. 198.

Per la soppressione e la riclassificazione delle scuole considerate in questo Capo si tiene conto del numero dei frequentanti nell'ultimo biennio, intendendosi per frequentanti gli alunni regolarmente iscritti che siano stati esaminati.

§ 3. - Ordinamento delle scuole non classificate.

Art. 199.

Il corso annuale della scuola non classificata comprende 180 giorni di lezione, di 6 ore ciascuno, inclusi quelli di iscrizione e di esame. Le lezioni sono raggruppate nel modo più opportuno tenendo conto degli spostamenti di popolazione e delle particolari condizioni del luogo.

Art. 200.

Il programma didattico delle scuole non classificate è quello stabilito per le scuole rurali dall'ordinanza ministeriale 21 gennaio 1924.

Ogni classe deve avere il Giornale compilato secondo il modello stabilito dal Ministero.

Art. 201.

Gli Enti delegati, che per le condizioni locali aggiungono al corso inferiore della scuola non classificata classi del corso superiore con opportune modifiche dell'orario e del calendario, debbono darne notizia al provveditore ed al direttore didattico o, se la scuola e' in territorio di Comuni autonomi, all'Amministrazione comunale, al provveditore e all'ispettore scolastico.

Art. 202.

Ogni scuola deve raccogliere i fanciulli obbligati che si trovino nel raggio di due chilometri di percorso, calcolato su strada ordinaria. Qualora manchino strade ordinarie o quelle esistenti siano malagevoli o se altre speciali condizioni di luoghi rendano difficile e precaria la frequenza alla scuola, questa si intende istituita solo per gli alunni che in un raggio ridotto siano nella possibilita' di frequentarla.

L'iscrizione definitiva degli alunni sul registro di classe, in base al quale si determina il numero degli iscritti, avviene dopo un mese dall'inizio dell'apertura della scuola.

Gli alunni assenti per due mesi consecutivi sono cancellati dal numero degli iscritti.

Art. 203.

Gli esami di promozione e quelli per ottenere il certificato di studi elementari inferiori e superiori si tengono in unica sessione nella sede della scuola e nell'epoca che l'Ente delegato reputa piu' opportuna. Di detta epoca esso da' tempestiva notizia al direttore didattico del circolo in cui trovasi la scuola, o al podesta', se trattasi di scuole poste nel territorio di Comune autonomo.

Art. 204.

La Commissione di esame per la promozione da classe a classe e' composta dell'insegnante della scuola e della persona preposta dall'Ente delegato alla direzione delle scuole nella zona.

La Commissione di esame per il certificato di studi elementari inferiori, e per quello di promozione alla 5ª classe (nelle scuole dove e' istituita anche la 4ª classe ma non la 5ª) e quella per il certificato di studi superiori (nelle scuole dove e' istituita anche la 5ª classe) e' composta del direttore didattico, o di un altro insegnante da lui designato, in qualita' di presidente, e dell'insegnante della classe, con l'assistenza di un rappresentante tecnico dell'Ente delegato. Se trattasi di scuola in territorio di Comune autonomo questo designa il suo funzionario autorizzato alla presidenza degli esami di licenza.

Art. 205.

La Commissione giudica gli alunni tenendo conto anche di quelle speciali nozioni didattiche ed educative che gli Enti delegati abbiano aggiunto nei programmi per le loro scuole con disposizioni interne, che debbono essere tempestivamente portate a conoscenza del direttore didattico, che presiede agli esami.

Art. 206.

Copia del registro-verbale di esame di ogni scuola deve essere trasmessa dagli Enti delegati al provveditore ed al direttore didattico governativo per i loro atti d'archivio. Se trattasi di scuole in territorio di Comuni autonomi copia del registro-verbale, oltre che al provveditore, deve essere inviata al Comune ed all'ispettore scolastico della circoscrizione.

Art. 207.

Possono essere ammessi agli esami anche gli alunni non iscritti regolarmente negli elenchi e nei registri di classe, ma essi non saranno compresi nel computo per il premio di promozione a favore dell'insegnante.

Per ogni alunno promosso o licenziato viene corrisposto all'insegnante il premio stabilito nell'ordinanza di cui all'art. 183, purché il numero degli alunni che hanno superato la prova raggiunga la meta' degli iscritti, classe per classe. Quando il numero degli iscritti e' dispari, nel calcolo della meta', agli effetti del premio, la frazione e' a favore dell'insegnante.

Tuttavia se il numero complessivo degli alunni approvati nelle classi affidate ad un solo insegnante raggiunga quello di 20, i premi vengono corrisposti per tutti gli alunni approvati, qualunque sia il numero degli iscritti.

Se in corso d'anno la scuola cambia di insegnante il premio per gli alunni promossi spetta soltanto al nuovo insegnante, in proporzione della durata del suo servizio o per intero se la sostituzione avvenga prima che sia trascorso un terzo dell'anno scolastico.

Art. 208.

I direttori didattici, terminate le operazioni di esame, debbono notificare ai Comuni di residenza degli alunni, che hanno conseguito il certificato di studi elementari inferiori, i nomi degli alunni stessi per le eventuali annotazioni sui registri di anagrafe.

§ 4. - Corsi per gli adulti e per la preparazione magistrale.

Art. 209.

Gli Enti delegati possono istituire ai sensi dell'art. 85 del testo unico con personale da essi scelto, preferibilmente abilitato, scuole per adulti analfabeti e semi-analfabeti, nonché corsi complementari di cultura e di avviamento professionale per adulti, che abbiano già conseguito il certificato del corso inferiore, preferendo per la istituzione dei corsi quelle località dove non esiste il corso elementare superiore.

Art. 210.

Il programma didattico delle scuole e dei corsi per gli adulti è quello stabilito per le scuole rurali, cui possono aggiungersi quegli altri insegnamenti e quelle esercitazioni che, secondo il tipo della scuola, gli Enti delegati, con loro disposizioni interne, approvate dal Ministero e comunicate al direttore didattico, hanno stabilito per l'avviamento professionale in relazione alle esigenze locali.

Art. 211.

Gli Enti delegati, all'inizio delle lezioni, debbono comunicare ai provveditori e al Ministero l'elenco delle scuole secondo i vari tipi di esse e dei corsi complementari per adulti da essi istituiti, indicando la data della loro apertura, il numero degli alunni iscritti e degli insegnanti ad essi preposti.

Eguale comunicazione vien data al direttore didattico del circolo in cui si trova la scuola.

Art. 212.

Per il funzionamento delle scuole e dei corsi complementari per adulti gli Enti delegati si servono di regola dei locali e dell'arredamento delle scuole del luogo, adoperandoli nei giorni e nelle ore in cui le scuole stesse non funzionano.

I suddetti locali ed arredi debbono essere messi a disposizione degli Enti delegati, in seguito a loro richiesta, dalle autorità comunali, che sono tenute altresì a provvedere al servizio di pulizia, riscaldamento e illuminazione dei locali medesimi.

Art. 213.

L'epoca degli esami finali delle scuole e dei corsi per adulti viene fissata dall'Ente delegato, tenendo presente anche le esigenze locali, e comunicata al direttore didattico del circolo in cui si trova la scuola. D'accordo con la direzione delle scuole e dei corsi suddetti, il direttore didattico stabilisce il giorno delle prove di esame.

Art. 214.

La Commissione esaminatrice per la promozione e la licenza nelle scuole e nei corsi complementari per adulti è composta dal direttore didattico del circolo in cui funziona la scuola e il corso per adulti o di un insegnante da lui designato, in qualità di presidente, e dell'insegnante della classe, con l'assistenza di un rappresentante dell'Ente delegato.

Art. 215.

Per l'iscrizione degli alunni e la loro ammissione agli esami nelle scuole e nei corsi per adulti, l'assistenza del rappresentante dell'Ente delegato agli esami suddetti, l'approvazione delle risultanze di esame ai fini del pagamento dei premi di promozione, la liquidazione dei medesimi e la comunicazione delle notizie ai Comuni per le annotazioni di anagrafe, valgono le disposizioni stabilite in materia per le scuole non classificate.

Art. 216.

Copia del verbale degli esami, insieme con un breve rapporto sull'andamento della scuola e del corso per adulti, redatto in occasione della visita alla scuola per presiedere agli esami e indicante il numero delle lezioni tenute dall'insegnante, deve essere inviato dal direttore didattico all'ispettore scolastico ed all'Ente delegato.

Le indennita' di viaggio e le diarie dovute al presidente della Commissione di esame per le suddette scuole e per i suddetti corsi sono a carico dell'Ente delegato e vengono liquidate in base a tabelle vistate dal provveditore.

Art. 217.

La ripartizione dei fondi per la gestione delle scuole e dei corsi per adulti, stabilita dall'art. 88 del testo unico, viene fatta dal Ministero entro il mese di giugno, fra gli Enti delegati, ed in seguito a loro domanda, tenendo conto dei bisogni delle varie regioni in relazione alla percentuale dell'analfabetismo.

I fondi per i sussidi alle opere di cultura magistrale sono ripartiti fra gli Enti che ne abbiano presentata domanda entro il mese di febbraio.

§ 5. - Personale insegnante e direttivo.

Art. 218.

Il personale insegnante per le scuole non classificate e quello per le scuole e i corsi per gli adulti e' alla diretta dipendenza degli Enti delegati, i quali lo assumono nei modi e nelle forme che ritengono piu' adatte ad assicurare il servizio scolastico, secondo le prescrizioni di appositi regolamenti interni, che gli Enti stessi debbono deliberare e comunicare al Ministero.

Art. 219.

Il rapporto informativo con la qualifica del servizio dell'insegnante di scuola non classificata, rilasciato dall'Ente delegato, viene inviato a fine d'anno all'ispettore scolastico con l'indicazione del numero delle lezioni tenute e del risultato degli esami finali.

Se trattasi di scuole aperte in Comuni autonomi, copia di detto rapporto deve essere inviata anche al Comune nel cui territorio trovasi la scuola.

Art. 220.

In base al rapporto di cui al precedente articolo, l'ispettore scolastico rilascia il certificato di servizio da valere agli effetti dell'art. 83, comma 1°, del testo unico.

Il servizio prestato nelle scuole e nei corsi per adulti e' qualificato dall'ispettore scolastico.

Art. 221.

Il comando di funzionari per l'organizzazione e la direzione delle istituzioni scolastiche previsto dall'art. 77, comma 3°, del testo unico e' disposto dal Ministero su richiesta dell'Ente delegato.

Le note di qualifica per i detti funzionari sono redatte dal presidente dell'Ente delegato e vistate dall'ispettore centrale incaricato della vigilanza.

Art. 222.

Il comando di maestri elementari per la direzione delle scuole diurne e di quelle per adulti, previsto dall'art. 77, ultimo comma, del testo unico, e' disposto dal provveditore o dall'Amministrazione comunale, su richiesta dell'Ente. Esso dura un anno, salvo conferme. Detto comando puo' essere negato dalle suddette autorita' nel caso che esse ritengano non opportuno allontanare dalla sede l'insegnante per particolari ragioni didattiche e nel caso in cui i suoi precedenti disciplinari siano tali da renderlo incompatibile col servizio che dovrebbe adempiere.

Il servizio prestato dai detti insegnanti viene qualificato dall'ispettore scolastico, in seguito a relazione firmata dal presidente dell'Ente, presso cui hanno prestato servizio, ed a propri accertamenti, ed e' considerato come un servizio scolastico a tutti gli effetti di legge, compreso eventualmente quello del periodo di prova.

Art. 223.

Gli Enti delegati debbono dare notizia al Ministero del personale estraneo ai ruoli dello Stato, della regione o del Comune, che intendono assumere per qualsiasi servizio direttivo scolastico, fornendo tutte le indicazioni relative alla persona ed all'incarico che si intende conferirle.

Il Ministero puo' opporsi all'assunzione con provvedimento insindacabile.

Capo XII.

Scuole sussidiate.

Art. 224.

Nei luoghi ove esistono fanciulli soggetti all'obbligo scolastico in numero inferiore a 15, che per qualsiasi impedimento non usufruiscano delle scuole viciniori classificate o non classificate, possono aprirsi ai sensi dell'art. 90 del testo unico una o piu' scuole sussidiate.

Art. 225.

Le scuole sussidiate possono essere istituite da enti di qualsiasi specie o da qualsiasi cittadino.

Art. 226.

La domanda di istituzione di una scuola sussidiata puo' essere fatta in qualunque periodo dell'anno e deve essere indirizzata al provveditore pel tramite dell'ispettore; essa deve indicare il luogo dove si vuole istituire la scuola e la persona preposta all'insegnamento, la quale puo' anche essere sprovvista del titolo legale di abilitazione.

Art. 227.

Il provveditore, accertata la moralita' del richiedente e dell'insegnante e la capacita' didattica di quest'ultimo, concede, pel tramite dell'ispettore, che ne da' avviso al direttore del circolo in cui trovasi la scuola, l'autorizzazione alla istituzione ed all'esercizio della scuola sussidiata.

Art. 228.

Gli alunni della scuola sussidiata debbono sostenere due prove di esame: una di promozione dalla 1^a alla 2^a classe elementare ed una pel conseguimento del certificato di studi elementari inferiori.

Gli esami hanno luogo nella sede della scuola pubblica viciniora, dinanzi ad una speciale Commissione composta del direttore didattico del circolo in cui trovasi la scuola sussidiata o di altro insegnante da lui designato, in qualita' di presidente, e dell'insegnante della scuola presso cui si tengono gli esami.

L'insegnante della scuola sussidiata puo' assistere agli esami.

Art. 229.

Gli esami possono aver luogo in tre distinti periodi dell'anno: nel marzo, nel luglio e nell'ottobre.

Il direttore didattico, al quale chi ha aperto la scuola deve indirizzare, almeno un mese avanti, la domanda per la sessione di esami, con un elenco contenente nome, cognome, paternita', luogo e data di nascita degli alunni da esaminare e l'esame che questi debbono subire, indica la scuola sede di esame, il giorno e l'ora delle prove, prescegliendo di regola un giorno di vacanza.

Gli alunni della stessa classe di varie scuole sussidiate, presentati alla medesima scuola pubblica per subire le prove di esame, vengono esaminati insieme nella stessa sessione.

Art. 230.

All'insegnante della scuola presso cui si tengono le prove di esame, che fa parte della Commissione esaminatrice, compete una indennita' di L. 20 per ogni giorno di esame. **((17))**

La medesima indennita' compete all'insegnante che eventualmente sostituisce nella presidenza degli esami il direttore didattico. **((17))**

Le indennita' che competono all'insegnante della scuola ed a quello che sostituisce il direttore didattico e gli eventuali rimborsi di spese di viaggio, spettanti a quest'ultimo, sono pagati con i fondi a disposizione del provveditore.

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "La indennita' di esame di cui al primo e secondo comma dell'art. 230 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e' elevata da L. 20 a L. 100".

Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° ottobre 1946.

Art. 231.

Le prove di esame sono scritte ed orali.

La Commissione esaminatrice deve tener conto del carattere speciale della scuola sussidiata e dei mezzi didattici di cui il maestro si sia potuto avvalere e giudica gli alunni in base agli elementi essenziali dei programmi di studio per le scuole rurali.

Art. 232.

Il verbale di esame, firmato dai commissari, deve essere redatto in duplice copia, su modulo conforme a quello stabilito nel Giornale della classe; una di esse, corredata degli elaborati degli alunni e dell'elenco dei promossi, viene conservata dal direttore didattico; l'altra copia viene inviata, per il tramite dell'ispettore, al provveditore, insieme con le tabelle d'indennita' dovute ai commissari di esame.

Art. 233.

In base alle risultanze degli esami il provveditore dispone il pagamento dei premi per ogni alunno approvato, secondo la tabella stabilita dal Ministero.

I relativi ordini di pagamento sono intestati agli insegnanti che hanno istruito gli alunni e li hanno presentati alle prove di esame.

Art. 234.

Il direttore deve dare notizia degli alunni che hanno ottenuto la promozione e conseguito il certificato di studi elementari inferiori ai podesta' dei rispettivi Comuni di residenza per le eventuali annotazioni sui registri di anagrafe.

Art. 235.

Il provveditore ogni anno entro il mese di novembre invia al Ministero una relazione sul funzionamento delle scuole sussidiate, corredata dell'elenco di esse, indicante le localita' dove hanno funzionato, il numero degli alunni obbligati esistenti in dette localita', le notizie relative a chi ha aperto le scuole e a chi vi ha insegnato, le risultanze degli esami e le spese sostenute per il pagamento di premi e per l'assistenza agli esami.

Art. 236.

Le autorita' scolastiche hanno sempre diritto di visitare le scuole sussidiate per accertarsi che i locali siano tenuti per quanto e' possibile in conformita' delle norme d'igiene, che l'insegnante mantenga buona condotta morale ed ispiri il suo insegnamento a sentimenti religiosi e patriottici.

In caso contrario l'autorita' scolastica puo' disporre la immediata revoca della autorizzazione.

Capo XIII.

Scuole private.

Art. 237.

Le scuole elementari aperte da privati e destinate a fanciulli in eta' dell'obbligo scolastico sono regolate dalle medesime norme riguardanti le pubbliche scuole, per quanto concerne i titoli degli insegnanti e la lingua di insegnamento.

I titoli stessi devono essere posseduti da coloro ai quali e' intestata la concessione di autorizzazione all'apertura della scuola.

I programmi e gli orari devono essere in massima conformi a quelli vigenti per le scuole pubbliche.

Art. 238.

Coloro che intendono aprire scuole private devono farne domanda all'ispettore, corredata dei seguenti atti:

- a) documenti comprovanti la cittadinanza, la capacita' e la moralita' del richiedente e degli insegnanti;
- b) pianta del locale destinato alla scuola;
- c) attestazione rilasciata dall'ufficiale sanitario sulla convenienza e salubrita' del locale;

d) elenco dei libri di testo, scelti fra quelli approvati dal Ministero.

Art. 239.

L'autorizzazione puo' essere negata quando chi la chiede manchi dei requisiti prescritti o risulti che si presti a rappresentare l'iniziativa o l'interesse di persone o enti non forniti di legale capacita' e idoneita'.

Art. 240.

L'autorizzazione e' concessa per un anno. S'intende confermata di anno in anno sempre che permangano le condizioni nelle quali le scuole furono aperte.

A questo effetto chi ha ottenuto l'autorizzazione deve, al principio di ogni anno scolastico, comunicare all'ispettore gli eventuali cambiamenti.

Art. 241.

Delle scuole private aperte senza autorizzazione il provveditore ordina la chiusura, denunciando in caso di inadempienza i responsabili all'autorita' giudiziaria.

Di quelle regolarmente autorizzate, che non si trovino piu' nelle condizioni prescritte, il provveditore ordina la chiusura, previa diffida rimasta inefficace. In caso di inadempienza all'ordine di chiusura, si applica il disposto del comma precedente.

Puo' anche la chiusura di una scuola privata essere direttamente ordinata dal Ministero per gravi motivi concernenti la sanita', la moralita', le istituzioni fondamentali dello Stato e l'ordine pubblico.

Art. 242.

La vigilanza sulle scuole private elementari e' intesa a tutelare la morale, l'igiene, il rispetto alle istituzioni dello Stato e ad assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 237.

Il provveditore, sentite le controdeduzioni degli interessati, ordina la chiusura di quella scuola, il cui dirigente ricusi di sottoporsi in qualunque tempo all'ispezione da parte dell'autorita' scolastica.

Art. 243.

Contro il provvedimento che neghi l'autorizzazione all'apertura di una scuola privata o ne ordini la chiusura, l'interessato ha diritto di ricorrere, rispettivamente, al provveditore o al Ministero, entro 30 giorni.

TITOLO III.

Edilizia scolastica.

Capo I.

Disposizioni generali.

Art. 244.

I Comuni e gli Enti morali, che intendano usufruire dei benefici concessi dallo Stato a norma dell'art. 107, comma 2°, del testo unico per la costruzione od acquisto, per l'adattamento ed il restauro di edifici per scuole elementari e per asili infantili, provvedono alla compilazione dei relativi progetti di arte, che dovranno essere firmati da un ingegnere o da un architetto.

Il progetto deve comprendere:

1° la relazione;

2° i disegni;

3° la stima dei lavori;

4° le condizioni di esecuzione.

I disegni consistono nelle piante, sezioni, prospetti e particolari, che rappresentino l'edificio in ogni sua parte. Una pianta della localita' scelta per la costruzione del nuovo edificio o di quella dove e' situato il fabbricato da restaurare o da adattare, ne indica la posizione, l'orientamento e le strade e proprieta' confinanti. Per le strade e proprieta' confinanti si alligano profili, dai quali deve risultare la larghezza delle strade e l'altezza dei fabbricati prospicienti

l'edificio scolastico e la loro distanza da esso. Una topografia deve indicare la zona dell'abitato, cui serve l'edificio scolastico.

I progetti devono essere compilati in conformita' delle norme tecniche stabilite dal Ministero della pubblica istruzione e previa intesa con le autorità scolastiche e sanitarie sulle direttive igieniche da seguire.

Gli enti interessati possono ottenere gratuitamente dal Ministero, per ogni caso particolare, i disegni di massima di progetti di edifici, che soddisfino ai bisogni scolastici ai quali si vuol provvedere.

La richiesta di detti disegni deve essere accompagnata dalla statistica dell'ultimo quinquennio degli alunni obbligati, vistata dall'ispettore scolastico, dalla pianta quotata della localita' e da una breve relazione, nella quale siano date tutte quelle notizie, che si ritengono opportune per la compilazione dei disegni.

Art. 245.

I progetti di cui al precedente articolo devono essere dai Comuni ed Enti morali trasmessi al provveditore, che li approva su parere del Genio civile e del medico provinciale.

Il Genio civile esprime il suo parere ragionato nei riguardi tecnico-economici, tenendo presenti le norme tecniche stabilite dal Ministero.

Il medico provinciale esprime il suo parere sulla localita' prescelta o sull'edificio da ampliare o adattare e sul progetto, nei riguardi dell'igiene, secondo le norme stesse.

Art. 246.

I mutui e i sussidi possono accordarsi per le spese relative ai lavori di costruzione, all'acquisto delle aree o dei fabbricati esistenti da adattare o ampliare, alle riparazioni, alla compilazione dei progetti, e per quelle di acquisto dell'arredamento principale delle aule (banchi e cattedre).

Le spese per sopraluoghi, che il Ministero ritenesse opportuno ordinare per sorveglianza e controllo delle costruzioni, sono a carico dei Comuni o Enti e gravano sui mutui.

Tutte le spese, che si presumono necessarie, devono essere partitamente indicate.

I disegni e i preventivi di spesa dei banchi e delle cattedre, da costruirsi in conformita' delle norme tecniche stabilite dal Ministero, e l'elenco delle altre spese sopraindicate sono allegati ai progetti dei fabbricati, ai quali si riferiscono.

Art. 247.

L'obbligo del Comune a provvedere alla costruzione dell'alloggio per gl'insegnanti previsto dall'art. 55, lettera f), del testo unico e' deliberato dal provveditore con decreto motivato, di concerto col prefetto della Provincia.

Art. 248.

Le deliberazioni dei Comuni, relative alla contrattazione dei mutui, devono essere prese nei modi e nelle forme prescritte dalle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e nelle leggi successive, tenendo presente che l'ente mutuatario, prima di deliberare il mutuo, dovra' ottenere l'impegno di massima dell'Amministrazione mutuante, con l'indicazione se tale impegno si tradurra', in un'operazione con la Cassa depositi e prestiti propriamente detta, oppure con gli Istituti di previdenza amministrati dalla stessa, ai sensi dei Regi decreti-legge 13 giugno 1926, n. 1064, e 15 luglio 1926, n. 1282.

Gli enti mutuatari devono, nelle accennate deliberazioni, assumere l'obbligo di destinare gli edifici, per i quali si richiede il mutuo, in perpetuo ad esclusivo uso scolastico e di cedere gli alloggi agli insegnanti, quando sia provveduto alla costruzione degli alloggi stessi.

Art. 249.

Le domande per la contrattazione dei mutui e per la concessione dei sussidi sono trasmesse al Ministero dal provveditore, corredate dei seguenti documenti:

1° copia delle deliberazioni, di cui all'articolo precedente;

2° copia della decisione di approvazione di esse da parte delle competenti autorità tutorie;

3° un esemplare del bilancio del Comune per l'esercizio in corso, autenticato dal prefetto;

4° la dichiarazione del prefetto o degli altri organi di tutela circa la garanzia offerta, in osservanza alle disposizioni degli articoli 75 e seguenti della legge-testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, per assicurare la estinzione del mutuo. Tale dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte dal regolamento approvato con R. decreto 10 marzo 1919, n. 1058, e, per quanto riguarda la sovrimposta fondiaria, le indicazioni dei limiti stabiliti dal R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1613, e tutti gli oneri, anche se non siano ancora perfezionati, che il Comune abbia deliberato a carico della sovrimposta stessa, per qualsiasi titolo, compreso quello per gli eventuali debiti verso lo Stato;

5° copia in carta semplice del progetto relativo alla costruzione, adattamento o restauro del fabbricato per cui si richiede il mutuo;

6° copia del decreto di approvazione del progetto, emesso dal provveditore;

7° copia dei pareri del Genio civile e del medico provinciale sul progetto;

8° bolletta dell'Ufficio di registro, comprovante il pagamento della tassa di domanda, stabilita dal R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1549;

9° prospetto delle entrate ordinarie e degli interessi passivi, a dimostrazione dell'effettuabilita' del mutuo in osservanza alle disposizioni dell'art. 191 della legge comunale e provinciale - testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 56 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Art. 250.

Il Ministero, esaminate le domande e i documenti di cui al precedente articolo, autorizza, con suo decreto, l'ente mutuatario a contrarre il mutuo con la Cassa depositi e prestiti, alla quale trasmette le domande e i relativi documenti affinche' ne promuova la concessione.

Nel decreto suddetto sono determinate la durata del prestito, che non puo' superare gli anni 50, e la quota annua costante, che sara' pagata dal Ministero, per l'intero servizio degli interessi.

Art. 251.

I mutui, fino alla concorrenza di 8 decimi del loro importo, sono, in una o piu' volte, secondo il bisogno, somministrati agli enti mutuatari col concorso e sotto la vigilanza del prefetto, ed in base a ordinativi del prefetto stesso o del provveditore alle opere pubbliche per i Comuni del mezzogiorno e delle isole.

Gli enti mutuatari produrranno al prefetto o al provveditore alle opere pubbliche i documenti giustificativi delle spese e, ove si tratti di lavori, il relativo stato di avanzamento, vistato dal Genio civile. I cennati documenti non devono essere comunicati alla Cassa mutuante, la cui responsabilita' rimane coperta dall'autorizzazione del prefetto o del provveditore alle opere pubbliche.

L'ultima rata, non inferiore ai 2 decimi, e' pagata in seguito ad autorizzazione da parte del Ministero della pubblica istruzione o, per i Comuni del mezzogiorno e delle isole, da parte del Ministero dei lavori pubblici. Tale autorizzazione e' data in base al certificato di collaudo dei lavori ed ai documenti comprovanti le altre spese relative alla costruzione o adattamento, quali spese di progetto, di direzione ed assistenza dei lavori, di acquisto dell'area o del fabbricato adattato ad uso scolastico e quelle relative all'arredamento principale.

Dal certificato di collaudo deve risultare esplicitamente che i lavori sono stati eseguiti in conformita' del progetto approvato ed in base al quale si e' accordato il mutuo.

Quando ad un Comune od altro Ente sia stato promesso un sussidio, il mutuo e' pagato per intero su ordinativi del prefetto ed il sussidio e' pagato dal Ministero, per meta', quando risultino da regolare stato di avanzamento, vistato dal Genio civile, eseguiti lavori per piu' di meta' della spesa prevista, e, per l'altra meta', a lavori collaudati.

Il collaudatore dei lavori, agli effetti del pagamento a saldo del mutuo e del sussidio, e' designato dal Ministero della pubblica istruzione e, per i Comuni del mezzogiorno e delle isole, dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 252.

I Comuni, che ai sensi dell'art. 110 del testo unico deliberino di contrarre i mutui indipendentemente dalla Cassa depositi e prestiti, e che intendano ottenere dallo Stato il concorso del pagamento degli interessi, devono trasmettere al Ministero pel tramite del provveditore, a corredo della domanda, oltre ai documenti prescritti dalla legge:

- a) copia della deliberazione dell'autorita' tutoria, con la quale si approvano quelle relative alla contrattazione del mutuo;
- b) copia, in carta semplice, del progetto relativo alla costruzione, adattamento o restauro per cui si richiede il mutuo;
- c) copia del decreto di approvazione del progetto, emesso dal provveditore;
- d) copia del parere del Genio civile e del medico provinciale.

Art. 253.

Tutte le modificazioni ai progetti che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori devono essere preventivamente approvate dal provveditore, su parere del Genio civile e del medico provinciale, e comunicate al Ministero.

Art. 254.

Nei casi di esecuzione di ufficio di cui all'art. 112 del testo unico il provveditore diffida il Comune a provvedere, e qualora questo entro sei mesi non abbia scelto l'area e nominato l'ingegnere per la compilazione del progetto, ne da' avviso al Ministero, il quale disporra' perche' l'Ufficio locale del Genio civile proceda alla compilazione del progetto. Compilato ed approvato il progetto, il Ministero prendera' gli opportuni accordi con la Cassa depositi e prestiti e promuovera' dall'autorita' competente gli atti per le necessarie allocazioni dei fondi nel bilancio comunale.

Non appena la Cassa predetta abbia dato il suo assenso ed i fondi siano stati iscritti in bilancio, il predetto Ufficio del Genio civile provvedera' alla esecuzione dei lavori.

Per la contrattazione del mutuo e la sua somministrazione le attribuzioni che dalla legge comunale e provinciale sono conferite al podesta' saranno demandate al prefetto.

Art. 255.

Nel caso di esecuzione d'ufficio, di cui al precedente articolo, le somme mutuate sono dalla Cassa depositi e prestiti somministrate a rate, a seconda del bisogno, in base ad ordinativi del prefetto, o del provveditore alle opere pubbliche per i Comuni del mezzogiorno e delle isole, e su richiesta del Genio civile. I singoli mandati sono emessi a favore dell'ente mutuatario con l'obbligo di commutarne l'importo in quietanza di entrata di una contabilita' speciale tenuta dalla sezione di Regia tesoreria provinciale ed intitolata «Contabilita' speciale per la costruzione di edifici scolastici in Comune di».

L'ingegnere capo del Genio civile, a misura del bisogno e nei limiti delle somme concesse a mutuo, emette gli ordinativi per il pagamento delle spese occorrenti alla esecuzione dei lavori, intestandoli, a seconda dei casi, a favore dell'appaltatore, degli espropriati o di altri eventuali creditori.

Art. 256.

Collaudati e pagati i lavori, l'ingegnere capo compila un rendiconto delle spese della gestione ad esso affidata. Tale rendiconto e' trasmesso, in duplice esemplare, al Ministero della pubblica istruzione, ovvero, qualora trattisi di Comuni del mezzogiorno e delle isole, al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 257.

Le eventuali eccedenze sui fondi versati nella contabilita' speciale sono restituite alla Cassa depositi e prestiti a diminuzione delle annualita' piu' remote del prestito.

Art. 258.

Quando un ente costruisca un edificio scolastico, non per conto ma in sostituzione dell'obbligo del Comune e destini l'edificio stesso alle scuole del Comune, puo' ottenere le agevolazioni di legge, purché si impegni a destinare in perpetuo l'edificio ad uso delle scuole del Comune e, qualora tale uso venga a cessare, al rimborso di tutte le somme comunque ottenute per effettuare i lavori.

Art. 259.

I Comuni e gli Enti, di cui all'articolo precedente, sono tenuti alla ordinaria manutenzione degli edifici scolastici.

Qualora il Comune o l'Ente non vi provveda convenientemente, il provveditore ne da' notizia al prefetto perche' promuova provvedimenti di ufficio nei modi di legge.

Regolamento-art. 260

((ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 4 AGOSTO 1977, N. 517))

((25))

AGGIORNAMENTO (25)

La L. 4 agosto 1977, n. 517 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che la presente abrogazione ha effetto dall'anno scolastico 1977-78.

Art. 261.

I Comuni, che intendono provvedere direttamente al finanziamento ed alla costruzione di edifici scolastici, non avvalendosi delle agevolazioni previste dalla legge, debbono sottoporre all'approvazione del provveditore il progetto dell'edificio.

Capo II.

Disposizioni per l'edilizia scolastica rurale.

Art. 262.

Il Ministero della pubblica istruzione ripartisce ogni anno fra gli Enti delegati le somme destinate all'edilizia scolastica rurale.

Gli Enti, che intendono avvalersi del beneficio sia per adattare locali esistenti, sia per costruirne dei nuovi, debbono produrre domanda, allegando:

- a) una planimetria della localita', dove s'intende costruire o adattare l'edificio, sulla quale deve esprimere il suo parere favorevole l'ufficiale sanitario del Comune nel cui territorio si procede alla costruzione o all'adattamento dell'edificio;
- b) i disegni di massima dell'edificio comprendente l'abitazione per l'insegnante col conto preventivo della spesa per l'edificio e l'annesso terreno, nonche' la dichiarazione del modo come la spesa sara' sostenuta, avendo per limite massimo del sussidio da parte del Ministero L. 25 mila per ogni edificio.

Nella compilazione del progetto si debbono avere presenti, per quanto e' possibile, date le speciali costruzioni di cui sopra, le norme tecniche approvate con decreto ministeriale 4 maggio 1925.

In ogni caso si debbono rispettare le seguenti condizioni:

- 1° l'aula scolastica non puo' essere inferiore a m² 40 di superficie;
- 2° non possono esservi meno di due finestre, sufficientemente ampie, in una sola parete;
- 3° alle latrine si deve accedere dal vestibolo;
- 4° dove manca una presa diretta d'acqua per i servizi igienici, devesi provvedere alla raccolta dell'acqua piovana con una cisterna.

Art. 263.

Il Ministero in base all'esame dei documenti di cui all'articolo precedente, approva il progetto ed autorizza l'esecuzione dell'opera.

L'approvazione del Ministero equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ai fini dell'espropriazione del suolo.

Art. 264.

Il pagamento del sussidio si effettuera' dal Ministero seguito all'invio del certificato di collaudo dei lavori ultimati, da rilasciarsi dall'Ente, previa verifica da parte di un funzionario inviato dal Ministero.

A corredo del collaudo dovranno inoltre trasmettersi:

a) una breve relazione dell'Ente sulla costruzione eseguita; il rendiconto della spesa sostenuta; la fotografia del fabbricato;

b) l'atto, con cui l'Ente cede il fabbricato e il terreno annesso in proprieta' al Comune, nel cui territorio l'edificio e' stato costruito. Nell'atto stesso l'Amministrazione comunale si impegna a mantenere in perpetuo ad esclusivo uso scolastico l'edificio e a provvedere alle spese di manutenzione.

TITOLO IV.

Stato giuridico ed economico dei maestri elementari.

Capo I.

Il concorso.

§ 1. - L'avviso ed i documenti di concorso.

Art. 265.

La notificazione delle vacanze di posti d'insegnante, per qualunque causa avvenute, e' fatta, non appena si verificano, dal direttore didattico, per mezzo dell'ispettore scolastico, al provveditore.

La stessa notificazione deve essere fatta dai Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole.

Art. 266.

L'avviso del concorso bandito dai Comuni e' vistato dal provveditore e pubblicato nell'albo di tutti i Provveditorati del Regno e in quello del Comune che bandisce il concorso; quello del concorso bandito dal provveditore e' pubblicato nell'albo del Provveditorato ed in quello di tutti i Provveditorati del Regno.

In entrambi i casi devesi dare la maggiore diffusione possibile all'avviso mediante la stampa periodica.

Art. 267.

Nell'avviso di concorso bandito tanto dai provveditori quanto dai Comuni devono essere indicati i termini di scadenza del concorso.

Nell'avviso pubblicato dal provveditore devono altresì essere riportate integralmente le disposizioni degli articoli 117, commi 1° e 5°, 119, 121, 122, 127, commi 1°, 3° e 4°, 128 e 130 del testo unico, nonché gli articoli 268, 269, 270, commi 1°, 2°, 3° e 4°, e 273 del presente regolamento.

Nell'avviso pubblicato dal Comune devono essere riportate, pure integralmente, le disposizioni degli articoli 117, commi 2°, 4° e 5°, 121, 122, 127, commi 2° e 3°, e 128 del testo unico, nonché gli articoli 268, 269, 270, ultimo comma, 84 e 273 del presente regolamento. Deve inoltre essere indicato lo stipendio con gli altri eventuali vantaggi stabiliti dai regolamenti comunali.

Art. 268.

Alla domanda di ammissione al concorso, da redigersi in carta legale, debbono essere uniti i seguenti documenti:

- a) certificato di cittadinanza italiana, intendendosi equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalita';
- b) diploma di abilitazione all'insegnamento elementare. Al diploma deve essere unita, per i candidati che lo conseguirono secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, la licenza della scuola normale, da cui risultino i voti ottenuti negli esami relativi o, in mancanza della licenza, un certificato dei voti stessi; e, per quelli che lo abbiano conseguito posteriormente all'entrata in vigore del detto decreto, un certificato dei voti riportati nell'esame di abilitazione.

Qualora la licenza normale sia stata ottenuta mediante esame di integrazione, deve essere altresì fornita dal candidato la dimostrazione dei punti ottenuti per il conseguimento del titolo integrato.

Il diploma di abilitazione puo' essere sostituito da un certificato provvisorio solo fino a che all'interessato non sia stato rilasciato il diploma originale e in ogni modo non oltre un anno dalla data degli esami per il conseguimento del medesimo. Puo' altresì essere sostituito da un certificato del Ministero o da un attestato del capo dell'istituto nel caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il che deve risultare dall'attestato stesso;

- c) atto o certificato di nascita;

d) certificato da rilasciarsi da un ufficiale sanitario, da cui risulti che il concorrente e' di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di un insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri;

e) certificato di moralita', relativo all'ultimo biennio, rilasciato, con espressa dichiarazione del fine per cui e' chiesto, dal podesta' del Comune in cui il candidato ha dimorato ultimamente.

Nel caso in cui il maestro, nel periodo di tempo al quale deve riferirsi il certificato, abbia dimorato in piu' luoghi, il certificato e' rilasciato dopo che siano state assunte, ove occorra, le necessarie informazioni presso i Comuni, nei quali il maestro abbia dimorato per un periodo di tempo superiore a due mesi;

f) certificato penale generale;

g) quietanza comprovante il pagamento della tassa di ammissione al concorso;

h) fotografia del candidato con la sua firma autenticata dal podesta' del Comune di residenza o da un notaio.

I maestri delle scuole non classificate che intendono partecipare al concorso interno debbono altresì esibire il certificato del servizio prestato nelle scuole non classificate.

I concorrenti possono, inoltre, presentare tutti gli altri documenti valutabili che ritengano opportuni.

I documenti di cui alle lettere a), c), d), e), f) debbono essere legalizzati nei modi e nelle forme prescritti dalle norme in vigore e quelli di cui alle lettere a), d), e), f) debbono essere di data non anteriore agli ultimi tre mesi da quella del bando.

I candidati che siano in servizio quali insegnanti di ruolo, quando prendono parte ad un concorso pubblico bandito dallo stesso Comune, alle cui dipendenze insegnano, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere a),c),d),e),f).

Nella domanda i concorrenti debbono chiaramente indicare il proprio recapito. Ogni variazione del recapito deve essere comunicata con lettera raccomandata ed in carta legale all'Amministrazione.

L'Amministrazione che bandisce il concorso ha sempre facoltà di accertare con mezzi propri la veridicità dei documenti esibiti dai candidati.

I documenti possono essere presentati in originale o in copia debitamente autenticata.

((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 11 agosto 1933, n. 1206 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Al terzo comma, lettera d), dell'art. 268 del regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, alle parole «certificato da rilasciarsi da un ufficiale sanitario» sono aggiunte le altre «da un medico militare o da un medico condotto»".

Art. 269.

Non sono ammesse le domande che pervengano per qualsiasi ragione dopo la scadenza dei termini e quelle non corredate di tutti i documenti di rito.

Quando qualche documento o le copie autentiche che accompagnano la domanda non siano in tutto o in parte redatti in conformita' delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, l'interessato deve essere invitato, con lettera raccomandata, a regolarizzarli entro il termine di 15 giorni. Tale termine, che e' perentorio, decorre dal giorno in cui all'interessato perviene il relativo invito.

Non e' ammessa la regolarizzazione per i documenti che siano stati rilasciati in data anteriore a quella richiesta **((...))**: in tali casi si fa luogo, senz'altro, all'esclusione dal concorso.

Art. 270.

L'esclusione dai concorsi regionali e' pronunciata dal provveditore e deve essere comunicata immediatamente all'interessato mediante lettera raccomandata.

Contro l'esclusione il concorrente puo' ricorrere al Ministero nel termine di 15 giorni da quello in cui gli perviene la comunicazione, trasmettendo il ricorso per il tramite del provveditore. Questo, in tal caso, ammette

condizionatamente il ricorrente a sostenere le prove di esame, dandone avviso alla Commissione giudicatrice.

Le prove di esame non possono aver luogo se non dopo che siano trascorsi per tutti gli esclusi dal concorso i termini di cui al comma precedente.

Del giorno fissato per le prove e' data, almeno dieci giorni prima, comunicazione ai concorrenti ammessi, a cura del provveditore, con lettera raccomandata.

Per l'esclusione dai concorsi banditi dai Comuni autonomi valgono le norme dell'art. 84.
§ 2. - La Commissione giudicatrice.

Art. 271.

((La Commissione giudicatrice per i concorsi a posti d'insegnante banditi dal provveditore e' composta:

1° di un professore universitario o di un capo d'istituto d'istruzione media che la presiede;

2° di un insegnante di lettere scelto fra gli insegnanti di ruolo di istituti d'istruzione media, regi o pareggiati, di secondo grado;

3° di un professore di pedagogia o filosofia degli istituti predetti;

4° 5° di un ispettore scolastico e di un direttore didattico)).

La Commissione e' nominata dal provveditore.

I membri della Commissione debbono essere scelti, sempre che sia possibile, fra persone residenti nella citta' sede del Provveditorato. Venendo a mancare alcuno dei membri della Commissione, il provveditore lo sostituisce con altre persone appartenenti a categorie corrispondenti, senza che occorra ripetere le operazioni del concorso fin allora espletate.

Per i concorsi a posti d'insegnante, banditi dai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole, la Commissione e' composta dei membri indicati ai numeri 2 a 5 del comma precedente e presieduta dal podesta' o da chi ne fa le veci o da persona da lui delegata, scelta fra i professori universitari o i capi di istituti di istruzione media. La Commissione e' nominata dal podesta'.

((Quando, avuto riguardo al numero dei candidati, la opportunita' lo consigli, le Commissioni, per la revisione degli scritti e per l'espletamento delle prove orali, possono essere suddivise in due Sotto-commissioni. Peraltro, sulle operazioni del concorso le Commissioni giudicatrici deliberano a maggioranza di voti e con la presenza di tutti i membri)).

(2)

AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio Decreto 25 giugno 1931, n. 945 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Nei concorsi a posti di direttore didattico governativo e in quelli a posti di direttore centrale, didattico e sezionale nei Comuni che conservano l'amministrazione delle proprie scuole, come pure nei concorsi a posti di maestro elementare banditi dai Regi provveditori agli studi e dai Comuni predetti, la Commissione giudicatrice, costituita a norma degli articoli 52, 85 e 271 del regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e' assistita, nella prova orale, da un professore di educazione fisica nominato, secondo le norme contenute nei citati articoli, su designazione del presidente dell'Opera nazionale Balilla. Tale professore prende parte all'interrogazione dei concorrenti sul programma d'esame riguardante l'educazione fisica ed esprime il proprio parere sul loro grado di preparazione in questa materia".

Art. 272.

Quanto alle incompatibilita' dei membri della Commissione valgono le norme dell'art. 86.

Art. 273.

((Ciascun commissario dispone di 10 punti per la prova scritta, di 10 per la prova orale e di 15 per i titoli)).

§ 3. - Prove d'esame.

Art. 274.

Nei concorsi regionali, dieci giorni prima di quello stabilito per la prova scritta, ciascuno dei commissari propone al provveditore due temi per la prova stessa. Il provveditore sceglie quello che deve formare argomento della prova e ne cura la tempestiva trasmissione in plico suggellato, con doppia busta, al presidente della Commissione giudicatrice ed, eventualmente, anche ai presidenti delle Commissioni di vigilanza, unitamente all'elenco ed alle fotografie dei candidati che debbono sostenere l'esame nella sede.

La Commissione si raduna la mattina del giorno assegnato alla prova scritta e procede, col riscontro delle fotografie, alla verifica della identita' dei singoli concorrenti. Quindi, il presidente, fatta constatare l'integrita' della busta contenente il tema della prova e dei relativi suggelli, ne estrae il tema, che detta ai candidati.

Art. 275.

Nei concorsi banditi dai Comuni, la Commissione si raduna la mattina del giorno assegnato alla prova scritta per procedere alla scelta del tema. A tal fine ciascuno dei commissari propone due temi: il tema scelto e' quello che abbia riportato la maggioranza dei voti.

La Commissione procede quindi, col riscontro delle fotografie, alla verifica della identita' dei singoli concorrenti; dopo di che e' dettato ai candidati il tema di esame.

Le prove scritte devono svolgersi, sempre che sia possibile, nei locali di un Regio istituto di istruzione media.

Il capo dell'istituto da' le opportune disposizioni perche' le prove possano svolgersi con regolarita' e incarica, occorrendo, uno o piu' professori dell'istituto per coadiuvare nella vigilanza delle prove i membri della Commissione giudicatrice.

Art. 276.

L'appello dei concorrenti deve iniziarsi alle ore 9. Ai concorrenti per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate 5 ore. E' loro proibito, a pena di esclusione, di comunicare fra di loro e con l'esterno per qualsiasi motivo, di portar seco appunti, libri o note.

Tanto la minuta della prova scritta quanto la buona copia debbono essere redatte, a pena di nullita', su carta distribuita dalla Commissione giudicatrice, firmata dal presidente.

Art. 277.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi, a pena di nullita', la firma ne' altro contrassegno, lo chiude entro una busta unitamente ad un'altra di minor formato, debitamente chiusa, contenente una scheda con l'indicazione del suo nome e cognome e della paternita'. Egli consegna la busta piu' grande al presidente o ad uno dei membri presenti della Commissione giudicatrice o di vigilanza. Il commissario vi appone immediatamente la propria firma e la data con la indicazione dell'ora della consegna.

Tutte le buste sono poi raccolte in un medesimo piego suggellato, insieme col verbale della prova, nel quale debbono essere indicati nominativamente i candidati che non si sono presentati, si siano ritirati o siano stati esclusi, l'elenco dei quali e' comunicato, secondo i casi, al provveditore o al capo dell'Amministrazione comunale.

Nel caso in cui la prova scritta si sia svolta in piu' luoghi, al provveditore e' inviato dal presidente della Commissione di vigilanza, per mezzo di raccomandata, anche il piego contenente le buste, suggellato e firmato dal presidente stesso e da un altro membro della Commissione di vigilanza.

Art. 278.

La vigilanza durante la prova e' affidata agli stessi membri della Commissione giudicatrice, cui a tale scopo possono essere aggregati altri membri scelti come all'ultimo comma del presente articolo nel caso che il numero dei concorrenti lo richieda, da compensarsi come i membri delle Commissioni di vigilanza.

Qualora, ai sensi dell'art. 119 del testo unico, l'esame scritto sia tenuto anche in altri capoluoghi di provincia compresi nella regione, la vigilanza, durante la prova, che ha luogo possibilmente nei locali di un Regio istituto di istruzione media, e' affidata, in ogni sede diversa dal capoluogo della regione, ad una speciale Commissione, nominata dal provveditore e presieduta da un capo di istituto di istruzione media. La detta Commissione e' costituita di tre membri per ogni cento candidati o anche di un minor numero di membri, secondo che consiglino le circostanze di fatto e di ambiente.

Gli altri membri della Commissione sono scelti tra i professori di scuole medie, gl'ispettori scolastici e i direttori didattici governativi o comunali.

Art. 279.

La Commissione, nel giorno in cui si raduna per iniziare la revisione dei lavori scritti, verificata la integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre, segnando in testa ad ogni lavoro e sulla busta che racchiude il nome del rispettivo autore uno stesso numero di riconoscimento.

Compiuto l'esame di tutti i lavori e notati su ciascuno i voti rispettivamente assegnati, si aprono le buste corrispondenti e su ciascun tema viene segnato il nome dell'autore.

Sono annullati i lavori nei quali la Commissione abbia riconosciuto tracce sicure di plagio.

Art. 280.

La prova orale è sostenuta dai soli candidati, che abbiano conseguito almeno 30 cinquantesimi nella prova scritta.

((Essa verte sulle seguenti materie: 1) italiano; 2) pedagogia; 3) storia e geografia; 4) cultura fascista; 5) educazione fisica. Il candidato deve inoltre dar prova di conoscere i principali testi scolastici di religione e di letteratura per l'infanzia e la giovinezza)).

Il Ministero pubblica i programmi particolareggiati e le istruzioni per la prova orale. Ove lo ritenga necessario, nel mese di gennaio pubblica le modificazioni ai programmi stessi.

L'ordine con cui i concorrenti sono chiamati alla prova orale è stabilito dalla Commissione. Perde il diritto alla prova di esame il concorrente che non si trovi presente quando giunga il suo turno, senza gravi motivi riconosciuti dalla Commissione, la quale, in tal caso, gli fissa definitivamente altro giorno.

sono approvati i candidati che abbiano conseguito almeno 30 cinquantesimi.

Art. 281.

Compiute le prove scritte ed orali, la Commissione procede, per i candidati approvati, alla valutazione dei titoli in base alla tabella di cui all'allegato E.

Entro il massimo stabilito dalla tabella suddetta per ciascuna categoria di titoli, la Commissione stabilisce, con criteri insindacabili, i punti da attribuire a ciascuno dei titoli compresi nelle varie categorie. Procede, quindi, all'assegnazione dei punti ai singoli titoli esibiti dai concorrenti.

§ 4. - Titoli valutabili.

Art. 282.

I titoli soggetti a valutazione sono:

- a) titoli di abilitazione;
- b) titoli di servizio;
- c) titoli di studio;
- d) benemerienze di guerra e della pubblica istruzione, concorsi e pubblicazioni.

Art. 283.

È soggetto a valutazione il servizio prestato dal maestro, regolarmente abilitato e qualificato almeno buono nei 15 anni scolastici immediatamente anteriori alla data del bando di concorso, con nomina definitiva o provvisoria, o come supplente (purché il servizio in questa ultima qualità sia stato prestato per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi) in scuole elementari pubbliche classificate o non classificate; nelle scuole elementari di tirocinio già annesse alle scuole normali; nelle scuole italiane all'estero, mantenute dallo Stato o da enti e privati, ma sussidiate dallo Stato; nelle scuole pubbliche elementari delle Colonie; nelle scuole annesse ai Riformatori governativi ed ai Convitti nazionali; in quelle degli istituti scelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei sordomuti e dei ciechi; nelle scuole elementari annesse ai conservatori, educandati, educatori femminili, collegi di Maria e simili, dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, purché soggette alla vigilanza dell'ispettore scolastico; in quelle che, in base a regolari convenzioni, funzionano a sgravio, qualunque sia la natura dell'Ente che le mantiene, e in quelle pubbliche per fanciulli minorati o deficienti.

Il servizio di maestro valutabile ai sensi del primo comma, quando sia stato prestato in sedi rurali, avra' una maggiore valutazione di un terzo in confronto del servizio prestato in scuole urbane. Sono considerati rurali, all'effetto indicato, i Comuni con non piu' di 2000 abitanti.

Sono anche soggetti a valutazione, purché prestati nel quindicennio:

- a) il servizio prestato in scuole serali e festive qualificato almeno buono;
- b) il servizio prestato in istituzioni prescolastiche ed integrative della scuola, quando non sia contemporaneo a quello di cui al comma precedente, ed il servizio prestato nelle istituzioni dipendenti dall'Opera Nazionale Balilla e dall'Opera Nazionale del Dopolavoro, e nelle organizzazioni femminili riguardanti l'istruzione delle Piccole e Giovani Italiane; (9)
- c) il servizio prestato come insegnante di religione da persona estranea ai ruoli, o da maestro in classi diverse dalla sua;
- d) il servizio militare prestato in reparti di combattimento durante la guerra libica e quella del 1915-1918, da documentarsi con certificato rilasciato dalla competente autorità militare. Non hanno diritto alla valutazione di tale servizio coloro i quali durante il servizio stesso abbiano riportato condanna, ancorché per questa sia intervenuta amnistia o indulto;
- e) il servizio prestato quale infermiera negli ospedali militari da campo.

((f) il servizio militare di leva o per richiamo di autorità, prestato senza demerito, da documentarsi con copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata dalla competente autorità militare. Tale servizio si valuta come un intero anno scolastico per ogni periodo di otto mesi o frazione superiore a quattro mesi, qualora risulti che per l'anno scolastico corrispondente al periodo di inizio del servizio militare, il concorrente abbia presentato domanda di incarico o di supplenza e sia stato incluso in graduatoria)).

AGGIORNAMENTO (9)

Il Regio Decreto 20 giugno 1935, n. 1195 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Al secondo comma, lettera b), dell'art. 283 del regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, dopo le parole «e nelle organizzazioni femminili riguardanti l'istruzione delle Piccole e Giovani italiane» sono aggiunte le seguenti: «e nelle organizzazioni giovanili dipendenti dai Fasci femminili»".

Art. 284.

Il tempo trascorso dal maestro titolare lontano dalla scuola e' computabile come servizio scolastico soltanto nei seguenti casi:

- 1° se l'assenza e' dovuta a servizio militare per richiamo alle armi, ad adempimento di doveri d'ufficio o a prestazione di pubblico servizio obbligatorio;
- 2° se l'assenza e' giustificata da malattia e non e' superiore ai due mesi;
- 3° se l'assenza e' dovuta a motivi di famiglia e non e' superiore ai quindici giorni;
- 4° se trattasi di maestro ammesso a frequentare gli Istituti di magistero e per il tempo in cui la frequenza e' durata.

La qualifica, nei casi in cui l'assenza non ecceda l'anno, sara' quella dell'anno stesso se in questo il servizio fu qualificato; negli altri casi sara' quella media ottenuta nell'ultimo quinquennio anteriore al periodo di assenza.

Art. 285.

Agli effetti del concorso, il certificato di servizio e' rilasciato dall'ispettore scolastico ai sensi dell'art. 14 del testo unico secondo il modello allegato F e deve indicare la durata del servizio e la qualifica del maestro per ciascun anno.

La qualifica corrisponde a quella risultante dai rapporti informativi compilati dalle autorità competenti. Essa e' espressa, per ciascun anno, con le parole: non sufficiente, sufficiente, buono, valente.

Con le stesse parole e' qualificato il servizio prestato anteriormente alla entrata in vigore del presente regolamento, desumendosi la qualifica dai verbali di visita o da altri documenti aventi valore secondo le norme del tempo.

Nella valutazione del servizio le due qualifiche di buono e di lodevole, contenute in certificati rilasciati a norma delle disposizioni precedentemente in vigore, s'intendono entrambe equivalenti alla qualifica di buono, e le qualifiche di lodevolissimo e ottimo a quella di valente.

Per gli anni per i quali il maestro non risulti qualificato, l'ispettore determina la qualifica desumendola da quella dell'ultimo anno antecedente, nel quale sia stato qualificato o di quello susseguente alla interruzione, nel caso che la qualifica ottenuta in tale anno sia migliore.

Art. 286.

Il certificato di servizio deve essere richiesto dall'interessato all'ispettore non piu' tardi del 25° giorno anteriore alla chiusura del concorso, e deve essere presentato insieme con tutti gli altri documenti nei termini di legge.

L'interessato, ove ritenga che il certificato non risponda al risultato degli atti, puo' ricorrere al provveditore, entro quindici giorni dalla data del rilascio.

Il certificato rilasciato in seguito all'esito del ricorso e' comunicato immediatamente alla Commissione giudicatrice se e' ancora riunita, perche' ne tenga conto. Se le operazioni di concorso sono state espletate, il provveditore provvede alla rettifica delle risultanze del concorso.

Art. 287.

Le benemerienze di cui all'art. 282, lettera d), si comprovano con l'esibizione del relativo decreto o copia autentica del medesimo.

§ 5. - Graduatoria.

Art. 288.

Compiuta la valutazione dei titoli, la Commissione procede alla compilazione della graduatoria, nella quale i concorrenti sono iscritti nell'ordine determinato dal numero dei punti complessivamente conseguiti nelle varie prove e nei titoli.

A parita' di merito la precedenza e' determinata dai seguenti elementi:

- a) dalla valutazione dei titoli militari; **((5))**
- b) dalla votazione riportata nelle prove di esame;
- c) dalla valutazione del servizio;
- d) dal voto riportato nel titolo di abilitazione;
- e) dalla maggiore eta'.

----- AGGIORNAMENTO (5)

Il Regio D.L. 12 luglio 1934, n. 1352, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 1935, n. 1554, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Nella formazione delle graduatorie dei concorsi magistrali la Commissione giudicatrice per stabilire, a parita' di merito, l'ordine di precedenza dei concorrenti, aggiungera' alla valutazione dei titoli militari, di cui alla lettera a) dell'articolo 288 del regolamento generale, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, quella della regolare iscrizione ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, considerando tale requisito alla stessa stregua del servizio prestato come combattente".

Art. 289.

La graduatoria dei concorsi banditi dai Comuni non puo' comprendere un numero di vincitori superiore a quello dei posti messi a concorso. Qualora alcuno dei vincitori rinunzi alla nomina o per qualsiasi motivo sia radiato dalla graduatoria o sia dichiarato decaduto prima di aver assunto servizio, la graduatoria viene integrata mediante iscrizione in essa di altri concorrenti approvati, in ordine di merito.

Art. 290.

I processi verbali delle sedute della Commissione sono redatti in duplice esemplare dal commissario designato dalla medesima all'ufficio di segretario, e firmati da tutti i commissari. Il segretario puo' essere coadiuvato da persone scelte, fra i funzionari dell'Ufficio scolastico o fra gli insegnanti elementari di ruolo, dalla Commissione e all'uopo

autorizzate, secondo i casi, dal provveditore o dal capo dell'Amministrazione comunale. A tali persone, nel caso che non appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, e' corrisposto, per i concorsi regionali, un compenso di L. 0.50 per ogni maestro iscritto in graduatoria.

Dai verbali devono risultare la piena osservanza della procedura e delle formalita' prescritte dalle leggi e dai regolamenti, i criteri seguiti, i voti ottenuti da ciascun concorrente nelle singole prove di esame e per ciascuno dei titoli e complessivamente per ciascuna categoria dei titoli e, infine, la graduatoria coi punti a ciascuno attribuiti.

Le votazioni sono palesi.

Ogni commissario ha diritto che nei verbali si riferiscano i motivi del suo voto e le sue osservazioni.

Ai verbali e' unita altresì una relazione riassuntiva generale sul concorso.

Capo II.

La nomina e la sua durata.

§ 1. - Nomina.

Art. 291.

Una copia della graduatoria e dei verbali e' depositata per quindici giorni nell'Ufficio scolastico o nella segreteria del Comune, secondo i casi. Del deposito e' dato avviso mediante affissione nell'albo.

Chiunque vi abbia interesse ha facolta' di prendere visione dei detti documenti entro il termine suindicato.

Agli atti, di cui al primo comma, e' unito un elenco dei posti effettivamente disponibili, con indicazione della sede e della qualita' delle singole scuole vacanti.

Della graduatoria e dell'elenco dei posti il provveditore, per i concorsi da esso banditi, da' comunicazione a tutti i Comuni cui appartengono i concorrenti.

Art. 292.

I maestri gia' in servizio come titolari, che ottengano una nuova nomina per effetto di concorso bandito da altri Provveditori o da altri Comuni, debbono, entro dieci giorni dalla relativa partecipazione, rinunciare al posto da essi occupato o alla nuova nomina; in caso diverso, saranno dichiarati dimissionari dall'ufficio precedentemente occupato.

Art. 293.

Entro venti giorni dalla pubblicazione all'albo della graduatoria i concorrenti possono far presenti al provveditore, motivandoli, i loro desideri circa l'assegnazione della sede, agli effetti indicati dalla legge.

Art. 294.

Il provveditore assegna a ciascuno dei maestri nominati la sede, alla quale egli abbia chiesto di essere destinato, a norma dell'articolo precedente, salvo che vi si oppongano esigenze della scuola.

Quando piu' insegnanti aspirino alla stessa sede, la preferenza e' determinata tenendo presente l'ordine di iscrizione nella graduatoria. Qualora per esigenze della scuola ed eventuali motivi personali del maestro, debitamente comprovati, si debba derogare all'ordine della graduatoria, nel provvedimento debbono risultare specificatamente le ragioni della deroga.

Art. 295.

L'assegnazione dei maestri alle varie classi in ciascuna sede vien fatta dal direttore didattico.

Alle scuole maschili sono assegnati i maestri, alle femminili le maestre, alle miste maestri e maestre. Quando per il numero dei vincitori del concorso non sia possibile assegnare maestri a tutte le scuole maschili, vi si provvede in via provvisoria con personale femminile, destinandolo di preferenza alle classi inferiori.

Art. 296.

Qualora il Comune ritardi ingiustificatamente la nomina dei maestri, che vi abbiano diritto per effetto del concorso, il provveditore gli si sostituisce a norma dell'art. 53 del testo unico.

Art. 297.

La nomina degli insegnanti nei Comuni autonomi, che non abbiano regolamento speciale e non abbiano insegnanti in soprannumero, e' fatta per le scuole delle frazioni o borgate. Il passaggio da queste alle urbane ha luogo secondo l'ordine di iscrizione in ruolo a mano a mano che vi si rendano posti vacanti.

Art. 298.

L'atto di nomina, non e' valido se non contenga l'indicazione del giorno di decorrenza.

Il maestro che non assume servizio entro il termine stabilito e' dichiarato decaduto dalla nomina e da tutti i diritti del concorso, salvo che per gravi motivi non abbia ottenuto una proroga, la quale non potra' nel massimo eccedere i due mesi. Quando non possa assumere l'ufficio perche' in servizio militare, consegue la nomina, ma con godimento degli assegni dal giorno in cui assume effettivo servizio scolastico.

Art. 299.

Per l'ammissione al concorso per posti di maestro in soprannumero, lo svolgimento del medesimo, la compilazione della graduatoria e la nomina degli insegnanti, valgono le norme del presente regolamento per i posti di titolare.
§ 2. - Ruoli.

Art. 300.

I ruoli comunali e regionali degli insegnanti comprendono un numero di posti corrispondente al numero delle scuole classificate, amministrare dai Comuni e dai provveditori, alle quali e' assegnato un apposito insegnante.

Art. 301.

Gli insegnanti sono iscritti nei gradi del ruolo ai sensi dell'art. 130 del testo unico tenendo conto della loro condizione giuridica, e, cioe', se siano straordinarii od ordinarii.

L'ordine di iscrizione in ciascuna classe di ruolo e' determinato dall'ammontare dello stipendio cui ha diritto l'insegnante.

Art. 302.

I Comuni che si siano avvalsi della facolta' di provvedere alle supplenze con un corpo di insegnanti in soprannumero a norma dell'art. 138 del testo unico costituiscono un ruolo speciale per i maestri in soprannumero.

Art. 303.

Il maestro, che abbia precedente servizio di titolare e che per concorso o per trasferimento faccia passaggio dal ruolo regionale o comunale in altro ruolo regionale, vi e' iscritto nel grado e nella classe che gli competono secondo la tabella dei minimi legali (allegato F al testo unico), ed e' collocato dopo gli insegnanti di pari anzianita', con l'obbligo di ultimare il periodo di prova qualora non l'abbia precedentemente compiuto. Se il passaggio avvenga dal ruolo regionale o comunale ad altro comunale, il maestro e' iscritto in ruolo con le stesse norme e con diritto allo stipendio stabilito nella tabella comunale per la classe cui viene assegnato.

Qualora il passaggio abbia luogo per concorso e questo sia stato bandito per posti d'insegnante in soprannumero, il maestro, finche' non consegua la nomina a titolare, e' iscritto secondo l'ordine della graduatoria nel ruolo dei maestri in soprannumero ed ha diritto allo stipendio a questi assegnato, con in piu' la differenza fra tale stipendio e quello che gli sarebbe spettato in relazione al servizio complessivamente prestato. All'atto della nomina a titolare e' iscritto in ruolo con le norme stabilite dal primo comma.

Il maestro, che abbia precedente servizio di supplenza o provvisorio e che ottenga la nomina in seguito a concorso per posti di titolare, e' iscritto in ruolo col grado di straordinario, secondo l'ordine della graduatoria, ed ha diritto allo stipendio assegnato al grado con in piu' la differenza tra tale stipendio e quello che gli sarebbe spettato, a norma dell'art. 157 del testo unico, in relazione al servizio complessivamente prestato. Compiuto il periodo di prova, all'atto del passaggio ad ordinario, viene collocato in ruolo con le norme stabilite dal primo comma. Quando ottenga la nomina in seguito a concorso per posti di insegnante in soprannumero, ha diritto al trattamento di cui al secondo comma.

Art. 304.

Il ruolo regionale e' trasmesso in copia nella prima quindicina di novembre ai podesta' dei Comuni compresi nella regione perche' la conservino in segreteria a disposizione degli interessati. Questi potranno fino al 30 novembre far

pervenire al provveditore le loro osservazioni per la rettifica della loro anzianita' o di quella d'altri.

Il provveditore, esaminate le osservazioni, provvede eventualmente alla rettifica dei ruoli, pubblicandoli nel termine stabilito dall'art. 130, comma 2°, del testo unico all'albo dell'Amministrazione scolastica.

I Comuni, per i loro ruoli, provvedono in modo analogo con deliberazione del podesta'.

§ 3. - Nomine suppletive.

Art. 305.

Il provveditore, quando sia esaurita la graduatoria del concorso generale, pubblica agli effetti dell'art. 124, ultimo comma, del testo unico un avviso, nel quale fa invito ai concorrenti compresi nelle graduatorie di concorsi generali, banditi per le scuole amministrate da altri Provveditorati, a presentare entro 30 giorni dalla data dell'avviso all'Ufficio scolastico la domanda per conseguire eventualmente la nomina nelle scuole della regione. Alla domanda deve essere allegato un certificato del provveditore attestante a quale concorso il richiedente ha partecipato e la votazione complessiva riportata.

L'avviso di cui al comma precedente e' comunicato a tutti gli altri provveditori perche' provvedano ad affiggerlo all'albo e a dargli la massima diffusione.

Art. 306.

Trascorso il termine stabilito nell'articolo precedente ed esaminata la regolarita' delle domande pervenutegli, il provveditore compila la graduatoria, inscrivendovi i concorrenti nell'ordine risultante dalla votazione conseguita nel concorso generale.

A parita' di merito, la precedenza e' determinata dalla maggiore eta'.

E' applicabile anche in questo caso la disposizione dell'art. 128 del testo unico relativa ai posti riservati ai mutilati e invalidi di guerra e, a tale effetto, l'insegnante che si trova nelle condizioni previste dalla detta norma deve curare che ne sia fatta menzione nel certificato del provveditore.

Art. 307.

Compilata la graduatoria, il provveditore procede alla nomina nei posti vacanti e all'assegnazione delle sedi a norma degli articoli 293 e 294 del presente regolamento.

La stessa graduatoria serve anche per i posti che si rendano successivamente vacanti fino a compimento del biennio di efficacia della graduatoria generale.

Art. 308.

I maestri sono radiati rispettivamente dalla graduatoria di provenienza e da quella suppletiva non appena conseguano ed accettino la nomina per effetto di una di dette graduatorie. L'atto di nomina non e' valido se non contenga l'indicazione del giorno di decorrenza.

Delle nomine deliberate ed accettate i provveditori interessati si danno reciprocamente comunicazione agli effetti del comma precedente.

§ 4. - Concorsi e nomine dei maestri provenienti da scuole non classificate.

Art. 309.

Ai concorsi interni, banditi in ciascuna regione dal Provveditorato o da Comuni autonomi ai sensi dell'art. 83, comma 2°, del testo unico sono ammessi i maestri che insegnino in scuole non classificate comprese nel territorio della regione, purché abbiano complessivamente prestato nell'ultimo settennio non meno di cinque anni di servizio nelle scuole provvisorie, di cui al R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410, ed in quelle non classificate, di cui al R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667, ed abbiano riportato per gli ultimi cinque anni la qualifica di buono.

Art. 310.

Il concorso interno e' bandito con lo stesso avviso col quale viene indetto il concorso pubblico, si svolge con le medesime modalita' ed e' giudicato dalla stessa Commissione.

I vincitori sono iscritti, secondo l'ordine di merito, in una speciale graduatoria, distinta da quella del concorso pubblico. Con ciascuna delle due graduatorie saranno coperti i posti che siano o si rendano disponibili nel periodo di

validita' delle medesime, ricorrendo alternativamente alle graduatorie stesse, a cominciare da quella del concorso interno.

Quando la graduatoria del concorso interno sia esaurita o, per mancanza di concorrenti o di vincitori, non sia stata formata, i posti riservati al detto concorso si accrescono a quelli spettanti alla graduatoria del concorso pubblico.

Il concorrente che per aver partecipato anche al concorso pubblico si trovi iscritto nelle due graduatorie, quando abbia ottenuto la nomina per effetto di una di esse, perde il diritto alla nomina per effetto dell'altra.

Art. 311.

Al maestro di scuola non classificata che consegue, per effetto di concorso, la nomina nelle scuole classificate, e' applicabile il disposto del terzo comma dell'art. 303, valutandosi pero' per intero il servizio prestato nelle scuole non classificate.

Art. 312.

Per quanto non sia diversamente disposto in questo paragrafo si applicano le norme dei paragrafi precedenti del Capo II.

§ 5. - Triennio di prova e licenziamento per ragioni didattiche.

Art. 313.

Quando, nel triennio dalla nomina, il maestro non abbia prestato almeno 25 mesi di servizio effettivo, la prova e' prorogata fino al raggiungimento di tale periodo minimo di servizio purché, nel complesso, non si superino i quattro anni dalla data della nomina. **((La proroga potra' estendersi oltre tale limite: a) per i maestri ammessi a frequentare i Regi istituti superiori di magistero e l'Accademia fascista di educazione fisica, e per un periodo eguale a quello di frequenza; b) per le maestre che siano state assenti dalla scuola a causa di gestazione o puerperio, e per un periodo eguale a quello dell'assenza, durante l'apertura delle scuole, dovuta a tale causa)).**

Art. 314.

Allo scadere del periodo minimo di prova, stabilito a norma dell'articolo precedente, l'ispettore comunica al provveditore il suo parere sulla prova fatta dall'insegnante, desumendolo dalle proprie ispezioni e dai rapporti informativi annuali compilati dal direttore didattico.

L'ispettore e' tenuto a visitare una volta almeno, nell'ultimo anno del triennio, la scuola del maestro in prova, redigendo apposita relazione.

In base agli atti sopra indicati o ad altri elementi di giudizio, che direttamente gli risultino, il provveditore, sentito il Consiglio scolastico, delibera, ove ne sia il caso, il licenziamento del maestro, indicando i motivi del provvedimento. La deliberazione non e' valida se non contenga l'indicazione del giorno di decorrenza.

Art. 315.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai maestri ed ai direttori dei Comuni autonomi, con le modificazioni che seguono:

Per i maestri in soprannumero il periodo di prova decorre dal giorno della nomina ad insegnante straordinario.

Allo scadere del periodo minimo di prova, di cui all'articolo 313, il provveditore comunica al Comune il suo motivato parere sulla prova fatta dall'insegnante o dal direttore, desumendolo, oltre che dagli elementi di giudizio che direttamente gli risultino, quando si tratti di un insegnante, dai rapporti informativi annuali del direttore didattico e dalle relazioni delle visite eseguite dall'ispettore e, quando si tratti di un direttore, dai rapporti dell'ispettore e da altri documenti, dai quali possano rilevarsi l'efficacia dell'azione direttiva e l'andamento delle scuole.

Art. 316.

La notificazione del licenziamento e' fatta nei quindici giorni successivi alla data della deliberazione relativa e si esegue da un ufficiale giudiziario o dal messo comunale addetto all'ufficio di conciliazione, mediante consegna di una copia integrale della deliberazione al maestro, o, in sua assenza, ad altra persona familiare capace di ricevere l'atto.

L'originale dell'atto di notificazione e' rimesso dall'ufficiale giudiziario o dal messo comunale al provveditore o al podesta', secondo che trattisi di maestri dipendenti dall'Amministrazione scolastica o dal Comune. Il podesta' a sua volta trasmette al provveditore copia della deliberazione di licenziamento con l'attestazione della avvenuta notifica.
§ 6. - Dispensa dal servizio per inettitudine o per insufficienza didattica e radiazione dai ruoli.

Art. 317.

Per procedere ai termini dell'art. 132, comma 1°, del testo unico alla dispensa dal servizio per inettitudine didattica, sopravvenuta in seguito a infermita', di un maestro che si trovi nell'esercizio dell'insegnamento, occorre che la inettitudine risulti dai rapporti informativi annuali o da speciali relazioni dell'autorita' ispettiva o direttiva e che la infermita' che ne fu causa sia constatata da una visita di un medico fiscale, la quale accerti che la malattia non presenta probabilita' di guarigione. Si prescinde dai rapporti informativi o dalle relazioni delle autorita' scolastiche anzidette quando il maestro non si trovi nell'esercizio dell'insegnamento oppure sia affetto da malattia che costituisca un pericolo per la salute degli alunni.

Art. 318.

Prima di deliberare la dispensa, il provveditore o il podesta' deve comunicare al maestro interessato le ragioni sulle quali il proposto provvedimento e' fondato, prefiggendogli un congruo termine per presentare le sue deduzioni.

L'osservanza di tale disposizione deve risultare dalla deliberazione di dispensa, nella quale saranno anche trascritte le eventuali deduzioni del maestro.

Art. 319.

La deliberazione di dispensa non e' valida se non contenga l'indicazione del giorno di decorrenza ed e' notificata giudizialmente al maestro nei modi e nelle forme prescritte dall'art. 316. Quando si tratti di dispensa deliberata dal Comune, la notificazione avviene dopo che la deliberazione sia stata approvata dal Consiglio scolastico e di tale approvazione e' fatta espressa menzione nell'atto di notificazione.

Art. 320.

Il provveditore o il podesta', prima di deliberare la dispensa, puo', ad istanza del maestro o d'ufficio, procedere a nuove indagini e disporre che il maestro sia sottoposto a visita medica collegiale.

Quando la visita collegiale sia disposta ad istanza del maestro e il risultato non sia a lui favorevole, le spese relative vanno a suo carico.

Art. 321.

La dispensa dal servizio per insufficienza didattica prevista dall'art. 132, comma 1°, del testo unico puo' essere deliberata quando da rapporti informativi relativi all'ultimo triennio risulti lo scarso rendimento dell'opera del maestro nella scuola, con particolare riguardo al numero degli alunni promossi, o quando nell'ultimo quadriennio il maestro non abbia prestato complessivamente almeno dieci mesi di effettivo servizio, quale che sia stata la causa dell'assenza.

La deliberazione di dispensa e' adottata e notificata nelle forme di cui agli articoli 316 e 319.

Art. 322.

La radiazione dai ruoli dei maestri o dei direttori, che abbiano compiuto il 45° anno di servizio ed il 65° di eta', e' disposta con deliberazione del provveditore o del podesta', secondo i casi.

Il collocamento a riposo di ufficio, nel caso previsto dal comma 2° dell'art. 134 del testo unico, e' disposto dal provveditore, sentito il Consiglio scolastico, o dal podesta', secondo i casi. Il provvedimento e' notificato nelle forme stabilite dagli articoli 316 e 319.

Nei casi di cui ai due commi precedenti, il servizio che deve essere tenuto presente e' quello valutabile agli effetti della pensione. Le relative deliberazioni non sono valide se non contengano l'indicazione del giorno di decorrenza.

Capo III.

Congedi e aspettative.

Art. 323.

La concessione e la durata del congedo ordinario e dell'aspettativa per motivi di famiglia sono dall'autorita' competente deliberate tenendo presenti l'entita' dei motivi adottati dal richiedente e le esigenze del servizio.

Qualora ragioni didattiche lo impongano, puo' non essere accolta l'istanza del maestro che chieda di essere riammesso in attivita' di servizio prima del termine dell'aspettativa.

Scaduto il termine dell'aspettativa, il maestro che non riprenda servizio e' dichiarato decaduto dall'ufficio.

L'autorita' competente deve curare che il termine dell'aspettativa e la riammissione anticipata in servizio non coincidano con la fine dell'anno scolastico e col periodo delle vacanze.

Art. 324.

Il maestro che non puo' recarsi a scuola per malattia deve informarne il direttore didattico, il quale ha facolta' di chiedergli, occorrendo, la presentazione di un certificato medico.

Il maestro che, a causa della malattia, abbia bisogno di assentarsi dalla scuola per un periodo maggiore di giorni 10, e' tenuto a presentare al direttore didattico o al Comune, per il tramite del direttore, domanda di permesso, corredata di certificato medico.

Il direttore o il podesta', assunte, quando ne sia il caso, le informazioni, e disposta, all'occorrenza, una visita medica fiscale di controllo, provvede sulla domanda di congedo, fissandone la durata in modo che l'assenza del maestro dalla scuola non superi i due mesi, computato il tempo decorso fino alla concessione del permesso.

La maestra, che si assenta dalla scuola per causa di parto, e', per un periodo non superiore ai trenta giorni, considerata assente per malattia. Se, trascorso tale periodo, non e' in grado di riprendere servizio, potra' chiedere altro permesso, a norma del secondo comma del presente articolo, fino a completare il massimo stabilito nel comma precedente.

Art. 325.

Prima che scadano i due mesi di assenza per infermita', il maestro che preveda di non poter riprendere servizio puo' chiedere l'aspettativa per ragioni di salute, documentando con certificato medico rilasciato da un ufficiale sanitario la persistenza della malattia e la probabile durata di essa.

Se l'aspettativa sia stata data per un periodo di tempo minore di due anni, permanendo la malattia, viene prorogata non oltre tale limite ad istanza del maestro, documentata come al comma precedente.

Quando il maestro chieda di essere riammesso in servizio prima della scadenza dell'aspettativa, deve comprovare con certificato medico di essere in grado di riprendere l'insegnamento.

Le spese per le visite mediche di controllo disposte dall'Amministrazione su istanza del maestro o d'ufficio sono a carico del maestro quando riescano a lui sfavorevoli.

Art. 326.

Scaduto il termine massimo di due anni di aspettativa, se il maestro non dimostri di essere in grado di riprendere l'insegnamento, e' sottoposto a visita fiscale. Se questa lo riconosca non idoneo all'insegnamento, e' dispensato dal servizio per motivi di salute; se lo riconosca idoneo ed egli non intenda riprendere servizio, e' dichiarato dimissionario a decorrere dalla data di scadenza dell'aspettativa.

Art. 327.

Tutti i provvedimenti relativi ai congedi e alle aspettative devono contenere la precisa indicazione del giorno di inizio e di scadenza.

Il maestro durante l'assenza per congedo ordinario o per infermita', durante l'aspettativa e durante le vacanze non e' tenuto a osservare l'obbligo della residenza, ma deve far conoscere al direttore didattico o al Comune, secondo i casi, il luogo della sua dimora ordinaria e i successivi cambiamenti.

Se durante l'aspettativa per motivi di famiglia risulti che il maestro occupi un qualsiasi altro ufficio retribuito o se durante l'aspettativa per motivi di salute risulti che occupi altro posto di insegnante pubblico o privato, l'autorita' che concesse l'aspettativa lo invita a riprendere servizio e, in caso d'inadempienza, puo' dichiararlo dimissionario, a norma dell'art. 46, comma 3°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 328.

Per i maestri assenti dalla scuola a causa di servizio militare si applicano le disposizioni degli articoli 81 e 82 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Regolamento-art. 329

((ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 24 SETTEMBRE 1971, N. 820))

Art. 330.

Qualora il Comune abbia un ruolo di maestri in soprannumero, le supplenze sono affidate ai detti maestri.
Capo IV.
Trasferimenti.

Art. 331.

Il quinto dei posti, che deve essere riservato ai sensi dell'art. 141, ultimo comma, del testo unico, ai maestri che chiedono il trasferimento da altra Amministrazione, viene calcolato sulla meta' dei posti che rimangono disponibili dopo di aver attribuito l'altra meta' ai trasferimenti dei maestri delle scuole trasformate. A tale effetto, dei posti che si rendano vacanti durante l'anno e' fatta la seguente ripartizione: per ogni 10 posti, i primi cinque sono riservati ai trasferimenti dei maestri titolari di scuole da sclassificare, il sesto posto ai trasferimenti di insegnanti da altre Amministrazioni disposti dal ministro o dal provveditore e gli altri quattro sono attribuiti alle graduatorie dei concorsi in vigore o ai futuri concorsi. I posti riservati vengono coperti con nomine provvisorie con preferenza assoluta ai vincitori del concorso.

Per la destinazione alle singole sedi dei maestri trasferiti da altra Amministrazione, nel caso che ad esse aspirino anche insegnanti della stessa Amministrazione che effettua il trasferimento, si applicano le norme degli articoli seguenti.

Art. 332.

I diritti acquisiti che per l'art. 141, comma 2°, del testo unico, il maestro trasferito conserva, si riferiscono cosi' alla misura dello stipendio, compresi in esso gli aumenti eventualmente conseguiti, come all'anzianita' di servizio.

Qualora per la preferenza che compete ai maestri della stessa Amministrazione nessuna delle sedi richieste possa essere assegnata ai maestri provenienti da altra Amministrazione, il provveditore li destinerà col loro consenso alle sedi di risulta disponibili. Ove essi non le accettino, non si fa luogo a trasferimento e le sedi sono coperte con la graduatoria del concorso.

In caso che non vi siano richieste di trasferimento da altra Amministrazione, ai posti riservati a norma dell'articolo precedente si provvede con la graduatoria del concorso.

Art. 333.

L'elenco delle sedi vacanti nella regione e' pubblicato dal provveditore entro il 15 luglio, mediante comunicazione ai podesta' dei Comuni compresi nella sua giurisdizione, i quali ne curano l'affissione all'albo comunale.

Nell'elenco, e' specificato se trattasi di capoluogo di Comune o frazione e borgate e le scuole in ciascuna sede vacanti sono indicate secondo la loro qualita' ed e' altresì fissato il termine, in ogni caso non inferiore ai 20 giorni dalla data della pubblicazione, entro il quale le domande di trasferimento, corredate dei documenti comprovanti le condizioni familiari, personali o di servizio dei richiedenti, debbono pervenire al provveditore. Non sono prese in considerazione le domande o i documenti che pervengono dopo la scadenza del termine.

Nelle domande di trasferimento l'indicazione delle sedi deve essere fatta in ordine di preferenza. Non possono richiedersi piu' di cinque sedi.

Art. 334.

I maestri, che non abbiano compiuto almeno un biennio di insegnamento come titolari nella sede in cui si trovano, e quelli che nell'ultimo triennio abbiano riportato qualifica inferiore al buono o subito punizione superiore alla censura possono essere trasferiti ad altra sede nel caso che il trasferimento sia chiesto per eccezionali circostanze da indicarsi nel provvedimento. Nel caso di non compiuto biennio puo' essere pure accordato il trasferimento se trattasi di insegnante, che intende riunirsi al coniuge, pubblico funzionario, trasferito per servizio ad altra sede o di maestro trasferito per motivi di servizio in corso d'anno scolastico, quando il trasferimento sia stato deliberato per soppressione o trasformazione di scuola, riduzione di posti o per altre circostanze non dipendenti da fatto del maestro.

La condizione della permanenza biennale nella sede non si applica nel caso di trasferimento da deliberarsi per motivi di servizio.

Art. 335.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, per ciascuna delle sedi vacanti vien compilato un elenco nel quale sono compresi i nomi dei richiedenti, con l'indicazione per ognuno dei motivi per i quali il trasferimento e' chiesto, dell'anzianita' e della qualita' del servizio. La preferenza e' data all'insegnante che abbia motivo prevalente secondo l'ordine stabilito dalla legge.

I trasferimenti sono deliberati entro il mese di agosto con unica deliberazione, nella quale deve essere indicata con precisione la data di decorrenza. Non sono ammessi trasferimenti suppletivi.

Art. 336.

Quando il trasferimento e' chiesto per ragioni di salute, queste debbono essere comprovate con certificato medico.

La valutazione dell'entita' delle ragioni di salute, in quanto importino necessita' di cambiamento di sede, e' fatta dal medico provinciale o da un suo delegato, al quale i certificati esibiti dai maestri debbono a tal fine essere comunicati. Per tale servizio non e' dovuta indennita'.

A parita', sono preferiti i mutilati o gli invalidi di guerra.

Art. 337.

I Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, non possono effettuare trasferimenti di maestri dai ruoli di altri Comuni o delle Amministrazioni scolastiche se non abbiano prima disciplinato nel regolamento di cui all'art. 78 i requisiti minimi ed i criteri di preferenza in base ai quali i trasferimenti debbono essere deliberati e le norme per la destinazione dei maestri trasferiti alle singole sedi, tenuto conto eventualmente dell'obbligo che i Comuni stessi abbiano di destinare alle scuole rurali i maestri in soprannumero, nominati titolari.

Nello stesso regolamento debbono altresì essere determinati i requisiti ed i criteri di preferenza per i trasferimenti, da una scuola all'altra del capoluogo o delle frazioni e borgate, da una frazione o borgata all'altra, da frazione o borgata al capoluogo e viceversa.

Art. 338.

I maestri titolari nei ruoli regionali o comunali non possono essere trasferiti come maestri in soprannumero presso Comuni autonomi.

Art. 339.

L'aliquota dei posti da conferire per trasferimento, entro il limite del quinto dei posti stabilito dall'art. 141, ultimo comma, del testo unico, e' determinata di volta in volta nella deliberazione con la quale il Comune stabilisce di far luogo ai trasferimenti.

Art. 340.

Anche per i posti direttivi comunali si puo' provvedere con trasferimento da altri Comuni di direttori, che ne facciano domanda, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli precedenti e purché nei due Comuni vigano le stesse norme per l'assunzione in servizio di detto personale.

Art. 341.

Del numero di posti, con l'eventuale indicazione delle borgate e frazioni, che il Comune riserva ai trasferimenti, e' dato avviso nell'elenco pubblicato dal provveditore per le scuole da esso dipendenti.

A tale effetto il Comune deve far pervenire al provveditore entro il 30 giugno comunicazione dei posti, di cui al comma precedente. Ove tale comunicazione non sia fatta, il Comune non puo' piu', per l'anno, far luogo a trasferimenti.

Art. 342.

In caso di trasferimento per motivi di servizio, se concorrano speciali ed urgenti circostanze, il provveditore puo' deliberare anche prima di aver sentito il parere del Consiglio scolastico.

Art. 343.

Ai maestri trasferiti in corso d'anno scolastico per motivi di servizio diversi da quelli indicati nell'art. 334 sono assegnate in via definitiva le sedi, che restano disponibili dopo attuati i trasferimenti su domanda.

Art. 344.

Le deliberazioni di cui ai due articoli precedenti debbono contenere con precisione l'indicazione del giorno di decorrenza.

Ai maestri trasferiti per motivi di servizio e' dovuta l'indennita' di trasferimento, calcolata a norma dell'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, tenendo presente che sono da considerarsi appartenenti al 13° grado i maestri con lo stipendio di L. 5600, al 12° quelli con stipendio di L. 5900 e all'11° quelli con stipendio da L. 7000 a L. 9500.

Capo V.

Doveri e disciplina dei maestri.

Art. 345.

Il maestro, che consegue la nomina a titolare di ruolo, non puo' essere immesso nelle sue funzioni se non abbia prestato giuramento nelle mani del direttore didattico.

La formula del giuramento e' la seguente: «Giuro che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che non appartengo e non apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concili con i doveri del mio ufficio; che adempirò ai doveri stessi con diligenza e con zelo, ispirando la mia azione al fine di educare i fanciulli affidatimi al culto della Patria ed all'ossequio alle istituzioni dello Stato».

Del giuramento prestato e' redatto verbale in carta libera, sottoscritto dal maestro e dal direttore. Il verbale e' conservato nel fascicolo personale del maestro.

Art. 346.

Il maestro deve, nella scuola e fuori, tenere un contegno esemplare, quale si addice ad un pubblico educatore e ad un buon cittadino.

Art. 347.

Il maestro non deve mai esser rimproverato, per alcuna ragione, dai suoi superiori alla presenza degli allievi.

Art. 348.

Il maestro ha l'obbligo di risiedere nel Comune o nella frazione o borgata dove esercita il magistero.

Potra', coll'autorizzazione del provveditore o del podesta', secondo i casi, fissare la sua dimora in localita' diversa, purché posta a breve distanza dalla scuola ed in condizioni di facile comunicazione. La deliberazione del provveditore, che neghi l'autorizzazione, e quella del Consiglio scolastico, che approvi la relativa deliberazione del podesta', sono definitive.

Il maestro puo' assentarsi dalla residenza nei giorni in cui non e' tenuto ad alcun dovere di ufficio, a meno che, per particolari riguardi alle condizioni locali o in occasione di pubbliche manifestazioni, cui la scuola partecipa, il provveditore o il podesta' non ritenga nell'interesse del servizio di obbligarli alla permanenza in sede anche nei detti giorni.

Art. 349.

Il maestro non puo', senza regolare permesso, assentarsi dalla scuola nei giorni di lezione e in quelli nei quali deve adempiere ad altri obblighi inerenti al suo ufficio, salvo che l'assenza abbia luogo per malattia o per attendere ad un pubblico servizio obbligatorio. In quest'ultimo caso il maestro deve, in tempo utile, perché si possa provvedere alla supplenza, informare per iscritto il direttore didattico, indicando i motivi dell'assenza. Se trattasi, invece, di servizio non obbligatorio il maestro non puo' lasciar l'insegnamento senza aver prima ottenuto la autorizzazione del Ministero.

Art. 350.

Il maestro deve trovarsi alla scuola non meno di 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni, per assistere all'ingresso dei suoi alunni; deve sorvegliare gli alunni stessi durante il tempo destinato agli insegnamenti integrativi o di religione se

ad altri affidati, alla ricreazione e alla refezione dove l'orario adottato e' unico; e deve rimanere nella scuola finche' i suoi alunni ne siano usciti.

Nelle scuole miste l'ingresso e l'uscita degli alunni e delle alunne deve effettuarsi in tempo diverso, con l'intervallo di dieci minuti.

((27))

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che dal 5 agosto 1995 il presente articolo cessa di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 per il personale dirigenziale.

Art. 351.

E' vietato ai maestri e ai direttori di ricevere dalle famiglie degli alunni compensi o remunerazioni, sotto qualsiasi forma o titolo.

E' pure vietato ad essi d'impartire lezioni private ai propri alunni o di tenerli a pensione. Ai direttori e' vietato, sotto qualsiasi forma, l'insegnamento elementare privato e la direzione d'istituti privati d'istruzione elementare.

Art. 352.

Il maestro ha l'obbligo di curare la pulizia e il decoro dell'aula scolastica. Egli deve esigere il buon uso del mobilio da parte degli scolari e curare l'abbellimento dell'aula, valendosi dei sussidi didattici a sua disposizione.

Art. 353.

Il maestro invigila a che gli alunni siano provveduti dei libri e degli oggetti necessari alla scuola, siano puliti nelle vesti e nella persona; sollecita, ove occorra, le famiglie degli alunni stessi all'adempimento di tali cure, e, in caso di prolungata negligenza, ne informa il direttore.

Art. 354.

Intorno al portamento, allo studio e alle assenze degli alunni il maestro informa i parenti quando lo creda opportuno o quando ne sia richiesto, e, in ogni caso, alla fine di ciascun trimestre con la pagella.

Informa pure i parenti se le ammonizioni e le punizioni date all'alunno siano riuscite infruttuose, e, occorrendo, ne riferisce al direttore.

Art. 355.

Quando un alunno presenti sintomi di malattia infettiva o contagiosa il maestro lo rimanda ai genitori e ne riferisce subito all'ufficiale sanitario, e, nei casi di particolare gravita', anche al direttore; in casi urgenti di lesioni od infermita' improvvise provvede alle prime cure.

Art. 356.

Il maestro riammette alla scuola, previa giustificazione, gli alunni che ne furono assenti; se l'assenza si prolunga per piu' di tre giorni, ne richiede i motivi alla famiglia.

Art. 357.

Il maestro e' tenuto a compilare, in conformita' dei moduli stabiliti nel Giornale della classe, i seguenti documenti scolastici:

- a) diario della classe, che contiene le generalita' complete degli alunni, le annotazioni di profitto per le singole materie di studio e le altre annotazioni previste nel modulo per i certificati di studio;
- b) programma didattico redatto per gruppi di lezione;
- c) cronaca della scuola con notizie e dati sulla frequenza e sulle assenze degli scolari; sulle ragioni eccezionali delle assenze numerose; sulle proprie assenze e sulle istruzioni date eventualmente al supplente; sullo stato dei sussidi didattici; sulle opere integrative; sulle visite, gite, feste della scuola; sulle visite ricevute dai superiori e su episodi notevoli della vita cittadina in rapporto alla scuola.

In base ai dati risultanti dal diario e dalla cronaca, il maestro alla fine dell'anno scolastico invia al direttore didattico un prospetto statistico compilato secondo il modulo prescritto.

I predetti documenti, come pure la raccolta degli elaborati della scolaresca, sono tenuti a disposizione delle autorità scolastiche per gli eventuali controlli e devono essere conservati in ogni scuola almeno per un biennio.

Art. 358.

Le comunicazioni del maestro e le eventuali istanze alle autorità superiori sono fatte per il tramite del direttore.

I ricorsi gerarchici rivolti al Ministero devono essere presentati direttamente al provveditore.

Capo VI.

Procedimenti e punizioni disciplinari.

Art. 359.

L'azione disciplinare è indipendente dall'azione penale e civile derivante dagli stessi fatti ed è promossa dal provveditore di sua iniziativa o sopra denuncia dell'ispettore scolastico o del podestà, a seconda che si tratti di maestri del ruolo regionale o comunale.

Se la mancanza implichi necessariamente l'esistenza di un reato perseguibile di ufficio, l'azione disciplinare è sospesa fino all'esito del procedimento penale. In caso di reati perseguibili a querela di parte, l'azione disciplinare è sospesa solo se consti che la querela sia stata presentata all'autorità competente.

In entrambi i casi, fino all'esito del procedimento penale, può pronunziarsi contro il maestro la sospensione provvisoria di cui all'art. 153 del testo unico, con decreto nel quale deve essere con precisione indicata la data di decorrenza.

Nel caso di declaratoria di non luogo a procedere per insufficienza d'indizi o di assoluzione per mancanza di prove o di estinzione dell'azione penale per amnistia è sempre obbligatorio sottoporre il maestro a giudizio disciplinare.

Art. 360.

Le punizioni disciplinari della censura e della sospensione dallo stipendio sono inflitte dal provveditore o dal podestà previa contestazione scritta degli addebiti e udite le difese dell'insegnante, che questi ha facoltà di presentare per iscritto entro dieci giorni dalla data dell'avvenuta contestazione.

Le stesse pene possono essere inflitte dal Consiglio di disciplina, quando in base alle risultanze del procedimento non ritenga di applicare una pena maggiore.

In tutti i casi nel provvedimento di sospensione deve essere precisata la data di decorrenza.

Art. 361.

Quando il fatto commesso meriti, a giudizio del provveditore, una punizione diversa da quelle indicate nell'articolo precedente, il provveditore, raccolti i necessari elementi, interpellando, ove si tratti di maestri dipendenti dai Comuni, anche l'autorità comunale, redige una esposizione nella quale siano chiaramente specificati gli addebiti e siano altresì elencate o indicate le principali prove raccolte a carico e, se ve ne siano, a discarico, quando la colpa non risulti da atti ufficiali, dei quali deve farsi menzione.

Questa esposizione è comunicata in via amministrativa al maestro, il quale ne rilascia ricevuta ed ha dieci giorni di tempo dalla data dell'avvenuta comunicazione per presentare le sue difese.

L'eventuale rifiuto da parte dell'incolpato di ricevere il foglio contenente la contestazione degli addebiti o di rilasciare la ricevuta vien fatta constare da attestazione scritta del direttore didattico incaricato della consegna, agli effetti della decorrenza del termine, di cui al precedente comma.

È in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purché lo dichiari espressamente per iscritto.

Può anche essergli concessa, ove la richieda per giustificati motivi, una proroga.

Se l'incolpato intende valersi del diritto di esporre verbalmente al Consiglio di disciplina le sue ragioni, deve, a pena di decadenza, dichiararlo per iscritto, indicando il suo recapito, nel termine di dieci giorni di cui sopra.

Art. 362.

Il provveditore, avuta assicurazione dell'avvenuta comunicazione di cui al precedente articolo, fissa la data della udienza, dandone notizia all'interessato almeno cinque giorni prima, mediante lettera raccomandata o per il tramite del direttore didattico, e designa il relatore, cui trasmette tutti gli atti del procedimento.

Art. 363.

Qualora il maestro nelle sue difese scritte designi specificatamente persone che potrebbero deporre a suo discarico, il Consiglio di disciplina, se ne riconosca la necessita', puo' disporre un'inchiesta o un supplemento di inchiesta o procedere direttamente all'esame dei testimoni. Ove il Consiglio, prima di pronunciare il suo giudizio, ritenga necessario che sia eseguita una inchiesta, questa non potra' essere affidata a persone che abbiano eseguite le inchieste precedenti o riferiti i fatti che furono fondamento dell'accusa.

In caso di esame di testimoni, indicati dal maestro a suo discarico, le relative spese sono sostenute dal maestro.

Art. 364.

Nel giorno fissato per il giudizio il presidente del Consiglio di disciplina, aperta la seduta e fatta constatare l'avvenuta comunicazione dell'atto di cui al precedente art. 361, invita il relatore a dare lettura del suo rapporto.

Nel caso che l'incolpato si sia avvalso della facolta', di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso, egli assiste alla lettura del rapporto, dopo la quale e' invitato ad esporre le proprie difese.

In caso di assenza dell'incolpato, o quando questi rinunzi alla difesa orale, si procede nel giudizio, previa lettura della difesa scritta, che egli abbia eventualmente presentato.

Art. 365.

Allontanato l'incolpato, il presidente apre la discussione.

Se il Consiglio di disciplina delibera di procedere a maggiori indagini, il giudizio e' sospeso e viene ripreso quando esse siano compiute.

Se da queste risultino nuovi elementi di colpabilita', di essi e' data comunicazione al maestro nei modi, nelle forme ed agli effetti indicati dall'art. 361.

Art. 366.

Terminata la discussione e udite le conclusioni del relatore, il presidente formula i quesiti circa la colpabilita' del maestro in relazione ai singoli fatti addebitatigli ed indice su di essi la votazione, che ha luogo a suffragi segreti.

Se in questa votazione la risposta ai quesiti non sia affermativa a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, il maestro e' prosciolto dalle accuse.

Il maestro, che in via provvisoria sia stato sospeso dallo stipendio oltre che dalle funzioni, in caso di proscioglimento, ha diritto agli emolumenti non corrispostigli.

Art. 367.

Quando sia riconosciuta la colpabilita', si passa a discutere circa l'applicazione della pena.

Ciascuno dei membri del Consiglio ha facolta' di proporre la pena che ritenga adeguata.

Se esistono piu' proposte di punizione, il presidente mette ai voti la proposta piu' grave e successivamente quelle meno gravi.

La parita' di voti si risolve a favore dell'incolpato.

Fatte le votazioni, il presidente ne proclama l'esito; e, quando la decisione sia contraria alle conclusioni del relatore, puo' designare un altro consigliere per estendere la deliberazione.

Le votazioni di cui nel presente articolo hanno luogo a suffragi segreti.

Art. 368.

La deliberazione deve contenere l'esposizione sommaria del fatto ed essere motivata e firmata dall'estensore e dal presidente e portare l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui fu emessa e della decorrenza.

Da essa deve risultare che furono osservate tutte le formalita' prescritte per i giudizi disciplinari e per le votazioni delle decisioni, a tenore dei precedenti articoli.

La integrale deliberazione e' comunicata al maestro, nei modi indicati dall'art. 361, entro trenta giorni da quello in cui fu pronunciata.

Art. 369.

Trascorso il termine per il ricorso gerarchico o quando questo sia stato respinto, la deliberazione del Consiglio di disciplina diventa esecutiva.

Di tutte le pene diventate esecutive si fa annotazione nel fascicolo personale.

Il dispositivo della deliberazione, che infligge il licenziamento o la interdizione, e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

In ogni Ufficio scolastico si tiene uno speciale registro dei maestri di tutto il Regno, ai quali sia stata inflitta la pena del licenziamento o quella dell'interdizione.

Art. 370.

Alla sospensione provvisoria da farsi con decreto motivato, nel quale deve essere precisata la data di decorrenza, e' congiunta la sospensione dello stipendio.

Se il podesta', invitato a sospendere d'urgenza un maestro, non provveda o si rifiuti di provvedere, il provveditore puo' procedere direttamente alla sospensione con suo decreto.

Al decreto di sospensione debbono seguire nel piu' breve termine i provvedimenti disciplinari definitivi.

Contro il decreto di sospensione emanato dal podesta' l'interessato puo' ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione al provveditore, che decide definitivamente.

Art. 371.

Il maestro, contro il quale sia stato emesso mandato di cattura, anche se ammesso alla liberta' provvisoria, o che sia stato condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale, e' temporaneamente inabilitato all'esercizio delle sue funzioni, anche in pendenza dell'appello, sino a che il mandato non sia revocato o la sentenza non sia riparata con l'assolutoria o con la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento, o ne siano pienamente cessati gli effetti.

Durante l'inabilitazione temporanea, a favore del maestro non decorre lo stipendio; ma se il procedimento ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pur ammettendolo, escluda che il maestro vi abbia preso parte, gliene sono corrisposti gli arretrati.

In tutti gli altri casi di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, anche per difetto o desistenza di istanza privata, il maestro riacquista parimenti gli emolumenti non corrispostigli, a meno che non sia pronunciata per gli stessi fatti contro di lui una pena disciplinare, che importi la privazione dello stipendio per un tempo determinato.

Il Comune o il provveditore, secondochè trattasi di maestro dipendente dall'uno o dall'altro, puo' concedere al maestro inabilitato o alla sua famiglia un assegno alimentare non eccedente la meta' dello stipendio.

La stessa concessione puo' esser fatta alla famiglia in caso di privazione dello stipendio in seguito a sospensione provvisoria.

In tutti i provvedimenti preveduti in questo articolo deve essere precisata la data di decorrenza.

Art. 372.

Quando un maestro sia stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione o della detenzione per un tempo non inferiore a tre anni o ad una pena qualunque per reato contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, non puo' istituirsi per gli stessi fatti un giudizio disciplinare, ma il Consiglio di disciplina si limita a prendere atto della sentenza, dichiarando il condannato incapace ad esercitare un ufficio qualunque nelle scuole elementari pubbliche e

private, ed il provveditore ne da' notizia al Ministero, che la fa pubblicare nel Bollettino Ufficiale per gli effetti dell'articolo 369. La deliberazione del Consiglio di disciplina deve indicare la data di decorrenza.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso che l'esecuzione della pena sia stata sospesa, al termine dell'art. 1 della legge 26 giugno 1904, n. 267.

Art. 373.

Il maestro, che abbia ottenuto la riabilitazione a norma dell'art. 100 del Codice penale, puo' chiedere al provveditore che sia revocata nei suoi riguardi la dichiarazione di incapacita' ad esercitare un ufficio qualunque nelle scuole elementari pubbliche e private, conseguente alla condanna penale.

Il provveditore sottopone la domanda al Consiglio di disciplina, che giudica nelle forme ordinarie dei procedimenti disciplinari.

Della deliberazione, se favorevole, il provveditore da' notizia al Ministero, che la fa pubblicare nel Bollettino Ufficiale. Capo VII.

Stipendi e retribuzioni.

Art. 374.

Lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo decorrono dal giorno in cui il maestro assume effettivamente servizio.

Art. 375.

Lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo sono pagati a dodicesimi posticipati e cessano col giorno in cui il maestro per qualsiasi motivo lascia l'ufficio.

Art. 376.

La retribuzione dovuta ai maestri che insegnano in due sezioni e' corrisposta soltanto per i periodi in cui l'insegnamento in orari diversi sia stato autorizzato dall'autorita' competente.

Art. 377.

Il trattamento economico spettante all'insegnante, che abbia precedente servizio, e' quello previsto dall'art. 303 del presente regolamento.

Art. 378.

Al maestro al quale e' computato soltanto mezzo anno di servizio per aver insegnato meno di 140 giorni e' dovuto lo stipendio per l'intero anno scolastico.

Non si fa luogo a diminuzione di anzianita' per il periodo in cui la scuola, d'ordine dell'autorita' competente, sia rimasta chiusa o il maestro ne sia rimasto lontano per misure profilattiche.

Caro VIII.

Ricorsi.

Art. 379.

Dei ricorsi che gli sono presentati ai termini dell'art. 165, comma 2°, del testo unico e dell'art. 358, comma 2°, del presente regolamento, il provveditore deve rilasciare ricevuta. Gli interessati ad opporsi al ricorso possono produrre all'Ufficio scolastico le loro controdeduzioni entro 15 giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione all'albo del ricorso stesso.

Art. 380.

La comunicazione in forma amministrativa delle deliberazioni dell'autorita' scolastica e' fatta alle persone ed agli enti direttamente interessati mediante trasmissione della deliberazione per il tramite delle autorita' gerarchiche.

L'autorita', che eseguisce la consegna dell'atto al maestro, ne ritira ricevuta, che rimette all'Ufficio scolastico. In caso di irreperibilita' del maestro tien luogo della comunicazione l'affissione della deliberazione all'albo del Comune.

Persone ed enti direttamente interessati sono quelli ai quali il provvedimento nominativamente si riferisce.

Art. 381.

I ricorsi devono essere trasmessi dal provveditore al Ministero con la maggiore sollecitudine, accompagnati da una relazione informativa e da tutti i documenti necessari alla completa istruzione dell'affare.

A corredo del ricorso, di cui deve essere indicata la data di arrivo all'Ufficio scolastico, devono sempre unirsi i seguenti documenti:

1° la copia integrale dell'atto o provvedimento impugnato con l'indicazione della data di pubblicazione all'albo della comunicazione in via amministrativa agli interessati;

2° le deliberazioni precedenti, tanto del provveditore quanto del Comune o del Consiglio scolastico o del Consiglio di disciplina, che abbiano riferimento alla vertenza o che riguardino la carriera del ricorrente, se questi è un maestro;

3° gli atti citati nelle deliberazioni o nella relazione informativa, come, ad esempio, i rapporti, o la corrispondenza ufficiale, i rapporti informativi, gli atti d'inchiesta le notificazioni, i certificati medici, le sentenze dell'autorità giudiziaria, ecc.

Tutti i documenti devono essere riuniti in un fascicolo ed ordinati e descritti con numero progressivo in apposito elenco.

Art. 382.

Se, nei casi in cui ai termini dell'art. 164, comma 3°, del testo unico deve essere sentita la 1ª Commissione, questa riconosce che l'istruttoria del ricorso è incompleta, può richiedere al Ministero che siano raccolte nuove informazioni o presentati nuovi documenti, che siano disposte indagini, e che siano ordinate inchieste.

In casi gravi, e sopra istanza del maestro ricorrente, la Commissione può anche ammetterlo ad esporre oralmente le sue ragioni.

Art. 383.

Il Ministero dichiara irricevibile il ricorso, se non sia stato presentato nel termine o nelle forme prescritte e, udita, ove occorra, la 1ª Commissione, lo respinge, se lo riconosce infondato; se lo riconosce fondato, provvede in merito. Nei casi in cui il ricorso sia ammesso per soli motivi di legittimità, il Ministero, qualora lo riconosca fondato, annulla il provvedimento, ma rimette gli atti all'autorità competente per gli ulteriori provvedimenti.

Capo IX.

Diplomi di benemerenzza e assegni vitalizi.

Art. 384.

Al personale direttivo ed insegnante delle pubbliche scuole elementari e degli asili e giardini d'infanzia, in riconoscimento dell'opera particolarmente zelante ed efficace svolta a favore della istruzione popolare, possono essere conferiti diplomi di benemerenzza di 1ª, 2ª e 3ª classe.

Gli stessi diplomi possono essere conferiti al personale medesimo o ad altre persone estranee alla scuola per non comuni e gratuite prestazioni o per notevoli elargizioni a vantaggio dell'istruzione elementare e dell'educazione infantile.

Art. 385.

I diplomi, di cui all'articolo precedente, sono concessi dal Re su proposta del ministro della pubblica istruzione. Essi danno diritto a fregiarsi, rispettivamente, di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo. **((11))**

Tali medaglie portano da un lato l'effigie del Re e dall'altro una corona di quercia con la leggenda: «Ai benemeriti della popolare istruzione»; hanno il diametro di centimetri tre e mezzo e si portano dalla parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta dai colori nazionali.

AGGIORNAMENTO (11)

La L. 22 giugno 1939, n. 975 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Nelle medaglie d'oro di cui agli articoli 2 della presente legge e 385 del regolamento approvato con R. decreto 26 aprile 1928-VI, n. 1297, [...] l'oro dovrà essere sostituito con altro metallo dorato".

Art. 386.

Nel mese di ottobre di ciascun anno il provveditore, sentito il Consiglio scolastico, compila ed invia al Ministero un elenco dei direttori e maestri che ritenga di designare per il conferimento del diploma per i motivi di cui al primo comma dell'art. 384, indicando per ciascuno dei designati: a) la durata del servizio, che non puo' essere complessivamente inferiore a 25 anni per il diploma di prima classe, a 15 anni per quello di seconda ed a 10 per quello di terza; b) la qualita' del servizio, che deve essere almeno buono; c) i titoli speciali di merito in relazione alla scuola e alla condotta civile del designato; d) la classe del diploma per la quale e' fatta la proposta.

Nella stessa epoca e sentito ugualmente il Consiglio scolastico, il provveditore compila ed invia al Ministero un elenco delle persone che ritenga di designare per il conferimento del diploma per i motivi di cui al secondo comma dell'art. 384, allegando per ciascuno dei designati una relazione, nella quale da' conto delle prestazioni ed elargizioni che giustificano la proposta, tenendo presente che le prestazioni debbono avere avuto una durata non inferiore a 20 anni per il diploma di prima classe, a 12 per quello di seconda ed a 8 per quello di terza.

Art. 387.

Al personale direttivo ed insegnante, di cui al primo comma dell'art. 384 e per i motivi in detto comma indicati, non possono essere conferiti in ciascun anno piu' di 20 diplomi di prima classe, 40 di seconda e 100 di terza.

((19))

AGGIORNAMENTO (19)

La L. 16 novembre 1950, n. 1093 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "il numero dei diplomi di cui all'art. 387 e' raddoppiato per ogni categoria".

Art. 388.

Ai direttori ed ai maestri che abbiano compiuto 40 anni di servizio, qualificato almeno buono, o che abbiano conseguito le pensioni od assegni di benemeranza, di cui agli articoli 389 e 390, e' conferito il diploma di benemeranza di prima classe, indipendentemente dal limite stabilito dall'articolo precedente.

La relativa proposta e' fatta dal provveditore in qualsiasi periodo dell'anno.

Art. 389.

Dal fondo stanziato annualmente nel bilancio dell'Ordine Mauriziano per concessioni di pensioni a decorati dell'Ordine, e' prelevata la somma di lire 1000 per quattro pensioni annue vitalizie di L. 250 ciascuna, da concedersi ai maestri elementari piu' benemeriti del Regno.

((17))

AGGIORNAMENTO (17)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "La misura delle quattro pensioni annue vitalizie, gravanti sul bilancio dell'Ordine Mauriziano, e di cui all'art. 389 del regolamento generale sui servizi della istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e' dal 1° gennaio 1946 fissata in lire tremila ciascuna".

Art. 390.

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione sono stanziati le somme occorrenti al conferimento di 50 assegni di benemeranza di lire 260 ciascuno, per maestri e direttori e per maestre e direttrici fra i piu' benemeriti del Regno.

((14))

AGGIORNAMENTO (14)

Il Regio D.Lgs. 27 maggio 1946, n. 557 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "La misura dei 50 assegni di benemeranza per maestri o direttori e per maestre e direttrici tra i piu' benemeriti, di cui all'art. 390 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e' fissata in lire tremila lorde ciascuno".

Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° settembre 1945.

Art. 391.

A conseguire le pensioni e gli assegni di benemeranza sono titoli necessari:

- a) il servizio effettivamente prestato per almeno 30 anni nelle scuole elementari pubbliche, sia in qualita' di maestro, sia di direttore con o senza insegnamento;
- b) la condotta civile e morale incensurata;
- c) le notevoli attestazioni per valore didattico e la costante lodevole condotta durante l'esercizio del proprio ufficio;
- d) l'essere in attivita' di servizio al 31 dicembre dell'anno, cui le proposte si riferiscono.

Sono titoli di preferenza a parita' di condizioni:

- 1° il maggior numero di anni di servizio;
- 2° le campagne di guerra;
- 3° i servizi importanti e gratuiti in opere di assistenza e previdenza scolastica e istituti educativi di beneficenza;
- 4° le pubblicazioni educative.

Art. 392.

In ciascuna regione gli ispettori designano al provveditore, entro il novembre di ogni anno, i maestri, i direttori, le maestre e le direttrici, che abbiano i requisiti richiesti per concorrere alle pensioni e agli assegni di cui agli articoli 389 e 390.

Art. 393.

Il provveditore, accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 391 nelle persone designate, ne riferisce al Consiglio scolastico, il quale con deliberazione motivata designa coloro che ritiene debbano essere indicati al Ministero per la concessione.

Entro il mese di dicembre il provveditore invia al Ministero copia della deliberazione del Consiglio scolastico.

Art. 394.

I nomi dei direttori, dei maestri e delle altre persone che conseguono i diplomi o le pensioni o gli assegni di benemerenzza sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Capo X.

Corsi di lezioni ed esercitazioni per maestri elementari.

Art. 395.

Il Ministero puo' istituire corsi di lezioni ed esercitazioni per maestri elementari in servizio, in sedi da determinarsi di anno in anno con decreto ministeriale, nel limite dei fondi iscritti in bilancio.

Lo stesso decreto stabilisce le materie di studio, la durata dei corsi e le modalita' per la scelta dei maestri fra quelli che ne abbiano fatto domanda nonche' le eventuali indennita' che agli stessi vengono assegnate.

Art. 396.

Enti e privati possono istituire, con l'autorizzazione ministeriale, corsi di lezioni ed esercitazioni per maestri elementari, comprendenti: religione; insegnamenti artistici (disegno, musica, dizione); lavoro manuale scolastico; igiene ed assistenza sanitaria; agraria; economia domestica e lavori muliebri ; merceologia; tecnologia; geografia commerciale e coloniale; cultura industriale; insegnamenti pratici d'interesse locale; cultura artistica e storica regionale; didattica degli'insegnamenti integrativi, e per la conoscenza delle riforme e delle differenziazioni didattiche.

I corsi debbono avere durata non inferiore a due mesi e si tengono, normalmente, nel periodo di chiusura delle scuole.

Art. 397.

L'autorizzazione e' concessa dal Ministero, su parere motivato del provveditore, e tenuto specialmente conto dei programmi proposti, della durata del corso, dell'idoneita' degli insegnanti.

La domanda di autorizzazione, su carta legale, deve essere corredata:

- a) dell'elenco degli insegnanti del corso, con la designazione dei titoli che possiedono, degli uffici che esercitano, dell'insegnamento ad essi affidato nel corso;
- b) del programma particolareggiato per ciascun insegnamento;
- c) dell'orario del corso, con l'indicazione delle ore d'insegnamento per ciascun giorno e del numero complessivo di ore di lezione per materia;
- d) del bilancio finanziario preventivo del corso, con l'indicazione delle tasse da pagarsi.

Il corso e' sottoposto alla vigilanza del provveditore.

Art. 398.

Ai corsi di cui all'art. 396 si possono inscrivere i maestri elementari che ne facciano richiesta, in numero non superiore a 100.

Art. 399.

Il direttore del corso e' responsabile dell'andamento materiale, disciplinare e morale dello stesso. A sua cura sono tenuti:

- a) il registro generale degl'iscritti, con indicazione, per ciascuno, del nome, cognome, paternita', luogo e data di nascita;
- b) i verbali delle riunioni collegiali degl'insegnanti del corso e quelli delle sedute della Commissione esaminatrice;
- c) il diario delle lezioni con l'indicazione giornaliera nominativa degli assenti;
- d) il registro degli esami, firmato in ciascun foglio da tutti i membri della Commissione esaminatrice, contenente, per ciascun frequentante, le seguenti notizie: nome, cognome, paternita', luogo e data di nascita, voti riportati in ogni prova di esame e complessivamente.

Alla chiusura del corso, il direttore trasmette al Ministero, per il tramite del provveditore, una relazione sull'andamento morale ed economico del corso, corredandola dei registri e verbali indicati nei commi precedenti.

Una copia dei registri di esame rimane depositata presso l'ufficio del provveditore.

Art. 400.

Le tasse d'iscrizione e di frequenza non possono superare complessivamente le L. 100. Nessun altro pagamento per nessun titolo puo' essere chiesto ai frequentanti del corso. **((16))**

Tutte le spese per il funzionamento dei corsi sono a carico di chi e' autorizzato ad aprirli.

----- AGGIORNAMENTO (16)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 434 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "L'ammontare delle tasse d'iscrizione e di frequenza dei corsi di cultura per maestri elementari, di cui all'art. 400 del regolamento generale sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928 n. 1297, non puo' superare complessivamente le L. 500".

Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° ottobre 1946.

Art. 401.

Alla fine del corso gl'iscritti, che abbiano frequentato almeno i due terzi delle lezioni ed esercitazioni, sostengono un esame dinanzi ad una Commissione composta del direttore, di tutti gl'insegnanti, e del provveditore o di un suo rappresentante.

A coloro che superano l'esame e' rilasciato uno speciale certificato, vistato dal provveditore, dal quale risultano i voti conseguiti e la data, di autorizzazione del corso.

Il certificato e' valutabile nei concorsi magistrali a norma della tabella allegato E al presente regolamento.

Art. 402.

Le norme degli articoli 399 e 401 sono applicabili anche ai corsi preveduti dall'art. 395.

Art. 403.

Enti e privati possono aprire anche corsi di cultura magistrale per materie diverse da quelle indicate nell'art. 396. Tali corsi debbono essere autorizzati dal provveditore e sono sottoposti alla sua vigilanza. I certificati che i detti corsi rilasciano non sono, pero', valutabili nei concorsi magistrali.

Corsi di preparazione magistrale per l'educazione fisica possono essere istituiti dalla Opera Nazionale Balilla, previi accordi col provveditore agli studi.

Art. 404.

Le scuole magistrali ortofreniche o corsi di cultura per gli insegnanti elementari sulla fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico, aperti a cura di Enti morali o di Istituti superiori di istruzione con l'approvazione del Ministero, aventi carattere di stabilita', non sono soggetti alle norme degli articoli precedenti.

Essi sono regolati dalle norme statutarie dell'ente che li istituisce o dalle norme dettate dal Ministero di volta in volta, all'atto della loro istituzione.

A cura, pero', del direttore della scuola o del corso debbono essere tenuti gli atti, di cui al primo comma dell'art. 399.

Agli esami finali assiste un delegato del Ministero.

Le scuole e i corsi predetti rilasciano alla fine dell'anno scolastico diplomi o certificati che debbono essere vistati dal provveditore. Presentano ad ogni fine di anno una relazione al Ministero.

Certificati e diplomi costituiscono titolo di preferenza per insegnare nelle classi differenziali. Ad essi e' data speciale valutazione nei concorsi magistrali.

((24))

AGGIORNAMENTO (24)

Il D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970 ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Sono aboliti i corsi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico di cui all'art. 404 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297".

TITOLO V.

Obbligo scolastico - Alunni - Esami - Libri di testo.

Capo I.

Obbligo scolastico ed alunni.

Art. 405.

L'obbligo scolastico si assolve:

- a) con la frequenza delle scuole elementari pubbliche o di corsi di esercitazioni tenuti da istituzioni di educazione e di cultura, ai sensi dell'art. 172 del testo unico;
- b) con la frequenza, per i fanciulli ciechi e sordomuti, delle scuole ad essi riservate, a norma dell'art. 176 del testo unico;
- c) con l'istruzione privata o paterna, a termini dell'art. 174 del testo unico.

Deve considerarsi adempiuto l'obbligo scolastico per coloro che fino al 14° anno di eta' frequentino scuole di istruzione post-elementare o conseguano la licenza di scuola complementare o di scuole professionali di ugual numero di anni.

Art. 406.

L'obbligo dell'istruzione elementare dei ciechi si assolve, per i fanciulli che non ricevano l'istruzione in scuole private o paterne, fino alla 3ª classe elementare negli istituti dei ciechi all'uopo designati e presso le pubbliche scuole elementari specializzate. Dalla quarta classe elementare in poi gli alunni debbono frequentare le pubbliche scuole elementari comuni.

Regolamento-art. 407

((ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 4 AGOSTO 1977, N. 517))**((25))**-----
AGGIORNAMENTO (25)

La L. 4 agosto 1977, n. 517 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che la presente abrogazione ha effetto dall'anno scolastico 1977-78.

Art. 408.

Per l'ammissione alla prima classe delle pubbliche scuole elementari il fanciullo deve aver compiuto i sei anni di età o compierli entro il 31 dicembre.

Art. 409.

Per ottenere l'iscrizione del fanciullo obbligato il padre o chi ne fa le veci lo presenta al direttore, o, in sua mancanza, al maestro della scuola. Il direttore o il maestro richiede all'Ufficio comunale il rilascio dei certificati di nascita e di subita vaccinazione per ciascuno degli alunni iscritti. Nel caso che il fanciullo non risulti vaccinato, ne è dato immediato avviso all'ufficiale sanitario per i provvedimenti di competenza.

Art. 410.

Il periodo delle iscrizioni dura normalmente quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico.

È tuttavia in facoltà del direttore didattico di accettare, per giustificati motivi, domande tardive di iscrizione.

Art. 411.

Entro il periodo delle iscrizioni coloro che intendono provvedere all'istruzione dei fanciulli obbligati direttamente o per mezzo di scuola privata debbono farne dichiarazione al direttore o al maestro, che ne informa l'autorità comunale.

Art. 412.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 AGOSTO 2019, N. 92))

Art. 413.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 AGOSTO 2019, N. 92))

Art. 414.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 AGOSTO 2019, N. 92))

Regolamento-art. 415

((ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104))

Capo II.

Scrutini ed esami nelle scuole classificate e nei corsi integrativi.

Art. 416.

Alla fine dell'anno scolastico i maestri delle classi 1^a, 2^a e 4^a, tenuto conto delle annotazioni sulla condotta e sul profitto risultanti dal registro della scuola, e visti i risultati dello scrutinio, al quale debbono procedere nell'ultima settimana di lezione, giudicano quali alunni debbano essere promossi alla classe superiore.

Durante la settimana dello scrutinio il direttore visita saltuariamente le classi e si accerta della regolarità delle operazioni di scrutinio.

Regolamento-art. 417

((ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 4 AGOSTO 1977, N. 517))**((25))**-----
AGGIORNAMENTO (25)

La L. 4 agosto 1977, n. 517 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che la presente abrogazione ha effetto dall'anno scolastico 1977-78.

Art. 418.

Le stesse norme si applicano per i passaggi alle classi intermedie del corso integrativo di avviamento professionale, col concorso, nello scrutinio e nelle prove di esame, degli insegnanti delle materie speciali.

Art. 419.

Alla fine dell'anno scolastico gli alunni delle classi 3^a, 5^a e 8^a, che abbiano ottenuto almeno la qualifica di sufficiente in condotta, sono sottoposti, ai sensi dell'art. 189, comma 1^o, del testo unico, a prove di esame per il conseguimento, rispettivamente, dei certificati di studi elementari inferiori, di compimento degli studi elementari superiori e di adempimento dell'obbligo scolastico.

Art. 420.

Gli esami per il conseguimento dei certificati di cui all'articolo precedente vertono sulle materie che sono oggetto di insegnamento nella classe. Per la lingua italiana e la aritmetica la prova e' scritta ed orale e la valutazione e' complessiva per ciascuna delle materie.

Art. 421.

Il direttore didattico stabilisce il diario delle prove di esame e provvede alla nomina delle Commissioni esaminatrici.

Per il conseguimento del certificato di studi elementari inferiori la Commissione e' composta del direttore didattico titolare o incaricato o di un maestro da lui delegato, possibilmente abilitato alla direzione; del maestro della classe e di un altro insegnante elementare.

Per il conseguimento del certificato di compimento degli studi elementari superiori la Commissione e' composta del direttore didattico; del maestro della classe; di un maestro titolare di classi integrative di avviamento professionale. Dove queste manchino, fa parte della Commissione suddetta un altro maestro delle classi elementari superiori.

Per il conseguimento del certificato di adempimento dell'obbligo scolastico la Commissione e' composta del direttore didattico; del maestro della classe; di uno degli insegnanti o esperti delle materie pre-professionali. Per le prove di esame su queste materie la Commissione puo' farsi assistere dal rispettivo insegnante.

Art. 422.

Consegue il certificato l'alunno che abbia riportata la qualifica di sufficiente in tutte le prove di esame.

Art. 423.

Tanto negli scrutini che negli esami, se l'insegnante di religione sia diverso da quello della classe, esso prende parte alle operazioni relative, limitatamente a tale materia.

Art. 424.

Gli alunni provenienti da scuola privata o paterna per il conseguimento dei certificati di studi elementari inferiori, di compimento o di adempimento dell'obbligo scolastico sostengono dinanzi ad una delle Commissioni di cui all'art. 421, designata dal direttore didattico, gli stessi esami prescritti per gli alunni delle pubbliche scuole nelle forme e con le modalita' previste dagli articoli precedenti.

I candidati devono fare domanda al direttore didattico del circolo in cui risiedono corredandola dei certificati di nascita e delle pagelle scolastiche o delle quietanze relative.

La stessa domanda ugualmente documentata deve essere fatta dai privatisti che si presentino ad esami di ammissione a classi intermedie. Questi esami, ai quali e' applicabile il disposto dell'art. 420, sono sostenuti dinanzi ad uno degli insegnanti della classe, designato dal direttore didattico, il quale stabilisce anche il diario delle prove.

Tanto per il conseguimento dei certificati di studio quanto per l'ammissione a classi intermedie il privatista puo' anche presentare domanda per sostenere tutte le prove di esame nel solo periodo autunnale.

Art. 425.

Dello svolgimento delle operazioni d'esame si redige processo verbale. Esso, firmato da tutti i membri della Commissione, e' conservato a cura del direttore didattico insieme con una copia dei registri d'esame nell'archivio della

direzione.

Nei Comuni, che non sono sede della direzione, copia del registro di esame e' conservata dal maestro anziano per l'eventuale rilascio di copie dei certificati, le quali devono essere sempre firmate e bollate dal direttore di circolo.

Art. 426.

I certificati scolastici sono rilasciati secondo il modello G allegato al presente regolamento.

Art. 427.

Le diarie e le indennita' di trasferta da corrisondersi ai funzionari scolastici ed ai maestri che partecipano a Commissioni d'esame sono liquidate ai termini dell'art. 74 del presente regolamento.

Art. 428.

Coloro che abbiano superato il 14° anno di eta' e intendano, ottenere, a norma dell'art. 192 del testo unico, il riconoscimento del loro grado di cultura debbono farne domanda al direttore didattico del circolo in cui risiedono, il quale li ammette a sostenere dinanzi ad una Commissione di due maestri del luogo, da lui scelti, quelle prove di esame che ritenga necessarie in relazione all'attestazione richiesta. L'esame non puo' essere ripetuto, in caso di esito sfavorevole, nello stesso anno.

Del grado di cultura riconosciuto il direttore rilascia attestazione, in carta legale, munita del bollo di ufficio.

Per la compilazione e per la conservazione del verbale e del registro d'esame e per il rilascio dei certificati si osservano le norme degli articoli precedenti.

Capo III.

Libri di testo.

Regolamento-art. 429

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 GENNAIO 1948, N. 175))

((18))

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.P.R. 28 gennaio 1948, n. 175 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le norme stabilite, in materia di libri di testo, nel capo III del titolo V del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 20 aprile 1928, n. 1297, in parte modificato dal decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 765, sono abrogate e sostituite dagli articoli che seguono".

Regolamento-art. 430

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 GENNAIO 1948, N. 175))

((18))

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.P.R. 28 gennaio 1948, n. 175 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le norme stabilite, in materia di libri di testo, nel capo III del titolo V del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 20 aprile 1928, n. 1297, in parte modificato dal decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 765, sono abrogate e sostituite dagli articoli che seguono".

Regolamento-art. 431

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 GENNAIO 1948, N. 175))

((18))

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.P.R. 28 gennaio 1948, n. 175 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le norme stabilite, in materia di libri di testo, nel capo III del titolo V del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 20 aprile 1928, n. 1297, in parte modificato dal decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 765, sono abrogate e sostituite dagli articoli che seguono".

Regolamento-art. 432

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 GENNAIO 1948, N. 175))

((18))

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.P.R. 28 gennaio 1948, n. 175 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le norme stabilite, in materia di libri di testo, nel capo III del titolo V del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 20 aprile 1928, n. 1297, in parte modificato dal decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 765, sono abrogate e sostituite dagli articoli che seguono".

Regolamento-art. 433

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 GENNAIO 1948, N. 175))**((18))**

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.P.R. 28 gennaio 1948, n. 175 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le norme stabilite, in materia di libri di testo, nel capo III del titolo V del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 20 aprile 1928, n. 1297, in parte modificato dal decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 765, sono abrogate e sostituite dagli articoli che seguono".

Regolamento-art. 434

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 GENNAIO 1948, N. 175))**((18))**

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.P.R. 28 gennaio 1948, n. 175 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le norme stabilite, in materia di libri di testo, nel capo III del titolo V del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 20 aprile 1928, n. 1297, in parte modificato dal decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 765, sono abrogate e sostituite dagli articoli che seguono".

Regolamento-art. 435

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 GENNAIO 1948, N. 175))**((18))**

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.P.R. 28 gennaio 1948, n. 175 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le norme stabilite, in materia di libri di testo, nel capo III del titolo V del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 20 aprile 1928, n. 1297, in parte modificato dal decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 765, sono abrogate e sostituite dagli articoli che seguono".

Regolamento-art. 436

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 GENNAIO 1948, N. 175))**((18))**

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.P.R. 28 gennaio 1948, n. 175 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le norme stabilite, in materia di libri di testo, nel capo III del titolo V del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 20 aprile 1928, n. 1297, in parte modificato dal decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 765, sono abrogate e sostituite dagli articoli che seguono".

Regolamento-art. 437

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 GENNAIO 1948, N. 175))**((18))**

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.P.R. 28 gennaio 1948, n. 175 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le norme stabilite, in materia di libri di testo, nel capo III del titolo V del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 20 aprile 1928, n. 1297, in parte modificato dal decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 765, sono abrogate e sostituite dagli articoli che seguono".

Regolamento-art. 438

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 GENNAIO 1948, N. 175))

((18))

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.P.R. 28 gennaio 1948, n. 175 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le norme stabilite, in materia di libri di testo, nel capo III del titolo V del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 20 aprile 1928, n. 1297, in parte modificato dal decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 765, sono abrogate e sostituite dagli articoli che seguono".

Regolamento-art. 439

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 GENNAIO 1948, N. 175))**((18))**

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.P.R. 28 gennaio 1948, n. 175 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le norme stabilite, in materia di libri di testo, nel capo III del titolo V del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 20 aprile 1928, n. 1297, in parte modificato dal decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 765, sono abrogate e sostituite dagli articoli che seguono".

Regolamento-art. 440

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 GENNAIO 1948, N. 175))**((18))**

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.P.R. 28 gennaio 1948, n. 175 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le norme stabilite, in materia di libri di testo, nel capo III del titolo V del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 20 aprile 1928, n. 1297, in parte modificato dal decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 765, sono abrogate e sostituite dagli articoli che seguono".

Regolamento-art. 441

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 GENNAIO 1948, N. 175))**((18))**

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.P.R. 28 gennaio 1948, n. 175 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le norme stabilite, in materia di libri di testo, nel capo III del titolo V del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 20 aprile 1928, n. 1297, in parte modificato dal decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 765, sono abrogate e sostituite dagli articoli che seguono".

Regolamento-art. 442

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 GENNAIO 1948, N. 175))**((18))**

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.P.R. 28 gennaio 1948, n. 175 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le norme stabilite, in materia di libri di testo, nel capo III del titolo V del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 20 aprile 1928, n. 1297, in parte modificato dal decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 765, sono abrogate e sostituite dagli articoli che seguono".

Regolamento-art. 443

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 GENNAIO 1948, N. 175))**((18))**

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.P.R. 28 gennaio 1948, n. 175 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le norme stabilite, in materia di libri di testo, nel capo III del titolo V del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 20 aprile 1928, n. 1297, in parte modificato dal decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 765, sono abrogate e sostituite dagli articoli che seguono".

Regolamento-art. 444

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 GENNAIO 1948, N. 175))**((18))**-----
AGGIORNAMENTO (18)

Il D.P.R. 28 gennaio 1948, n. 175 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le norme stabilite, in materia di libri di testo, nel capo III del titolo V del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 20 aprile 1928, n. 1297, in parte modificato dal decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 765, sono abrogate e sostituite dagli articoli che seguono".
Regolamento-art. 445

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 GENNAIO 1948, N. 175))**((18))**-----
AGGIORNAMENTO (18)

Il D.P.R. 28 gennaio 1948, n. 175 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le norme stabilite, in materia di libri di testo, nel capo III del titolo V del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 20 aprile 1928, n. 1297, in parte modificato dal decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 765, sono abrogate e sostituite dagli articoli che seguono".

TITOLO VI.

Disposizioni relative agli istituti per i fanciulli ciechi e sordomuti.

Capo I.

Dell'istruzione dei ciechi.

§ 1. - Istituti per l'istruzione elementare dei ciechi.

Art. 446.

Con R. decreto, promosso dal ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione, e' determinato, ai sensi dell'art. 176 del testo unico, quali degli attuali istituti dei ciechi debbono provvedere al mantenimento di scuole elementari per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Tali istituti, a norma dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, vengono posti alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione e sono dichiarati enti d'istruzione e di educazione.

Art. 447.

Il contributo da corrispondere, a norma dell'art. 176 del testo unico, a ciascuno degli istituti indicati nell'articolo precedente e' stabilito annualmente entro i limiti delle assegnazioni di bilancio, tenuto conto dell'istituzione e del mantenimento in essi di giardini d'infanzia per ciechi, della spesa occorrente per l'adattamento e il miglioramento dei locali, per l'acquisto di arredi e materiale didattico e di qualsiasi altra provvidenza a favore dell'istruzione e dell'educazione dei ciechi nonche' dei bisogni e dello sviluppo degli istituti stessi.

Art. 448.

Le scuole elementari mantenute negli istituti, di cui all'art. 446, possono essere accettate a sgravio per le prime tre classi elementari, a norma ed agli effetti di legge.

Art. 449.

Alle maestre dei giardini d'infanzia funzionanti negli istituti dei ciechi, di cui all'art. 446, le cui scuole siano accettate a sgravio, e' dovuto un trattamento economico non superiore al minimo stabilito dalla tabella 37 annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

§ 2. - Ammissione dei fanciulli ciechi negli istituti di istruzione elementare.

Art. 450.

I bambini ciechi, per essere ammessi negli istituti, di cui all'art. 446, devono avere compiuto l'eta' di 4 anni; in casi speciali i direttori degli istituti possono accogliervi bambini anche in eta' minore.

In quegli istituti in cui si accolgano fanciulli ciechi di eta' inferiore ai sei anni o per i quali sia indispensabile l'istruzione del grado preparatorio non possono mancare gli speciali giardini d'infanzia previsti dalla legge.

Art. 451.

Al termine di ogni anno scolastico gli istituti dei ciechi prescelti per l'assolvimento dell'obbligo fanno noto al Ministero e ai provveditori il numero dei posti disponibili per l'anno scolastico successivo. Il Ministero dà diffusione a tale notizia per mezzo della Gazzetta Ufficiale del Regno e del Bollettino Ufficiale.

Art. 452.

Le domande per l'ammissione debbono essere presentate non oltre il 15 agosto dalle famiglie degli interessati alla presidenza degli istituti presso i quali l'ammissione è richiesta.

Non può essere presentata domanda d'ammissione per più d'un istituto.

Le domande devono essere corredate dei seguenti documenti:

- a) atto di nascita;
- b) certificato rilasciato dall'autorità sanitaria del Comune di provenienza dell'alunno, da cui risulti che l'alunno medesimo è cieco o fornito di un grado di vista insufficiente. Deve inoltre risultare che esso è esente da malattie infettive a carattere contagioso;
- c) certificato rilasciato dal podestà comprovante lo stato di famiglia e le condizioni economiche;
- d) eventuali titoli di benemeritenze militari e civili acquistati da ascendenti o collaterali del fanciullo cieco obbligato.

Per l'accettazione delle domande gli istituti tengono conto specialmente delle condizioni di famiglia e del luogo di nascita o di residenza del fanciullo.

La domanda e i documenti sono redatti in carta libera. I documenti, di cui alle lettere a), b) e c), debbono essere legalizzati.

Art. 453.

Non oltre il 10 settembre di ogni anno gli istituti inviano al Ministero, insieme con l'elenco dei fanciulli ammessi, le domande di coloro che non poterono essere accolti.

Il Ministero provvede ad assegnare a questi ultimi i posti che eventualmente risultassero vacanti presso gli altri istituti.

§ 3. - Programmi ed esami.

Art. 454.

I programmi e le prescrizioni didattiche varie per le scuole dei ciechi sono quelli stabiliti per le scuole elementari comuni, con le modificazioni indicate nell'ordinanza ministeriale 27 giugno 1924. Ogni variazione alle stesse non può essere disposta che con Regio decreto.

Art. 455.

Gli istituti, di cui all'art. 446, sono sede di esame per gli alunni ciechi.

Le prove di esame per detti alunni sono le medesime che per i veggenti, con l'aggiunta nella seconda e terza classe di un accertamento della capacità di orientamento e della sviluppata educazione sensoriale.

Gli alunni dichiarati insufficienti nelle due prove speciali predette possono frequentare la quarta ed anche la quinta classe elementare; ma non possono essere prosciolti dall'obbligo scolastico, se non abbiano prima riportato in esse l'idoneità, comprovata da un certificato rilasciato secondo il modulo di cui all'allegato H da un istituto di ciechi, sede di esami.

Art. 456.

Sede di esami per le prime tre classi elementari possono essere per gli alunni ciechi anche pubbliche scuole comuni, purché sia chiamato a far parte della Commissione esaminatrice, su richiesta delle famiglie interessate, un delegato del più vicino istituto di ciechi, prescelto per l'assolvimento dell'obbligo.

Art. 457.

Dalla quarta classe elementare in poi, tutte le pubbliche scuole comuni sono sede di esami per gli alunni ciechi.

I direttori di dette scuole debbono richiedere all'alunno, prima di dichiararlo prosciolto dall'obbligo scolastico, il certificato di idoneita' di cui all'ultima parte del secondo comma dell'art. 455.

§ 4 - Controllo e vigilanza.

Art. 458.

I bilanci e i conti annuali e le deliberazioni del Consiglio di amministrazione degli istituti, riguardanti la nomina del personale direttivo, insegnante ed assistente, sono soggetti all'approvazione del provveditore.

Debbono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio scolastico i contratti di alienazione di beni immobili, le locazioni e conduzioni per piu' di nove anni, le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione del patrimonio, le costituzioni di servitu' passive, di pegni o di ipoteche, le trattazioni di prestiti e di mutui attivi.

Tutte le deliberazioni, soggette all'approvazione, debbono essere inviate al provveditore entro otto giorni dalla data.

Art. 459.

La sorveglianza sugli istituti dei ciechi, di cui all'articolo 446, spetta al Ministero della pubblica istruzione, al quale per mezzo dei provveditori, alla fine di ogni anno, e' trasmessa una relazione sullo stato patrimoniale e finanziario e sull'andamento amministrativo e didattico di essi.

§ 5. - Scuola di metodo.

Art. 460.

La scuola di metodo per maestri, istitutori od assistenti dei ciechi, di cui all'art. 179 del testo unico, e' istituita in seguito a convenzione stipulata tra un istituto di ciechi eretto in ente morale ed il Ministero della pubblica istruzione.

All'istituto deve essere annesso un giardino di infanzia.

La scuola deve essere provvista di locali, di arredi e di mezzi didattici acconci per lo svolgimento di un efficace tirocinio.

Art. 461.

A capo della scuola e' il direttore. Egli provvede al governo di questa ed e' tenuto anche a dirigere il corso elementare esistente nell'istituto.

In particolare al direttore compete:

- a) stabilire l'orario della scuola;
- b) assistere e vigilare quotidianamente i tirocinanti, distribuendone i turni, assegnando a ciascuno il lavoro d'insegnamento o di assistenza oltre che letture ed eventuali lavori di conferenze e di scritti atti a migliorare la loro cultura pedagogica e didattica speciale;
- c) impartire due o tre lezioni settimanali ai tirocinanti per coordinare il loro lavoro quotidiano mediante opportuni riferimenti alla pedagogia generale e mediante informazioni e riflessioni sui principali problemi della cecita';
- d) tenere un registro con le note giornaliere intorno al lavoro ed al profitto di ogni tirocinante per potere in base a queste note rilasciare gli attestati di abilitazione alla fine del corso.

Art. 462.

Al posto di direttore della scuola di metodo si provvede con un concorso generale per titoli, a cui possono partecipare sia aspiranti provvisti di laurea e del diploma speciale di abilitazione all'insegnamento dei ciechi, sia persone laureate soltanto purché notoriamente competenti in materia di pedagogia dei ciechi.

Art. 463.

Nella scuola di metodo ai posti di insegnante, di assistente e di maestra di giardino d'infanzia, di cui alla tabella n. 37 annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si provvede con concorso generale per titoli ed esami tra gli aspiranti muniti del titolo speciale per il relativo insegnamento nelle scuole dei ciechi. Nel bando di concorso sono stabiliti anche i programmi di esame.

Art. 464.

I maestri della scuola di metodo coadiuvano il direttore nell'insegnamento e nella assistenza al tirocinio; nel supplire e sostituire i maestri preposti alle classi elementari mantenute nell'istituto ed in tutte le altre incombenze inerenti al buon andamento pedagogico e didattico tanto della scuola quanto dell'istituto.

L'assistente della scuola di metodo e' addetto specialmente alla vigilanza dell'internato, sia occupandosi direttamente dei fanciulli per dare esempio e norma ai tirocinanti, sia sorvegliando gli stessi tirocinanti nella esplicazione dei vari compiti che loro possono essere affidati dal direttore della scuola.

Art. 465.

Al direttore ed al personale insegnante ed assistente si applicano, in quanto conciliabili con la natura speciale della scuola, le norme relative allo stato dei presidi e professori contenute nel Capo I del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 466.

Le eventuali supplenze ed incarichi sono conferiti dal Ministero in base alle proposte che gli vengono fatte dal direttore della scuola.

Art. 467.

Le norme di carriera e disciplinari che concernono il segretario sono quelle stabilite nel R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, per i segretari d'istituti medi d'istruzione.

Il segretario della scuola di metodo deve esplicare tutte le funzioni che sono affidate ai segretari d'istituti medi di istruzione.

Art. 468.

Al personale di servizio destinato alla pulizia ed alla custodia dei locali si provvede con incarichi provvisori, anno per anno, e con l'assegnazione di retribuzioni individuali non inferiori a L. 3000.

Nell'apposita convenzione da stipularsi con l'istituto dei ciechi giusta l'art. 460 tale spesa forma oggetto di particolare obbligo da parte dell'istituto stesso.

Art. 469.

Il corso della scuola di metodo si compie in un anno.

Le lezioni ed esercitazioni si iniziano nell'ottobre e terminano in luglio. Il numero degli alunni da ammettere nella scuola di metodo e' fissato ogni anno con bando di concorso, redatto dal direttore della scuola, d'accordo col Ministero, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale.

Al concorso possono essere ammessi coloro che si trovino nelle condizioni fissate dal bando e posseggano il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare od altro titolo di studio non inferiore a quello di ammissione ad un istituto di istruzione media di secondo grado.

I criteri per la formazione della graduatoria sono stabiliti dalla Commissione giudicatrice nominata dal ministro.

Art. 470.

Alla fine del corso gli alunni conseguono il titolo di speciale abilitazione, nel quale deve essere indicata la qualifica di ottimo, buono, idoneo.

Tale titolo da' a coloro che siano forniti del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, se veggenti, il diritto a concorrere a tutti i posti di educatori dei ciechi; se ciechi, il diritto a concorrere solo ai posti d'insegnante o di direttore, esclusi i posti di assistente o di maestra del giardino d'infanzia.

A coloro che non sono forniti del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare il titolo anzidetto da' diritto a concorrere solo ai posti di assistente, eccezion fatta per coloro che siano forniti di diploma universitario, i quali possono concorrere anche per i posti di direttore.

Art. 471.

Le tasse di ammissione e di frequenza per la scuola di metodo sono uguali a quelle stabilite per il corso superiore dell'istituto magistrale.

La tassa del titolo di speciale abilitazione e' di L. 50. **((16))**

Per quanto concerne il pagamento delle tasse e l'esonero dalle stesse valgono le norme vigenti per i Regi istituti medi d'istruzione.

AGGIORNAMENTO (16)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 434 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che e' "elevata a L. 200, la tassa del titolo speciale di abilitazione all'insegnamento dei ciechi di cui all'art. 471 del succitato regolamento generale sull'istruzione elementare".

Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° ottobre 1946.

Art. 472.

Insieme col bando per l'ammissione di cui all'art. 469 ogni anno il Ministero stabilisce nei limiti dei fondi disponibili in bilancio un certo numero di posti gratuiti da godersi nell'istituto cui e' annessa la scuola e di borse di studio da conferirsi agli aspiranti che ne fanno domanda.

Ai posti gratuiti e alle borse di studio non sono ammessi a concorrere coloro che per i loro titoli potrebbero soltanto aspirare al certificato di assistente.

Il concorso deve essere espletato entro il settembre. Esso e' per titoli e viene giudicato da una Commissione nominata dal ministro.

Per la compilazione della graduatoria si tiene speciale conto dei documenti comprovanti le condizioni economiche del richiedente. In ogni caso non sono ammessi al concorso i ripetenti. Anche le borse di studio debbono di preferenza godersi nell'interno dell'istituto sempreche' ve ne sia la possibilita'.

Art. 473.

Il godimento del posto o della borsa di studio puo' essere fatto cessare dal direttore a quel beneficiato, il quale, nonostante due richiami avuti, dia tuttavia prova di scarso profitto o di indisciplina.

Gli esterni decadono dal godimento della borsa, oltre che per i motivi di cui al comma precedente, per scarsa frequenza ingiustificata alla scuola.

Capo II.

Dell'istruzione dei sordomuti.

§ 1. - Regi istituti dei sordomuti:

a) Consiglio di amministrazione.

Art. 474.

L'amministrazione di ciascuno dei Regi istituti per i sordomuti di Roma, Milano e Palermo e' affidata ad un Consiglio composto di un presidente, di tre consiglieri (uno dei quali possibilmente in rappresentanza dei sordomuti, a norma dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841) e del direttore dell'istituto stesso ed eventualmente di due altri membri designati da enti pubblici che mantengano non meno di 25 posti gratuiti o che in forma adeguata concorrano al mantenimento o allo sviluppo dell'istituto.

Il presidente e i membri, eccettuato il direttore, sono tutti nominati per decreto Reale e durano in carica un quinquennio.

Se, durante il quinquennio, si debba sostituire un membro elettivo del Consiglio, la nuova nomina e' limitata al termine del quinquennio in corso.

In caso di impedimento o di assenza, il presidente e' sostituito dal consigliere piu' anziano di nomina e, a parita' di nomina, dal piu' anziano di eta'.

Art. 475.

Le funzioni dei membri del Consiglio di amministrazione dei Regi istituti per sordomuti sono gratuite.

Art. 476.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni volta che il presidente lo convochi.

Il Consiglio:

- a) provvede alla formazione del bilancio preventivo e consuntivo e ad ogni altro atto di ordinaria amministrazione patrimoniale e finanziaria dell'istituto;
- b) sovrintende all'andamento interno dell'istituto e all'esatta osservanza delle disposizioni statutarie e di regolamento;
- c) provvede alla nomina, al licenziamento ed alle punizioni disciplinari del personale fuori ruolo e di servizio;
- d) procede alle ammissioni degli alunni secondo le norme indicate agli articoli 479 e seguenti nonche' al loro eventuale allontanamento;
- e) adotta in via di urgenza tutti i provvedimenti necessari al buon andamento dell'istituto, salvo a riferire con particolare rapporto al Ministero su tutto quanto eccede l'ordinaria competenza;
- f) trasmette non oltre il mese di settembre di ogni anno al Ministero particolareggiata relazione sull'andamento didattico, morale ed economico dell'istituto.

Ogni deliberazione del Consiglio viene eseguita a cura del direttore.

Art. 477.

Debbono essere preventivamente autorizzati dal Ministero i contratti di alienazione di beni immobili, le locazioni e conduzioni per piu' di nove anni, le deliberazioni che importano trasformazione e diminuzione del patrimonio, le costituzioni di servitu' passive, di pegni o d'ipoteche, le trattazioni di prestiti e di mutui attivi.

Tutte le deliberazioni prese in seguito all'autorizzazione preventiva debbono essere, non piu' tardi di quindici giorni dalla loro data, comunicate al Ministero.

Art. 478.

La tutela e la vigilanza sui Regi istituti dei sordomuti, in quanto non sia diversamente disposto nel presente regolamento, sono esercitate dal Ministero della pubblica istruzione.

b) Ammissione degli alunni.

Art. 479.

Ogni anno, al termine dei corsi, il Consiglio di amministrazione notifica agli enti, che mantengono posti di loro patronato, il numero di quelli vacanti, invitando gli enti a designare i nuovi alunni.

La definitiva accettazione nell'istituto degli alunni prescelti dagli enti e' subordinata all'esito della visita d'idoneita' da farsi all'atto dell'ammissione da parte del direttore e del sanitario dell'istituto sulla base dei moduli di cui all'allegato n. 1 al R. decreto 2 luglio 1925, n. 1995. Gli enti di cui sopra trasmettono non oltre la fine di agosto al Consiglio di amministrazione del Regio istituto le domande eccedenti la disponibilita' dei posti di loro spettanza.

Art. 480.

Per il conferimento degli altri posti il Consiglio di amministrazione entro il mese di settembre prende in esame tutte le domande pervenute.

Le domande debbono essere corredate dei seguenti documenti:

- a) fede di nascita;
- b) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di provenienza e redatto secondo il questionario stabilito dal Ministero;
- c) certificato rilasciato dal podesta' comprovante lo stato di famiglia e le condizioni economiche;

d) titoli di benemerienze militari o civili acquistati da ascendenti o collaterali del fanciullo.

La domanda e i documenti sono redatti in carta libera. I documenti, di cui alle lettere a), b) e c), debbono essere legalizzati.

Art. 481.

Il Consiglio di amministrazione forma una graduatoria degli aspiranti ai posti gratuiti e semi gratuiti, tenendo in particolare conto le condizioni finanziarie di famiglia e subordinatamente il luogo di nascita e quello di abituale dimora.

Art. 482.

I posti disponibili dopo il conferimento di quelli riservati agli enti di cui all'art. 479 sono di preferenza assegnati agli aspiranti per i quali le famiglie assumano, mediante regolare obbligazione, l'onere del mantenimento.

I posti residuali sono conferiti secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente articolo e con preferenza agli aspiranti che possono contribuire per la meta' alle spese di mantenimento.

Art. 483.

I presidenti dei Regi istituti, dopo l'assegnazione di tutti i posti disponibili, trasmettono al Ministero le domande degli altri graduati per l'eventuale accoglimento, a norma degli articoli 508 e seguenti, in altri istituti di sordomuti prescelti per l'assolvimento dell'obbligo.

I Regi istituti possono ammettere alunni esterni a frequentare le proprie scuole subordinatamente ai posti disponibili nelle varie classi.

Art. 484.

Il Consiglio di amministrazione puo' in ogni tempo deliberare l'allontanamento dell'alunno accolto a qualsiasi titolo, quando non si riscontrino in lui le condizioni volute dalla legge per l'assolvimento dell'obbligo scolastico o quando sia riconosciuto non adatto alla vita interna dell'istituto.

Quando l'alunno, comunque dimesso, non possa essere riconsegnato alla famiglia o alle persone legalmente incaricate della sua custodia, l'istituto segnala il caso al prefetto ed alla locale Congregazione di carita' per le opportune provvidenze.

Art. 485.

I fanciulli possono essere accolti nei Regi istituti all'eta' di 6 anni, sempreche' vi sia annesso lo speciale giardino di infanzia.

c) Ordinamento delle scuole.

Art. 486.

Nei Regi istituti il corso preparatorio ha la durata di almeno due anni, il corso elementare inferiore e quello superiore durano ciascuno quattro anni.

Art. 487.

Gli alunni, che abbiano compiuto il 16° anno di eta' ma non il corso di studio, possono a giudizio del direttore essere mantenuti nell'istituto fino al termine del corso nel caso che risultino posti vacanti.

Art. 488.

L'assegnazione dei maestri alle classi, la formazione delle medesime, la determinazione del numero degli alunni per ciascuna classe sono di competenza del direttore.

Questi si attiene in tale materia alle prescrizioni didattiche stabilite dall'allegato n. 2 al R. decreto 2 luglio 1925, n. 1995.

Art. 489.

Sono applicabili alle scuole dei Regi istituti le disposizioni vigenti per le scuole elementari circa la durata dell'anno scolastico ed il numero dei giorni di lezione.

Agli insegnamenti di classe sono complessivamente assegnate non meno di quattro ore giornaliere.

L'orario per i singoli insegnamenti, anche fuori di classe, e' fissato dal direttore.

L'insegnamento della religione e dell'educazione fisica e' obbligatorio.

Art. 490.

Gli esami nei Regi istituti hanno luogo secondo le disposizioni vigenti nelle scuole elementari per quanto riguarda il giudizio, il modo di esprimerlo e la formazione delle Commissioni. Della Commissione di esame per l'ammissione al grado superiore e per il conseguimento del certificato di studi compiuti fa parte anche il direttore dell'istituto.

Ogni altra disposizione relativa alla materia degli esami ed alla promozione degli alunni nelle scuole elementari non e' applicabile a quelle dei sordomuti.

Art. 491.

I programmi, le norme sugli orari di studio e le prescrizioni didattiche sono indicati dall'allegato n. 2 al R. decreto 2 luglio 1925, n. 1995.

I certificati di studio devono essere conformi al modello, allegato I.

d) Personale.

Art. 492.

Il personale dei Regi istituti dei sordomuti di Roma, Milano e Palermo, contemplato nella tabella n. 37 annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, forma ruolo unico.

Art. 493.

I posti di direttore nei Regi istituti suddetti si conferiscono in seguito a pubblico concorso generale per titoli e per esami tra direttori e insegnanti forniti del titolo di speciale abilitazione richiesta dalla legge e che abbiano prestato servizio in un istituto di sordomuti almeno per un decennio come direttori, come maestri, o cumulativamente in entrambi gli uffici.

((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 FEBBRAIO 1951, N. 149)).

Art. 494.

Ai posti di insegnante e maestra giardiniera si provvede in seguito a pubblico concorso generale per titoli e per esami tra gli aspiranti forniti del titolo di speciale abilitazione di cui al precedente articolo.

Art. 495.

La nomina a vice-direttore nei Regi istituti e' fatta dal Ministero fra gli insegnanti di prima classe.

Art. 496.

I posti di assistente nei Regi istituti si conferiscono dal Ministero in seguito a concorso per titoli e per esami fra gli aspiranti forniti dei titoli di cui all'art. 16, lettera b), del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il periodo di prova, di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e' per detto personale esteso ad un intero anno scolastico, durante il quale l'assistente attende ad una preparazione teorico-pratica sotto la responsabilita' del direttore.

L'esito favorevole del periodo di prova risulta da un certificato del direttore.

Detto certificato e' indispensabile per ottenere presso una scuola di metodo, a norma dell'art. 528, lo speciale titolo di idoneita' all'ufficio di assistente.

Art. 497.

Il posto di segretario economo nei Regi istituti e' conferito in seguito a concorso per titoli e per esami, a cui possono prendere parte gli aspiranti forniti di licenza dalla sezione di ragioneria degli istituti tecnici.

Art. 498.

Il direttore dei Regi istituti, oltre all'attribuzione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 476, sovrintende all'andamento morale, disciplinare, didattico dell'istituto stesso. Ha alla sua dipendenza tutto il personale; cura ogni incombenza relativa alla vita interna, riferendone al Consiglio e, per quanto riguarda il funzionamento e l'ordinamento didattico, e' direttamente responsabile verso il Ministero, al quale in ogni caso fa le opportune proposte.

In via provvisoria dispone per l'allontanamento degli alunni e del personale di ruolo e non di ruolo per motivi disciplinari, salvo a riferirne secondo i vari casi al Consiglio di amministrazione o al Ministero per i provvedimenti definitivi.

Art. 499.

I vice-direttori coadiuvano il direttore nel curare il buon andamento morale, disciplinare, didattico nelle rispettive sezioni maschili e femminili.

Alla vice-direttrice puo' il Consiglio di amministrazione affidare alcune mansioni piu' strettamente connesse al regime dietetico ed alla conservazione dei corredi e degli oggetti di uso dell'istituto.

In mancanza, assenza o legittimo impedimento del direttore, il vice-direttore lo sostituisce in tutte le mansioni.

Quando l'assenza si prolunghi per piu' di un mese, il vice-direttore resta temporaneamente esonerato dall'obbligo dell'insegnamento.

Art. 500.

L'assistente ha la sorveglianza degli alunni ed esercita tutte le funzioni di assistenza diurna e notturna, d'indole disciplinare e didattica, che il direttore creda di affidargli.

Art. 501.

Il segretario-economo disimpegna i servizi di segreteria, economato e cassa dell'istituto. Egli tiene in ordine i registri e gli inventari ed ogni altro documento contabile; compila i bilanci ed i rendiconti; fa le riscossioni e i pagamenti in base ad ordinativi firmati dal presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 502.

Nei Regi istituti il direttore, nella sua qualita' di capo ufficio, applica la censura e la riduzione dello stipendio al personale di ruolo.

Art. 503.

Il direttore ed i vice-direttori sono obbligati alla dimora nell'istituto. Il direttore, quando vi sia disponibilita' di locali, ha diritto all'alloggio, all'illuminazione ed al riscaldamento anche per la famiglia.

I predetti e gli assistenti, esclusa la famiglia del direttore, sono ammessi anche agli altri utili della vita interna, che comprendono il vitto comune nell'istituto, l'assistenza sanitaria, la lavatura e la stiratura della biancheria personale. Essi, per tali prestazioni, corrispondono alla cassa dell'istituto una somma pari alla media giornaliera per il vitto e per gli altri utili, nella misura che viene fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 504.

I Consigli di amministrazione dei Regi istituti, prima dell'inizio dell'anno scolastico, fanno presente al Ministero quali insegnamenti, anche di carattere professionale, e quali prestazioni sussidiarie ritengano necessario di mantenere o di istituire, indicando le persone cui intendano affidare i rispettivi incarichi e l'emolumento da corrispondersi per ciascuno.

Nessun incarico puo' essere conferito senza l'approvazione del Ministero.

Nei regolamenti di ciascun istituto sono stabiliti i rapporti fra l'Amministrazione e il personale suddetto.

Art. 505.

Il personale di servizio dei Regi istituti e' assunto dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

I singoli regolamenti interni stabiliscono le norme circa il trattamento economico di detto personale e i suoi rapporti con l'Amministrazione.

e) Gestione finanziaria.

Art. 506.

L'anno finanziario dei Regi istituti coincide con l'anno finanziario dello Stato.

Entro il mese di gennaio il Consiglio di amministrazione invia al Ministero per l'approvazione il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario seguente.

Ogni variazione in corso di esercizio deve riportare l'approvazione del Ministero.

Il bilancio consuntivo e' presentato per la revisione e l'approvazione entro il mese di settembre. Esso deve indicare il risultato economico della gestione e lo stato generale del patrimonio con le sopravvenute variazioni, nelle forme prescritte dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.

Al consuntivo deve essere allegata la relazione sul risultato della gestione finanziaria.

Art. 507.

Sulle risultanze dei bilanci, in base alle necessita' dei singoli Regi istituti e in relazione anche all'attivita' che ognuno di essi svolge, il Ministero contribuisce in adeguata misura al mantenimento degli istituti stessi.

Il Ministero in tal modo, oltre a colmare eventuali e giustificate deficienze economiche degli enti, provvede al mantenimento degli alunni ammessi in tutto o in parte a spese dello Stato, e puo' contribuire ad ogni altra spesa giudicata necessaria per il buon funzionamento dell'istituto.

§ 2. - Altri istituti di sordomuti
per l'adempimento dell'obbligo scolastico.

a) Designazione degli istituti.

Art. 508.

Agli effetti dell'art. 176 del testo unico, sono scelti quegli istituti che attualmente provvedono alla educazione ed istruzione dei sordomuti, i quali, sia per la situazione geografica, sia per i locali, sia per lo stato patrimoniale, per le condizioni di vita interna e per l'ordinamento scolastico, risultino idonei per l'assolvimento dell'obbligo.

Art. 509.

Il Ministero, compiuti gli opportuni accertamenti, promuove i necessari accordi con gli istituti che, anche per il concorso di altri enti eventualmente interessati all'istruzione e all'assistenza dei sordomuti, risultino idonei. Dopo di che stipula una convenzione con gli istituti prescelti.

Art. 510.

Il contributo del Ministero, previsto dal suindicato articolo 176 del testo unico, e' stabilito in una somma annua commisurata alle necessita' di ciascun istituto ed al suo graduale sviluppo.

In ciascuna convenzione deve essere stabilita la condizione economica del personale insegnante ed assistente.

Art. 511.

Le convenzioni hanno la durata normale di un quinquennio e si intendono confermate qualora non vengano denunciate da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.

Il Ministero tuttavia, per gravissimi motivi sia d'indole amministrativa sia d'indole didattica o disciplinare, puo' denunciare la convenzione anche durante il quinquennio.

Art. 512.

Le convenzioni stipulate fra il Ministero dell'istruzione e gli istituti prescelti sono comunicate al Ministero dell'interno.

Con decreto Reale, su proposta del ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno e delle finanze, sono formalmente riconosciuti gli istituti designati all'istruzione di sordomuti ed e' approvata e resa esecutiva la convenzione di cui al comma precedente.

Art. 513.

Gli istituti prescelti ai sensi dell'articolo precedente per quanto riguarda l'ordinamento didattico e i programmi sono soggetti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione e sono tenuti a seguire le prescrizioni di cui all'articolo 488.

Art. 514.

Agli enti prescelti, oltreche' ai Regi istituti di Roma, Milano e Palermo, viene affidata a tutti gli effetti l'istruzione e l'educazione dei sordomuti nell'eta' dell'obbligo scolastico.

Agli oneri relativi sono chiamati a concorrere le famiglie o qualsiasi istituto o ente pubblico o privato obbligato all'assistenza dei sordomuti e che non provveda direttamente alla loro istruzione.

Art. 515.

Negli istituti scelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico i fanciulli possono essere accolti fin dal 6° anno di eta', purché negli istituti stessi funzionino gli speciali giardini d'infanzia.

Art. 516.

Nel caso che le scuole degli istituti prescelti per l'assolvimento dell'obbligo siano riconosciute a sgravio, le maestre dei giardini d'infanzia, quando questi vi siano annessi, hanno trattamento economico non superiore al minimo stabilito dalla tabella n. 37 annessa, al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

b) Ammissione degli alunni.

Art. 517.

Al termine di ogni anno scolastico gli istituti prescelti per la istruzione dei sordomuti danno notizia ai provveditori ed al Ministero del numero dei posti che si renderanno disponibili all'inizio dell'anno scolastico successivo per le necessarie pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 518.

Le domande che gli interessati rivolgono direttamente agli istituti per la concessione di posti dovranno essere presentate non oltre il 15 agosto. Non puo' richiedersi l'ammissione per piu' di un istituto.

Alle domande vanno allegati i documenti previsti dall'art. 480.

Per l'accettazione delle domande gli istituti procedono secondo le norme del proprio statuto.

Art. 519.

Non oltre il 10 settembre di ogni anno gli istituti inviano al Ministero, insieme con l'elenco dei fanciulli comunque ammessi, le domande di coloro che non poterono essere collocati.

Il Ministero provvede ad assegnare a questi ultimi i posti che eventualmente risultassero vacanti presso altri istituti.
§ 3. - Scuole di metodo.

Art. 520.

Al conferimento del titolo d'insegnante, maestra giardiniera e assistente per sordomuti provvedono:

a) la Regia scuola «Girolamo Cardano» annessa al Regio istituto dei sordomuti di Milano;

b) la scuola «Benedetto Cozzolino» annessa all'Istituto per i sordomuti del Reale Albergo dei poveri in Napoli, pareggiata con decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1112.

I programmi delle scuole suddette risultano dall'allegato n. 3 al R. decreto 2 luglio 1925, n. 1995.

Art. 521.

I posti di direttore nelle scuole, di cui all'articolo precedente, vengono conferiti per incarico ai direttori degli istituti, a cui le scuole sono annesse.

Ai posti d'insegnante e di assistente delle medesime scuole provvede il Ministero, su proposta del direttore, mediante incarichi che si intendono confermati fino a diverso provvedimento.

Art. 522.

Il titolo di speciale abilitazione all'insegnamento ed alle direzioni ed il diploma di maestra giardiniera speciale per i sordomuti si conseguono al termine di un corso annuale di studi. Il titolo di assistente si consegue a norma dell'art. 528.

Le lezioni hanno luogo con orario che viene stabilito dalle rispettive direzioni delle scuole di metodo al principio dell'anno scolastico. Non sono ammessi a sostenere gli esami coloro che abbiano frequentato i corsi teorici e pratici per un numero di lezioni inferiore ai due terzi di quelle effettivamente impartite.

Le aspiranti maestre giardiniere sono obbligate alla sola frequenza dei corsi di pedagogia.

Art. 523.

Sono ammessi ai corsi delle scuole di metodo per ottenere lo speciale titolo di abilitazione all'insegnamento o alla direzione negli istituti dei sordomuti:

- a) gli abilitati all'insegnamento elementare;
- b) coloro che sono forniti del certificato di maturita' classica o scientifica, i quali possono aspirare soltanto all'ufficio di direttore.

Sono ammesse ai corsi delle scuole di metodo per il conseguimento del titolo di maestra giardiniera speciale per i sordomuti le aspiranti fornite del comune titolo di maestra di giardino d'infanzia o del grado preparatorio.

((21))

AGGIORNAMENTO (21)

La L. 24 ottobre 1951, n. 1187 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Sono ammessi ai corsi delle scuole di metodo per ottenere lo speciale titolo di abilitazione all'insegnamento o alla direzione negli istituti dei sordomuti, oltre coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 523 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, i laureati o diplomati universitari di qualsiasi disciplina a prescindere dal titolo di studi medi in loro possesso".

Art. 524.

Per l'ammissione occorre la domanda in carta legale corredata del certificato di nascita e del titolo di studio prescritto.

All'atto dell'ammissione gli alunni debbono versare alla direzione della scuola L. 30 per la costituzione ed il mantenimento della biblioteca della scuola e per l'uso del materiale scientifico e didattico. **((16))**

AGGIORNAMENTO (16)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 434 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "La tassa di ammissione alle scuole di metodo per insegnanti dei sordomuti di cui all'art. 524 del regolamento generale sull'istruzione elementare approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e' elevata a L. 200".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° ottobre 1946.

Art. 525.

Gli esami sono dati dinanzi ad una Commissione composta del direttore, che la presiede, e degli insegnanti della scuola stessa.

Se il direttore ha l'incarico dell'insegnamento, il Ministero provvede alla nomina di un altro commissario.

Art. 526.

Gli esami per il titolo speciale di magistero e di direzione consistono:

- a) in una prova scritta sopra un tema di pedagogia o di pratico insegnamento per la quale sono assegnate 6 ore;
- b) in prove orali sulle discipline teoriche;
- c) in una prova pratica d'insegnamento di articolazione e di pronunzia.

Non e' ammesso alla prova orale chi non abbia riportato almeno sei decimi nella prova scritta.

Art. 527.

Gli esami per il conferimento del titolo di maestra giardiniera speciale per i sordomuti consistono in una prova scritta di pedagogia infantile e in una prova orale sul governo di fanciulli sordomuti in eta' prescolastica.

Art. 528.

All'esame per il titolo di assistente sono ammessi, in seguito a domanda, coloro che presentino apposito certificato di idoneita' rilasciato dal direttore di un istituto prescelto, presso il quale gli aspiranti abbiano atteso ad un anno di preparazione teorico-pratica.

L'esame consiste in una discussione sulla vita interna dei convitti e sul governo degli alunni sordomuti.

TITOLO VII.

Assistenza scolastica.

Del patronato scolastico.

§ 1. - Norme generali.

((PARAGRAFO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 20 LUGLIO 1934, N. 1536))

Regolamento-art. 529

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 20 LUGLIO 1934, N. 1536))

Regolamento-art. 530

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 20 LUGLIO 1934, N. 1536))

Regolamento-art. 531

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 20 LUGLIO 1934, N. 1536))

Regolamento-art. 532

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 20 LUGLIO 1934, N. 1536))

Regolamento-art. 533

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 20 LUGLIO 1934, N. 1536))

Regolamento-art. 534

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 20 LUGLIO 1934, N. 1536))

Regolamento-art. 535

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 20 LUGLIO 1934, N. 1536))

Regolamento-art. 536

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 20 LUGLIO 1934, N. 1536))

Regolamento-art. 537

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 20 LUGLIO 1934, N. 1536))

Regolamento-art. 538

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 20 LUGLIO 1934, N. 1536))

Regolamento-art. 539

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 20 LUGLIO 1934, N. 1536))

Regolamento-art. 540

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 20 LUGLIO 1934, N. 1536))

§ 2. - Patrimonio e contabilità del patronato.

((PARAGRAFO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 20 LUGLIO 1934, N. 1536))

Regolamento-art. 541

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 20 LUGLIO 1934, N. 1536))

Regolamento-art. 542

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 20 LUGLIO 1934, N. 1536))

Regolamento-art. 543

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 20 LUGLIO 1934, N. 1536))

Regolamento-art. 544

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 20 LUGLIO 1934, N. 1536))

Regolamento-art. 545

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 20 LUGLIO 1934, N. 1536))

Regolamento-art. 546

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 20 LUGLIO 1934, N. 1536))

Regolamento-art. 547

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 20 LUGLIO 1934, N. 1536))

§ 3. - Istituzioni ausiliarie della scuola
distinte dal patronato.

Art. 548.

Il Comune, quando abbia interamente soddisfatto agli obblighi finanziari impostigli verso il patronato dalla legge, ha facolta' di provvedere all'ordinamento delle istituzioni ausiliarie della scuola elementare, o direttamente o, con apposita convenzione, per mezzo del patronato.

Nel primo caso, all'ordinamento delle dette istituzioni ed alla nomina del personale insegnante e tecnico, eventualmente necessario, deve provvedere su parere conforme **((dell'Amministrazione del Patronato))**.

In caso di dissenso tra i due enti decide il provveditore.

Art. 549.

Tutte le istituzioni ausiliarie della scuola, che abbiano per fine l'assistenza scolastica e non rivestano carattere di istituzioni pubbliche di beneficenza, sono sottoposte alla sorveglianza del Ministero della pubblica istruzione.

Coloro che intendono fondare una nuova istituzione della natura di quelle sopra indicate, nella quale si raccolgano fanciulli, devono farne dichiarazione al provveditore. L'istituzione s'intende autorizzata quando nel termine di sessanta giorni dalla domanda non vi sia stata opposizione da parte del provveditore e puo' essere chiusa nei casi di propaganda contro le istituzioni dello Stato, di abuso della pubblica fiducia o di cattivo funzionamento dell'istituzione in rapporto ai buoni costumi o all'esercizio dell'assistenza. Spetta in tal caso al provveditore di ordinare la chiusura provvisoria dell'istituto, riferendone al Ministero per i provvedimenti definitivi. Sono salve le attribuzioni spettanti al prefetto in materia d'igiene e di sanita' pubblica e quelle relative alla chiusura degli istituti privati di beneficenza.

Art. 550.

Le domande di erezione in ente morale di istituzioni, che abbiano per fine l'assistenza scolastica e non rivestano carattere di istituzioni pubbliche di beneficenza, debbono essere presentate al provveditore per l'esame del Consiglio scolastico e poi trasmesse al Ministero dell'istruzione, che promuove su di esse il parere del Consiglio di Stato, a norma di legge.

Sulle dette domande deve essere sentito il parere dell'autorita' comunale del luogo dove l'istituzione dovrebbe sorgere, prima di sottoporle all'esame del Consiglio scolastico.

Nella domanda devesi indicare con quali mezzi si intende di adempiere allo scopo, tenuto conto dello svolgimento che l'istituzione potra' ricevere in avvenire.

Art. 551.

Fra le istituzioni ausiliarie della scuola, che conservino la loro autonomia, ed il patronato scolastico puo' essere stabilito un consorzio ai fini dell'assistenza scolastica, sempre che quelle istituzioni esercitino la loro opera a favore della generalita' o degli alunni poveri delle pubbliche scuole elementari senza alcuna restrizione, esclusione o distinzione.

Il consorzio e' regolato da apposito statuto, approvato dal provveditore.

TITOLO VIII.

Disposizioni transitorie e generali.

Art. 552.

Le graduatorie dei concorsi speciali per maestri ex-combattenti, tuttora vigenti nelle singole provincie comprese nell'ambito della regione, sono unificate in una sola graduatoria regionale, nella quale i maestri graduati vengono iscritti nell'ordine determinato dalla votazione complessiva riportata nel concorso, ferme restando le precedenzae stabilite dagli articoli 11 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 635, e 3 del R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 849.

L'aliquota dei posti da riservarsi alla graduatoria unificata, nella misura di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 849, viene calcolata sul totale dei posti disponibili nella regione.

Le disposizioni dei due commi precedenti sono estese alle graduatorie dei concorsi speciali per maestre congiunte di caduti o invalidi di guerra.

Art. 553.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento il Consiglio di amministrazione di ciascuno dei Regi istituti per i sordomuti deve proporre le modifiche allo statuto in conformita' del regolamento stesso e presentare all'approvazione del Ministero lo speciale regolamento interno.

Art. 554.

All'esame per il conseguimento del titolo speciale di magistero e di direzione negli istituti dei sordomuti possono, limitatamente ad un triennio dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentarsi anche i privatisti. Per questi, oltre ai documenti di cui all'art. 524, si richiede un certificato di tirocinio compiuto per la durata non minore di un anno presso un istituto prescelto ai sensi dell'art. 508.

Se il privatista ha compiuto il 25° anno di eta' e' dispensato dal presentare i titoli di studio di cui all'art. 523. Egli in tal caso deve essere preventivamente sottoposto ad una prova scritta di argomento storico-letterario.

I privatisti debbono versare la quota di L. 30 di cui all'art. 524.

Art. 555.

Le disposizioni del presente regolamento, salvo i casi nei quali si fa speciale menzione di sesso, sono applicabili indistintamente ai maestri ed alle maestre, ai direttori ed alle direttrici, agli ispettori ed alle ispettrici.

Le attribuzioni del podesta' nei Comuni che amministrano direttamente le scuole si intendono estese al governatore di Roma ed in genere al capo dell'Amministrazione comunale, quale che sia la sua denominazione.

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
Fedele.

Allegato A (art. 88).

Tabella per la valutazione dei titoli nei concorsi a posti direttivi.

(Votazione massima: punti 50).

A) Titoli di abilitazione (punto massimo 5).

Diploma di abilitazione alla direzione didattica, conseguito per titoli; diploma di abilitazione alla direzione didattica, conseguito per titoli ed esami od ottenuto in seguito agli studi compiuti nel corso di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali; certificato di abilitazione all'ufficio di ispettore scolastico, conseguito per titoli e per esami; diploma per l'abilitazione alla direzione didattica e all'ispettorato didattico nelle scuole elementari, rilasciati dagli Istituti superiori di magistero.

NB. - Quando allo stesso concorso siano esibiti piu' titoli di abilitazione e' soggetto a valutazione soltanto quello al quale la Commissione attribuisce il maggior numero di punti.

B) Titoli di servizio (punto massimo 25)

(da valutarsi a norma dell'art. 90).

- 1) Servizio di insegnante, di direttore didattico governativo o comunale, di ispettore scolastico;
- 2) Servizio militare prestato in reparti di combattimento;
- 3) Servizio prestato nelle istituzioni dipendenti dall'Opera Nazionale Balilla e dall'Opera Nazionale del Dopolavoro, e nelle organizzazioni femminili riguardanti l'istruzione delle Piccole e Giovani Italiane.

C) Titoli di studio (punto massimo 10).

- 1) Diplomi di licenza da scuole medie, classiche e tecniche, di 2° grado, conseguiti anteriormente al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e diplomi di maturita' classica o scientifica e di abilitazione tecnica;
- 2) Certificati di esami sostenuti in seguito a corsi speciali magistrali, riconosciuti o autorizzati dallo Stato;
- 3) Lauree e diplomi rilasciati dalle Universita' e dagli Istituti superiori; diplomi rilasciati da Istituti di superiore cultura ecclesiastica; diplomi di abilitazione all'insegnamento delle materie letterarie, filosofiche e scientifiche, rilasciati prima del 31 dicembre 1905, e diplomi di abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere;
- 4) Diploma di maestra di giardino d'infanzia o del grado preparatorio.

NB. - I diplomi di cui al n. 1 non sono valutati quando siano presentati i corrispondenti diplomi di studi superiori. Quando si presentino piu' diplomi di licenza da scuole medie, classiche e tecniche di secondo grado, o di maturita', e' valutato il migliore fra essi.

Fra i titoli di cui al n. 3 non possono contemporaneamente valutarsi la laurea o il diploma rilasciato da un Istituto superiore di magistero e il diploma di abilitazione all'insegnamento delle materie letterarie o quello di abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole medie, conseguito per esami; ne' possono contemporaneamente valutarsi le lauree conseguite nelle facolta' di scienze e il diploma di abilitazione all'insegnamento delle materie scientifiche, conseguito per esami.

D) Benemerienze di guerra, concorsi e pubblicazioni

(punto massimo 10).

- 1) Croce al merito di guerra, medaglia di bronzo al valor militare, medaglia d'argento al valor militare, medaglia d'oro al valor militare;
- 2) Concorsi per titoli ed esami vinti dal candidato a posti di insegnante nelle scuole di istruzione media, regie o pareggiate; di direttore didattico governativo o comunale e di R. ispettore scolastico;
- 3) Pubblicazioni.

N.B. - I concorsi, di cui al n. 2, s'intendono valutabili soltanto se il candidato sia stato incluso nella graduatoria. Non si tiene conto della designazione di idoneo, fuori graduatoria.

Le pubblicazioni, di cui al n. 3, sono valutate solo se siano riconosciute eccellenti e se ne da' motivato giudizio nel verbale. Per le pubblicazioni giudicate di valore negativo o plagiate, la Commissione toglie dalla complessiva valutazione dei titoli fino a 3 punti.

Allegato B (art. 116).

Quadro di orientamento

per la formazione dell'orario di ciascuna classe (1).

Parte di provvedimento in formato grafico

Chiarimenti relativi all'orario.

- 1) Alla religione, che la legge considera fondamento e coronamento degli studi elementari, si fa un posto notevole in molti insegnamenti, in quanto essa li investe necessariamente col suo spirito. Il programma di canto prescrive canti

religiosi; quello di italiano offre frequenti occasioni per ricordare ed esaltare eroi della fede; quello di occupazioni intellettuali ricreative indica come elementi dei racconti del maestro anche motivi religiosi; ne' occorre dire quanta parte dell'insegnamento di storia sia dedicata a figure ed avvenimenti importanti per la cultura religiosa.

Percio' le ore speciali dedicate alla religione non sono molte, e devono essere destinate alla meditazione degli argomenti indicati nel programma speciale, i quali sono come il punto di concentrazione di tutti gli elementi di cultura sparsi nei vari insegnamenti.

2) Agli insegnamenti artistici e' fatto un posto assai grande, perche' si vuole che essi, soprattutto il disegno e il canto, siano considerati discipline fondamentali nelle scuole dei fanciulli. E se l'orario discende, da 5 ore settimanali, nella quarta e nella quinta classe, a 3 nella sesta e successive, e' in considerazione del carattere artistico che hanno molte delle occupazioni di lavoro professionali, che formano il programma delle classi integrative di avviamento professionale.

3) L'orario di letture ed esercizi di lingua italiana discende da 7 ore, via via a 6, a 5, a 4, a misura che cresce l'eta' dell'allievo, perche' l'italiano non e' materia «specifica» di studio, ma comprende tutti gli insegnamenti, tutti essendo occasione di arricchimento del lessico e di correzione linguistica, e la piu' parte di essi anche di esercizi scritti. Cosi', ad esempio, se la 4ª classe ha cinque sole ore speciali, per l'italiano, ne ha pero' 2 di scienze fisiche e naturali e 3 di storia e geografia, che non v'erano nella classe precedente, e a queste ore la 5ª classe aggiunge un'ora di nozioni di diritto e di economia.

Nelle classi 2ª e 3ª sono state aggiunte due ore settimanali speciali, per esercizi di ortografia.

4) Alle prime due classi elementari si e' voluto mantenere un po' il carattere di giardino d'infanzia, assegnando ad esse un numero di ore, per occupazioni intellettuali ricreative e giardinaggio, lavoro manuale, giochi, ecc., quasi uguale a quello delle ore di studio vero e proprio.

5) Nelle prime tre classi le lezioni devono avere la durata massima di mezz'ora, compresi gli opportuni intervalli per il riposo.

Allegato C (art. 119).

Tabella degli arredi e del materiale occorrente nelle varie classi e dotazione della scuola.

Prima classe.

1. Il Crocifisso.

2. Il ritratto di S. M. il Re.

3. Quadri murali per le nozioni varie, a semplici contorni o a colori, conformi al programma.

4. Incisioni alfabetiche (oggetti, animali, fiori col relativo nome a grandi caratteri).

5. Incisioni numeriche (gli stessi oggetti ripetuti piu' volte, raggruppati variamente, nello stesso quadro, in un angolo il numero in grande).

6. Lavagna grande girevole o doppia (con una parte spostabile in alto), con rigatura da una parte per scrittura dritta e dall'altra rigatura a quadratini; lavagne minori lungo le pareti o lavagnette portatili, per scrivere al banco.

7. Pallottoliere semplice.

8. Gessetto bianco e gessetti a colore.

9. Spugnette per pulire la lavagna.

10. Attrezzi per giochi e giardinaggio.

11. Albo d'onore degli alunni che non meritano rimproveri per poca pulizia della persona.

Seconda classe.

1. Il Crocifisso.

2. Il ritratto di S. M. il Re.

3. Quadri murali utili per l'insegnamento dell'igiene e delle nozioni varie.
4. Pallottoliere.
5. Cartelloni con figure geometriche.
6. Un metro.
7. Quadri di propaganda della Croce Rossa giovanile, o altri quadri utili allo svolgimento del programma di igiene della classe.
8. Una sveglia e un orologio murale finto, con lancette spostabili.
9. Lavagna e gessetto, bianco e a colori, come per la prima classe.
10. Attrezzi per giochi e giardinaggio.
11. Albo d'onore, come per la prima classe

Terza classe.

1. Il Crocifisso.
2. Il ritratto di S. M. il Re.
3. Carta d'Italia, semplice, con pochi nomi e a forte rilievo ottenuto con buone ombreggiature e gradazioni di colore.
4. Qualche ritratto di grande italiano del Risorgimento.
5. Alcuni panorami della regione.
6. Piante della città, schematiche e chiarissime, con forte rilievo dato ai monumenti. (Meglio, se la pianta ha carattere panoramico). - Plastico raffigurante un piccolo tratto di territorio della Provincia, geograficamente ben individuato, comprendente il Comune dove sorge la scuola.
7. Cartellone colle notazioni musicali, secondo i suggerimenti dei programmi.
8. Cartellone murale della tavola pitagorica con lacune sistematiche; altro cartellone della tavola pitagorica con lacune saltuarie.
9. Cartellone dei pesi e delle misure.
10. Quadri di propaganda igienica, utili allo svolgimento del programma della classe.
11. Attrezzi per giochi e giardinaggio.
12. Albo d'onore, come per la prima classe.

Quarta classe.

1. Il Crocifisso.
2. Il ritratto di S. M. il Re.
3. Quadri di storia antica. (Evitare le solite scene storiche, quasi sempre di cattivo gusto, e preferire ritratti, illustrazioni di monumenti, di costumi, età').
4. Cartellone coi principali simboli delle carte topografiche, per gli esercizi di lettura della carta.
5. Carta di Europa.
6. Un globo.
7. Schema dei meridiani e dei paralleli (per l'avviamento al programma di quinta).

8. Quadri di propaganda igienica utili allo svolgimento del programma della classe.
9. Semplicissimi apparecchi per esperimenti scientifici.
10. Cartelloni di musica, graduati per i primi esperimenti di canto, per lettura. Cartelloni colla musica prescritta per le gare di canto regionali e nazionali forniti di volta in volta dall'autorita'.
11. Bastoni leggeri per gli esercizi di ginnastica, e attrezzi per giuochi all'aperto.
12. Albo d'onore, come per la prima classe.

Quinta classe.

1. Il Crocifisso.

2. Il ritratto di S. M. il Re.
3. Quadri di storia italiana (con l'avvertenza data per i quadri storici della classe precedente).
4. Qualche riproduzione della R. Calcografia di capolavori di artisti italiani, specialmente della regione.
5. Monumenti nazionali che sorgono in citta' diverse da quella in cui si trova la scuola.
6. Qualche fotografia di grandi opere pubbliche costruite dallo Stato o dagli Enti pubblici locali. Qualche illustrazione di grandi impianti industriali della regione e di altre parti di Italia.
7. Carta murale delle Colonie italiane.

((8. - Carte murali di propaganda aeronautica e navale, secondo i modelli dei Ministeri della Regia aeronautica e della Regia marina)).

9. Qualche semplicissimo apparecchio per esperimenti scientifici.
10. Quadri di propaganda igienica. - Decalogo della salute.
11. Attrezzi per giuochi all'aperto e per esercizi ginnastici.

Classi integrative.

Gli stessi arredi della classe 5^a.

Materiali per i vari insegnamenti pre-professionali introdotti dal Comune nelle sue classi 6^a, 7^a e 8^a, a norma dello speciale regolamento per le classi integrative.

Dotazione comune per tutte le classi in consegna alla Direzione.

1. Bandiera d'Italia, che sara' fregiata dei premi riportati dalla scuola nelle gare. (Obbligatoria).
2. Uno strumento musicale (possibilmente un pianoforte o un armonium).
3. Uno o piu' armadii per la conservazione delle carte murali varie. (Obbligatorii).
4. Museo didattico comune alle varie classi di una scuola o a tutte le classi della citta'. (Obbligatorio).
5. Macchina per proiezioni fisse o animate.
6. Apparecchio per audizioni musicali, con dotazione di dischi educativi.
7. Possibilmente: strumenti per la fanfara del ricreatorio festivo.
8. Biblioteca di pochi libri sceltissimi, con molte copie di ciascun libro. (Obbligatoria).
9. Distintivi della scuola, per gite scolastiche (bracciali o altro).

Allegato D (art. 146).

Tasse scolastiche per le scuole di metodo per maestre del grado preparatorio e i corsi estivi.

(Vedi art. 246 del testo unico).

Scuole di metodo.

<i>((Immatricolazione.L. 200</i>
<i>Frequenza per ciascun anno di corse. . . . " 400</i>
<i>Esame di promozione " 200</i>
<i>Esame di abilitazione " 500</i>
<i>Diploma " 200)) ((16))</i>

Corsi estivi.

Tassa d'iscrizione: ogni anno L. 120

Tassa di diploma » 25

AGGIORNAMENTO (16)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 434 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° ottobre 1946.

Allegato E (art. 281).

Tabella per la valutazione dei titoli nei concorsi magistrali.
 (Votazione massima punti 75).

A) Titoli di' abilitazione (punto massimo 15).

Patente per il grado inferiore delle scuole elementari; diploma di abilitazione all'insegnamento elementare conseguito per titoli o per conversione della patente inferiore; patente per il grado superiore e diploma di abilitazione conseguito per esame.

N.B. - Per le materie nelle quali si sostiene una prova scritta e una orale il voto di ciascuna di esse e' computato come voto su una materia a se' stante quando per tali prove non sia ammesso il compenso; per le altre materie, per le quali il compenso e' ammesso, si fa la media fra i voti delle due prove, e soltanto la media stessa si computa nella determinazione del voto complessivo. Nella valutazione della licenza normale, ottenuta mediante esami di integrazione, devono essere presi in considerazione, per le materie che negli esami della licenza stessa sono obbligatorie e dalle cui prove il candidato sia stato dispensato in base al titolo conseguito in istituti di diversa natura, i voti segnati in questo titolo: non devono invece computarsi i voti segnati nel precedente titolo per le materie per le quali il candidato sostenne gli esami della licenza normale, e neppure i voti delle altre materie, che non siano obbligatorie per questa licenza.

Nella determinazione del voto complessivo, il voto sulla attitudine didattica, quando sia rappresentato solo dal voto sull'esame pratico, o solo dal voto sull'attitudine didattica, deve computarsi due volte nella media; quando, invece, accanto al voto per l'esame pratico figura anche un voto per l'attitudine didattica, si deve calcolare, nella media, accanto al voto per l'esame pratico, anche quello per l'attitudine didattica.

B) Titoli di servizio (punto massimo 30).

1. Servizio d'insegnamento; servizio nelle Organizzazioni giovanili dipendenti dall'Opera nazionale Balilla e nelle istituzioni dipendenti dall'Opera nazionale Dopolavoro e dall'Opera nazionale maternita' ed infanzia; **((9))**

2. Servizio militare prestato in reparti di combattimento;

3. Servizio prestato quale infermiera negli ospedali militari da campo.

C) Titoli di studio (punto massimo 15).

1. Diploma di licenza dal Corso di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali; diploma di abilitazione alla direzione didattica conseguito per titoli ed esami; diploma della Scuola superiore fascista di S. Alessio per la preparazione delle maestre rurali; diploma di licenza da scuole medie, classiche o tecniche di secondo grado, conseguito anteriormente al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e diploma di maturita' classica o scientifica e di abilitazione tecnica;
2. Diploma della Scuola superiore fascista di economia domestica di S. Gregorio al Celio; certificati di esami sostenuti in seguito a corsi speciali magistrali, riconosciuti o autorizzati dallo Stato;
3. Lauree e diplomi rilasciati dalle Universita' e dagli Istituti superiori; diplomi rilasciati da Istituti di superiore cultura ecclesiastica, diplomi di abilitazione all'insegnamento delle materie letterarie, filosofiche e scientifiche, rilasciati prima del 31 dicembre 1905; diplomi di abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere;
4. Diploma di maestra di giardino d'infanzia o del grado preparatorio.

N.B. - I diplomi di licenza o di maturita', di cui al numero 1, non sono valutati quando siano presentati corrispondenti diplomi di studi superiori. Quando si presentino piu' diplomi di licenza da scuole medie, classiche o tecniche di 2° grado, o di maturita', e' valutato il migliore fra essi.

Fra i titoli, di cui al n. 3, non possono contemporaneamente valutarsi la laurea o il diploma rilasciato da un Istituto superiore di magistero e il diploma di abilitazione all'insegnamento delle materie letterarie o quello di abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole medie, conseguito per esami; ne' possono contemporaneamente valutarsi le lauree conseguite nelle facolta' di scienze o il diploma di abilitazione all'insegnamento delle materie scientifiche, conseguito per esami.

D) Benemerenze a favore dell'educazione nazionale e dell'Opera nazionale Balilla e del Dopolavoro. Benemerenze di guerra e per la causa fascista. Concorsi e pubblicazioni (punto massimo 15).

1. Diplomi di benemerenze per opera a favore dell'educazione nazionale, dell'Opera nazionale Balilla e dell'Opera nazionale Dopolavoro;
2. Croce al merito di guerra, medaglia di bronzo al valor militare, medaglie d'argento al valor militare, medaglia d'oro al valor militare; brevetto della Marcia su Roma, iscrizione al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922;
3. Opera di assistenza gratuita e continuativa presso i Fasci, iscrizione alla Milizia volontaria sicurezza nazionale; servizio di istruttore per i premilitari
- 4 Concorsi per titoli ed esami vinti dal candidato a posti di insegnante elementare; d'insegnante nelle scuole d'istruzione media, regie o pareggiate; di direttore didattico governativo o comunale e di regio ispettore scolastico;
5. Pubblicazioni.

N.B. - I concorsi, di cui al n. 4, si intendono valutabili soltanto se il candidato sia stato incluso nella graduatoria. Non si tiene conto della designazione di idoneo fuori graduatoria.

Le pubblicazioni, di cui al n. 5, sono valutate solo se siano riconosciute eccellenti e se ne da' motivato giudizio nel verbale. Per le pubblicazioni giudicate di valore negativo o plagiate, la Commissione toglie dalla complessiva valutazione dei titoli fino a 3 punti.

AGGIORNAMENTO (9)

Il Regio Decreto 20 giugno 1935, n. 1195 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Al n. 1, lettera b), dell'allegato E tabella per la valutazione dei titoli nei concorsi magistrali, annessi al regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, dopo le parole «e nelle organizzazioni femminili riguardanti l'istruzione delle Piccole e Giovani italiane» sono aggiunte le seguenti: «e nelle organizzazioni giovanili dipendenti dai Fasci femminili»".

Allegato F (art.285)

R. provveditorato agli studi di

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato G (Art. 426)

R. provveditorato agli studi di

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato H (art.455)

Istituto per ciechi di

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato I (art. 491)

Istituto per sordomuti di

Parte di provvedimento in formato grafico

Attenzione:
sezione in
aggiornamento

Alcune pagine/sezioni
potrebbero non
funzionare
correttamente

[Torna alla homepage](#)

Nota 3 ottobre 2002

Prot n. 2667

Oggetto: Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche

Come è noto alle SS.LL. le disposizioni che disciplinano l'esposizione del Crocifisso nelle aule delle scuole sono contenute nell'art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965 recante disposizioni sull'ordinamento interno degli istituti di istruzione media, nell'art. 119 del R. D. 26 aprile 1928 n. 1297 e nella tabella C allo steso allegata (Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare).

Tali disposizioni prevedono in particolare che il Crocifisso fa parte dell'ordinario arredamento delle aule scolastiche e che spetta al capo d'istituto (art. 10, comma 3, e art. 119 del R. D. 965/1924) assicurare la completezza e la buona conservazione di tutti gli arredi occorrenti.

Va precisato che le citate incombenze a carico dei capi di istituto non sono state né abrogate né modificate dalle disposizioni del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59.

Il Consiglio di Stato, con parere n. 63, reso in data 27 aprile 1988, nel precisare che "la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta un simbolo della civiltà e della cultura cristiana, della sua radice storica come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa" e che è opportuno tenere distinta la normativa riguardante l'affissione dell'immagine del Crocifisso da quella relativa all'insegnamento della religione cattolica, ha confermato che dette norme sono ancora vigenti e non possono essere considerate abrogate dall'accordo intervenuto tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede nel 1984 (legge di ratifica 25 marzo 1985, n. 121) con il quale sono state apportate modificazioni al Concordato lateranense, dell'11 febbraio 1929, né dalla stessa Costituzione italiana entrata in vigore nel 1948.

Sullo specifico tema si è espressa anche la Corte di Cassazione con sentenza 1 marzo 2000, n. 439, con riferimento a situazione non concernente la materia scolastica, ma relativo al rifiuto di assunzione dell'ufficio di scrutatore in presenza del Crocifisso in un'aula scolastica adibita a seggio elettorale.

Per analogo caso, la stessa Corte di Cassazione, Sezione III, in data 13 ottobre 1998 aveva affermato che la presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche non contrasta con la libertà religiosa sancita dalla Costituzione.

Recentemente (in data 16 luglio 2002) l'Avvocatura dello Stato di Bologna, alla quale è stato richiesto parere in merito, ha ritenuto ancora attuale l'orientamento a suo tempo espresso dal Consiglio di Stato, concludendo che "le disposizioni che prevedono l'affissione del Crocifisso nelle aule scolastiche vanno ritenute ancora in vigore" e che "l'affissione del Crocifisso va ritenuta non lesiva del principio di libertà religiosa".

Sulla base di quanto sopra rappresentato, e tenuto conto della direttiva n. 2666 in pari data, le SS.LL. vorranno richiamare l'attenzione dei dirigenti scolastici sull'esigenza che sia data attuazione alle norme sopra menzionate attraverso l'adozione delle iniziative idonee ad assicurare la presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche.

Perché poi, nell'ambito di ciascuna istituzione scolastica siano resi possibili, nel rispetto delle diverse convinzioni e credenze, momenti di raccoglimento e di riflessione, le SS.LL. nelle linee dell'autonomia scolastica e su delibera dei competenti organi collegiali vorranno opportunamente sensibilizzare i dirigenti scolastici a che valutino la possibilità di riservare appositi ambienti in funzione delle finalità sopra accennate.

Direttiva 3 ottobre 2002

Prot. n. 2666

Il competente Dipartimento del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca provvederà ad impartire le occorrenti disposizioni perché:

1. sia assicurata da parte dei dirigenti scolastici l'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche;
2. ogni istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia e su delibera dei competenti organi collegiali, renda disponibile un apposito ambiente da riservare, fuori dagli obblighi ed orari di servizio, a momenti di raccoglimento e di meditazione dei componenti della comunità scolastica che lo desiderino.

Indietro

Direzione generale per la comunicazione

© 1998-2006 Ministero della Pubblica Istruzione
Viale Trastevere, 76/A - 00153 ROMA
Centralino 06 5849.1

Sentenza 17 marzo 2005, n.1110

Rigettato il ricorso diretto alla rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche

Data: 17 marzo 2005

Autore: Tribunale Amministrativo

Argomento: [Simboli religiosi](#)

Nazione: [Italia](#)

Parole chiave:

[Chiesa cattolica](#), [Uguaglianza](#), [Identità culturale](#), [Scuola](#), [Libertà di coscienza](#), [Professione religiosa](#), [Minori](#), [Crocifisso](#), [Principio di laicità](#), [Tradizioni religiose](#), [Arredi scolastici](#), [Patrimonio storico](#), [Simbolismo religioso](#)

Nella attuale realtà sociale, si può sostenere che il crocifisso debba essere considerato, oltre che come simbolo di un'evoluzione storica e culturale, e quindi dell'identità del nostro popolo, anche quale segno altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana, tolleranza religiosa e quindi anche laicità dello Stato, che caratterizza la nostra Carta costituzionale. In altri termini, i valori di libertà hanno molte radici; una di queste è indubbiamente costituita dal cristianesimo. Sarebbe pertanto sottilmente paradossale escludere un segno cristiano da una struttura pubblica in nome di una laicità, che ha sicuramente una delle sue fonti lontane proprio nella religione cattolica. Il segno della croce quindi va considerato - nella sua collocazione scolastica - anche come simbolo religioso del cristianesimo, non certo inteso nella sua totalità, ma nella misura in cui i suoi valori fondanti di accettazione e rispetto del prossimo - che ne costituiscono le fondamenta e l'architrave - sono stati trasfusi nei principi costituzionali di libertà dello Stato, sancendo la condivisione di alcuni principi fondamentali della Repubblica con il patrimonio cristiano. Pertanto, il crocifisso inteso sia come simbolo di una particolare storia, cultura e identità nazionale - elemento questo immediatamente percepibile - oltre che, per i motivi sopra esposti, quale espressione di alcuni principi laici della comunità, può essere legittimamente collocato nelle aule della scuola pubblica, in quanto segno non solo non contrastante ma addirittura affermativo e confermativo del principio della laicità dello Stato repubblicano.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione. Sentenza 17 marzo 2005, n. 1110: "Rigettato il ricorso diretto alla rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche".

Ric. n. 2007/02

Sent. n. 1110/2005

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, con l'intervento dei signori magistrati:

Umberto Zuballi

Presidente relatore

Angelo Gabbricci

Consigliere

Riccardo Savoia

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n xxxx, proposto da xxxxxxx, in proprio e quale genitrice dei minori xxxxxxx, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Ficarra, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, giusta art. 35 r.d.

SOSTIENICI



ULTIMI DOCUMENTI

Caso Cappato: la pronuncia della Corte Costituzionale

22 novembre 2019

Divieto del porto del burqa in ospedali e aziende sanitarie. La Corte d'Appello di Milano e la delibera della Regione Lombardia

28 ottobre 2019

Dichiarazione dei Vescovi della Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea (COMECE) in occasione del 30° anniversario della caduta del muro di Berlino

6 novembre 2019

Sentenza Toscani. Il Tribunale di Milano e le offese alla religione cattolica

22 luglio 2019

Obbligo di rivelare l'appartenenza religiosa per esentare i figli dall'insegnamento confessionale a scuola. La CEDU e il caso greco.

31 ottobre 2019

26 giugno 1924, n. 1054,

contro

l'Amministrazione dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, per legge domiciliataria, con l'intervento ad opponendum, dell'associazione "xxxxx", rappresentata e difesa dal suo Presidente avvocato Ivone Cacciavillani il quale dichiara di agire anche in proprio quale avvocato, e altresì rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Dal Pra' e domiciliata ex lege presso la Segreteria del TAR, ai sensi dell'articolo 35 del r.d. 1054 del 1924, in quanto lo studio del domiciliatario indicato risulta situato al di fuori del territorio comunale di Venezia; e del signor xxxxxx in proprio e quale genitore della minore xxxxx del signor xxxxxx, in qualità di presidente della xxxx di Padova, rappresentati e difesi dall'avvocato Franco Gaetano Scoca ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Chiara Cacciavillani in Stra (VE) Piazza Marconi n. 48 (rectius domiciliati ex lege presso la Segreteria del TAR, ai sensi dell'articolo 35 del r.d. 1054 del 1924, in quanto lo studio del domiciliatario indicato risulta situato al di fuori del territorio comunale di Venezia);

per l'annullamento

della decisione assunta il 27 maggio 2002 dal Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo "xxxxxx" di xxxxxxxx (Padova) — verbale n. 5 — nella parte in cui delibera di lasciare esposti negli ambienti scolastici i simboli religiosi;

nonché per l'annullamento degli atti presupposti e conseguenti, comunque connessi con quello impugnato.

Visto il ricorso notificato il 24 luglio 2002 e depositato il 25 settembre 2002 con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione dell'Istruzione, depositato il 30 ottobre 2003;

vista l'ordinanza di questo TAR n. 56 del 2004;

vista l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 389 del 2004;

vista la successiva domanda di fissazione d'udienza proposta dalla parte ricorrente in data 11 gennaio 2005;

visto l'atto di intervento ad opponendum dell'associazione "xxxxx" depositato il 29 gennaio 2005;

visto l'atto di intervento ad opponendum del signor xxxxxx in proprio e quale genitore della minore xxxx e del signor xxxx in qualità di presidente della xxxx. (xxxxxxx) di Padova, depositato il 4 marzo 2005;

viste le memorie prodotte dalle parti;

visti gli atti tutti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 17 marzo 2005 – relatore il presidente Zuballi – l'avvocato Ficarra per la ricorrente, l'avvocato dello Stato Gasparini per l'Amministrazione resistente e infine gli avvocati Chiara Cacciavillani e Franco Gaetano Scoca per il signor xxxxxx in proprio e quale genitore della minore xxxxxx e per il signor xxxxxx, in qualità di presidente della xxxx (xxxxxxx) di Padova, nessuno comparso per l'associazione "xxxxx";

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Xxxxx e xxxx, quest'ultima nata nella città di Sipoo, in Finlandia, sono i genitori di xxxxx e xxxxx, nati rispettivamente nel 19xx e nel 19xx, e iscritti nel xx rispettivamente alla III ed alla I classe dell'istituto comprensivo statale "xxxxx" di xxxxxx (Padova).

Il 22 aprile 2002, nel corso di una seduta del consiglio d'istituto – come si legge nel verbale della riunione – lo stesso xxxxx, "in riferimento all'esposizione di simboli religiosi" all'interno della scuola, ne propose la rimozione; dopo un'approfondita discussione, la decisione fu rinviata alla seduta del 27 maggio, quando fu posta in votazione ed approvata una deliberazione che proponeva "di lasciare esposti i simboli religiosi". xxxx, in proprio e quale genitrice esercente la potestà sui figli minori, ha impugnato tale determinazione con il ricorso in esame; nel successivo giudizio si è costituito il Ministero dell'istruzione, concludendo per l'inammissibilità, l'improcedibilità e, comunque, per l'infondatezza del ricorso.

Il ricorso censura la deliberazione impugnata anzitutto per violazione dei principi d'imparzialità e di laicità dello Stato, e segnatamente del secondo, quale principio supremo dell'ordinamento costituzionale, avente priorità assoluta e carattere fondante, desumibile insieme dall'art. 3 della Costituzione, che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini, e dal successivo art. 19, il quale riconosce la piena libertà di professare la propria fede religiosa, includendovi anche la professione di ateismo o di agnosticismo: principio confermato dall'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, che riconosce la libertà di manifestare "la propria religione o il proprio credo".

Il rammentato principio di laicità, prosegue la ricorrente, precluderebbe l'esposizione dei crocefissi e di altri simboli religiosi nelle aule scolastiche, disposta in violazione della "parità che deve essere garantita a tutte le religioni e a tutte le credenze, anche a-religiose": l'impugnata deliberazione del consiglio della scuola "xxxxxxx" costituirebbe "aperta e palese violazione dei suesposti principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico".

Inoltre, continua la xxxxx, la stessa deliberazione sarebbe illegittima anche per eccesso di potere sotto il profilo della sua contraddittorietà logica.

Si desume invero dal verbale della seduta, in cui il provvedimento fu assunto, che uno dei membri dell'organo aveva espresso l'auspicio per cui "tale problema possa incentivare una maggiore educazione all'integrazione religiosa e al rispetto della libertà di idee e di pensiero per tutti": ma, secondo la xxxxx, non si potrebbe affermare ciò e nel contempo negarlo, "dicendo che nella scuola debbono essere presenti i simboli religiosi appartenenti peraltro ad una sola determinata confessione religiosa".

L'Amministrazione si difende in giudizio contestando nel merito il ricorso e ponendo tra l'altro un dubbio sulla giurisdizione del giudice adito.

La difesa erariale eccepisce altresì l'inammissibilità del ricorso, che non sarebbe stato notificato a quei genitori ed allievi dell'istituto "xxxxx", i quali vogliono mantenere nelle aule scolastiche il crocifisso – che è l'unico simbolo religioso colà attualmente presente – e che per questo avrebbero la qualità di controinteressati.

Ancora, lo stesso Ministero sostiene di aver diramato, sia pure dopo l'avvio del processo, una circolare, datata 3 ottobre 2002, in cui si inviterebbero i dirigenti scolastici ad assicurare l'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche: e tale disposizione, secondo la difesa erariale, "sarebbe comunque ostativa alla possibilità per la parte ricorrente, di ottenere la rimozione del simbolo cristiano".

Questo Tribunale ha sospeso il giudizio e inviato alla Corte Costituzionale gli atti, con l'ordinanza n. 56 del 2004, sollevando la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 190 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come specificati rispettivamente dall'art. 119 del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (Tabella C) e dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, nella parte in cui includono il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche e dell'art. 676 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nella parte in cui conferma la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 119 del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (Tabella C) ed all'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, in riferimento al principio della laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione.

La Corte costituzionale, ha dichiarato inammissibile la questione, disponendo con l'ordinanza n. 389 del 2004 che a decidere sulla controversia sia questo giudice, in quanto la sollevata questione di legittimità riguarda norme di rango regolamentare prive di forza di legge.

E' intervenuta ad opponendum l'associazione "xxxx" rilevando la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, in base al petitum sostanziale, trattandosi di un diritto della personalità la cui cognizione spetta al giudice ordinario.

Sono altresì intervenuti ad opponendum, con unico atto, il signor xxxx in proprio e quale genitore dell'alunna minore xxxx e il signor xxxx xxxx in qualità di Presidente della xxxx. (xxxxxxx) di Padova, i quali eccepiscono l'inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva notifica ad almeno uno dei controinteressati, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971, tra i quali va annoverato anche il signor xxxxxxx.

Quanto al merito, osservano che il crocifisso rappresenta il simbolo della civiltà e cultura cristiana, come valore universale, indipendente da una specifica confessione religiosa; comunque si tratterebbe di un segno non discriminatorio.

In vista della trattazione, parte ricorrente ha depositato un'ulteriore dettagliata memoria, nella quale eccepisce anzitutto l'inammissibilità dell'intervento dell'associazione "xxxxxx", priva di alcun interesse alla controversia; del pari inammissibile sarebbe l'intervento di xxxxx, quale presidente della xxxxxx di Padova. Sostiene poi la giurisdizione del giudice amministrativo e contesta altresì l'eccezione sollevata dai secondi intervenienti circa l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati, richiamando sul punto l'ordinanza del TAR n. 56 del 2004.

Quanto al merito, parte ricorrente, rifacendosi anche alle memorie difensive dell'Avvocatura dello Stato svolte in sede di giudizio di costituzionalità, rileva come le norme regolamentari sull'esposizione del crocifisso, in quanto collegate all'articolo 1 dello Statuto albertino, sono state tacitamente abrogate almeno

dalla legge n. 121 del 1985 recante modifiche al Concordato e dalle successive norme che garantiscono la libertà di coscienza.

Ove il TAR considerasse ancora vigenti le citate norme regolamentari, esse comunque dovrebbero essere disapplicate, in quanto contrastanti con i principi costituzionali di aconfessionalità dello Stato e di libertà di coscienza.

Dopo un'ampia e approfondita discussione svoltasi nel corso della pubblica udienza del 17 marzo 2005, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1.1. La controversia torna a questo Tribunale dopo la dichiarazione di inammissibilità della Corte costituzionale, la quale con l'ordinanza n. 389 del 2004 ha stabilito che a decidere sulla questione sia questo giudice, nella considerazione che la sollevata eccezione di legittimità costituzionale degli articoli 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 è manifestamente inammissibile, in quanto frutto di "un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate".

1.2. In via preliminare va affrontata la questione dell'ammissibilità dell'intervento ad opponendum dell'associazione "xxxxxx", la quale, peraltro, sostiene nella sua memoria unicamente il difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo.

Orbene, detta associazione, il cui scopo sociale è genericamente la difesa dei diritti civili dei cittadini, afferma di voler intervenire con intento di "socialità partecipativa". Come noto, l'intervento "ad opponendum", finalizzato ad avversare la iniziativa del ricorrente, presuppone che l'interventore sia portatore di un interesse alla conservazione dell'atto dal quale possa trarre – sia pure di riflesso – una qualche utilità o comunque sia portatore di un interesse al quale, a seguito dell'accoglimento del ricorso e al conseguente annullamento del provvedimento impugnato, possa derivare indirettamente una lesione (tra le tante, T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 5 aprile 2002, n. 1682). Nel caso dell'associazione "xxxxxx" tale interesse non viene affatto dimostrato e nemmeno esplicitato; ne discende l'inammissibilità dell'intervento e l'estromissione dell'interventore.

1.3. Per le stesse ragioni testé esaminate va estromessa l'associazione xxxxxx (xxxxxxxxxx) di Padova, intervenuta attraverso il suo presidente xxxxxxxx la quale anch'essa non ha affatto esplicitato l'interesse al rigetto del ricorso.

1.4. Risulta invece ammissibile l'intervento ad opponendum proposto dal signor xxxxxx, in proprio e quale genitore della minore xxxxxxx, che frequenta la medesima scuola dei minori ricorrenti, in quanto la sua posizione sostanziale fatta valere appare qualificata in relazione alla questione oggetto del presente giudizio.

Incidentalmente si osserva che la domiciliazione dei primi e dei secondi interventori, elettivamente avvenuta presso lo studio di un avvocato sito fuori dal territorio comunale di Venezia, deve intendersi effettuata ex lege presso la Segreteria del TAR, ai sensi dell'articolo 35 del r.d. 1054 del 1924.

2.1. Alcune questioni preliminari sono già state risolte da questo Tribunale, sia pure in via incidentale, ma con argomentazioni che questo Collegio condivide e fa proprie, con l'ordinanza n. 56 del 2004 di rimessione alla Corte costituzionale.

La prima questione in ordine logico che si pone al Collegio è quella della giurisdizione; invero, trattandosi di questione di un diritto di libertà, intesa come libertà religiosa e di pensiero, si potrebbe ipotizzare la giurisdizione del giudice ordinario.

Ad avviso di questo Collegio peraltro la giurisdizione rientra nella giurisdizione amministrativa, sia perchè viene impugnato un atto amministrativo discrezionale, sia in quanto il diritto di libertà viene, nella stessa prospettiva di parte ricorrente, in ipotesi leso da un'attività amministrativa e viene fatto valere in via indiretta tramite la richiesta di rimozione di detto atto.

L'atto impugnato, infatti, si riferisce ad un arredo scolastico, seppure certamente sui generis, ed è dunque espressione di una potestà organizzativa che appartiene all'Amministrazione scolastica, a fronte della quale i singoli utenti hanno posizioni di interesse legittimo.

In una materia analoga, concernente un altro diritto costituzionalmente garantito, quello della salute, è stata ritenuta la sussistenza della giurisdizione amministrativa qualora esso venga fatto valere in correlazione a una potestà discrezionale della pubblica amministrazione (Consiglio di Stato, sezione V, 10 aprile 2000 n. 2077).

In una questione sostanzialmente identica a quella che ne occupa, il Tribunale dell'Aquila, con ordinanza del 19 novembre 2003, in sede di reclamo proposto ex articolo 669 terdecies del Cod. proc. civ. avverso

l'ordinanza del 23 ottobre 2003 emessa dallo stesso Tribunale ex art. 700 del Cod. proc. civ., ha statuito tra l'altro che, venendo in discussione l'ambito del potere dell'amministrazione scolastica in ordine all'organizzazione e alle modalità di prestazione del servizio scolastico, se essa cioè abbia l'obbligo o comunque il potere di disporre l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, la giurisdizione era di spettanza del giudice amministrativo.

2.2. La soluzione della questione della giurisdizione – come osservato nella citata ordinanza 56/04 – consente di respingere altresì l'ulteriore eccezione proposta dalla difesa erariale e dall'interventore xxxxxx, per cui il ricorso non sarebbe stato notificato a quei genitori ed allievi dell'istituto "xxxxx", i quali vogliono mantenere nelle aule scolastiche il crocifisso – che è l'unico simbolo religioso colà attualmente presente – e che per questo avrebbero la qualità di controinteressati.

Invero, nel giudizio amministrativo la posizione di controinteressato va riconosciuta – con il conseguente onere di notificazione del ricorso introduttivo – ai soggetti che si trovano in una posizione antitetica a quella del ricorrente, traendo utilità propria e diretta dal provvedimento impugnato, e sono facilmente individuabili in base a questo. In specie manca senz'altro questo secondo requisito, poiché la ricorrente (come d'altronde la stessa resistente) non era certamente in grado di stabilire, nel momento in cui ha proposto il ricorso, chi condividesse la decisione assunta dal consiglio d'istituto e qui impugnata.

2.3. Ancora, lo stesso Ministero sostiene di aver diramato, sia pure dopo l'avvio del processo, una circolare, datata 3 ottobre 2002, in cui si inviterebbero i dirigenti scolastici ad assicurare l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche: e tale disposizione, secondo la difesa erariale, "sarebbe comunque ostativa alla possibilità per la parte ricorrente, di ottenere la rimozione del simbolo cristiano".

Si deve peraltro anzitutto osservare come la circolare non risulti essere stata ufficialmente pubblicata, né comunicata direttamente alla ricorrente, e neppure prodotta in giudizio: sicché neppure il Collegio è in grado di valutarne la rilevanza, e l'effettivo valore vincolante.

La stessa circolare, comunque, non costituirebbe in ogni caso, per ammissione della stessa Amministrazione resistente, un atto presupposto del provvedimento gravato, né ciò sarebbe possibile, essendo a questo successiva.

Non si potrebbe dunque far carico alla ricorrente di non averla impugnata con il ricorso introduttivo, né di non averla successivamente gravata mediante motivi aggiunti, come pure si sostiene nel controricorso, non trattandosi di un atto appartenente allo stesso procedimento ed adottato "tra le stesse parti" (art. 21, I comma, legge 1034/71): si deve quindi concludere che, allo stato, la xxxxxx conserva integro il proprio interesse all'annullamento della deliberazione 27 maggio 2002, la quale incide direttamente sulla sua posizione soggettiva d'interesse legittimo.

3.1. Un altro aspetto preliminare riguarda l'interesse a ricorrere, in quanto si potrebbe dubitare – come espone la resistente Avvocatura erariale nella sua memoria difensiva a pagina 6 – della lesività del provvedimento rispetto alla sfera giuridica di parte ricorrente; senonché non vi è chi non veda come la valutazione della lesione o meno di tale interesse – di natura indirettamente etica e morale, in quanto coinvolgente la sfera di libertà individuale – risulta strettamente collegata alla soluzione della questione principale sollevata in ricorso, quella cioè della legittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui consente l'esposizione in aula del crocifisso.

4.1. Va in via preliminare rilevato che questo Tribunale considera – ai fini del presente giudizio e di una valutazione complessiva della questione – equivalenti i simboli della croce e del crocifisso, come già indicato nell'ordinanza di questo TAR n. 56 del 2004 e prima ancora dal Consiglio di Stato nel parere n. 63 del 1988, anche se non ignora certo le differenze tra i due segni. Va a tale proposito rammentato che l'approccio delle varie confessioni cristiane rispetto alla rappresentazione del Cristo risulta alquanto diversificato; basti pensare alle note e variegate posizioni sul punto della chiesa cattolica, delle chiese riformate e ortodosse, di quella valdese, anglicana, vetero-cattolica, hussita, copta e armena.

Si deve peraltro tener conto che nella prolungata prassi applicativa della normativa regolamentare, che, come si vedrà in seguito, menziona solo il crocifisso, le singole scuole pubbliche espongono spesso una semplice croce. Posto che anche nel diritto amministrativo è ipotizzabile la configurabilità di una consuetudine quale fonte non scritta di diritto, il comportamento univoco, ripetuto e costante per un certo numero di anni risulta idoneo ad integrare la formazione di una consuetudine interpretativa della norma regolamentare.

4.2. Inoltre, il crocifisso è stato sempre ritenuto come un segno previsto in maniera non tassativa, in quanto considerato fungibile con altre immagini di significato equivalente, tant'è che la circolare n. 8823 del

1923 del Ministero della pubblica istruzione, pur nel contesto di un quadro normativo che si riferiva anch'esso solo al crocifisso, ammetteva (sembra per venire incontro alle richieste dei valdesi) la possibilità che tale simbolo venisse sostituito con un'immagine del Cristo in un'altra postura, ad esempio da un quadretto raffigurante Gesù con i fanciulli.

In sostanza, tenuto conto della consuetudine applicativa (e quindi anche interpretativa) della normativa sull'esposizione di tale simbolo nelle scuole, i due oggetti – croce e crocifisso – possono essere considerati assimilabili e intercambiabili.

5.1. Quanto alla ricostruzione del fondamento regolamentare del provvedimento gravato, non resta che richiamare la ripetuta ordinanza di questo TAR n. 56 del 2004, la quale ha rilevato come l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche sia espressamente prescritta da due disposizioni, l'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, recante disposizioni sull'ordinamento interno degli istituti di istruzione media, e dall'art. 119 del r.d. 26 aprile 1928 n. 1297 (e, in particolare, nella Tabella C allo stesso allegata), riferito agli istituti di istruzione elementare, norme che si riconnettono storicamente all'art. 140 r.d. n. 4336 del 1860, contenente il regolamento di attuazione della celebre legge Casati (l. n. 3725 del 1859), che includeva, per l'appunto, il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche, poi confermato dal regolamento di cui al r.d. 6 febbraio 1908 n. 150 (allegato D relativo all'art. 112).

I due citati regi decreti del 1924 e del 1928, sebbene risalenti, sarebbero tuttora in vigore, come confermato dal parere 27 aprile 1988 n. 63/1988, reso dalla II Sezione del Consiglio di Stato e, sebbene non espressamente richiamati nell'atto impugnato, ne fondano la legittimità.

5.2. Invero, prosegue l'ordinanza n. 56 del 2004, va anzitutto riconosciuto che le disposizioni richiamate dall'Amministrazione resistente costituiscono, per tali, pertinente ed adeguato fondamento giuridico positivo del provvedimento gravato, seppure limitatamente ad un particolare simbolo religioso, il crocifisso, che è, peraltro, l'unico cui il ricorso si riferisce esplicitamente e, con ragionevole certezza, quello cui si vuole riferire il provvedimento impugnato.

Il citato art. 118 del r.d. 965/24 – incluso nel capo XII intitolato “dei locali e dell'arredamento scolastico” – dispone che ogni istituto d'istruzione media “ha la bandiera nazionale; ogni aula, l'immagine del Crocifisso e il ritratto del Re”; l'art. 119 del r.d. 1297/28, a sua volta, stabilisce che gli arredi delle varie classi scolastiche sono elencati nella tabella C, allegata allo stesso regolamento: e tale elencazione include il crocifisso per ciascuna classe elementare.

Tali previsioni, anteriori al Trattato ed al Concordato tra la Santa Sede e l'Italia – cui fu data esecuzione con la legge 27 maggio 1929, n. 810 – non appaiono contrastare con le disposizioni contenute in quegli atti pattizi, in cui nulla viene stabilito relativamente all'esposizione del crocifisso nelle scuole, come in qualsiasi ufficio pubblico; inoltre, come rileva il Consiglio di Stato nel parere n. 63/1988, le modificazioni apportate al Concordato con l'Accordo, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, “non contemplando esse stesse in alcun modo la materia de qua, così come nel Concordato originario, non possono influenzare, né condizionare la vigenza delle norme regolamentari di cui trattasi”, mancando i presupposti di cui all'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale.

In particolare, prosegue lo stesso parere, “non appare ravvisabile un rapporto di incompatibilità con norme sopravvenute né può configurarsi una nuova disciplina dell'intera materia, già regolata dalle norme anteriori”: sicché, in conclusione, poiché le disposizioni in parola “non attengono all'insegnamento della religione cattolica, né costituiscono attuazione degli impegni assunti dallo Stato in sede concordataria, deve ritenersi che esse siano tuttora legittimamente operanti”.

5.3. La natura regolamentare dei due atti citati si desume, anzitutto, da specifiche previsioni che li autoqualificano per tali (ad es. l'art. 144 del r.d. 965/24, e la stessa intestazione per il r.d. 1297/28); si aggiunga che, nei rispettivi preamboli, vengono richiamati atti di grado sicuramente legislativo – il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con il r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, da una parte, ed il r.d. 6 maggio 1923, n. 1054, recante l'ordinamento della istruzione media, dall'altra – rispetto ai quali sono destinati ad introdurre norme attuative di dettaglio.

5.4. Per completezza va rilevato che a loro volta le citate leggi risultano attualmente vigenti nella formulazione di cui al d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, mediante il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

Invero, rammentato nuovamente che il crocifisso costituisce, secondo l'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 e l'art. 119 del r.d. 26 aprile 1928 n. 1297 (e, in particolare, nella Tabella C allo stesso allegata), un arredo scolastico, va ricordato come l'art. 159, l comma, del d. lgs. 297/94, corrispondente all'art. 55 del r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, disponga che spetta ai comuni provvedere, tra l'altro, “alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli

stampati occorrenti per tutte le scuole elementari"; per la scuola media, poi, l'art. 190 del citato d. lgs. 297/94, corrispondente all'art. 103 del r.d. 6 maggio 1923, n. 1054, egualmente dispone che i comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il riscaldamento, e così via.

V'è poi un'altra disposizione, contenuta nello stesso d. lgs. 297/94, che va considerata, ed è l'art. 676, intitolato "norma di abrogazione", il quale dispone che "le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate".

Invero, le norme recate dall'art. 118 del r.d. 965/24 e dall'art. 119 del r.d. 1297/28 non confliggono affatto con il testo unico e restano dunque in vigore in forza dello stesso art. 676.

5.5. Occorre appena aggiungere come il riferimento alla natura del regime che governava il Paese all'epoca dell'emanazione delle citate norme regolamentari e al loro utilizzo talvolta strumentale, non può affatto comportare la loro abrogazione, sia perché si tratta di considerazioni giuridicamente irrilevanti, sia perché come noto le norme assumono una valenza propria indipendentemente dalle intenzioni di chi le ha emanate.

Inoltre, come sopra accennato, le norme sull'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche risalgono addirittura al 1859, tra l'altro in un contesto storico di vivace contrapposizione tra Papato e Stato unitario e comunque ben prima dell'instaurarsi della dittatura. Evidentemente l'esposizione del simbolo cristiano era considerata all'epoca, accanto alla collocazione del ritratto del re e della bandiera, come richiamo ai valori unificanti della nazione.

Infine, l'esposizione del crocifisso nelle scuole è perdurata tanto a lungo, anche dopo la caduta del fascismo, che qualcuno ne ha parlato come di una consuetudine nel senso giuridico del termine.

5.6. Quanto sopra esposto consente altresì di confutare la tesi, sostenuta da parte ricorrente nella memoria integrativa e talvolta richiamata in giurisprudenza e dottrina, secondo cui le due disposizioni regolamentari citate, il r.d. 965/24 ed il r.d. 1297/28, in quanto strettamente collegate allo Statuto albertino e alla sua previsione del cattolicesimo come religione di Stato (articolo 1) sarebbero state abrogate dalla Costituzione repubblicana o almeno dalle modificazioni apportate al Concordato con l'Accordo, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che espressamente hanno espunto dall'ordinamento lo stesso concetto di religione di Stato.

Innanzitutto va rilevato che, non trattandosi di abrogazione espressa, essa potrebbe essere solo quella tacita, ex articolo 15 delle preleggi, la quale va dedotta dalla diretta incompatibilità logica, ossia dalla impossibilità di coesistenza della norma nuova con l'antica sullo stesso oggetto, per l'assoluta contraddittorietà delle due disposizioni (Consiglio Stato, sez. IV, 5 luglio 1995, n. 538). Sennonché, tale assunto implica la derivazione diretta della norma regolamentare sull'esposizione del crocifisso dall'articolo 1 dello Statuto albertino, e quindi la sua evidente incompatibilità sia con la Costituzione sia con la modifica del Concordato del 1985; esso considera pertanto dimostrato a priori quello che costituisce invece l'oggetto della presente controversia, cioè l'eventuale incompatibilità dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche con l'attuale assetto costituzionale.

Invero, come già sopra esplicitato, le ripetute norme regolamentari hanno quale fondamento le leggi sulla pubblica istruzione e non implicano affatto un'applicazione diretta dello Statuto albertino, il quale può costituire al più la ragione dell'ostensione del crocifisso, ma non la impone certo né la implica come logica consequenzialità.

In sostanza, la tesi abrogatrice, ancorché suggestiva, ignora il quadro storico e normativo e per di più dà per dimostrato un significato univoco del simbolo della croce nel contesto scolastico, che risulta invece dubbio e controverso.

Del resto, sarebbe contraddittorio a un tempo negare la derivazione diretta delle norme regolamentari citate dalle leggi che disciplinano la dotazione delle scuole, che riguardano la stessa materia, come ha statuito la Corte costituzionale nella citata ordinanza di inammissibilità n. 389 del 2004, e allo stesso tempo porle in diretta correlazione con l'articolo 1 dello Statuto albertino, norma con forza di legge ordinaria avente tutt'altro oggetto e finalità.

5.7. Per completezza, va osservato che è stato altresì sostenuto che i due regolamenti del 1924 e del 1928 non prevederebbero l'obbligo di esporre il crocifisso, ma solo il dovere per l'amministrazione scolastica di acquistarlo come materiale in dotazione; l'esposizione diverrebbe così facoltativa e la scelta in proposito verrebbe demandata a ogni singola scuola, secondo la volontà della maggioranza dell'organo collegiale competente.

Tale tesi non appare condivisibile, innanzi tutto per un dato testuale, in quanto l'art. 118 del r.d. 965/24 – incluso nel capo XII intitolato "dei locali e dell'arredamento scolastico" – dispone che ogni istituto d'istruzione media "ha la bandiera nazionale; ogni aula, l'immagine del Crocifisso e il ritratto del Re"; l'art. 119 del r.d. 1297/28, a sua volta, stabilisce che gli arredi delle varie classi scolastiche sono elencati nella

tabella C, allegata allo stesso regolamento: e tale elencazione include il crocifisso per ciascuna classe elementare.

Le due norme citate, interpretate secondo logica, rendono obbligatoria l'esposizione del crocifisso, anche perché non avrebbe alcun senso dotarsi di un oggetto privo di utilità pratica e di uso unicamente simbolico senza una sua ostensione, ove cioè esso venisse riposto in un cassetto.

Quanto infine a lasciare la scelta a ogni scuola, a parte che il dato normativo non lo consente, appare dubbio che in siffatta materia, che coinvolge le libertà individuali, possa essere la maggioranza a decidere.

5.8. Un'altra suggestiva tesi fa derivare la legittimità dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche direttamente dall'articolo 7 della Costituzione, che differenzia la chiesa cattolica (unica menzionata nella Carta) dalle altre religioni riconoscendo il regime concordatario e considerandola come un alleato dello Stato di diritto internazionale. Risulta agevole a tale proposito osservare da un lato che né il crocifisso né a maggior ragione la croce possono oggi identificarsi con la sola religione cattolica e d'altro lato che i Patti lateranensi e la posizione peculiare della chiesa cattolica nel nostro ordinamento non scalfiscono affatto – come si vedrà in prosieguo sub 7.2. – il principio supremo della laicità dello Stato e l'eguaglianza delle varie confessioni religiose.

5.9. In conclusione sul punto, il Collegio a sua volta deve riconoscere che le due disposizioni in questione non sono state abrogate, né espressamente, né implicitamente, da successive norme di grado costituzionale, legislativo ovvero regolamentare.

Il r.d. 965/24 ed il r.d. 1297/28, costituiscono quindi fonti regolamentari vigenti, come asserito altresì dalla citata ordinanza della Corte costituzionale n. 389 del 2004.

6.1. Il crocifisso peraltro, come appare evidente, non può essere considerato semplicemente come un arredo, ma è un simbolo, un oggetto cioè che richiama significati diversi rispetto alla sua materialità, alla stregua di una bandiera, di uno scettro o di un anello nuziale.

La questione si sposta quindi su quale sia il significato o i significati che tale particolare simbolo evoca, per verificare, alla luce delle norme vigenti, principalmente di rango costituzionale, se essi siano o meno compatibili con la sua esposizione in una scuola pubblica.

6.2. Come noto, il linguaggio dei simboli costituisce un sistema comunicativo caratterizzato dall'elevato grado di vaghezza e, al tempo stesso, dalla forte "carica emotiva" dei segni impiegati, per cui assumono un ruolo rilevante sia la precomprensione dell'interprete sia la contestualizzazione del simbolo esaminato.

Ne consegue che un simbolo, in specie la croce, assume per sua stessa natura un contenuto polisemico, anche nello stesso momento storico, oltre che subire modifiche sia nel corso del tempo sia in relazione al contesto in cui si colloca. Ad esempio, la croce che campeggiava sugli scudi dei templari, presentava un'accezione semantica alquanto diversa rispetto a quella inserita nel contrassegno del partito gollista francese o a quella posta sul copricapo delle crocerossine.

7.1. Questo Collegio non crede si possa dubitare che il valore costituzionale cui fare riferimento sia la laicità dello Stato, chiaramente sancita dalla Costituzione repubblicana. Laicità o aconfessionalità non significa affatto l'opposto di religione o religiosità, ma più semplicemente che lo Stato democratico riconosce una valenza autonoma alla sfera religiosa come estranea alla sua volontà di determinazione, in sostanza si proclama neutro rispetto alle diverse religioni a cui il cittadino può liberamente aderire ovvero anche non aderire, per convinzioni atee o semplice indifferenza rispetto al fatto religioso.

Stato laico vuol dire quindi il riconoscimento di una sfera autonoma lasciata in campo religioso alla libera determinazione del singolo; significa inoltre nel nostro ordinamento la regolamentazione a certe condizioni dei rapporti con alcune specifiche religioni, riconosciute purché non si pongano in contrasto con i valori fondanti della Repubblica, e, tramite lo speciale regime concordatario, con la chiesa cattolica.

Stato laico significa altresì, come logico corollario, che nella scuola pubblica in cui si devono formare i giovani anche ai valori di libertà, democrazia e laicità dello Stato, non è lecito imporre alcun tipo di credo religioso e anzi risulta doverosa un'educazione improntata alla massima libertà e al rispetto reciproco in tale campo.

7.2. Invero, come ben esplicitato nella citata ordinanza n. 56/04 di questo TAR, la laicità dello Stato italiano costituisce, secondo il Giudice delle leggi, un principio supremo, emergente dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, e, dunque, "uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Carta costituzionale della Repubblica", (così Corte cost., 12 aprile 1989, n. 203) e nel quale "hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse" (Corte cost., 18 ottobre 1995, n. 440).

Quale riflesso del principio di laicità (successivamente ribadito dalla Corte costituzionale con le sentenze

nn. 259/90, 195/93 e 329/97), e, più specificatamente, dell'uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 Cost.) e dell'eguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 Cost.), "l'atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità" nei confronti di ogni fede, "senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell'adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa (sentenze nn. 925 del 1988, 440 del 1995 e 329 del 1997)" (così Corte cost., 20 novembre 2000, n. 508).

In tale contesto, credenti e non credenti si trovano "esattamente sullo stesso piano rispetto all'intervento prescrittivo, da parte dello Stato, di pratiche aventi significato religioso: esso è escluso comunque, in conseguenza dell'appartenenza della religione a una dimensione che non è quella dello Stato e del suo ordinamento giuridico, al quale spetta soltanto il compito di garantire le condizioni che favoriscano l'espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione" (Corte cost., 8 ottobre 1996, n. 334); mentre "valutazioni ed apprezzamenti legislativi differenziati e differenzianti" tra le diverse fedi, con diverse intensità di tutela, verrebbero ad incidere sulla pari dignità della persona e si porrebbero "in contrasto col principio costituzionale della laicità o non-confessionalità dello Stato" (Corte cost., 14 novembre 1997, n. 329).

Va infine rilevato che le numerose pronunce della Corte costituzionale in materia, se da un lato hanno riguardato questioni in cui si discuteva di una specifica prescrizione o imposizione normativa, d'altro lato hanno affermato un principio cardine, quello della laicità dello Stato, che trascende le singole vicende giuridiche.

7.3. Per completezza, va richiamato altresì l'articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848 che sancisce il diritto inviolabile "alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione".

Ad avviso di questo Collegio, tale norma internazionale – come altre di analogo tenore, quali la Convenzione dei diritti del fanciullo siglata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991 n. 176 – nulla aggiunge o toglie a quanto già chiaramente stabilito dalla nostra Costituzione in ordine alla aconfessionalità dello Stato, ma ne costituisce una mera conferma.

7.4. La laicità dello Stato, derivante direttamente dai principi di eguaglianza e di libertà, costituisce un principio non solo nell'ordinamento italiano ma altresì in tutti i sistemi democratici occidentali; è interessante rilevare come le numerose pronunce giurisprudenziali che in vari Paesi si sono occupate della legittimità della collocazione di simboli religiosi negli spazi pubblici e nelle scuole, pur nella diversità dei contesti normativi e sociali, hanno sempre affermato con forza la priorità del principio di laicità dello Stato, ovvero di neutralità rispetto a tutte le fedi religiose e alle convinzioni atee, e questo anche se l'esito di dette sentenze è stato il più vario.

Il principio supremo della aconfessionalità dello Stato è stato invero considerato come parametro di riferimento nella sentenza del Bundesverfassungsgericht del 16 maggio 1995, in quella della Corte costituzionale del Land Bavarese del 1 agosto 1997, nella sentenza del Tribunale federale svizzero del 26 settembre 1990, del Tribunale supremo di Spagna del 12 giugno 1990, ma anche in numerose pronunce di tribunali statunitensi, sia pure attinenti a simboli diversi dalla croce.

7.5. Il riferimento a decisioni giurisprudenziali assunte in diversi ordinamenti fa desumere che il principio di laicità dello Stato faccia parte ormai del patrimonio giuridico europeo e delle democrazie occidentali, ma implica altresì che dalla sua applicazione nei casi specifici si possono trarre diverse conseguenze in relazione alla liceità dell'esposizione di simboli religiosi in luoghi pubblici.

7.6. Va aggiunto che altri concetti, pur richiamati dalle pronunce straniere e ripresi da una copiosa dottrina, non appaiono invece utilizzabili nella presente controversia: ad esempio, appare dubbia la possibilità di richiamare il concetto di laicità attiva quale contrapposta a quella cosiddetta passiva, anche perché tale distinzione appare di difficile configurazione nel nostro ordinamento costituzionale, che accanto alla libertà religiosa ammette anche il regime concordatario.

Allo stesso modo, non appare utilizzabile il concetto di simbolo attivo distinto da quello di simbolo passivo, richiamato in alcune sentenze degli Stati Uniti d'America, anche perché la differenziazione appare basata più sull'atteggiamento del ricettore, difficilmente determinabile a priori, che riferita alla natura del simbolo medesimo.

Infine, risulta impossibile trasporre nel nostro sistema il concetto di laicità francese, legato strettamente alla specifica storia di quel Paese e basato non già sulla neutralità dello Stato, ma su di una sua precisa scelta di valori.

7.7. Occorre appena aggiungere, per completezza, che trattandosi di applicare un principio di libertà, non può trovare ingresso il criterio dell'opinione della maggioranza ovvero di una minoranza oppure di un singolo (l'unica eccezione in Europa riguarda la legge austriaca del 1949, confermata dal Concordato del 1962, che collega l'esposizione della croce nelle scuole alla volontà della maggioranza degli alunni).

In tale questione quello che rileva è il vulnus eventualmente riscontrabile alla sfera giuridica anche di un

solo soggetto; invero, la stessa Corte costituzionale, mutando un suo precedente orientamento che si richiamava al comune sentire della maggioranza, ha statuito che in tale materia non assume rilevanza alcuna il dato quantitativo dell'adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa (sentenze già citate nn. 925 del 1988, 440 del 1995, 329 del 1997 e 508 del 2000).

8.1. Ciò premesso, va osservato innanzi tutto come il crocifisso costituisca anche un simbolo storico – culturale, e di conseguenza dotato di una valenza identitaria riferita al nostro popolo; pur senza voler scomodare la nota e autorevole asserzione secondo cui “non possiamo non dirci cristiani”, esso indubbiamente rappresenta in qualche modo il percorso storico e culturale caratteristico del nostro Paese e in genere dell'Europa intera e ne costituisce un'efficace sintesi.

Difficilmente si può negare che la nostra tormentata storia sia impregnata – nel bene e nel male – di cristianesimo, né il mutare delle analisi storiche, né la stessa indiscutibile laicità dello Stato possono modificare il passato; anche se siamo chiamati a convivere con la nostra tradizione in maniera non certo passiva, ma dialettica, considerandola come sempre aperta ed in evoluzione, essa certo non risulta eliminabile con un atto di volontà sovrana o tramite una sentenza.

8.2. Va per completezza aggiunto che la citata legge n. 121 del 1985, fonte di diritto notoriamente rafforzata rispetto ad una legge ordinaria, recante la “Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo aggiuntivo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”, all'articolo 9 dell'accordo medesimo riconosce espressamente che i principi cristiani “fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano”, con un'affermazione di contenuto generale e non riferibile unicamente al contesto dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole.

8.3. Invero, se volessimo e potessimo considerare il crocifisso unicamente come simbolo storico – culturale, sarebbe agevole risolvere la questione giuridica che ne occupa, pervenendo ad un rigetto del ricorso, in quanto a tutta evidenza un segno che in qualche modo riassume alcuni rilevanti aspetti della nostra civiltà, della nostra cultura umanistica nonché della nostra coscienza popolare non lederebbe in alcun modo la laicità dello Stato e le finalità dell'insegnamento nella scuola pubblica e di conseguenza la sfera di libertà di ogni cittadino.

9.1. Non ci si può tuttavia nascondere – sia per la valenza plurima che tale simbolo contiene, sia per un elementare rispetto della verità – che il crocifisso non può, oggi, essere considerato come un mero simbolo storico e culturale, nemmeno nel contesto scolastico, ma deve essere valutato anche come un simbolo religioso.

Peraltro, come sarebbe riduttivo e semplicistico considerare – sia pure a determinati fini – la croce quale mero segno storico e culturale, altrettanto riduttivo sarebbe correlare automaticamente e acriticamente la qualificazione di tale simbolo quale religioso con il divieto di collocarlo in un'aula di una scuola pubblica, almeno senza prima approfondire la sua particolare incidenza sul concetto di laicità, giuridicamente e costituzionalmente garantito, che si intende preservare e difendere.

9.2. A tale proposito va evidenziato come la croce vada intesa quale simbolo del cristianesimo, non già semplicemente del cattolicesimo, e quindi riassuma in sé oltre al cattolicesimo stesso anche i valori delle altre confessioni cristiane presenti nel nostro Paese, da quella valdese a quelle scaturite dalla riforma, da quelle ortodosse a quelle di più recente diffusione. Il richiamo alle confessioni religiose diverse da quella cattolica, un tempo maggioritaria nel Paese, non è casuale, in quanto nell'ambito di alcune di queste, segnatamente di quella valdese, l'affermazione del concetto di laicità dello Stato ha anticipato di decenni la stessa Costituzione repubblicana.

9.3. In sostanza, la croce è un simbolo in cui si possono identificare numerose (anche se probabilmente non tutte) confessioni religiose che si rifanno alla figura del Cristo e che, in certo qual modo, costituisce quindi anche il segno del loro comune denominatore; di conseguenza si può e deve escludere che essa vada riferita alle peculiarità di una soltanto delle varie denominazioni cristiane, nemmeno di quella cattolica.

10.1. La croce quindi rappresenta il signum distintivo delle confessioni cristiane: orbene, posto che sarebbe ingenuo e inesatto considerare tutte le religioni uguali o simili nel loro nucleo essenziale, o anche semplicemente indifferenti rispetto allo Stato laico (basti considerare i problematici rapporti tra alcuni Stati e religione islamica, i cui esponenti spesso contestano la stessa laicità dello Stato), è necessario indagare

come il cristianesimo si ponga rispetto ad alcuni valori giuridicamente sanciti dalla costituzione repubblicana, per valutare la compatibilità della collocazione di un simbolo cristiano in una scuola pubblica.

11.1. A questo punto, pur consapevoli di incamminarsi su di un sentiero impervio e talvolta scivoloso, non si può fare a meno di rilevare come il cristianesimo e anche il suo fratello maggiore, l'ebraismo – almeno da Mosé in poi e sicuramente nell'interpretazione talmudica – abbiano posto la tolleranza dell'altro e la difesa della dignità dell'uomo, al centro della loro fede.

In particolare poi il cristianesimo – anche per il riferimento al noto e spesso incompreso “Date a Cesare quello che è di Cesare, e a...” – con la sua forte accentuazione del precetto dell'amore per il prossimo e ancor più con l'esplicita prevalenza data alla carità sulla stessa fede, contiene in nuce quelle idee di tolleranza, eguaglianza e libertà che sono alla base dello Stato laico moderno e di quello italiano in particolare.

11.2. Spingendo lo sguardo oltre la superficie, si individua un filo che collega tra di loro la rivoluzione cristiana di duemila anni fa, l'affermarsi in Europa del “habeas corpus”, gli stessi elementi cardine dell'illuminismo (che pure storicamente si pose in vivace contrasto con la religione), cioè la libertà e la dignità di ogni uomo, la dichiarazione dei diritti dell'uomo e infine la stessa laicità dello Stato moderno; tutti i fenomeni storici indicati si fondano in modo significativo – anche se certamente non in via esclusiva – sulla concezione cristiana del mondo. E' stato acutamente osservato che il noto “liberté, égalité, fraternité” costituisce un motto agevolmente condivisibile da un cristiano, sia pure con l'ovvia accentuazione del terzo termine.

In sostanza, non appare azzardato affermare che, attraverso i tortuosi e accidentati percorsi della storia europea, la laicità dello Stato moderno sia stata faticosamente conquistata anche (certamente non solo) in riferimento più o meno consapevole ai valori fondanti del cristianesimo; ciò spiega come molti giuristi di fede cristiana siano stati in Europa e in Italia tra i più strenui assertori della laicità dello Stato.

11.3 Invero, nella redazione della Costituzione repubblicana e nella fissazione dei principi di laicità dello Stato, ha avuto parte decisiva l'elemento culturale di ispirazione cristiana, come dimostrano senza ombra di dubbio gli stessi lavori della Costituente. In questa prospettiva storica, un doveroso richiamo va effettuato a un colto frate servita operante secoli fa nella Repubblica di Venezia, il quale, anticipando i tempi, delineò in un'epoca difficile i principi di libertà reciproca delle due sfere statale e religiosa e quindi proclamò contestualmente la laicità dello Stato e l'autonomia della religione.

11.4. Si può quindi convenire che la secolare contrapposizione tra Stato e Chiesa, oggi finalmente superata, abbia condotto a un principio comune e benefico per entrambe, la laicità dello Stato, espressione in un settore particolare del precetto di tolleranza contenuto nel kerygma della fede cristiana.

Libera Chiesa in libero Stato è divenuto oggi un valore condiviso e sancito giuridicamente, anche se il faticoso cammino compiuto per incardinarlo nei vari ordinamenti risulta diverso nelle varie nazioni d'Europa. Specificatamente, per quanto riguarda l'Italia, l'affermazione dell'indipendenza e sovranità reciproca dello Stato e delle chiese, ciascuno nel proprio ordine, risulta sancita per la chiesa cattolica dall'articolo 7 della Costituzione (ripreso, in una dizione significativamente simile, dalla costituzione conciliare Gaudium et spes, al n. 76) e per le altre confessioni dal successivo articolo 8.

11.5. Il legame tra cristianesimo e libertà implica una consequenzialità storica non immediatamente percepibile, un fiume carsico esplorato solo di recente proprio in quanto sotterraneo per gran parte del suo percorso, anche perché nella tormentata vicenda dei rapporti tra Stati e chiese d'Europa si riconoscono ben più agevolmente i numerosi tentativi di queste ultime di intromettersi nelle questioni statali e viceversa, così come alquanto frequenti sono stati l'abbandono dei pur conclamati ideali cristiani per ragioni di potere e infine le contrapposizioni talvolta violente tra governi e autorità religiose.

11.6. Peraltro, in una visione prospettica, nel nucleo centrale e costante della fede cristiana, nonostante l'inquisizione, l'antisemitismo e le crociate, si può agevolmente individuare il principio di dignità dell'uomo, di tolleranza, di libertà anche religiosa e quindi in ultima analisi il fondamento della stessa laicità dello Stato.

11.7. A saper mirare la storia, ponendosi cioè su di un poggio e non rimanendo confinati a fondo valle, si individua una percepibile affinità (non identità) tra il “nocciolo duro” del cristianesimo, che, privilegiando la carità su ogni altro aspetto, fede inclusa, pone l'accento sull'accettazione del diverso, e il “nocciolo duro” della Costituzione repubblicana, che consiste nella valorizzazione solidale della libertà di ciascuno e quindi nella garanzia giuridica del rispetto dell'altro. La sintonia permane anche se attorno ai due nuclei, entrambi focalizzati sulla dignità dell'uomo, si sono nel tempo sedimentate molte incrostazioni, alcune talmente spesse da occultarli alla vista, e ciò vale soprattutto per il cristianesimo.

11.8. Invero, se ci è consentita l'espressione, la consonanza tra le due sfere armoniche non riguarda affatto aspetti secondari, ma il fulcro rispettivamente della religione cristiana e dello Stato. Per il

cristianesimo infatti il metodo, cioè la carità, prevale sui presupposti, cioè sulla fede, e sulle finalità, cioè sulla speranza, il che costituisce un unicum tra le religioni. Parallelamente, nelle democrazie mature, il metodo democratico prevale sui fini, per definizione mutevoli, e sui presupposti, ormai acquisiti al patrimonio dei consociati.

11.9. Si può quindi sostenere che, nell'attuale realtà sociale, il crocifisso debba essere considerato non solo come simbolo di un'evoluzione storica e culturale, e quindi dell'identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi questi che innervano la nostra Carta costituzionale.

In altri termini, i principi costituzionali di libertà hanno molte radici, e una di queste indubbiamente è il cristianesimo, nella sua stessa essenza. Sarebbe quindi sottilmente paradossale escludere un segno cristiano da una struttura pubblica in nome di una laicità, che ha sicuramente una delle sue fonti lontane proprio nella religione cristiana.

12.1. Questo Tribunale non ignora certo come nel passato si siano attribuiti al simbolo del crocifisso altri valori, quale, al tempo dello Statuto albertino, di segno del cattolicesimo inteso come religione di Stato, utilizzato quindi per cristianizzare un potere e consolidare un'autorità.

Si rende inoltre conto che ancor oggi del simbolo della croce si possono fornire diverse interpretazioni: innanzi tutto quella strettamente religiosa, sia riferita al cristianesimo in generale sia in particolare al cattolicesimo. E' altresì consapevole che alcuni alunni frequentanti la scuola pubblica potrebbero liberamente e legittimamente attribuire alla croce valenze ancora diverse, come di inaccettabile preferenza data ad una religione rispetto ad altre, ovvero di un vulnus alla libertà individuale e quindi alla stessa laicità dello Stato, al limite di un richiamo al cesaropapismo ovvero all'inquisizione, addirittura di uno scampolo gratuito di catechismo erogato tacitamente anche ai non credenti in una sede non idonea o infine di propaganda subliminale in favore delle confessioni cristiane: si tratta di opinioni tutte rispettabili, ma in fondo non rilevanti nella causa in esame.

12.2. Infatti, nel valutare la questione senza cadere nel soggettivismo, giuridicamente e costituzionalmente non garantito al contrario della libertà individuale, (e quindi per non consentire che un solipsismo interpretativo venga, per utilizzare un'espressione consueta nel diritto amministrativo, oltremodo protetto), occorre necessariamente tener conto anche della realtà in cui operiamo, alla luce dell'attuale ordinamento costituzionale e del diritto vivente.

In altri termini, bisogna riferirsi ai fatti notori sottesi alla causa, i quali, nel peculiare caso in esame, riguardano anche alcuni aspetti sociali indiscutibili, tra cui rileva in primis la posizione di minorità assunta nella nostra società secolarizzata dai cittadini aderenti in maniera non superficiale ed epidermica alle varie fedi religiose (e a maggior ragione dai cristiani), il che rende plausibile e agevole la lettura di un simbolo quale la croce, ove collocato in un contesto scolastico, come segno culturale e anche religioso, ma interpretato nel limitato e non limitativo senso sopra indicato.

Invero, le recenti analisi sociologiche a livello europeo e italiano evidenziano un'evidente dissociazione tra pratica di fede, ormai minoritaria, e l'adesione ai valori secolarizzati del cristianesimo, che appare invece patrimonio largamente diffuso. Uno studioso dotato d'ironia, senso del paradosso e spirito di osservazione ha definito l'Europa di oggi come un continente pagano percorso da alcune superstizioni religiose.

12.3. Correlativamente, in virtù della stessa laicità dello Stato, va ribadita la necessità che nell'istruzione pubblica, che include la cosiddetta educazione civica, ci si richiami non solo alla storia ma anche ai valori democratici e laici della costituzione vigente e vivente. Il d.P.R. n. 104 del 1985, contenente i programmi scolastici, espressamente riproduce l'intero articolo 3 della Costituzione e di seguito, per quanto concerne la religione, aggiunge che: "La scuola statale non ha un proprio credo da proporre né un agnosticismo da privilegiare. Essa riconosce il valore della realtà religiosa come un dato storicamente, culturalmente e moralmente incarnato nella realtà sociale di cui il fanciullo ha esperienza ed, in quanto tale, la scuola ne fa oggetto di attenzione nel complesso della sua attività educativa, avendo riguardo per l'esperienza religiosa che il fanciullo vive nel proprio ambito familiare ed in modo da maturare sentimenti e comportamenti di rispetto delle diverse posizioni in materia di religione e di rifiuto di ogni forma di discriminazione".

12.4. In sostanza, nel momento attuale, il crocifisso in classe presenta una valenza formativa e può e deve essere inteso, sia come il simbolo della nostra storia e cultura e conseguentemente della nostra stessa identità, sia quale simbolo dei principi di libertà, eguaglianza e tolleranza e infine della stessa laicità dello Stato, fondanti la nostra convivenza e ormai acquisiti al patrimonio giuridico, sociale e culturale d'Italia.

12.5. Il segno della croce quindi va considerato – nella sua collocazione scolastica – anche come simbolo religioso del cristianesimo, non certo inteso nella sua totalità e quindi con tutte le sue implicazioni e sovrastrutture, ma nella misura in cui i suoi valori fondanti di accettazione e rispetto del prossimo – che ne costituiscono come visto le fondamenta e l'architettura – sono stati trasfusi nei principi costituzionali di

libertà dello Stato, sancendo quindi visivamente e in un'ottica educativa la condivisione di alcuni principi fondamentali della Repubblica con il patrimonio cristiano.

12.6. Doverosamente va rilevato che il simbolo del crocifisso, così inteso, assume oggi, con il richiamo ai valori di tolleranza, una valenza particolare nella considerazione che la scuola pubblica italiana risulta attualmente frequentata da numerosi allievi extracomunitari, ai quali risulta piuttosto importante trasmettere quei principi di apertura alla diversità e di rifiuto di ogni integralismo – religioso o laico che sia – che impregnano di sé il nostro ordinamento. Viviamo in un momento di tumultuoso incontro con altre culture, e, per evitare che esso si trasformi in scontro, è indispensabile riaffermare anche simbolicamente la nostra identità, tanto più che essa si caratterizza proprio per i valori di rispetto per la dignità di ogni essere umano e di universalismo solidale.

13.1. Per mero scrupolo di completezza, va aggiunto che l'esame del simbolo della croce effettuato sulla base della nota e accettata teoria della scienza semeiotica, secondo cui per individuare il significato di un simbolo, per sua natura polivalente, è indispensabile esaminare gli elementi che esso esclude piuttosto che quelli che include, porta ai medesimi risultati sopra delineati.

13.2. Invero, i simboli religiosi in genere implicano un meccanismo logico di esclusione; infatti, il punto di partenza di ogni fede religiosa è appunto la credenza in un'entità superiore, per cui gli aderenti, ovvero i fedeli, si trovano per definizione e convinzione nel giusto. Di conseguenza e inevitabilmente, l'atteggiamento di chi crede rispetto a chi non crede, che quindi si oppone implicitamente all'essere supremo, è di esclusione.

La distinzione verso l'in-fedele non viene espressa in nome proprio o del gruppo, ma addirittura in nome dell'onnipotente, il che costituisce un'eccezionale forza spirituale di aggregazione per i credenti, ma anche un formidabile pericolo, perché esprime la radice profonda di ogni integralismo religioso. In determinate circostanze storiche diventa quindi possibile la strumentalizzazione della religione, fino alla violenza e alle guerre condotte in nome del creatore, come ci insegnano il paradossale motto degli sgherri nazisti "Gott mit uns" e la stessa tragica cronaca di questi anni d'inizio secolo.

13.3. Il meccanismo logico dell'esclusione dell'infedele è insito in ogni credo religioso, anche se gli interessati non ne sono consapevoli; peraltro, con la sola eccezione del cristianesimo, ove ben compreso (il che ovviamente non è sempre avvenuto nel passato né avviene oggi, nemmeno ad opera di chi si proclama cristiano), il quale considera secondaria la stessa fede nell'onnisciente di fronte alla carità, cioè al rispetto per il prossimo. Ne consegue che il rifiuto del non credente da parte di un cristiano implica la radicale negazione dello stesso cristianesimo, una sostanziale abiura, il che non vale per le altre fedi religiose, per le quali può costituire al massimo la violazione di un importante precetto.

13.4. Il simbolo del cristianesimo – la croce – non può quindi escludere nessuno senza negare sé stessa; anzi, essa costituisce, in un certo senso, il segno universale dell'accettazione e del rispetto per ogni essere umano in quanto tale, indipendentemente da ogni sua credenza, religiosa o meno.

14.1. Occorre appena aggiungere che la croce in classe rettamente intesa prescinde dalle libere convinzioni di ciascuno, non esclude alcuno e ovviamente non impone e non prescrive nulla a nessuno, ma implica soltanto, nell'alveo delle finalità educative e formative della scuola pubblica, una riflessione – necessariamente guidata dai docenti – sulla storia italiana e sui valori condivisi della nostra società come giuridicamente recepiti nella Costituzione, tra cui in primis la laicità dello Stato.

14.2. Per azzardare un paragone, nessuno potrebbe contestare il senso simbolico, inclusivo e assertivo – mutatis mutandis – dei versetti del Corano inneggianti alla misericordia divina esposti in bella evidenza nella sede dell'università statale di Tunisi – frequentata anche da cristiani, ebrei, indifferenti e atei – ovvero della mezzaluna che spicca nella bandiera della pur laica Turchia.

15.1. Per rimanere nell'ambito dell'analogia testé cennata, il segno della croce che campeggia sulle bandiere di alcuni Paesi europei, come la Finlandia, la Svezia, la Danimarca, la Norvegia e l'Islanda, trova le sue origini storiche anche nel cristianesimo (principalmente nella sua confessione luterana e, per la sola Finlandia, pure ortodossa), ma ha perso da tempo ogni connotazione riferita allo stretto legame che un tempo esisteva tra quelli Stati e fede religiosa, per assumere quella di simbolo di nazioni che sono divenute profondamente laiche, senz'affatto rinnegare la loro storia cristiana, ma anzi sussumendone alcuni valori universali.

15.2. In altri termini, un cittadino finnico di fede baha'i o ateo o semplicemente indifferente, non si può certo

sentire leso nella sua sfera di libertà dalla presenza nelle scuole pubbliche del suo Paese del simbolo nazionale, ancorché contenente una croce. Allo stesso modo, nell'attuale contesto culturale europeo, un cittadino greco, maltese, svizzero, inglese o slovacco può agevolmente e ragionevolmente individuare nella croce che spicca sulla sua bandiera, oltre che un riferimento alla propria storia e identità, anche un richiamo ai valori della democrazia laica.

Tornando in Italia, non si contano gli stemmi e gonfaloncini degli enti locali che si richiamano esplicitamente alla simbologia cristiana, tra cui la bandiera ufficiale della regione del Veneto, esposta in innumerevoli uffici pubblici del suo territorio senza apparente turbamento di alcuno.

Il crocifisso costituisce sicuramente un simbolo diverso da una bandiera e inoltre in Italia l'evoluzione culturale non risulta altrettanto compiuta rispetto ai Paesi nordici, ovvero – più correttamente e per evidenti ragioni storiche – ne manca la piena consapevolezza, ma tuttavia la laicità dello Stato e i principi costituzionali di libertà appaiono universalmente accettati in modo tale da consentire una nuova e aggiornata considerazione del simbolo della croce.

16.1. Riassumendo e concludendo, il crocifisso inteso come simbolo di una particolare storia, cultura e identità nazionale – elemento questo immediatamente percepibile – oltre che espressione di alcuni principi laici della comunità – il che richiede invece un ragionevole sforzo interpretativo – può essere legittimamente collocato nelle aule della scuola pubblica, in quanto non solo non contrastante ma addirittura affermativo e confermativo del principio della laicità dello Stato repubblicano.

16.2. Per tutte le su indicate ragioni il ricorso va rigettato, anche se la parziale novità delle questioni e i condivisibili valori di libertà invocati da parte ricorrente inducono il Collegio a compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, estromesse dal giudizio l'associazione "xxxx" nonché la xxxxx (xxxxxxx) di Padova, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio, addì 17 marzo 2005.

Il Presidente estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 22 marzo 2005

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della terza sezione

^
BACK TO TOP

[HOME](#) [CHI SIAMO](#) [CONTATTACI](#) [TERMINI E CONDIZIONI](#) [PRIVACY POLICY](#) [ARCHIVIO OLIR](#)

© Olir 2019

Powered by Uebix

La sentenza 13 febbraio 2006 n. 556

della Sezione VI

del Consiglio di Stato

FATTO

1.- Premette la ricorrente di avere, in proprio e quale madre dei minori Dataico e Sami Albertin, alunni, all'epoca, della scuola media "Vittorino da Feltre" di Abano Terme, chiesto innanzi al TAR Veneto l'annullamento della deliberazione del 27 maggio 2002 del Consiglio di Istituto, nella parte in cui respinge la proposta di escludere tutte le immagini e i simboli di carattere religioso negli ambienti scolastici in ossequio al principio di laicità dello Stato, lasciandoli esposti nelle aule, sulla base dei seguenti motivi: a) violazione del principio di laicità dello Stato (artt. 3 e 19 della Costituzione, art. 9 della Convenzione dei diritti dell'uomo, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, 848); b) violazione del principio di imparzialità della Amministrazione (art. 97 della Costituzione).

Il TAR Veneto, con ordinanza n. 56 del 13 novembre 2003, previa reiezione delle eccezioni pregiudiziali (il ricorso è stato proposto da un solo genitore dei minori Albertin; difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati; non è stata impugnata la circolare del 3 ottobre 2002 del Ministero dell'Istruzione, con la quale è stata raccomandata l'esposizione del crocefisso a cura dei dirigenti scolastici), ha sospeso il giudizio e rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità degli artt. 159 e 190 del Testo Unico n. 297 del 16 aprile 1994, come specificati rispettivamente dall'art. 119 del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (all. C) e dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, nella parte in cui includono il crocefisso tra gli arredi delle aule scolastiche, nonché del predetto T.U. nella parte in cui conferma la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 119 del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (tab. C) e all'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, in riferimento al principio di laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione.

Con ordinanza del 13 dicembre 2004, n. 389, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità, sollevata dal TAR, in quanto concernente norme regolamentari (i citati artt. 118 e 119), la cui attuale vigenza il TAR erroneamente assume che si ricavi dall'art. 676 del T.U. del 1994, "perché la eventuale salvezza, ivi prevista, di norme non incluse nel testo unico, e non incompatibili con esso, può concernere solo disposizioni legislative e non disposizioni regolamentari, essendo solo le prime riunite e coordinate nel testo unico medesimo, in conformità alla delega...".

Con la sentenza, di cui viene chiesta la riforma, il TAR Veneto, previa reiezione delle eccezioni sollevate in giudizio dalla Amministrazione e dall'interveniente, ha estromesso dal giudizio la Associazione Forum e la Associazione Genitori di Padova, e ha respinto il ricorso con una motivazione che viene definita dalla appellante "del tutto originale, perché non rispecchia alcuna delle ragioni sostenute dalle parti, e comunque errata".

Con l'odierno ricorso, vengono reiterate le censure di primo grado in forma strettamente embricata con le argomentazioni del TAR, e si insiste particolarmente sulla abrogazione implicita dell'art. 118 (non 119) del r.d. 965/1924 ad opera del successivo testo unico, che ha regolato tutta la materia senza riprodurlo, e della legge n. 121/1985 di ratifica del nuovo concordato, che ha cancellato la norma che ne costituiva il fondamento, cioè l'art. 1 dello Statuto Albertino.

In ogni caso - si sostiene - l'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche è incompatibile col principio costituzionale della laicità dello Stato.

2.- Resiste il Ministero della Istruzione, dell'Università e della Istruzione, il quale sostiene l'infondatezza dell'appello, e propone comunque ricorso incidentale condizionato avverso le statuizioni della sentenza, con le quali: a) è stata riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo; b) è stato dichiarato ammissibile il ricorso, nonostante la mancata notifica ad almeno un controinteressato, e nonostante la ricorrente, in proprio, non fosse componente della vita scolastica, ed avesse proposto l'impugnativa quale genitrice dei due minori, senza il manifesto accordo del padre (che pure partecipò alla riunione del Consiglio di Classe), che è esercente la potestà; c) non è stato considerato che la mancata impugnativa dell'art. 118 del r.d. n. 965/1924 farebbe in ogni caso sopravvivere la contestata deliberazione del Consiglio di Istituto.

Si sono anche costituiti Paolo Bonato, in proprio e quale genitore della minore Laura Bonato, e Linicio Bano, in qualità di Presidente dell'A.GE. (Associazione Italiana Genitori) di Padova, intervenuta in giudizio, i quali chiedono la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui statuisce l'estromissione dal giudizio della A.GE. e ritiene ammissibile il ricorso, sebbene non notificato ad almeno un controinteressato.

Si è altresì costituita l'Associazione Forum, la quale chiede, con l'appello incidentale proposto, la reiezione del gravame e la riforma della sentenza nella parte in cui dichiara inammissibile il suo intervento, e non declina a favore del giudice ordinario la giurisdizione in un giudizio che ha per oggetto un diritto fondamentale della personalità. L'eccezione, come precisato in memoria, viene sviluppata in ricorso senza pervenire alla conclusione in calce allo stesso che l'impugnativa debba essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Per questo, si rimanda alla formale proposizione (in forma condizionata) della medesima eccezione da parte della Avvocatura dello Stato, e si invita la Sezione a pronunciarsi "anche ufficiosamente".

3.- Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza del 13 gennaio 2006.

DIRITTO

1.- Il giudizio verte sulla legittimità della deliberazione del Consiglio di Istituto della scuola media statale "Vittorino da Feltre" di Abano Terme, con la quale è stata respinta la richiesta della ricorrente di rimuovere il crocefisso dalle aule scolastiche. Il TAR Veneto, con la sentenza appellata, ha respinto il ricorso, dichiarandolo infondato, dopo avere estromesso dal giudizio le due associazioni (A.GE. e Forum) che erano intervenute ad opponendum.

2.- Il Collegio deve darsi carico delle questioni preliminari che sono state sollevate dalle parti o sono rilevabili di ufficio.

In primo luogo, va verificato se sia ammissibile l'impugnativa proposta dalla sola ricorrente, quale esercente la potestà sui minori Dataico e Sami Albertin, senza la partecipazione dell'altro genitore.

In proposito, il Collegio rileva che il ricorso risulta proposto da uno solo dei due genitori, esercenti la potestà sui minori, a tutela di scelte educative che ciascun genitore può assumere, senza la necessità di un intervento dell'altro genitore. Proprio per la diretta inerente del ricorso a scelte educative, non si configurano, infatti, gli estremi della straordinaria amministrazione, rispetto alla quale l'art. 320 c.c. richiede l'azione congiunta di entrambi i genitori (cfr. Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 13 dicembre 1984, n. 287; Tar Abruzzo, sez. Pescara, 10 maggio 1984, n. 157).

In secondo luogo, deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alla controversia in

esame. La giurisdizione del giudice amministrativo è stata posta in discussione, nel corso del giudizio, dalla Amministrazione appellata e da una delle Associazioni intervenute (ed estromesse dal giudice di primo grado), le quali hanno sostenuto che la controversia avrebbe per oggetto la tutela di un diritto di libertà, diritto soggettivo perfetto, di competenza del giudice ordinario. Anche l'appellante ha richiamato questa qualificazione per la sua posizione soggettiva, pur concludendo a favore della giurisdizione amministrativa, perché il ricorso era stato proposto prima della sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale (che ha ridimensionato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi), e, in base all'art. 5 c.p.c., la sentenza della Corte non priverebbe di giurisdizione il giudice adito ritualmente alla stregua delle leggi in vigore al momento della proposizione del ricorso.

Il Collegio rileva che rispetto a situazioni di interesse che sono in relazione con diritti fondamentali della persona, come per esempio il diritto alla salute (che è stato oggetto di maggiore elaborazione giurisprudenziale), non si può e non si deve escludere a priori la sussistenza della giurisdizione amministrativa.

Quando la vertenza ha come oggetto la contestazione della legittimità dell'esercizio del potere amministrativo, ossia quando l'atto amministrativo sia assunto nel giudizio non come fatto materiale o come semplice espressione di una condotta illecita, ma sia considerato nel ricorso quale attuazione illegittima di un potere amministrativo, di cui si chiede l'annullamento, la posizione del cittadino si concreta come posizione di interesse legittimo.

Queste considerazioni sono state fatte proprie da tempo sia dalla giurisprudenza amministrativa che dalla Corte regolatrice della giurisdizione. Si veda, per esempio, Cass. sez. un. civ. 15 ottobre 1998, n. 10186, che, nel giudizio proposto a tutela del diritto alla salute in relazione a immissioni sonore prodotte da un'attività autorizzata dall'amministrazione, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario "poiché l'azione ... non investe nessun provvedimento amministrativo". Le Sezioni unite ribadiscono che la circostanza che il cittadino agisca lamentando la violazione della legge da parte dell'amministrazione - e nel caso in esame l'azione era proposta a tutela di un diritto fondamentale - non è discriminante ai fini della giurisdizione, risultando invece decisiva la circostanza che l'azione sia diretta (o meno) contro un provvedimento amministrativo. Questa conclusione è coerente con la giurisprudenza costante dei giudici amministrativi che riconoscono la giurisdizione amministrativa per vertenze, come quelle in tema di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, o di altre opere rilevanti per la salubrità dell'ambiente, rispetto ai quali venga contestata la legittimità dei provvedimenti autorizzatori. La circostanza che in questi casi i ricorrenti facciano valere la possibilità di un pregiudizio alla salute non toglie nulla alla configurabilità di una posizione di interesse legittimo, e, conseguentemente, della giurisdizione amministrativa.

Va osservato, inoltre, che la concezione dei diritti "perfetti" o "non degradabili" è stata elaborata per riconoscere ulteriori possibilità di tutela per il cittadino, non certo per escludere forme di tutela preesistenti. Di conseguenza da tale concezione non si può desumere alcuna riduzione della legittimazione a ricorrere avanti al giudice amministrativo.

Deve essere tenuto presente, ancora, che in discussione sono atti riconducibili all'espressione di una potestà regolamentare dell'Amministrazione, potestà quindi tipicamente discrezionale. Rispetto a potestà del genere, la Corte regolatrice della giurisdizione, di recente, ha confermato che la tutela è devoluta al giudice amministrativo, anche se la controversia inerisca al diritto alla salute (Cass. Sez. un. 28.10.2005, n. 20994).

Risulta, pertanto, assorbita ogni questione relativa alla interpretazione dell'art. 5 c.p.c., di cui l'appellante propone una lettura difforme dagli orientamenti maggioritari della giurisprudenza sia civile che amministrativa.

In terzo luogo, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso (già disattesa dal primo giudice) per essere stata omessa la notifica ad almeno uno dei controinteressati.

L'eccezione risulta infondata, perché dal tenore dell'atto impugnato non sono identificabili controinteressati in senso proprio.

In quarto luogo, diversamente da quanto statuito dal giudice di primo grado, devono ritenersi ammissibili gli interventi in giudizio proposti dalle due associazioni, Forum ed A.GE.

Non è dubbio che le due Associazioni, con il loro intervento, hanno manifestato un interesse simmetrico a quello della ricorrente, e, pertanto, ugualmente meritevole di essere fatto valere in giudizio. Un tale interesse è titolo sufficiente per intervenire in giudizio, senza la necessità di ulteriori specificazioni. L'utilità che può derivare alle due associazioni intervenute dalla conservazione dell'atto impugnato non è certamente di ordine patrimoniale, ma è parimenti di assoluto rilievo giuridico, perché è riconducibile al medesimo ordine di interessi, anche se di segno contrario, fatti valere dalla ricorrente.

Da ultimo, non può essere condivisa l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa della Amministrazione, per il fatto che non sarebbe stato impugnato ritualmente l'art. 118 r.d. n. 965/1924, dal quale deriverebbe l'obbligo di esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche.

È sufficiente osservare che dal tenore del ricorso si coglie immediatamente come la contestazione sia proposta anche nei confronti della citata norma regolamentare, la cui impugnazione non richiedeva, d'altronde, formule sacramentali.

3.- Passando al merito, il ricorso è infondato.

L'appellante in via prioritaria reitera il rilievo, disatteso dal TAR, della abrogazione implicita della norma dell'art. 118 r.d. 1924 n. 965 (ritiene di non doversi parlare dell'art. 119 del r.d. n. 1297/1928 in quanto si riferisce alla scuola elementare, mentre i figli minori frequentano la scuola media), non essendo essa stata "riprodotta" dal t.u. del 1994, disciplinante l'intera materia, ed essendo altresì venuto meno il principio di confessionarietà, sancito dall'art. 1 dello Statuto Albertino, che ne rappresentava il fondamento, in quanto tale norma statutaria non è stata ripresa dalla legge n. 121/1985 di attuazione dell'accordo di Villa Madama, diversamente da quanto avvenne con la legge 810 del 1929 di attuazione del Trattato del Laterano.

Circa la prima considerazione dell'appellante, vale quanto statuito dalla Corte Costituzionale sul carattere regolamentare della norma di cui all'art. 118 r.d. 1924 n. 965, che, come tale, non può ritenersi assorbita dal t.u. 1994 (giacché se tale fosse stata, la Corte non avrebbe potuto esimersi dal giudicare della sua legittimità), e neppure abrogata (e la stessa Corte nella sua ordinanza non ne ha mai messo in discussione la vigenza).

Quanto alla seconda considerazione, non pare corretto porre il principio di confessionarietà dello Stato a fondamento della norma regolamentare in questione (sicché venuto meno quello sarebbe venuta meno la ragion d'essere di questa). È ben vero infatti che nel 1924, allorché la norma fu emanata vigeva in Italia lo Statuto Albertino, il cui art. 1 proclamava la religione cattolica, apostolica e romana come "la sola religione dello Stato" (gli altri culti essendo tollerati conformemente alle leggi); ma è altrettanto vero che tale norma non impedì minimamente al legislatore, nel corso di vari decenni, di adottare in molteplici settori della vita dello Stato una normativa contraria agli interessi della confessione cattolica, ed in dottrina ad alcuni autori, anche assai qualificati, di ascrivere la Chiesa cattolica fra le associazioni illecite.

Il problema della vigenza dell'art. 118 r.d. 1924 n. 965 non può pertanto essere adeguatamente risolto attraverso la mancata menzione nell'accordo di Villa Madama di un principio (quello della confessionarietà dello Stato), richiamato nel trattato del Laterano nel 1929 (vale a dire cinque anni dopo l'emanazione della norma stessa), ma va affrontato attraverso la verifica della compatibilità di quanto da esso disposto con i principi oggi ispiranti l'ordinamento costituzionale dello Stato, ed in particolare con il principio di laicità, invocato dalla stessa appellante.

Al riguardo, più volte la Corte costituzionale ha riconosciuto nella laicità un principio supremo del nostro ordinamento costituzionale, idoneo a risolvere talune questioni di legittimità costituzionale (ad esempio, tra le tante pronunce, quelle riguardanti norme sull'obbligatorietà dell'insegnamento religioso nella scuola, o sulla competenza giurisdizionale per le cause concernenti la validità del vincolo matrimoniale contratto canonicamente e trascritto nei registri dello stato civile).

Trattasi di un principio non proclamato *expressis verbis* dalla nostra Carta fondamentale; un principio che, ricco di assonanze ideologiche e di una storia controversa, assume però rilevanza giuridica potendo evincersi dalle norme fondamentali del nostro ordinamento. In realtà la Corte lo trae specificamente dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.

Il principio utilizza un simbolo linguistico ("laicità") che indica in forma abbreviata profili significativi di quanto disposto dalle anzidette norme, i cui contenuti individuano le condizioni di uso secondo le quali esso va inteso ed opera. D'altra parte, senza l'individuazione di tali specifiche condizioni d'uso, il principio di "laicità" resterebbe confinato nelle dispute ideologiche e sarebbe difficilmente utilizzabile in sede giuridica.

In questa sede, le condizioni di uso vanno certo determinate con riferimento alla tradizione culturale, ai costumi di vita, di ciascun popolo, in quanto però tale tradizione e tali costumi si siano riversati nei loro ordinamenti giuridici. E questi mutano da nazione a nazione.

Così non v'è dubbio che in un modo vada inteso ed opera quel principio nell'ordinamento inglese, laico, benché strettamente avvinto alla chiesa anglicana, nel quale è consentito al legislatore secolare dettare norme in materie interne alla chiesa stessa (esempio relativamente recente è dato dalla legge sul sacerdozio femminile); in altro modo nell'ordinamento francese, per il quale la laicità, costituzionalmente sancita (art. 2 Cost. del 1958), rappresenta una finalità che lo Stato potrà perseguire, e di fatto ha perseguito, anche con mortificazione dell'autonomia organizzativa delle confessioni (*lois Combes*) e della libera espressione individuale della fede religiosa (legge sull'ostensione dei simboli religiosi); in altro modo ancora nell'ordinamento federale degli Stati Uniti d'America, nel quale la pur rigorosa separazione fra lo Stato e le confessioni religiose, imposta dal I emendamento alla Costituzione federale, non impedisce un diffuso pietismo nella società civile, ispirato alla tradizione religiosa dei Padri pellegrini, che si esplica in molteplici forme anche istituzionali (da un'esplicita attestazione di fede religiosa contenuta nella carta moneta - *in God we trust* -, al largo sostegno tributario assicurato agli aiuti economici elargiti alle strutture confessionali ed alle loro attività assistenziali, sociali, educative, nell'orizzonte liberal privatistico tipico della società americana); in altro modo, infine, nell'ordinamento italiano, in cui quel simbolo linguistico serve ad indicare reciproca autonomia fra ordine temporale e ordine spirituale e conseguente interdizione per lo Stato di entrare nelle faccende interne delle confessioni religiose (artt. 7 e 8 Cost.); tutela dei diritti fondamentali della persona (art. 2), indipendentemente da quanto disposto dalla religione di appartenenza; uguaglianza giuridica fra tutti i cittadini, irrilevante essendo a tal fine la loro diversa fede religiosa (art. 3); rispetto della libertà delle confessioni di organizzarsi autonomamente secondo i propri statuti purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano (art. 8, 2° co.), e per tutti, e non solo per i cittadini, tutela della libertà in materia religiosa, e cioè di credere, non credere, di manifestare in pubblico o in privato la loro fede, di esercitarne il culto (art. 19); divieto, infine, di discriminare gli enti confessionali a motivo della loro ecclesiasticità e del fine di religione o di culto perseguito (art. 20). Dalle norme costituzionali italiane richiamate dalla Corte per delineare la laicità propria dello Stato si evince, inoltre, un atteggiamento di favore nei confronti del fenomeno religioso e delle confessioni che lo propugnano, avendo la Costituzione posto rilevanti limiti alla libera esplicazione della attività legislativa dello Stato in materia di rapporti con le confessioni religiose; attività che potrà praticarsi ordinariamente soltanto in forma concordata sia con la religione di maggioranza sia con le altre confessioni religiose (art. 7, 2° co., e art. 8, 3° co.).

Ne deriva che la laicità, benché presupponga e richieda ovunque la distinzione fra la dimensione temporale e la dimensione spirituale e fra gli ordini e le società cui tali dimensioni sono proprie, non si realizza in termini costanti nel tempo e uniformi nei diversi Paesi, ma, pur all'interno di una medesima "civiltà", è relativa alla specifica organizzazione istituzionale di ciascuno Stato, e quindi essenzialmente storica, legata com'è al divenire di questa organizzazione (in modo diverso, ad esempio, dovendo essere intesa la laicità in Italia con riferimento allo Stato risorgimentale, ove, nonostante la confessionarietà di principio dello stesso, proclamata dallo Statuto fondamentale del Regno, furono consentite discriminazioni restrittive in danno degli enti ecclesiastici, e con riferimento allo Stato odierno, sorto dalla Costituzione repubblicana, ed ormai non più confessionale, ove però quelle discriminazioni non potrebbero aversi).

Quale poi dei sistemi giuridici ora ricordati, o di altri ancora qui non considerati, sia meglio rispondente ad un'idea astratta di laicità, che alla fine coincide con quella che ciascuno trova più consona con i suoi postulati ideologici, è questione antica; una questione che però va lasciata alle dispute dottrinarie.

In questa sede giurisdizionale, per il problema innanzi ad essa sollevato della legittimità della esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, disposto dalle autorità competenti in esecuzione di norme regolamentari, si tratta in concreto e più semplicemente di verificare se tale imposizione sia lesiva dei contenuti delle norme fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, che danno forma e sostanza al principio di "laicità" che connota oggi lo Stato italiano, ed al quale ha fatto più volte riferimento il supremo giudice delle leggi.

È evidente che il crocifisso è esso stesso un simbolo che può assumere diversi significati e servire per intenti diversi; innanzitutto per il luogo ove è posto.

In un luogo di culto il crocifisso è propriamente ed esclusivamente un "simbolo religioso", in quanto mira a sollecitare l'adesione riverente verso il fondatore della religione cristiana.

In una sede non religiosa, come la scuola, destinata all'educazione dei giovani, il crocifisso potrà ancora rivestire per i credenti i suaccennati valori religiosi, ma per credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata ed assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile. In tal senso il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte "laico", diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni.

Ora è evidente che in Italia, il crocifisso è atto ad esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l'origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana.

Questi valori, che hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano, soggiacciono ed emergono dalle norme fondamentali della nostra Carta costituzionale, accolte tra i "Principi fondamentali" e la Parte I della stessa, e, specificamente, da quelle richiamate dalla Corte costituzionale, delineanti la laicità propria dello Stato italiano.

Il richiamo, attraverso il crocifisso, dell'origine religiosa di tali valori e della loro piena e radicale consonanza con gli insegnamenti cristiani, serve dunque a porre in evidenza la loro trascendente fondazione, senza mettere in discussione, anzi ribadendo, l'autonomia (non la contrapposizione, sottesa a una interpretazione ideologica della laicità che non trova riscontro alcuno nella nostra Carta fondamentale) dell'ordine temporale rispetto all'ordine spirituale, e senza sminuire la loro specifica "laicità", confacente al contesto culturale fatto proprio e manifestato dall'ordinamento fondamentale dello Stato italiano. Essi, pertanto, andranno vissuti nella società civile in modo autonomo (di fatto non contraddittorio) rispetto alla società religiosa, sicché possono essere "laicamente" sanciti per tutti, indipendentemente dall'appartenenza alla religione che li ha ispirati e propugnati.

Come ad ogni simbolo, anche al crocifisso possono essere imposti o attribuiti significati diversi e contrastanti, oppure ne può venire negato il valore simbolico per trasformarlo in suppellettile, che può al massimo presentare un valore artistico. Non si può però pensare al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come ad una suppellettile, oggetto di arredo, e neppure come ad un oggetto di culto; si deve pensare piuttosto come ad un simbolo idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati, che sono poi i valori che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato.

Nel contesto culturale italiano, appare difficile trovare un altro simbolo, in verità, che si presti, più di esso, a farlo; e l'appellante del resto auspica (e rivendica) una parete bianca, la sola che alla stessa appare particolarmente consona con il valore della laicità dello Stato.

La decisione delle autorità scolastiche, in esecuzione di norme regolamentari, di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche, non appare pertanto censurabile con riferimento al principio di laicità proprio dello Stato italiano.

La pretesa che lo Stato si astenga dal presentare e propugnare in un luogo educativo, attraverso un simbolo (il crocifisso), reputato idoneo allo scopo, i valori certamente laici, quantunque di origine religiosa, di cui è pervasa la società italiana e che connotano la sua Carta fondamentale, può semmai essere sostenuta nelle sedi (politiche, culturali) giudicate più appropriate, ma non in quella giurisdizionale.

In questa sede non può, quindi, trovare accoglimento la richiesta dell'appellante che lo Stato e i suoi organi si astengano dal fare ricorso agli strumenti educativi considerati più efficaci per esprimere i valori su cui lo Stato stesso si fonda e che lo connotano, raccolti ed espressi dalla Carta costituzionale, quando il ricorso a tali strumenti non solo non lede alcuno dei principi custoditi dalla medesima Costituzione o altre norme del suo ordinamento giuridico, ma mira ad affermarli in un modo che sottolinea il loro alto significato.

In conclusione, va respinto l'appello principale, e vanno accolti gli appelli incidentali delle associazioni A.GE. e Forum nella parte in cui reclamano l'ammissibilità del loro intervento in giudizio .

Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, ammette l'intervento in giudizio delle Associazioni A.GE. e Forum, e respinge il ricorso in epigrafe. Compensa le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Hai cercato:

diritti dell'Uomo: libertà di pensiero-coscienza-religione - art9 Conv

data di pubblicazione: Anno 2009

[Torna indietro](#)

Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 novembre 2009 - Ricorso n. 30814/06 - Lautsi c. Italia

Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, effettuata dall'esperto linguistico Rita Carnevali

Abstract

In materia di diritto all'istruzione (art. 2 del Prot. 1) in combinato disposto con l'art. 9 della Convenzione (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione). La ricorrente aveva adito le vie della giurisdizione amministrativa in ragione del rifiuto delle autorità di rimuovere il crocifisso dalle aule scolastiche frequentate dai suoi figli. Esse avevano respinto le sue doglianze in tutti i gradi. La Corte europea (Seconda sezione, all'unanimità) ha ritenuto violato il diritto di ciascuno di educare i propri figli secondo le proprie convinzioni etiche e religiose, giacché nell'esercizio di una pubblica funzione (quale l'istruzione di Stato) l'Italia avrebbe dovuto osservare un atteggiamento di neutralità (anche per non intaccare la libertà di coscienza), mentre - secondo la Corte - l'esposizione del Cristo sulla croce è un simbolo religioso (in antitesi con i soggetti non credenti) e cristiano (in antitesi con le persone che professano altri credi). (Violazione art.9 Convenzione)

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
SECONDA SEZIONE
CAUSA LAUTSI c. ITALIA
(Ricorso no 30814/06)
SENTENZA
Strasburgo, 3 novembre 2009

Questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite dall'articolo 44 § 2 della Convenzioni. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Lautsi c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:

Françoise Tulkens, presidente,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Vladimiro Zagrebelsky,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 András Sajó,
 Işıl Karakaş, giudici,
 e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 13 ottobre 2009,

Rende la seguente decisione, adottata in tale data:

PROCEDIMENTO

1. All'origine della causa vi è un ricorso (no 30814/06) proposto contro la Repubblica italiana con il quale una cittadina di questo Stato, la signora Soile Lautsi ("la ricorrente"), ha adito la Corte il 27 luglio 2006 ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione"). Agisce in suo nome e in nome dei suoi due figli, Dataico e Sami Albertin.
2. La ricorrente è rappresentata dall'avv. N. Paoletti, del foro di Roma. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato da E. Spatafora e dal suo coagente aggiunto N. Lettieri.
3. La ricorrente adduceva che l'esposizione della croce nelle aule della scuola pubblica frequentata dai suoi figli era una ingerenza incompatibile con la libertà di convinzione e di religione e con il diritto ad un'educazione e ad un insegnamento conformi alle sue convinzioni religiose e filosofiche.
4. Il 1° luglio 2008, la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Avvalendosi delle disposizioni dell'articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso di esaminare contestualmente ricevibilità e merito del ricorso.
5. Sia la ricorrente che il Governo hanno presentato osservazioni scritte sul merito della causa (articolo 59 § 1 del regolamento).

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

6. La ricorrente risiede ad Abano Terme ed ha due figli, Dataico e Sami Albertin. Questi ultimi, rispettivamente di undici e tredici anni, nel 2001-2002 frequentarono la scuola pubblica "Istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre", ad Abano Terme.
7. Le aule scolastiche avevano tutte un crocifisso, fatto questo che la ricorrente riteneva contrario al principio di laicità secondo il quale desiderava educare i suoi figli. Sollevò questa questione nel corso della riunione del consiglio di istituto organizzata dalla scuola il 22 aprile 2002 e fece valere che, secondo la Corte di cassazione (sentenza n° 4273 del 1° marzo 2000), la presenza di un crocifisso nelle aule in cui si sarebbe votato per le elezioni politiche era già stata dichiarata contraria al principio di laicità dello Stato.
8. Il 27 maggio 2002, la direzione della scuola decise di lasciare il crocifisso nelle aule.
9. Il 23 luglio 2002, la ricorrente impugnò questa decisione innanzi al tribunale amministrativo regionale per il Veneto. Basandosi sugli articoli 3 e 19 della Costituzione italiana e sull'articolo 9 della Convenzione, addusse la violazione del principio di laicità. Inoltre, denunciò la violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione). Così, chiedeva al tribunale di sollevare la questione della legittimità costituzionale.
10. Il 3 ottobre 2007, il ministero della Pubblica Istruzione adottò la direttiva n° 2666 che raccomandava ai dirigenti scolastici di esporre il crocifisso. Si costituì parte nel procedimento e sostenne che la situazione criticata si basava sull'articolo 118 del regio decreto n° 965 del 30 aprile 1924 e sull'articolo 119 del regio decreto n° 1297 del 26 aprile 1928 (disposizioni anteriori alla Costituzione ed agli accordi tra Italia e Santa Sede).
11. Il 14 gennaio 2004, il tribunale amministrativo di Venezia ritenne, tenuto conto del principio di laicità (articoli 2, 3, 7, 8, 9, 19 e 20 della Costituzione), che la questione della costituzionalità non fosse manifestamente infondata e pertanto la rimise all'esame della Corte costituzionale. Inoltre, vista la libertà di insegnamento e l'obbligo scolastico, la presenza del crocifisso era imposta agli allievi, ai genitori degli allievi ed agli insegnanti stessi e favoriva la religione cristiana rispetto ad altre religioni. La ricorrente si costituì parte nella procedura innanzi alla Corte costituzionale. Il Governo sostenne che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche era un "fatto naturale", in quanto il crocifisso non era soltanto un simbolo religioso, ma anche il "simbolo della Chiesa cattolica", che era l'unica Chiesa citata nella Costituzione (articolo 7). Occorreva dunque considerare che il crocifisso era un simbolo dello Stato italiano.
12. Con l'ordinanza no 389 del 15 dicembre 2004, la Corte costituzionale si dichiarò incompetente dal momento che la sollevata questione di legittimità riguardava norme di rango regolamentare prive di forza di legge (precedente paragrafo 26).
13. La procedura innanzi al tribunale amministrativo riprese. Con la sentenza n° 1110 del 17 marzo 2005, il tribunale amministrativo rigettò il ricorso della ricorrente. Riteneva che il crocifisso fosse al tempo stesso il simbolo della storia e della cultura italiane, e di conseguenza dell'identità italiana, e il simbolo dei principi di uguaglianza, di libertà e di tolleranza come anche della laicità dello Stato.
14. La ricorrente propose ricorso innanzi al Consiglio di Stato.
15. Con una sentenza del 13 febbraio 2006, il Consiglio di Stato respinse il ricorso, poiché la croce era diventata uno dei valori laici della Costituzione italiana e rappresentava i valori della vita civile.

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

16. L'obbligo di esporre il crocifisso nelle aule risale ad un'epoca anteriore all'unità d'Italia. In effetti, ai sensi dell'articolo 140 del regio decreto n° 4336 del 15 settembre 1860 del Regno di Piemonte e Sardegna "ogni scuola dovrà senza difetto essere fornita (...) di un crocifisso".
17. Nel 1861, anno di nascita dello Stato italiano, lo Statuto del Regno di Piemonte e Sardegna divenne lo Statuto italiano. Enunciava che "la Religione Cattolica apostolica e Romana [era] la sola Religione dello Stato. Gli altri culti esistenti [erano] tollerati conformemente alle leggi".
18. La presa di Roma da parte dell'esercito italiano, il 20 settembre 1870, a seguito della quale Roma fu annessa e proclamata capitale del nuovo Regno d'Italia, provocò una crisi delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa cattolica. Con la legge n° 214 del 13 maggio 1871, lo Stato italiano regolamentò unilateralmente le relazioni con la Chiesa ed accordò al Papa un certo numero di privilegi per lo svolgimento regolare dell'attività religiosa.

19. All'avvento del fascismo, lo Stato adottò una serie di circolari che miravano a far rispettare l'obbligo di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche.
La circolare del ministero della Pubblica Istruzione n° 68 del 22 novembre 1922 recitava: "In questi ultimi anni, in molte scuole primarie del Regno l'immagine di Cristo ed il ritratto del Re sono stati tolti. Ciò costituisce una violazione manifesta e non tollerabile di una disposizione regolamentare e soprattutto una lesione alla religione dominante dello Stato così come all'unità della Nazione. Intimiamo allora a tutte le amministrazioni comunali del Regno l'ordine di ristabilire nelle scuole che ne siano sprovviste i due simboli sacri della fede e del sentimento nazionale."
La circolare del ministero della Pubblica Istruzione n. 2134-1867 del 26 maggio 1926 affermava: "Il simbolo della nostra religione, sacro tanto per la fede quanto per il sentimento nazionale, esorta e ispira la gioventù studiosa che nelle università e negli altri istituti superiori affina il suo spirito e la sua intelligenza in previsione delle alte cariche alle quali è destinata".
20. L'articolo 118 del regio decreto n° 965 del 30 aprile 1924 (Regolamento interno degli istituti d'istruzione secondari del Regno) è così formulato: "Ogni scuola deve avere la bandiera nazionale, ogni aula il crocifisso e il ritratto del Re".
L'articolo 119 del regio decreto n° 1297 del 26 aprile 1928 (approvazione di regolamento generale dei servizi d'insegnamento elementare) stabiliva che il crocifisso era fra "le attrezzature e i materiali necessari alle aule delle scuole".
Le giurisdizioni nazionali hanno ritenuto che queste due disposizioni fossero ancora in vigore ed applicabili al caso di specie.
21. I Patti Lateranensi, firmati l'11 febbraio 1929, segnarono la "Conciliazione" tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Il cattolicesimo fu confermato come la religione ufficiale dello Stato italiano.
L'articolo 1 del Trattato era così formulato: «L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'articolo 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato».
22. Nel 1948, lo Stato italiano adottò la sua Costituzione repubblicana.
L'articolo 7 di quest'ultima riconosceva esplicitamente che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi e le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
L'articolo 8 enuncia che le confessioni religiose diverse da quella cattolica "hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano". I rapporti tra lo Stato e queste altre confessioni "sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze".
23. La religione cattolica ha cambiato statuto in seguito alla ratifica, con la legge n° 121 del 25 marzo 1985, della prima disposizione del protocollo addizionale al nuovo Concordato con il Vaticano del 18 febbraio 1984, che modificava i Patti Lateranensi del 1929. Secondo questa disposizione, il principio, proclamato in origine nei Patti Lateranensi, per il quale la religione cattolica era la sola religione dello Stato italiano era considerato non più in vigore.
24. La Corte costituzionale italiana nella sua sentenza n° 508 del 20 novembre 2000 ha così riassunto la sua giurisprudenza affermando che dai principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (articolo 3 della Costituzione) e di pari libertà di tutte le religioni innanzi alla legge (articolo 8) discende di fatto che l'atteggiamento dello Stato deve essere caratterizzato dall'equidistanza e dall'imparzialità, senza attribuire importanza al numero di aderenti a questa o a quella confessione religiosa (vedere sentenze n° 925/88 ; 440/95; 329/97) o all'ampiezza delle reazioni sociali alla violazione dei diritti dell'una o dell'altra (vedere sentenza n° 329/97). L'uguale protezione della coscienza di ogni persona che aderisce ad una religione è indipendente dalla religione scelta (vedere sentenza n° 440/95), ciò non è in contraddizione con la possibilità di una diversa regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le varie religioni ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione. Tale posizione di equidistanza e di imparzialità è il riflesso del principio di laicità che la Corte costituzionale ha tratto dalle norme della Costituzione e che ha natura di "principio supremo" (vedere sentenza n. 203/89; 259/90; 195/93; 329/97), che caratterizza lo Stato in senso pluralista. Credenze, culture e tradizioni diverse devono vivere insieme nell'uguaglianza e nella libertà (vedere sentenza n. 440/95).
25. Nella sua sentenza n. 203 del 1989, la Corte costituzionale ha esaminato la questione del carattere non obbligatorio dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. In questa circostanza, ha affermato che la Costituzione conteneva il principio di laicità (articoli 2, 3, 7, 8, 9, 19 e 20) e che il carattere confessionale dello Stato era stato esplicitamente abbandonato nel 1985, in virtù del Protocollo addizionale ai nuovi Accordi con la Santa Sede.
26. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull'obbligo di esporre il crocifisso nelle scuole pubbliche, ha emesso l'ordinanza del 15 dicembre 2004 n° 389 (precedente paragrafo 12). Senza deliberare sul merito, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata poiché

riguardava norme di rango regolamentare, prive di forza di legge, che di conseguenza non rientravano nella sua competenza.

IN DIRITTO

I. SULL'ADDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DEL PROTOCOLLO N° 1 ESAMINATO CONGIUNTAMENTE ALL'ARTICOLO 9 DELLA CONVENZIONE

27. La ricorrente sostiene in suo nome e in nome dei suoi figli che l'esposizione della croce nella scuola pubblica frequentata da questi ultimi ha costituito una ingerenza incompatibile con il suo diritto di garantire loro un'educazione ed un insegnamento conformi alle sue convinzioni religiose e filosofiche ai sensi dell'articolo 2 del Protocollo n° 1, disposizione che è formulata come segue:
 « Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche. »
 Peraltro, la ricorrente sostiene che l'esposizione della croce lede anche la sua libertà di convinzione e di religione tutelata dall'articolo 9 della Convenzione, che enuncia:
 « 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui. »
28. Il Governo contesta questa tesi.

A. Sulla ricevibilità

29. La Corte constata che i motivi di ricorso formulati dalla ricorrente non sono manifestamente infondati ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa rileva peraltro che non contrastano con nessun altro motivo di irricevibilità. È quindi opportuno dichiararli ricevibili.

B. Sul merito

1. Argomenti delle parti

a) La ricorrente

30. La ricorrente ha fornito la cronistoria delle disposizioni pertinenti. Essa osserva che l'esposizione del crocifisso si basa, secondo le giurisdizioni nazionali, su disposizioni del 1924 e del 1928 che sono considerate tuttora in vigore, benché anteriori alla Costituzione italiana e agli Accordi del 1984 con la Santa Sede ed al protocollo addizionale a questi ultimi. Ora, le disposizioni controverse sono sfuggite al controllo di costituzionalità, in quanto la Corte costituzionale non avrebbe potuto pronunciarsi sulla loro compatibilità con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano a causa della loro natura regolamentare.
 Le disposizioni in causa sono l'eredità di una concezione confessionale dello Stato che oggi si scontra con il dovere di laicità di quest'ultimo e ignora i diritti tutelati dalla Convenzione. Esiste una "questione religiosa" in Italia, perché, facendo obbligo di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche, lo Stato accorda alla religione cattolica una posizione privilegiata che si tradurrebbe in una ingerenza statale nel diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione della ricorrente e dei suoi figli e nel diritto della ricorrente a educare i suoi figli conformemente alle sue convinzioni morali e religiose, come anche in una forma di discriminazione nei confronti dei non cattolici.
31. Secondo la ricorrente, il crocifisso ha in realtà, soprattutto e prima di tutto, una connotazione religiosa. Il fatto che la croce abbia altre "chiavi di lettura" non comporta la perdita della sua principale connotazione, che è religiosa.
 Privilegiare una religione attraverso l'esposizione di un simbolo dà la sensazione agli allievi delle scuole pubbliche - e in particolare ai figli della ricorrente - che lo Stato aderisce ad una determinata fede religiosa. Mentre, in uno Stato di diritto, nessuno dovrebbe percepire lo Stato come più vicino ad una confessione religiosa piuttosto che ad un'altra, e soprattutto non le persone che sono più vulnerabili in ragione della loro giovane età.
32. Per la ricorrente questa situazione ha tra l'altro come ripercussione una indubbia pressione sui minori e dà la sensazione che lo Stato sia lontano da coloro che non si riconoscono in questa confessione. La

nozione di laicità significa che lo Stato deve essere neutrale e dare prova di equidistanza rispetto alle religioni, perché non dovrebbe essere percepito come più vicino ad alcuni cittadini e non ad altri. Lo Stato dovrebbe garantire a tutti cittadini la libertà di coscienza, incominciando con una istruzione pubblica capace di forgiare l'autonomia e la libertà di pensiero della persona, nel rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione.

33. Quanto al punto di stabilire se un insegnante sia libero di esporre altri simboli religiosi in un'aula scolastica, la risposta sarebbe negativa, vista la mancanza di norme che lo permettono.

b) Il Governo

34. Il Governo osserva innanzitutto che la questione sollevata con il presente ricorso esce dal quadro propriamente giuridico per sconfinare in campo filosofico. Si tratta in effetti di determinare se la presenza di un simbolo che ha un'origine e un significato religiosi sia di per sé una circostanza tale da influire sulle libertà individuali in modo incompatibile con la Convenzione
35. Se la croce è certamente un simbolo religioso, essa assume altri significati. Avrebbe anche un significato etico, comprensibile e apprezzabile indipendentemente dall'adesione alla tradizione religiosa o storica in quanto evoca principi che possono essere condivisi al di fuori della fede cristiana (non-violenza, pari dignità di tutti gli esseri umani, giustizia e condivisione, primato dell'individuo sul gruppo e importanza della sua libertà di scelta, separazione del politico dal religioso, amore per il prossimo che giunge fino al perdono dei nemici). Certo, i valori che fondano oggi le società democratiche hanno anche la loro origine immediata nel pensiero di autori non credenti, addirittura opposti al cristianesimo. Tuttavia, il pensiero di questi autori sarebbe intriso di filosofia cristiana, non fosse altro che in ragione della loro educazione e dell'ambiente culturale nel quale sono stati formati e vivono. In conclusione, i valori democratici di oggi affonderebbero le loro radici in un passato più lontano, quello del messaggio evangelico. Il messaggio della croce sarebbe quindi un messaggio umanista, che può essere letto in modo indipendente dalla sua dimensione religiosa, costituito da un insieme di principi e di valori che formano la base delle nostre democrazie. La croce, rinviando a questo messaggio, sarebbe perfettamente compatibile con la laicità ed accessibile ai non cristiani e ai non credenti, che potrebbero accettarla nella misura in cui evoca l'origine lontana di questi principi e di questi valori. In conclusione, poiché il simbolo della croce può essere percepito come privo di significato religioso, la sua esposizione in un luogo pubblico non costituirebbe di per sé una violazione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione.
36. Secondo il Governo, questa conclusione sarebbe corroborata dall'analisi della giurisprudenza della Corte che esige una ingerenza molto più attiva della semplice esposizione di un simbolo per constatare una violazione dei diritti e delle libertà. Così, è stata una ingerenza attiva a comportare la violazione dell'articolo 2 del Protocollo no 1 nella causa Folgerø (Folgerø e altri c. Norvegia, [GC], no 15472/02, CEDH 2007-VIII). Nella fattispecie non è in gioco la libertà di aderire o meno ad una religione, perché in Italia questa libertà è pienamente garantita. Non si tratta neanche della libertà di praticare una religione o di non praticarne alcuna; il crocifisso è in effetti esposto nelle aule, ma in nessun modo viene richiesto agli insegnanti o agli allievi di rivolgergli il benché minimo segno di saluto, di riverenza o di semplice riconoscenza, e ancor meno di recitare preghiere in classe. Di fatto non è neanche richiesto loro di prestare una qualsiasi attenzione al crocifisso. Infine, la libertà di educare i figli conformemente alle convinzioni dei genitori non è in causa: l'insegnamento in Italia è totalmente laico e pluralistico, i programmi scolastici non contengono alcuna allusione ad una religione particolare e l'istruzione religiosa è facoltativa.
37. Riferendosi alla sentenza Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen, (7 dicembre 1976, serie A n. 23), nella quale la Corte non ha constatato violazione, il Governo sostiene che, quale che sia la forza evocatrice, un'immagine non è paragonabile all'impatto di un comportamento attivo, quotidiano e protratto nel tempo come l'insegnamento. Inoltre, chiunque ha la possibilità di far educare i propri figli in una scuola privata o in casa con i precettori.
38. Le autorità nazionali godono di un ampio margine di valutazione per questioni così complesse e delicate, strettamente legate alla cultura e alla storia. L'esposizione di un simbolo religioso in luoghi pubblici non eccederebbe questo margine di valutazione lasciato agli Stati.
39. Ciò sarebbe tanto più vero in quanto in Europa esiste in materia una varietà di atteggiamenti. A titolo d'esempio, in Grecia tutte le cerimonie civili e militari contemplano la presenza e la partecipazione attiva di un ministro del culto ortodosso; inoltre, il Venerdì santo, sarebbe proclamato il lutto nazionale e tutti gli uffici e i negozi sarebbero chiusi, come avviene in Alsazia.
40. Secondo il Governo, l'esposizione della croce non mette in discussione la laicità dello Stato, principio che è iscritto nella Costituzione e negli accordi con la Santa Sede. Non sarebbe neppure il segno di una preferenza per una religione, in quanto essa richiamerebbe solo una tradizione culturale e dei valori

umanisti condivisi da altre persone diverse dai cristiani. In conclusione, l'esposizione della croce non disconoscerebbe il dovere di imparzialità e di neutralità dello Stato.

41. Del resto, non vi è consenso europeo sul modo di interpretare concretamente la nozione di laicità, cosicché gli Stati avrebbero un ampio margine di valutazione in materia. Più precisamente, se esiste un consenso europeo sul principio della laicità dello Stato, non ce ne sarebbe invece sulle sue implicazioni concrete e sulla sua attuazione. Il Governo chiede alla Corte di dare prova di prudenza e moderazione e di astenersi quindi dal dare un contenuto preciso che arrivi fino a proibire la semplice esposizione di simboli. Altrimenti darebbe un contenuto materiale predeterminato al principio di laicità, ciò andrebbe contro la legittima diversità degli approcci nazionali e condurrebbe a conseguenze imprevedibili.
42. Il Governo non sostiene che sia necessario, opportuno o auspicabile mantenere il crocifisso nelle aule scolastiche, ma la scelta di mantenerlo o no spetterebbe alla politica e risponderebbe dunque a criteri di opportunità, e non di legalità. Nell'evoluzione storica del diritto interno nazionale tracciato dalla ricorrente, che il Governo non contesta, occorrerebbe comprendere che la Repubblica italiana, benché laica, ha deciso liberamente di mantenere il crocifisso nelle aule scolastiche per varie ragioni, fra cui la necessità di trovare un compromesso tra i partiti di ispirazione cristiana che rappresentano una parte essenziale della popolazione e il sentimento religioso di quest'ultima.
43. Quanto a sapere se un insegnante sia libero di esporre altri simboli religiosi in un'aula scolastica, nessuna disposizione lo proibirebbe.
44. In conclusione, il Governo chiede alla Corte di rigettare il ricorso.

c) Intervento di terzo

45. Il Greek Helsinki Monitor (le GHM) contesta le tesi del Governo convenuto. La croce, e ancor di più il crocifisso, non possono che essere percepiti come simboli religiosi. Il GHM contesta anche l'affermazione secondo la quale occorre vedere nella croce un simbolo diverso da quello religioso e che la croce è portatrice di valori umanisti; ritiene anzi che tale posizione sia offensiva per la Chiesa. Inoltre, il Governo italiano non avrebbe neanche indicato un solo non cristiano che sarebbe d'accordo con questa teoria. Infine, altre religioni vedrebbero nella croce soltanto un simbolo religioso.
46. Se si segue l'argomentazione del Governo secondo la quale l'esposizione del crocifisso non richiede né salute, né attenzione, sarebbe da chiedersi perché esporre il crocifisso. L'esposizione di tale simbolo potrebbe essere percepita come la venerazione istituzionale di quest'ultimo. A tale proposito, il GHM osserva che, secondo i principi guida di Toledo sull'insegnamento relativo alle religioni e ai credo nelle scuole pubbliche (Consiglio di esperti sulla libertà di religione e dei credo dell'organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa - "OSCE"), la presenza di tale simbolo in una scuola pubblica può costituire una forma d'insegnamento implicito di una religione, ad esempio dando l'impressione che questa religione particolare sia favorita rispetto alle altre. Se la Corte, nella causa Folgerø, ha affermato che la partecipazione ad attività religiose può avere un'influenza sui bambini, allora, secondo il GHM, anche l'esposizione di simboli religiosi può averne una. Occorre anche pensare a situazioni in cui i bambini o i loro genitori potrebbero temere ritorsioni nel caso decidessero di protestare.

3. Valutazione della Corte

d) Principi generali

47. Per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1, nell'esercizio delle funzioni che lo Stato assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, la Corte ha emanato nella sua giurisprudenza i principi enunciati qui di seguito che sono pertinenti nel caso di specie (vedere, in particolare Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca, sentenza del 7 dicembre 1976, serie A no 23, pp. 24-28, §§ 50-54, Campbell e Cosans c. Regno Unito, sentenza del 25 febbraio 1982, serie A no 48, pp. 16-18, §§ 36-37, Valsamis c. Grecia, sentenza del 18 dicembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 VI, pp. 2323-2324, §§ 25-28, e Folgerø e altri c. Norvegia [GC], 15472/02, CEDH 2007-VIII, § 84).
 - (a) Occorre leggere le due frasi dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 alla luce non soltanto l'una dell'altra, ma anche, in particolare, degli articoli 8, 9 e 10 della Convenzione.
 - (b) E' sul diritto fondamentale all'istruzione che si innesta il diritto dei genitori al rispetto delle loro convinzioni religiose e filosofiche e la prima frase non distingue, non più della seconda, tra l'insegnamento pubblico e l'insegnamento privato. La seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 mira a salvaguardare la possibilità di un pluralismo educativo, essenziale alla preservazione della "società democratica" come la concepisce la Convenzione. A causa del potere dello Stato moderno, è soprattutto con l'insegnamento pubblico che deve realizzarsi quest'obiettivo.
 - (c) Il rispetto per le convinzioni dei genitori deve essere possibile nel quadro di un'educazione capace

di garantire un ambiente scolastico aperto e che favorisca l'inclusione piuttosto che l'esclusione, a prescindere dall'origine sociale degli allievi, dalle loro credenze religiose o dalla origine etnica. La scuola non dovrebbe essere il teatro di attività missionarie o di predicazione; dovrebbe essere un luogo di incontro di diverse religioni e convinzioni filosofiche, dove gli allievi possono acquisire conoscenze sui loro pensieri e sulle loro rispettive tradizioni.

(d) La seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 implica che lo Stato, assolvendo le funzioni da lui assunte in materia di educazione e di insegnamento, vigili affinché le informazioni o le conoscenze che compaiono nei programmi siano diffuse in modo oggettivo, critico e pluralistico. Gli vieta di perseguire un obiettivo di indottrinamento, che possa essere considerato non rispettoso delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori. Questo è il limite da non superare.

(e) Il rispetto per le convinzioni religiose dei genitori e le credenze dei bambini implica il diritto di credere in una religione o di non credere in nessuna religione. La libertà di credere e la libertà non di credere (la libertà negativa) sono entrambe protette dall'articolo 9 della Convenzione (vedere dal punto di vista dell'articolo 11, *Young, James e Webster c. Regno Unito*, 13 agosto 1981, §§ 52-57, serie A n° 44).

Il dovere di neutralità e di imparzialità dello Stato è incompatibile con qualsiasi potere discrezionale da parte sua sulla legittimità delle convinzioni religiose o delle modalità di espressione di queste ultime. Nel contesto dell'insegnamento, la neutralità dovrebbe garantire il pluralismo (*Folgerø*, succitata, § 84).

b) Applicazione di questi principi

48. Per la Corte, queste considerazioni conducono all'obbligo per lo Stato di astenersi dall'imporre, anche indirettamente, credenze nei luoghi in cui le persone sono dipendenti da lui o anche nei luoghi in cui sono particolarmente vulnerabili. La scolarizzazione dei bambini rappresenta un settore particolarmente sensibile poiché, in questo caso, il potere vincolante dello Stato è imposto a degli animi cui manca ancora (secondo il livello di maturità del bambino) la capacità critica che permette di prendere distanza rispetto al messaggio derivante da una scelta preferenziale espressa dallo Stato in materia religiosa.
49. Applicando alla presente causa i principi di cui sopra, la Corte deve esaminare la questione di stabilire se lo Stato convenuto, imponendo l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, abbia vigilato nell'esercizio delle sue funzioni di educazione e di insegnamento che le conoscenze fossero diffuse in modo oggettivo, critico e pluralistico e abbia rispettato le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori, conformemente all'articolo 2 del protocollo n° 1.
50. Per esaminare tale questione, la Corte terrà conto soprattutto della natura del simbolo religioso e del suo impatto sugli allievi di giovane età, in particolare sui figli della ricorrente. In effetti, nei paesi in cui la stragrande maggioranza della popolazione aderisce ad una precisa religione, la manifestazione dei riti e dei simboli di questa religione, senza restrizione di luogo e di forma, può costituire una pressione sugli allievi che non praticano tale religione o su quelli che aderiscono ad un'altra religione (*Karaduman c. Turchia*, decisione della Commissione del 3 maggio 1993).
51. Il Governo (precedenti paragrafi 34-44) giustifica l'obbligo (o il fatto) di esporre il crocifisso facendo riferimento al messaggio morale positivo della fede cristiana, che trascende i valori costituzionali laici, al ruolo della religione nella storia italiana come pure al radicamento di questa nella tradizione del paese. Attribuisce al crocifisso un significato neutrale e laico in riferimento alla storia e alla tradizione italiane, strettamente legate al cristianesimo. Il Governo sostiene che il crocifisso è un simbolo religioso, ma può anche rappresentare altri valori (vedere tribunale amministrativo di Venezia, n° 1110 del 17 marzo 2005, § 16, precedente paragrafo 13).
Secondo la Corte, il simbolo del crocifisso ha una pluralità di significati, fra i quali il significato religioso è predominante.
52. La Corte considera che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche va al di là dell'uso di simboli in specifici contesti storici. Essa ha peraltro ritenuto che il carattere tradizionale, nel senso sociale e storico, di un testo utilizzato dai parlamentari per prestare giuramento non privava il giuramento della sua natura religiosa (*Buscarini ed altri c. San Marino [GC]*, n. 24645/94, CEDH 1999-I).
53. La ricorrente adduce che il simbolo offende le sue convinzioni e viola il diritto dei suoi figli di non professare la religione cattolica. Le sue convinzioni raggiungono un livello di serietà e di coerenza sufficiente perché la presenza obbligatoria del crocifisso possa ragionevolmente essere compresa da lei come in conflitto con queste ultime. L'interessata vede nell'esposizione del crocifisso il segno che lo Stato si schiera dalla parte della religione cattolica. Questo è il significato ufficialmente preso in considerazione nella Chiesa cattolica, che attribuisce al crocifisso un messaggio fondamentale. Pertanto, l'apprensione della ricorrente non è arbitraria.
54. Le convinzioni della signora Lautsi riguardano anche l'impatto dell'esposizione del crocifisso sui suoi figli (precedente paragrafo 32), all'epoca di undici e tredici anni. La Corte riconosce che, per come viene esposto, è impossibile non notare il crocifisso nelle aule scolastiche. Nel contesto

dell'educazione pubblica, esso viene necessariamente percepito come parte integrante dell'ambiente scolastico e può essere quindi considerato come "un segno esterno forte" (Dahlab c. Svizzera (dec.), no 42393/98, CEDH 2001 V).

55. La presenza del crocifisso può facilmente essere interpretata da allievi di qualsiasi età come un segno religioso ed essi si sentiranno educati in un ambiente scolastico contrassegnato da una data religione. Ciò che può essere incoraggiante per alcuni allievi religiosi, può essere emotivamente perturbante per allievi di altre religioni o per coloro che non professano nessuna religione. Questo rischio è particolarmente presente tra gli allievi che appartengono a minoranze religiose. La libertà negativa non è limitata alla mancanza di servizi religiosi o di insegnamenti religiosi. Essa si estende alle pratiche e ai simboli che esprimono, in particolare o in generale, una credenza, una religione o l'ateismo. Questo diritto negativo merita una particolare protezione se è lo Stato che esprime una credenza e se la persona è messa in una situazione di cui non può liberarsi o soltanto con degli sforzi e un sacrificio sproporzionati.
56. L'esposizione di uno o più simboli religiosi non può essere giustificata né con la richiesta di altri genitori che desiderano un'educazione religiosa conforme alle loro convinzioni, né, come il Governo sostiene, con la necessità di un compromesso necessario con i partiti politici di ispirazione cristiana. Il rispetto delle convinzioni dei genitori in materia di educazione deve tenere conto del rispetto delle convinzioni degli altri genitori. Lo Stato è tenuto alla neutralità confessionale nel contesto dell'educazione pubblica dove la presenza ai corsi è richiesta senza tener conto della religione e deve cercare di inculcare agli allievi un pensiero critico. La Corte non vede come l'esposizione, nelle aule delle scuole pubbliche, di un simbolo che è ragionevole associare al cattolicesimo (la religione maggioritaria in Italia) potrebbe servire al pluralismo educativo che è essenziale per la preservazione di una "società democratica" così come concepita dalla Convenzione. La Corte nota a tale proposito che la giurisprudenza della Corte costituzionale va nello stesso senso (vedere paragrafo 24).
57. La Corte ritiene che l'esposizione obbligatoria di un simbolo di una data confessione nell'esercizio della funzione pubblica relativamente a situazioni specifiche sottoposte al controllo governativo, in particolare nelle aule scolastiche, violi il diritto dei genitori di educare i loro figli secondo le loro convinzioni e il diritto dei bambini scolarizzati di credere o di non credere. La Corte ritiene che questa misura comporti la violazione di questi diritti poiché le restrizioni sono incompatibili con il dovere che spetta allo Stato di rispettare la neutralità nell'esercizio della funzione pubblica, in particolare nel campo dell'istruzione.
58. Pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 congiuntamente all'articolo 9 della Convenzione.

II. SULLA ADDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE

59. La ricorrente sostiene che l'ingerenza da lei denunciata sotto il profilo dell'articolo 9 della Convenzione e dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 viola anche il principio della non discriminazione sancito dall'articolo 14 della Convenzione.
60. Il Governo si oppone a questa tesi.
61. La Corte constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa rileva peraltro che non contrasta con nessun altro motivo di irricevibilità. E' quindi opportuno dichiararlo ricevibile.
62. Tuttavia, avuto riguardo delle circostanze della presente causa e del ragionamento che l'ha portata a constatare una violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 combinato con l'articolo 9 della Convenzione, la Corte ritiene non necessario esaminare la questione anche per quanto riguarda l'articolo 14, preso isolatamente o combinato con le disposizioni di cui sopra.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

63. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,
« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno della Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. »

A. Danno

64. La ricorrente domanda il versamento di una somma di almeno 10.000 euro per pregiudizio morale.
65. Il Governo ritiene che una constatazione di violazione sarebbe sufficiente. Sussidiariamente ritiene che la somma richiesta sia eccessiva e non sostenuta e ne domanda il rigetto o la riduzione secondo equità.

66. Dal momento che il Governo non ha dichiarato di essere pronto a rivedere le norme che disciplinano la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, la Corte ritiene che a differenza di quanto deciso nella causa Folgero e altri (sentenza succitata, § 109), nel caso di specie la constatazione di violazione non possa essere sufficiente. Di conseguenza, decidendo secondo equità, accorda 5.000 euro a titolo di pregiudizio morale.

B. Spese

67. La ricorrente domanda 5.000 euro per le spese affrontate nella procedura a Strasburgo.

68. Il Governo osserva che la ricorrente non ha sostenuto la sua domanda e ne suggerisce il rigetto.

69. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese soltanto nella misura in cui viene provata la loro effettività, necessità e ragionevolezza del loro ammontare. Nella fattispecie, la ricorrente non ha prodotto nessun documento giustificativo a sostegno della sua domanda di rimborso. Di conseguenza la Corte decide di respingere tale domanda.

C. Interessi moratori

La Corte ritiene appropriato calcolare il tasso degli interessi moratori in base al tasso d'interesse della facilità del prestito marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA',

1. Dichiara il ricorso ricevibile;

2. Afferma che vi è stata violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 esaminato congiuntamente all'articolo 9 della Convenzione ed all'articolo 2 del Protocollo n° 1.

3. Afferma che non è necessario esaminare il motivo di ricorso basato sull'articolo 14 preso isolatamente o combinato con l'articolo 9 della Convenzione e l'articolo 2 del protocollo n° 1 ;

4. Afferma

1. che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 5.000 EURO (cinquemila euro), per danno morale, più qualsiasi somma che può essere dovuta a titolo di imposta ;

2. che a decorrere dalla scadenza del suddetto termine e fino al versamento, questa somma dovrà essere maggiorata di un interesse semplice ad un tasso pari a quello della facilità del prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumento di tre punti percentuali ;

5. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 3 novembre 2009, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Sally Dollé
Cancelliere

Françoise Tulkens
Presidente

Itinerari a tema

- [Tutela dei diritti umani in sede di Consiglio d'Europa](#)

Link utili

- [Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo](#)

Hai cercato:

diritti dell'Uomo: istruzione - art2 Prot1

[Torna indietro](#)

Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 18 marzo 2011 - Ricorso n. 30814/06 - Lautsi e altri c. Italia

Traduzione a cura del Ministero della Giustizia Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
GRANDE CAMERA
CAUSA LAUTSI E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso no 30814/06)
SENTENZA
STRASBURGO
18 marzo 2011

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Lautsi e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo, riunita nella Grande Camera composta da:

Jean-Paul Costa, presidente,

Christos Rozakis,

Nicolas Bratza,

Peer Lorenzen,

Josep Casadevall,

Giovanni Bonello,

Nina Vajić,

Rait Maruste,

Anatoly Kovler,

Sverre Erik Jebens,

Päivi Hirvelä,

Giorgio Malinverni,

George Nicolaou,

Ann Power,

Zdravka Kalaydjieva,

Mihai Poalelungi,

Guido Raimondi, giudici,

e da Erik Fribergh, cancelliere,

Dopo averne deliberato in camera del consiglio il 30 giugno 2010 e il 16 febbraio 2011,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi è un ricorso (n° 30814/06) diretto contro la Repubblica italiana con il quale una cittadina di questo Stato, la sig.ra Soile Lautsi ("la ricorrente"), ha adito la Corte il 27 luglio 2006 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione"). Nel suo ricorso, la ricorrente indica agire a suo nome e per conto dei suoi figli allora minori, Dataico e Sami Albertin. Diventati nel frattempo maggiorenni, questi ultimi hanno confermato di volere proseguire il ricorso in qualità di ricorrenti ("il secondo e il terzo ricorrente").

2. I ricorrenti sono rappresentati dall'avvocato N. Paoletti del foro di Roma. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, E. Spatafora e dai suoi coagenti aggiunti, N. Lettieri e P. Accardo.

3. Il ricorso è stato assegnato alla seconda sezione della Corte (articolo 52 § 1 del regolamento). Il 1° luglio 2008, una camera della suddetta sezione, composta dai giudici: Françoise Tulkens, Antonella Mularoni, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó e Işıl Karakaş, ha deciso di comunicare il ricorso al Governo; avvalendosi delle disposizioni dell'articolo 29 § 3 della Convenzione, ha anche deciso che avrebbe esaminato contestualmente ricevibilità e merito della causa.

4. Il 3 novembre 2009, una camera di questa stessa sezione, composta dai giudici: Françoise Tulkens, presidente, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó e Işıl Karakaş, ha dichiarato il ricorso ricevibile ed ha concluso all'unanimità per la violazione dell'articolo 2 del

Protocollo n° 1 esaminato congiuntamente all'articolo 9 della Convenzione ed ha ritenuto non doversi procedere all'esame del motivo di ricorso basato sull'articolo 14 della Convenzione.

5. Il 28 gennaio 2010, il Governo ha chiesto il rinvio della causa innanzi alla Grande Camera in virtù degli articoli 43 della Convenzione e 73 del regolamento della Corte. Il 1° marzo 2010, un collegio della Grande Camera ha accolto questa domanda.

6. La composizione della Grande Camera è stata stabilita conformemente agli articoli 26 §§ 4 e 5 della Convenzione e 24 del regolamento.

7. Sia i ricorrenti che il Governo hanno depositato osservazioni scritte complementari sul merito della causa.

8. Sono stati autorizzati ad intervenire nella procedura scritta (articolo 36 § 2 della Convenzione e articolo 44 § 2 del regolamento) trentatré membri del Parlamento europeo intervenuti congiuntamente, l'organizzazione non governativa Greek Helsinki Monitor, già terzo interveniente innanzi alla camera, l'organizzazione non governativa Associazione nazionale del libero Pensiero, l'organizzazione non governativa European Centre for Law and Justice, l'organizzazione non governativa Eurojuris, le organizzazioni non governative Commission Internationale de Juristes, Interights e Human Rights Watch, intervenute collegialmente, le organizzazioni non governative Zentralkomitee der deutschen Katholiken, Semaines sociales de France, Associazioni cristiane Lavoratori italiani, intervenute collegialmente, nonché i governi di Armenia, Bulgaria, Cipro, Federazione russa, Grecia, Lituania, Malta, Monaco, Romania e Repubblica di San Marino. I governi di Armenia, Bulgaria, Cipro, Federazione russa, Grecia, Lituania, Malta e Repubblica di San Marino sono stati inoltre autorizzati ad intervenire collegialmente nella procedura orale.

9. Il 30 giugno 2010 si è svolta una udienza pubblica nel Palazzo dei diritti dell'Uomo a Strasburgo (articolo 59 § 3 del regolamento).

Sono comparsi:

- per il governo convenuto
Sigg. Nicola LETTIERI, coagente,
Giuseppe ALBENZIO, consigliere;
 - per i ricorrenti
Avv. Nicolò PAOLETTI, legale,
Avv. Natalia PAOLETTI,
Sig.ra Claudia SARTORI, consiglieri;
 - per i governi di Armenia, Bulgaria, Cipro, Federazione russa, Grecia, Lituania, Malta e Repubblica di San Marino, terzi intervenienti:
Sigg. Joseph WEILER, professore presso la facoltà di diritto dell'università di New York, legale,
Stepan KARTASHYAN, rappresentante permanente aggiunto dell'Armenia presso il Consiglio d'Europa;
Andrey TEHOV, ambasciatore, rappresentante permanente della Bulgaria presso il Consiglio d'Europa;
Yannis MICHILIDES, rappresentante permanente aggiunto di Cipro presso il Consiglio d'Europa;
Sig.ra Vasileia PELEKOU, rappresentante permanente aggiunto della Grecia presso il Consiglio d'Europa;
Sigg. Darius ŠIMAITIS, rappresentante permanente aggiunto della Lituania presso il Consiglio d'Europa;
Joseph LICARI, ambasciatore, rappresentante permanente di Malta presso il Consiglio d'Europa;
Georgy MATYUSHKIN, agente del governo della Federazione di Russia;
 - Avv. Guido BELLATTI CECCOLI, coagente del governo della Repubblica di San Marino, consiglieri.
- La Corte ha sentito gli avvocati Nicolò Paoletti e Natalia Paoletti, nonché i sigg. Lettieri, Albenzio e Weiler.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

10. Nati rispettivamente nel 1957, 1988 e 1990, la ricorrente ed i suoi due figli, Dataico e Sami Albertin, ugualmente ricorrenti, sono residenti in Italia. Questi ultimi nel 2001-2002 frequentavano la scuola pubblica Istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre, ad Abano Terme. Nelle aule scolastiche dell'istituto era appeso un crocifisso.

11. Il 22 aprile 2002, nel corso di una riunione del consiglio di istituto, il marito della ricorrente sollevò il problema della presenza di simboli religiosi nelle aule scolastiche, del crocifisso in particolare, e pose la questione della loro rimozione. Il 27 marzo 2002, con dieci voti contro due ed una astensione, il consiglio di istituto deliberò di mantenere i simboli religiosi negli ambienti scolastici.

12. Il 23 luglio 2002, la ricorrente impugnò questa decisione innanzi al tribunale amministrativo di Venezia denunciando la violazione del principio di laicità - basandosi sugli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 19 (libertà religiosa) della Costituzione italiana e sull'articolo 9 della Convenzione - nonché del principio di imparzialità della pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione).

13. Il 3 ottobre 2002, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca emanò una direttiva (no 2666) ai sensi della quale i servizi competenti del suo ministero avrebbero dovuto adottare le disposizioni necessarie, in particolare, affinché i dirigenti scolastici assicurassero la presenza di crocifissi nelle aule scolastiche (successivo paragrafo 24).

Il 30 ottobre 2003, il ministro si costituì parte nella procedura avviata dalla ricorrente il cui ricorso era da ritenersi infondato in quanto la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche si basava sull'articolo 118 del regio decreto n° 965 del 30 aprile 1924 (Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media) e sull'articolo 119 del regio decreto n° 1297 del 26 aprile 1928 (approvazione del Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare; successivo paragrafo 19).

14. Con ordinanza del 14 gennaio 2004, il tribunale amministrativo, tenuto conto del principio di laicità dello Stato e degli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, rimise all'esame della Corte costituzionale la questione della costituzionalità degli articoli 159 e 190 del decreto-legge no 297 del 16 aprile 1994 (recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nelle loro "specificazioni" risultanti dagli articoli 118 e 119 dei summenzionati regi decreti, nonché dall'articolo 676 del suddetto decreto-legge.

Gli articoli 159 e 190 del decreto-legge dispongono che spetta ai comuni provvedere agli arredi scolastici delle scuole primarie e medie, mentre l'articolo 119 del decreto del 1928 include il crocifisso nell'elenco degli arredi di cui devono essere dotate le aule scolastiche, e l'articolo 118 del decreto del 1924 specifica che ogni classe deve essere provvista del ritratto del re e di un crocifisso. Per quanto riguarda l'articolo 676 del decreto-legge, quest'ultimo precisa che le disposizioni non comprese nel testo unico restano in vigore "ad eccezione delle disposizioni contrarie o incompatibili con il testo unico, che sono abrogate".

Con ordinanza del 15 dicembre 2004 (n° 389), la Corte costituzionale dichiarò manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale in quanto riguardava in realtà dei testi che, non avendo rango legislativo ma rango regolamentare (gli articoli 118 e 119 sopra citati), non potevano essere oggetto di esame di conformità costituzionale.

15. Il 17 marzo 2005, il tribunale amministrativo rigettò il ricorso. Dopo aver concluso che l'articolo 118 del regio decreto del 30 aprile 1924 e l'articolo 119 del regio decreto del 26 aprile 1928 erano ancora in vigore e sottolineato che "il principio di laicità dello Stato fa ormai parte del patrimonio giuridico europeo e delle democrazie occidentali", giudicò che la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, tenuto conto del significato che bisognava attribuirgli, non contrastava con detto principio. In particolare ritenne che, se il crocifisso era innegabilmente un simbolo religioso, si trattava di un simbolo del cristianesimo in generale, più che del solo cattolicesimo, e come tale rinviava anche ad altre confessioni. Inoltre considerò che si trattava anche di un simbolo storico-culturale, di conseguenza dotato di una "valenza identitaria" per il popolo italiano in quanto "rappresenta in qualche modo il percorso storico e culturale caratteristico del nostro Paese e in genere dell'Europa intera, e ne costituisce una buona sintesi". Ritenne inoltre che il crocifisso doveva essere considerato anche come un simbolo del sistema di valori che innervano la carta costituzionale italiana. La sua sentenza è così motivata:

« (...) 11.1. A questo punto, pur consapevoli di incamminarsi su di un sentiero impervio e talvolta scivoloso, non si può fare a meno di rilevare come il cristianesimo e anche il suo fratello maggiore, l'ebraismo - almeno da Mosé in poi e sicuramente nell'interpretazione talmudica - abbiano posto la tolleranza dell'altro e la difesa della dignità dell'uomo, al centro della loro fede.

In particolare poi il cristianesimo - anche per il riferimento al noto e spesso incompreso "Date a Cesare quello che è di Cesare, e a..." - con la sua forte accentuazione del precetto dell'amore per il prossimo e ancor più con l'esplicita prevalenza data alla carità sulla stessa fede, contiene in nuce quelle idee di tolleranza, eguaglianza e libertà che sono alla base dello Stato laico moderno e di quello italiano in particolare.

11.2. Spingendo lo sguardo oltre la superficie, si individua un filo che collega tra di loro la rivoluzione cristiana di duemila anni fa, l'affermarsi in Europa del "habeas corpus", gli stessi elementi cardine dell'illuminismo (che pure storicamente si pose in vivace contrasto con la religione), cioè la libertà e la dignità di ogni uomo, la dichiarazione dei diritti dell'uomo e infine la stessa laicità dello Stato moderno; tutti i fenomeni storici indicati si fondano in modo significativo - anche se certamente non in via esclusiva - sulla concezione cristiana del mondo. E' stato acutamente osservato che il noto "liberté, égalité, fraternité" costituisce un motto agevolmente condivisibile da un cristiano, sia pure con l'ovvia accentuazione del terzo termine.

In sostanza, non appare azzardato affermare che, attraverso i tortuosi e accidentati percorsi della storia europea, la laicità dello Stato moderno sia stata faticosamente conquistata anche (certamente non solo) in riferimento più o meno consapevole ai valori fondanti del cristianesimo; ciò spiega come molti giuristi di fede cristiana siano stati in Europa e in Italia tra i più strenui assertori della laicità dello Stato (...).

11.5. Il legame tra cristianesimo e libertà implica una consequenzialità storica non immediatamente percepibile, un fiume carsico esplorato solo di recente proprio in quanto sotterraneo per gran parte del suo percorso, anche perché nella tormentata vicenda dei rapporti tra Stati e chiese d'Europa si riconoscono ben più agevolmente i numerosi tentativi di queste ultime di intramettersi nelle questioni statali e viceversa, così come alquanto frequenti sono stati l'abbandono dei pur conclamati ideali cristiani per ragioni di potere e infine le contrapposizioni talvolta violente tra governi e autorità religiose.

11.6. Peraltro, in una visione prospettica, nel nucleo centrale e costante della fede cristiana, nonostante l'inquisizione, l'antisemitismo e le crociate, si può agevolmente individuare il principio di dignità dell'uomo,

di tolleranza, di libertà anche religiosa e quindi in ultima analisi il fondamento della stessa laicità dello Stato.

11.7. A saper mirare la storia, ponendosi cioè su di un poggio e non rimanendo confinati a fondovalle, si individua una percepibile affinità (non identità) tra il “nocciolo duro” del cristianesimo, che, privilegiando la carità su ogni altro aspetto, fede inclusa, pone l’accento sull’accettazione del diverso, e il “nocciolo duro” della Costituzione repubblicana, che consiste nella valorizzazione solidale della libertà di ciascuno e quindi nella garanzia giuridica del rispetto dell’altro. La sintonia permane anche se attorno ai due nuclei, entrambi focalizzati sulla dignità dell’uomo, si sono nel tempo sedimentate molte incrostazioni, alcune talmente spesse da occultarli alla vista, e ciò vale soprattutto per il cristianesimo. (...).

11.9. Si può quindi sostenere che, nell’attuale realtà sociale, il crocifisso debba essere considerato non solo come simbolo di un’evoluzione storica e culturale, e quindi dell’identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi questi che innervano la nostra Carta costituzionale.

In altri termini, i principi costituzionali di libertà hanno molte radici, e una di queste indubbiamente è il cristianesimo, nella sua stessa essenza. Sarebbe quindi sottilmente paradossale escludere un segno cristiano da una struttura pubblica in nome di una laicità, che ha sicuramente una delle sue fonti lontane proprio nella religione cristiana.

12.1. Questo Tribunale non ignora certo come nel passato si siano attribuiti al simbolo del crocifisso altri valori, quale, al tempo dello Statuto Albertino, di segno del cattolicesimo inteso come religione di Stato, utilizzato quindi per cristianizzare un potere e consolidare un’autorità.

Si rende inoltre conto che ancor oggi del simbolo della croce si possono fornire diverse interpretazioni: innanzi tutto quella strettamente religiosa, sia riferita al cristianesimo in generale sia in particolare al cattolicesimo. E’ altresì consapevole che alcuni alunni frequentanti la scuola pubblica potrebbero liberamente e legittimamente attribuire alla croce valenze ancora diverse, come di inaccettabile preferenza data ad una religione rispetto ad altre, ovvero di un vulnus alla libertà individuale e quindi alla stessa laicità dello Stato, al limite di un richiamo al cesaropapismo ovvero all’inquisizione, addirittura di uno scampolo gratuito di catechismo erogato tacitamente anche ai non credenti in una sede non idonea o infine di propaganda subliminale in favore delle confessioni cristiane: si tratta di opinioni tutte rispettabili, ma in fondo non rilevanti nella causa in esame. (...)

12.6. Doverosamente va rilevato che il simbolo del crocifisso, così inteso, assume oggi, con il richiamo ai valori di tolleranza, una valenza particolare nella considerazione che la scuola pubblica italiana risulta attualmente frequentata da numerosi allievi extracomunitari, ai quali risulta piuttosto importante trasmettere quei principi di apertura alla diversità e di rifiuto di ogni integralismo - religioso o laico che sia - che impregnano di sé il nostro ordinamento. Viviamo in un momento di tumultuoso incontro con altre culture, e, per evitare che esso si trasformi in scontro, è indispensabile riaffermare anche simbolicamente la nostra identità, tanto più che essa si caratterizza proprio per i valori di rispetto per la dignità di ogni essere umano e di universalismo solidale. (...)

13.2. Invero, i simboli religiosi in genere implicano un meccanismo logico di esclusione; infatti, il punto di partenza di ogni fede religiosa è appunto la credenza in un’entità superiore, per cui gli aderenti, ovvero i fedeli, si trovano per definizione e convinzione nel giusto. Di conseguenza e inevitabilmente, l’atteggiamento di chi crede rispetto a chi non crede, che quindi si oppone implicitamente all’essere supremo, è di esclusione. (...)

13.3. Il meccanismo logico dell’esclusione dell’infedele è insito in ogni credo religioso, anche se gli interessati non ne sono consapevoli; peraltro, con la sola eccezione del cristianesimo, ove ben compreso (il che ovviamente non è sempre avvenuto nel passato né avviene oggi, nemmeno ad opera di chi si proclama cristiano), il quale considera secondaria la stessa fede nell’onnisciente di fronte alla carità, cioè al rispetto per il prossimo. Ne consegue che il rifiuto del non credente da parte di un cristiano implica la radicale negazione dello stesso cristianesimo, una sostanziale abiura, il che non vale per le altre fedi religiose, per le quali può costituire al massimo la violazione di un importante precetto.

13.4. Il simbolo del cristianesimo - la croce - non può quindi escludere nessuno senza negare sé stessa; anzi, essa costituisce, in un certo senso, il segno universale dell’accettazione e del rispetto per ogni essere umano in quanto tale, indipendentemente da ogni sua credenza, religiosa o meno.

14.1. Occorre appena aggiungere che la croce in classe rettamente intesa prescinde dalle libere convinzioni di ciascuno, non esclude alcuno e ovviamente non impone e non prescrive nulla a nessuno, ma implica soltanto, nell’alveo delle finalità educative e formative della scuola pubblica, una riflessione - necessariamente guidata dai docenti - sulla storia italiana e sui valori condivisi della nostra società come giuridicamente recepiti nella Costituzione, tra cui in primis la laicità dello Stato. (...) »

16. Il Consiglio di Stato, adito dalla ricorrente, confermò che la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche trovava la sua base legale nell’articolo 118 del regio decreto del 30 aprile 1924 e nell’articolo 119 del regio decreto del 26 aprile 1928 e, tenuto conto del significato che bisognava attribuirgli, era compatibile con il principio di laicità. Su questo punto giudicò che, in particolare, in Italia, il

crocifisso simboleggiava l'origine religiosa dei valori (tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti, riguardo per la sua libertà, autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, solidarietà umana, rifiuto di ogni discriminazione) che caratterizzano la civiltà italiana. In questo senso, esposto nelle aule, il crocifisso poteva svolgere - anche in una prospettiva "laica" distinta dalla prospettiva religiosa che gli è propria - una funzione simbolica altamente educativa, indipendentemente dalla religione professata dagli alunni. Secondo il Consiglio di Stato occorre vedere in esso un simbolo capace di riflettere le fonti notevoli dei valori civili sopra richiamati, valori che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato.

La sentenza del 13 aprile 2006 (n° 556) è così motivata:

« (...) la Corte costituzionale ha riconosciuto nella laicità un principio supremo del nostro ordinamento costituzionale, idoneo a risolvere talune questioni di legittimità costituzionale (ad esempio, tra le tante pronunce, quelle riguardanti norme sull'obbligatorietà dell'insegnamento religioso nella scuola, o sulla competenza giurisdizionale per le cause concernenti la validità del vincolo matrimoniale contratto canonicamente e trascritto nei registri dello stato civile).

Trattasi di un principio non proclamato *expressis verbis* dalla nostra Carta fondamentale; un principio che, ricco di assonanze ideologiche e di una storia controversa, assume però rilevanza giuridica potendo evincersi dalle norme fondamentali del nostro ordinamento. In realtà la Corte lo trae specificamente dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.

Il principio utilizza un simbolo linguistico ("laicità") che indica in forma abbreviata profili significativi di quanto disposto dalle anzidette norme, i cui contenuti individuano le condizioni di uso secondo le quali esso va inteso ed opera. D'altra parte, senza l'individuazione di tali specifiche condizioni d'uso, il principio di "laicità" resterebbe confinato nelle dispute ideologiche e sarebbe difficilmente utilizzabile in sede giuridica.

In questa sede, le condizioni di uso vanno certo determinate con riferimento alla tradizione culturale, ai costumi di vita, di ciascun popolo, in quanto però tale tradizione e tali costumi si siano riversati nei loro ordinamenti giuridici. E questi mutano da nazione a nazione. (...)

In questa sede giurisdizionale, per il problema innanzi ad essa sollevato della legittimità della esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, disposto dalle autorità competenti in esecuzione di norme regolamentari, si tratta in concreto e più semplicemente di verificare se tale imposizione sia lesiva dei contenuti delle norme fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, che danno forma e sostanza al principio di "laicità" che connota oggi lo Stato italiano, ed al quale ha fatto più volte riferimento il supremo giudice delle leggi.

E' evidente che il crocifisso è esso stesso un simbolo che può assumere diversi significati e servire per intenti diversi; innanzitutto per il luogo ove è posto.

In un luogo di culto il crocifisso è propriamente ed esclusivamente un "simbolo religioso", in quanto mira a sollecitare l'adesione riverente verso il fondatore della religione cristiana.

In una sede non religiosa, come la scuola, destinata all'educazione dei giovani, il crocifisso potrà ancora rivestire per i credenti i suaccennati valori religiosi, ma per credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata ed assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile. In tal senso il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte "laico", diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni.

Ora è evidente che in Italia, il crocifisso è atto ad esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l'origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana.

Questi valori, che hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano, soggiacciono ed emergono dalle norme fondamentali della nostra Carta costituzionale, accolte tra i "Principi fondamentali" e la Parte I della stessa, e, specificamente, da quelle richiamate dalla Corte costituzionale, delineanti la laicità propria dello Stato italiano.

Il richiamo, attraverso il crocifisso, dell'origine religiosa di tali valori e della loro piena e radicale consonanza con gli insegnamenti cristiani, serve dunque a porre in evidenza la loro trascendente fondazione, senza mettere in discussione, anzi ribadendo, l'autonomia (non la contrapposizione, sottesa a una interpretazione ideologica della laicità che non trova riscontro alcuno nella nostra Carta fondamentale) dell'ordine temporale rispetto all'ordine spirituale, e senza sminuire la loro specifica "laicità", confacente al contesto culturale fatto proprio e manifestato dall'ordinamento fondamentale dello Stato italiano. Essi, pertanto, andranno vissuti nella società civile in modo autonomo (di fatto non contraddittorio) rispetto alla società religiosa, sicché possono essere "laicamente" sanciti per tutti, indipendentemente dall'appartenenza alla religione che li ha ispirati e propugnati.

Come ad ogni simbolo, anche al crocifisso possono essere imposti o attribuiti significati diversi e contrastanti, oppure ne può venire negato il valore simbolico per trasformarlo in suppellettile, che può al massimo presentare un valore artistico. Non si può però pensare al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come ad una suppellettile, oggetto di arredo, e neppure come ad un oggetto di culto; si deve pensare piuttosto come ad un simbolo idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati, che sono poi i valori che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato. (...) »

II. L'EVOLUZIONE DEL DIRITTO E DELLA PRASSI INTERNI PERTINENTI

17. L'obbligo di appendere un crocifisso nelle aule scolastiche delle scuole primarie era previsto dall'articolo 140 del regio decreto n° 4336 del 15 settembre 1860 del Regno di Piemonte-Sardegna, adottato in applicazione della legge no 3725 del 13 novembre 1859 ai sensi della quale "ogni scuola dovrà senz'altro essere dotata (...) di un crocifisso" (articolo 140).

Nel 1861, anno di nascita dello Stato italiano, lo Statuto del Regno di Piemonte-Sardegna del 1848 divenne la Carta costituzionale del Regno d'Italia; in particolare esso enunciava che "la religione cattolica apostolica e romana [fosse] la sola religione dello Stato [e che] gli altri culti esistenti [fossero] tollerati conformemente alla legge".

18. La presa di Roma da parte dell'esercito italiano, il 20 settembre 1870, a seguito della quale Roma fu annessa e proclamata capitale del nuovo Regno d'Italia, provocò una crisi dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica. Con la legge n° 214 del 13 maggio 1871, lo Stato italiano regolamentò unilateralmente le relazioni con la Chiesa ed accordò al Papa un certo numero di privilegi per il regolare svolgimento dell'attività religiosa. Secondo i ricorrenti, l'esposizione del crocifisso negli istituti scolastici cadde poco a poco in desuetudine.

19. All'avvento del fascismo, lo Stato adottò una serie di misure volte a far rispettare l'obbligo di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche.

Così, in particolare, il 22 novembre 1922, il Ministero della Pubblica Istruzione emanò, una circolare (no 68) che recitava: "(...) In questi ultimi anni, in molte scuole primarie del Regno l'immagine di Cristo ed il ritratto del Re sono stati tolti. Ciò costituisce una violazione manifesta e non tollerabile di una disposizione regolamentare e soprattutto un danno alla religione dominante dello Stato così come all'unità della Nazione. Intimiamo allora a tutte le amministrazioni comunali del regno l'ordine di ristabilire nelle scuole che ne sono sprovviste i due simboli incoronati della fede e del sentimento patriottico."

Il 30 aprile fu adottato il regio decreto n° 965 del 30 aprile 1924 recante l'Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media, il cui articolo 118 recita:

«Ogni istituto ha la bandiera nazionale, ogni aula l'immagine del crocifisso e il ritratto del Re.»

L'articolo 119 del regio decreto n 1297 del 26 aprile 1928, recante approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, precisa che il crocifisso figura fra gli "arredi e il materiale occorrente nelle varie classi e dotazione della scuola"

20. I Patti Lateranensi, firmati l'11 febbraio 1929, segnarono la "Conciliazione" tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Il cattolicesimo fu confermato come la religione ufficiale dello Stato italiano. L'articolo 1 del Trattato era così formulato:

« L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'articolo 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. »

21. Nel 1948, lo Stato italiano adottò la sua Costituzione repubblicana il cui articolo 7 stabilisce che "lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi e le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale". Peraltro, l'articolo 8 enuncia che "tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, [che] le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, [che] i rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze".

22. Il protocollo addizionale al nuovo concordato, del 18 febbraio 1984, ratificato con la legge n° 121 del 25 marzo 1985, enuncia che si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.

23. Nella sentenza del 12 aprile 1989 (n° 203) resa nel contesto dell'esame del carattere non obbligatorio dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, la Corte costituzionale ha concluso che il principio di laicità ha valore costituzionale, precisando che esso implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale.

Investita nella fattispecie della questione della conformità a questo principio della presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, la Corte costituzionale si è dichiarata incompetente tenuto conto della natura regolamentare dei testi che prescrivono questa presenza (ordinanza del 15 dicembre 2004, n° 389; precedente paragrafo 14). Indotto ad esaminare questa questione, il Consiglio di Stato ha giudicato che, visto il significato che bisognava attribuire al crocifisso, la presenza di quest'ultimo nelle aule delle scuole pubbliche era compatibile con il principio di laicità (sentenza del 13 febbraio 2006, n° 556; precedente paragrafo 16).

In una causa diversa, la Corte di cassazione aveva concluso inversamente al Consiglio di Stato nel contesto di un procedimento penale diretto contro una persona perseguita per essersi rifiutata di assumere l'incarico di scrutatore in un seggio elettorale in quanto vi era un crocifisso. Nella sua sentenza del 1° marzo 2000 (no 439), la Suprema Corte ha in effetti giudicato tale presenza come una offesa ai principi di laicità e di imparzialità dello Stato nonché al principio di libertà di coscienza di coloro che non si riconoscono in questo

simbolo. Ha espressamente respinto la tesi secondo cui l'esposizione del crocifisso troverebbe la sua giustificazione in quanto simbolo di "una intera civiltà o della coscienza etica collettiva" e - la Corte di cassazione citava ivi i termini utilizzati dal Consiglio di Stato in un parere del 27 aprile 1988 (n° 63) - simbolizzerebbe così un "valore universale, indipendente da una specifica confessione religiosa".

24. Il 3 ottobre 2002, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha adottato la seguente direttiva (no 2666):

« (...) Il Ministro

(...) Considerando che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche trova il suo fondamento nelle norme vigenti, che essa non viola né il pluralismo né gli obiettivi della formazione pluriculturale della Scuola italiana e che non può essere considerata una limitazione della libertà di coscienza garantita dalla Costituzione in quanto non evoca una specifica confessione ma costituisce unicamente un'espressione della civiltà e della cultura cristiana e che dunque fa parte del patrimonio universale dell'umanità;

Dopo aver valutato l'opportunità, nel rispetto delle differenti appartenenze, convinzioni e credenze, che ogni istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia e su delibera dei competenti organi collegiali, renda disponibile un apposito ambiente da riservare, fuori dagli obblighi ed orari di servizio, a momenti di raccoglimento e di meditazione dei componenti della comunità scolastica che lo desiderino;

Adotta la seguente direttiva:

Il competente ufficio del ministero (...) impartirà le disposizioni necessarie affinché:

- 1) Sia assicurata da parte dei dirigenti scolastici l'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche;
- 2) Ogni istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia e su delibera dei competenti organi collegiali, renda disponibile un apposito ambiente da riservare, fuori dagli obblighi ed orari di servizio, a momenti di raccoglimento e di meditazione dei componenti della comunità scolastica che lo desiderino (...) »

25. Gli articoli 19, 33 e 34 della Costituzione recitano:

Articolo 19

« Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. »

Articolo 33

« L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. (...) »

Articolo 34

« La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita (...) ».

III. SINTESI DEL DIRITTO E DELLA PRASSI NEGLI STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA RIGUARDO LA PRESENZA DI SIMBOLI RELIGIOSI NELLE SCUOLE PUBBLICHE

26. Nella maggior parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa, la questione della presenza di simboli religiosi nelle scuole pubbliche non è oggetto di una specifica disciplina.

27. La presenza di simboli religiosi nelle scuole pubbliche è espressamente vietata soltanto in pochi Stati membri: nella ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, in Francia (salvo che in Alsazia e Mosella) e in Georgia.

Essa è espressamente prevista - oltre che in Italia - soltanto in qualche Stato membro: in Austria, in alcuni Länder della Germania e comuni svizzeri, e in Polonia. Si deve tuttavia rilevare che è possibile trovare tali simboli nelle scuole pubbliche di alcuni degli Stati membri in cui la questione non è stata specificamente regolamentata quali la Spagna, la Grecia, l'Irlanda, Malta, San Marino e la Romania.

28. La questione è stata esaminata dalle alte giurisdizioni di un certo numero di Stati membri.

In Svizzera, il Tribunale federale ha giudicato incompatibile con le esigenze della neutralità confessionale sancite dalla Costituzione federale una ordinanza comunale che prevedeva la presenza di un crocifisso nelle aule delle scuole primarie, senza tuttavia condannare questa presenza in altri ambienti degli istituti scolastici (26 settembre 1990 ; ATF 116 1a 252).

In Germania, la Corte costituzionale federale ha giudicato un'ordinanza simile bavarese contraria al principio di neutralità dello Stato e difficilmente compatibile con la libertà di religione dei ragazzi che non si riconoscono nella religione cattolica (16 maggio 1995; BVerfGE 93,1). Il Parlamento bavarese ha poi adottato una nuova ordinanza mantenendo questa misura ma prevedendo per i genitori la possibilità di invocare le loro convinzioni religiose o laiche per contestare la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche frequentate dai loro figli, e mettendo in atto un meccanismo destinato eventualmente a trovare un compromesso o una soluzione personalizzata.

In Polonia, investita dall'Ombudsman dell'ordinanza del ministro della Educazione del 14 aprile 1992 che prevedeva in particolare la possibilità di esporre crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche, la Corte costituzionale ha concluso che questa misura era compatibile con la libertà di coscienza e di religione e con il principio della separazione tra Stato e Chiesa garantiti dall'articolo 82 della Costituzione dal momento che questa esposizione non era obbligatoria (20 aprile 1993 ; no U 12/32).

In Romania, la Corte suprema ha annullato una decisione del Consiglio nazionale in materia di contrasto alla

discriminazione del 21 novembre 2006 che raccomandava al ministero dell'Educazione di disciplinare la questione della presenza di simboli religiosi negli istituti pubblici scolastici e, in particolare, di autorizzare l'esposizione di tali simboli soltanto durante i corsi di religione o nelle aule destinate all'insegnamento religioso. L'alta giurisdizione ha in particolare considerato che la decisione di appendere tali simboli negli istituti scolastici doveva essere presa dalla comunità formata da professori, alunni e genitori di questi ultimi (11 giugno 2008; no 2393).

In Spagna, decidendo nell'ambito di una procedura iniziata da una associazione militante per una scuola laica che aveva inutilmente richiesto la rimozione dei simboli religiosi dagli istituti scolastici, il tribunale superiore di giustizia di Castiglia e Leon ha giudicato che tali istituti avrebbero dovuto procedere alla rimozione in caso di esplicita richiesta dei genitori di un alunno (14 dicembre 2009 ; no 3250).

IN DIRITTO

I. SULLA ALLEGATA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DEL PROTOCOLLO NO 1 E DELL'ARTICOLO 9 DELLA CONVENZIONE

29. I ricorrenti lamentano che nelle aule della scuola pubblica all'epoca frequentata dal secondo e terzo ricorrente erano affissi dei crocifissi. Essi vi scorgono una violazione del diritto all'istruzione, che l'articolo 2 del Protocollo no 1 tutela in questi termini:

« Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche. »

Da questi fatti essi deducono anche una violazione del loro diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione sancito dall'articolo 9 della Convenzione, così formulato:

« 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui. »

A. La sentenza della camera

30. Nella sua sentenza del 3 novembre 2009, la camera conclude per la violazione dell'articolo 2 del Protocollo no 1 esaminato congiuntamente con l'articolo 9 della Convenzione.

31. Innanzitutto, la camera deduce, dai principi relativi all'interpretazione dell'articolo 2 del Protocollo no 1 che risultano dalla giurisprudenza della Corte, un obbligo per lo Stato di astenersi dall'imporre, sia pure indirettamente, credenze nei luoghi in cui le persone sono dipendenti da lui o in posti in cui sono particolarmente vulnerabili, sottolineando che la scolarizzazione dei ragazzi rappresenta un settore particolarmente delicato a tale proposito.

In seguito, essa ritiene che fra i molti significati che il crocifisso può avere, è predominante il significato religioso. Di conseguenza ritiene che la presenza obbligatoria e ostentata del crocifisso nelle aule scolastiche era tale non soltanto da offendere le convinzioni laiche della ricorrente i cui figli frequentavano allora una scuola pubblica, ma anche da turbare emotivamente gli alunni che professavano una religione diversa da quella cristiana o non professavano alcuna religione. Su questo ultimo punto, la camera sottolinea che la libertà di religione "negativa" non è limitata alla mancanza di servizi religiosi o di insegnamenti religiosi: si estende alle pratiche e ai simboli che esprimono, in particolare o in generale, una credenza, una religione o l'ateismo. Essa aggiunge che questo "diritto negativo" merita particolare tutela se è lo Stato ad esprimere una credenza e se la persona è posta in una situazione tale dalla quale non liberarsi o può farlo soltanto a costo di sforzi e sacrifici sproporzionati.

Secondo la camera, lo Stato è tenuto alla neutralità confessionale nell'ambito dell'istruzione pubblica, dove la presenza ai corsi è richiesta indipendentemente dalla religione, e deve cercare di inculcare negli studenti l'abitudine ad un pensiero critico. Essa aggiunge di non vedere come l'esposizione, nelle aule delle scuole pubbliche, di un simbolo che è ragionevole associare alla religione maggioritaria in Italia, potrebbe servire al pluralismo educativo che è essenziale per preservare una "società democratica" così come concepita dalla Convenzione.

32. La camera conclude che "l'esposizione obbligatoria di un simbolo di una particolare confessione nell'esercizio della funzione pubblica relativamente a situazioni specifiche sottoposte al controllo governativo, in particolare nelle aule scolastiche, limita il diritto dei genitori di educare i propri figli secondo le loro convinzioni e il diritto degli alunni di credere o di non credere". Essa ritiene che questa misura comporti violazione di questi diritti poiché "le restrizioni sono incompatibili con il dovere che grava sullo Stato di rispettare la neutralità nell'esercizio della funzione pubblica, in particolare nel campo dell'istruzione" (§ 57 della sentenza).

B. Le tesi delle parti

1. Il Governo

33. Il Governo non solleva alcuna eccezione di irricevibilità.

34. Si rammarica che la camera non abbia potuto disporre di uno studio di diritto comparato sui rapporti tra lo Stato e le religioni e sulla questione dell'esposizione dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche. Secondo il Governo si è così privata di un elemento essenziale dal momento che uno studio siffatto avrebbe dimostrato che in questi campi non vi è un approccio comune in Europa e, di conseguenza, avrebbe portato alla constatazione che gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale particolarmente ampio; così, la sentenza della camera omette di prendere in considerazione questo potere discrezionale, eludendo in tal modo un aspetto fondamentale della problematica.

35. Alla sentenza della camera rimprovera anche di dedurre dal concetto di "neutralità" confessionale un principio di esclusione di ogni relazione tra lo Stato e una particolare religione, mentre la neutralità presuppone che l'autorità pubblica tenga conto di tutte le religioni. La sentenza si baserebbe così su una confusione tra "neutralità" (un "concetto inclusivo") e "laicità" (un "concetto esclusivo"). Inoltre, secondo il Governo, la neutralità implica che gli Stati si astengano dal promuovere non soltanto una data religione ma anche l'ateismo, dal momento che il "laicismo" statale non è meno problematico del proselitismo statale. La sentenza della camera si baserebbe così su un malinteso, e finirebbe per favorire un approccio areligioso o antireligioso di cui la ricorrente, membro dell'unione degli atei e agnostici razionalisti, sarebbe militante.

36. Il Governo prosegue sottolineando che occorre tener conto del fatto che uno stesso simbolo può essere interpretato diversamente da una persona all'altra. Lo stesso discorso vale in particolare per la "croce", che potrebbe essere percepita non soltanto come un simbolo religioso, ma anche come un simbolo culturale e identitario, quello dei principi e dei valori che fondano la democrazia e la civiltà occidentale; così essa figura sulle bandiere di molti paesi europei. Il Governo aggiunge che, quale che sia la sua forza evocatrice, una "immagine" è un simbolo "passivo", il cui impatto sulle persone non è paragonabile a quello di un "comportamento attivo"; ora nessuno nella fattispecie sostiene che il contenuto dell'insegnamento dispensato in Italia sia influenzato dalla presenza di crocifissi nelle aule scolastiche.

Il Governo precisa che questa presenza è l'espressione di una "particolarità nazionale" caratterizzata soprattutto dagli stretti rapporti tra lo Stato, il popolo e il cattolicesimo, attribuibili all'evoluzione storica, culturale e territoriale dell'Italia così come ad un profondo e antico radicamento dei valori del cattolicesimo. Mantenere i crocifissi in questi luoghi equivale quindi a preservare una tradizione secolare. Secondo il Governo, il diritto dei genitori al rispetto della loro "cultura familiare" non deve pregiudicare né quello della comunità di trasmettere la sua né quello dei ragazzi di scoprirla. Inoltre, limitandosi ad un "rischio potenziale" di perturbazione emotiva per concludere per una violazione dei diritti all'istruzione ed alla libertà di pensiero, di coscienza di religione, la camera avrebbe considerevolmente ampliato il campo di applicazione di questi ultimi.

37. Rinviando in particolare alla sentenza *Otto-Preminger-Institut c. Austria* del 20 settembre 1994 (serie A no 295-A), il Governo sottolinea che, se occorre tener conto del fatto che la religione cattolica è la religione della stragrande maggioranza degli italiani, ciò non è per dedurre una circostanza aggravante come ha fatto la camera. La Corte dovrebbe al contrario riconoscere e proteggere le tradizioni nazionali come pure il sentimento popolare dominante, e lasciare che ogni Stato trovi l'equilibrio fra gli interessi contrapposti. Risulterebbe peraltro dalla giurisprudenza della Corte che alcuni programmi scolastici o delle disposizioni che consacrano una preponderanza della religione maggioritaria non caratterizzano da soli un'influenza indebita dello Stato o un tentativo di indottrinamento, e che la Corte deve rispettare le tradizioni e i principi costituzionali relativi ai rapporti tra lo Stato e le religioni - fra cui nella fattispecie l'approccio particolare della laicità che prevale in Italia - e tenere conto del contesto di ogni Stato.

38. Ritenendo peraltro che la seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 valga soltanto per i programmi scolastici, il Governo critica la sentenza della camera nel punto in cui conclude per una violazione senza indicare in cosa la sola presenza di un crocifisso nelle aule scolastiche frequentate dai figli della ricorrente fosse tale da ridurre sostanzialmente la possibilità di educarli secondo le sue convinzioni, indicando come unico motivo che gli allievi si sarebbero sentiti educati in un ambiente scolastico contrassegnato da una particolare religione. Aggiunge che questo motivo è erroneo secondo i parametri della giurisprudenza della Corte, dalla quale risulta, in particolare, da una parte che la Convenzione non pone ostacoli al fatto che gli Stati membri abbiano una religione di Stato, né al fatto che essi mostrino una preferenza per una particolare religione, né che forniscano agli allievi un insegnamento religioso più ampio per quanto riguarda la religione dominante e, dall'altra parte, che occorre considerare che l'influenza educativa dei genitori è molto più grande di quella della scuola.

39. Secondo il Governo, la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche contribuisce legittimamente a far comprendere agli alunni la comunità nazionale nella quale hanno vocazione ad integrarsi. Una "influenza ambientale" sarebbe tanto più improbabile in quanto i ragazzi beneficiano in Italia di un insegnamento che permette lo sviluppo di un senso critico nei confronti della questione religiosa, in un'atmosfera serena e preservata da ogni forma di proselitismo. Inoltre, aggiunge, l'Italia opta per un approccio aperto nei confronti delle religioni minoritarie in ambito scolastico: il diritto positivo prevede la legittimità del velo islamico e di

altri abbigliamento o simboli a connotazione religiosa; l'inizio e la fine del ramadan sono spesso celebrati nelle scuole; l'insegnamento religioso è ammesso per tutte le confessioni riconosciute; vengono tenuti in conto i bisogni degli alunni appartenenti a confessioni minoritarie, ad esempio gli alunni ebrei hanno il diritto di non sostenere esami il sabato.

40. Infine, il Governo pone l'accento sulla necessità di considerare il diritto dei genitori che desiderano che i crocifissi siano mantenuti nelle aule scolastiche. Tale sarebbe la volontà della maggioranza degli italiani; tale sarebbe anche quella democraticamente espressa nel caso di specie da quasi tutti i membri del consiglio di istituto. Rimuovere i crocifissi dalle aule scolastiche in tali circostanze si tradurrebbe in un "abuso di posizione minoritaria". Ciò sarebbe inoltre in contraddizione con il dovere dello Stato di aiutare le persone a soddisfare i propri bisogni religiosi.

2. I ricorrenti

41. I ricorrenti sostengono che l'esposizione del crocifisso nelle aule della scuola pubblica frequentata dal secondo e dal terzo ricorrente costituisce un'ingerenza illegittima nel loro diritto alla libertà di pensiero e di coscienza e viola il principio del pluralismo educativo dal momento che è l'espressione di una preferenza dello Stato per una particolare religione in un luogo in cui si formano le coscienze. Così facendo, lo Stato disattenderebbe inoltre il suo obbligo di proteggere in special modo i minori da ogni forma di propaganda o di indottrinamento. Inoltre, secondo i ricorrenti, poiché in tal modo l'ambiente educativo era contrassegnato da un simbolo della religione dominante, l'esposizione del crocifisso denunciata disconosce il diritto del secondo e del terzo ricorrente a ricevere una educazione aperta e pluralista volta allo sviluppo di una capacità di giudizio critico. Infine, poiché la ricorrente è favorevole alla laicità, ciò violerebbe il suo diritto di educare i suoi figli conformemente alle proprie convinzioni filosofiche.

42. Secondo i ricorrenti, il crocifisso è senza ombra di dubbio un simbolo religioso, e volergli attribuire un valore culturale costituisce un estremo ed inutile tentativo di difesa. Nel sistema giuridico italiano non vi è nulla che permetta di affermare che si tratta di un simbolo dell'identità nazionale: secondo la Costituzione, questa identità è simboleggiata dalla bandiera.

Inoltre, come sottolineato dalla Corte costituzionale federale tedesca nella sua sentenza del 16 maggio 1995 (precedente paragrafo 28), dare al crocifisso un significato profano, significherebbe allontanarsi dal suo significato originale e contribuire a perdere il senso del sacro. Vedervi soltanto un semplice "simbolo passivo", sarebbe negare il fatto che, come tutti i simboli - e più di tutti gli altri -, esso concretizza una realtà cognitiva, intuitiva ed emotiva che oltrepassa ciò che è immediatamente percepibile. La Corte costituzionale federale tedesca lo avrebbe peraltro constatato, ritenendo nella succitata sentenza che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche ha un carattere evocativo in quanto rappresenta il contenuto della fede che essa simboleggia e serve a farle "pubblicità". Infine, i ricorrenti ricordano che, nella decisione Dahlab c. Svizzera del 15 febbraio 2001 (no 42393/98, CEDH 2001-V), la Corte ha notato la particolare forza che i simboli religiosi assumono nell'ambiente scolastico.

43. I ricorrenti sottolineano che ogni Stato democratico ha il dovere di garantire la libertà di coscienza, il pluralismo, una parità di trattamento delle credenze e la laicità delle istituzioni. Precisano che il principio di laicità implica prima di tutto la neutralità dello Stato, il quale deve essere distante dalla sfera religiosa e deve adottare un identico comportamento nei confronti di tutti gli orientamenti religiosi. In altre parole, la neutralità obbliga lo Stato a stabilire uno spazio neutro, nell'ambito del quale ciascuno può liberamente vivere le proprie convinzioni. Imponendo i simboli religiosi come i crocifissi nelle aule scolastiche, lo Stato italiano farebbe il contrario.

44. L'approccio che i ricorrenti difendono sarebbe chiaramente distinto dall'ateismo di Stato, che giunge a negare la libertà di religione imponendo autoritariamente una visione laica. Vista in termini di imparzialità e di neutralità dello Stato, la laicità è al contrario uno strumento che permette di affermare la libertà di coscienza religiosa e filosofica di tutti.

45. I ricorrenti aggiungono che è indispensabile proteggere in modo speciale le credenze e le convinzioni minoritarie al fine di preservare i loro seguaci da un "dispotismo della maggioranza". Questo deporrebbe a favore della rimozione dei crocifissi dalle aule scolastiche.

46. In conclusione, i ricorrenti sottolineano che se, come sostiene il Governo, la rimozione dei crocifissi dalle aule delle scuole pubbliche lederebbe l'identità culturale italiana, la loro esposizione è incompatibile con i fondamenti del pensiero politico occidentale, con i principi dello Stato liberale e di una democrazia pluralista e aperta e con il rispetto dei diritti e delle libertà individuali sanciti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione.

C. Le osservazioni dei terzi intervenienti

1. I governi dell'Armenia, della Bulgaria, di Cipro, della Federazione russa, della Grecia, della Lituania, di Malta e della Repubblica di San Marino

47. Nelle osservazioni comuni presentate in udienza, i governi di Armenia, Bulgaria, Cipro, Federazione Russa, Grecia, Lituania, Malta e Repubblica di San Marino hanno indicato che, secondo loro, il ragionamento della camera si basa su una erronea comprensione del concetto di "neutralità", che essa avrebbe confuso con

quello di "laicità". A tal proposito essi hanno sottolineato che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa sono regolati in maniera variabile da un paese europeo all'altro, e che più della metà della popolazione europea vive in un paese non laico. Hanno aggiunto che inevitabilmente dei simboli dello Stato sono presenti nei luoghi in cui viene dispensata l'educazione pubblica e che molti di questi simboli hanno una origine religiosa, la croce - che sarebbe sia un simbolo nazionale che religioso - ne è l'esempio più visibile. Secondo loro, negli Stati europei non laici, la presenza di simboli religiosi nello spazio pubblico è ampiamente tollerata dagli adepti della laicità come facente parte dell'identità nazionale; non sarebbe necessario che degli Stati debbano rinunciare ad un elemento della loro identità culturale semplicemente perché ha un'origine religiosa. Il ragionamento seguito dalla camera non sarebbe l'espressione del pluralismo che innerva il sistema della Convenzione, ma quella dei valori dello Stato laico; applicarlo a tutta l'Europa equivarrebbe ad "americanizzare" quest'ultima dal momento che a tutti si imporrebbero una stessa ed unica regola ed una rigida separazione tra Chiesa e Stato.

Secondo loro, optare per la laicità è un punto di vista politico, certamente rispettabile, ma non neutrale; così, nella sfera dell'educazione, uno Stato che sostiene il laico in contrapposizione al religioso non è neutrale. Allo stesso modo, rimuovere i crocifissi dalle aule scolastiche in cui sono sempre stati, non sarebbe privo di conseguenze educative. In realtà, che la scelta adottata dagli Stati sia quella di consentire o vietare la presenza di crocifissi nelle aule, ciò che importa sarebbe il posto che i programmi e l'insegnamento scolastico fanno alla tolleranza ed al pluralismo.

I governi intervenienti non escludono che sia possibile trovarsi in situazioni in cui le scelte di uno Stato in questo campo sarebbero inaccettabili. Tuttavia l'onere della prova sarebbe a carico del singolo e la Corte dovrebbe intervenire soltanto nei casi estremi.

2. Il governo del Principato di Monaco

48. Il governo interveniente dichiara di condividere il punto di vista del governo convenuto secondo cui, messo nelle scuole, il crocifisso è un "simbolo passivo", che si trova sugli stemmi o sulle bandiere di molti Stati e che nella fattispecie testimonia una identità nazionale radicata nella storia. Inoltre, essendo indivisibile, il principio di neutralità dello Stato obbligherebbe le autorità ad astenersi dall'imporre un simbolo religioso laddove non c'è mai stato come pure di rimuoverlo laddove c'è sempre stato.

3. Il governo della Romania

49. Il governo interveniente ritiene che la camera non abbia tenuto sufficientemente conto dell'ampio potere discrezionale a disposizione degli Stati contraenti quando sono in gioco questioni sensibili e non vi è consenso a livello europeo. Esso ricorda che la giurisprudenza della Corte riconosce in particolare ai suddetti Stati un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda l'indossare simboli religiosi negli istituti pubblici di insegnamento; considera che lo stesso deve valere per l'esposizione dei simboli religiosi in tali luoghi. Sottolinea inoltre che la sentenza della camera si fonda sul postulato che l'esposizione di simboli religiosi nelle scuole pubbliche infrange gli articoli 9 della Convenzione e 2 del Protocollo n° 1, fatto questo che contrasta con il principio di neutralità dal momento che, laddove applicabile, gli Stati contraenti sono obbligati ad intervenire per rimuovere tali simboli. Secondo il governo, questo principio è meglio osservato quando decisioni di questo tipo sono prese dalla comunità formata da insegnanti, alunni e genitori. Ad ogni modo, dal momento che non è associata a particolari obblighi religiosi, la presenza di crocifissi nelle aule scolastiche non offenderebbe i sentimenti religiosi degli uni o degli altri ad un livello tale da poter constatare una violazione delle disposizioni qui sopra richiamate..

4. L'organizzazione non governativa Greek Helsinki Monitor

50. Secondo l'organizzazione interveniente nel crocifisso si può vedere soltanto un simbolo religioso, cosicché la sua esposizione nelle aule delle scuole pubbliche può essere percepita come un messaggio istituzionale a favore di una data religione. In particolare ricorda che la Corte, nella causa Folgerø, ha ritenuto che la partecipazione degli alunni ad attività religiose può avere un'influenza su di essi, e considera che lo stesso accade quando frequentano i corsi nelle aule in cui sono esposti dei simboli religiosi. Richiama l'attenzione della Corte sul fatto che ragazzi o genitori ai quali ciò ponga dei problemi potrebbero rinunciare a protestare per paura di rappresaglie.

5. L'organizzazione non governativa Associazione nazionale del libero Pensiero

51. L'organizzazione interveniente, che ritiene che la presenza di simboli religiosi nelle aule delle scuole pubbliche non sia compatibile con gli articoli 9 della Convenzione e 2 del protocollo n° 1, sostiene che le restrizioni imposte ai diritti dei ricorrenti non erano "previste dalla legge" ai sensi della giurisprudenza della Corte. A tale proposito sottolinea che l'esposizione di crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche non è prescritta dalla legge, ma da regolamenti adottati durante il periodo fascista. Aggiunge che questi testi sono stati comunque implicitamente abrogati dalla Costituzione del 1947 e della legge del 1985 che ratificava gli accordi di modifica dei Patti Lateranensi del 1929. Precisa che la sezione penale della Corte di cassazione nella sentenza del 1° marzo 2000 (n° 4273) si era pronunciata in tal senso in un caso simile riguardante l'esposizione di crocifissi nei seggi elettorali, approccio che ha reiterato in una sentenza del 17 febbraio 2009 nel caso relativo all'esposizione di crocifissi nelle aule d'udienza dei tribunali (senza tuttavia pronunciarsi sul merito). Vi è quindi una divergente giurisprudenza tra il Consiglio di Stato - che, al contrario, giudica i

regolamenti in questione applicabili - e la Corte di cassazione, fatto questo che lede il principio della certezza del diritto, pilastro dello Stato di diritto. Ora, poiché la Corte costituzionale si è dichiarata incompetente, non vi è in Italia un meccanismo che permetta di regolare questo problema.

6. *L'organizzazione non governativa European Centre for Law and Justice*

52. L'organizzazione interveniente ritiene che la camera abbia risposto male alla questione posta dalla causa, che consiste nel sapere se nel caso di specie i diritti che la ricorrente trae dalla Convenzione sono stati violati per la sola presenza di crocifissi nelle aule scolastiche. A suo parere si impone una risposta negativa. Da una parte perché "il foro esterno" dei figli della ricorrente non è stato forzato in quanto non sono stati costretti ad agire contro la loro coscienza né è stato loro impedito di agire secondo coscienza. Dall'altra parte perché il loro "foro interno" come pure il diritto della ricorrente di assicurare la loro educazione in conformità alle sue convinzioni filosofiche non sono stati violati dal momento che i primi non sono stati né costretti a credere né è stato impedito loro di non credere; non sono stati indottrinati né hanno subito un indebito proselitismo. Essa ritiene che la camera abbia commesso un errore dichiarando contraria alla Convenzione la volontà di uno Stato di appendere dei crocifissi nelle aule scolastiche (quando non era questa la questione che le era stata sottoposta): così facendo, la camera ha creato "un nuovo obbligo, relativo non ai diritti della ricorrente, ma alla natura dell'"ambiente educativo". Secondo l'organizzazione interveniente, la camera ha creato questo obbligo nuovo di completa secolarizzazione dell'ambiente educativo, oltrepassando così l'ambito del ricorso e i limiti delle sue competenze perché è stata incapace di stabilire che i "fori interni o esterni" dei figli della ricorrente sono stati violati dalla presenza di crocifissi nelle aule scolastiche.

7. *L'organizzazione non governativa Eurojuris*

53. L'organizzazione interveniente concorda con le conclusioni della camera. Dopo aver ricordato il diritto positivo italiano pertinente - ed in particolare sottolineato il valore costituzionale del principio di laicità -, essa rinvia alla giurisprudenza della Corte laddove risulta in particolare che la scuola non deve essere teatro di proselitismo o di predicazione; si riferisce anche alle cause nelle quali la Corte ha esaminato la questione del velo islamico indossato nei luoghi destinati all'educazione. Sottolinea poi che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche delle scuole pubbliche italiane è prescritta non dalla legge, ma da regolamenti ereditati del periodo fascista che riflettono una concezione confessionale dello Stato oggi incompatibile con il principio di laicità sancito dal diritto costituzionale positivo. Contesta il ragionamento seguito nella fattispecie dal giudice amministrativo italiano secondo il quale la prescrizione della presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche è però compatibile con questo principio dal momento che il crocifisso simbolizza dei valori laici. A parere suo, da una parte si tratta di un simbolo religioso nel quale coloro che non si identificano nel cristianesimo non si riconoscono. Dall'altra parte, prescrivendo la sua esposizione nelle aule delle scuole pubbliche, lo Stato conferisce una particolare dimensione ad una data religione, a scapito del pluralismo.

8. *Le organizzazioni non governative Commission internationale de juristes, Interights e Human Rights Watch*

54. Le organizzazioni intervenienti ritengono che l'ordine di esporre nelle aule delle scuole pubbliche simboli religiosi quali il crocifisso sia incompatibile con il principio di neutralità e con i diritti che gli articoli 9 della Convenzione e 2 del Protocollo n° 1 garantiscono agli alunni ed ai loro genitori. Secondo esse, da una parte il pluralismo educativo è un principio consolidato, sostenuto non soltanto dalla giurisprudenza della Corte ma anche dalla giurisprudenza dei tribunali supremi e da diversi testi internazionali. Dall'altra parte, dalla giurisprudenza della Corte si deve dedurre un dovere di neutralità e di imparzialità dello Stato nei confronti dei credo religiosi quando fornisce servizi pubblici, fra cui l'educazione. Esse precisano che questo principio di imparzialità è riconosciuto non soltanto dalle Corti costituzionali italiana, spagnola e tedesca ma anche, soprattutto, dal Consiglio di Stato francese e dal Tribunale federale svizzero. Aggiungono che, come hanno dichiarato molte alte giurisdizioni, la neutralità dello Stato nei confronti delle religioni si impone tanto più in ambiente scolastico dove, tenuti a frequentare i corsi, i ragazzi sono privi di difesa di fronte all'indottrinamento quando la scuola ne è il teatro. Ricordano poi che la Corte ha dichiarato che, se la Convenzione non impedisce agli Stati di diffondere attraverso l'insegnamento o l'educazione informazioni o conoscenze che hanno un carattere religioso o filosofico, essi devono assicurarsi che questo venga fatto in maniera oggettiva, critica e pluralista, esente da indottrinamento; sottolineano che ciò vale per tutte le funzioni che essi assumono nell'ambito dell'educazione e dell'insegnamento, compreso quando si tratta dell'organizzazione dell'ambiente scolastico.

9. *Le organizzazioni non governative Zentralkomitee der deutschen Katholiken, Semaines sociales de France e Associazioni cristiane Lavoratori italiani*

55. Le organizzazioni intervenienti dichiarano di condividere il punto di vista della camera secondo il quale, se il crocifisso ha più significati, esso è prima di tutto il simbolo centrale della cristianità. Aggiungono tuttavia di essere in disaccordo con la sua conclusione e di non vedere in cosa la presenza del crocifisso nelle aule potrebbe essere "emotivamente perturbante" per gli alunni o ledere lo sviluppo del loro spirito critico. Secondo loro, questa presenza da sola non può essere assimilata ad un messaggio religioso o filosofico: si tratta piuttosto di una maniera passiva di trasmettere dei valori morali di base. Occorrerebbe pertanto considerare che la questione si ricollega alle competenze degli Stati in materia di definizione di programmi

scolastici; ora, i genitori devono accettare che alcuni aspetti dell'insegnamento pubblico possano non essere completamente in linea con le loro convinzioni. Aggiungono che dalla sola decisione di uno Stato di esporre i crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche non si può dedurre che esso persegua uno scopo di indottrinamento proibito dall'articolo 2 del Protocollo n° 1. Esse sottolineano che nella fattispecie occorre bilanciare i diritti e gli interessi di credenti e non credenti, tra i diritti fondamentali degli individui e gli interessi legittimi della società e tra la promulgazione di norme in materia di diritti fondamentali e la preservazione della diversità europea. Secondo loro, la Corte deve riconoscere in questo contesto un ampio potere discrezionale agli Stati dal momento che l'organizzazione dei rapporti tra lo Stato e la religione varia da un paese all'altro e questa organizzazione - soprattutto per quanto riguarda il posto della religione nelle scuole pubbliche - ha le sue radici nella storia, nella tradizione e nella cultura di ciascuno.

10. *Trentatré membri del Parlamento europeo che agiscono congiuntamente*

56. Gli intervenienti sottolineano che la Corte non è una Corte costituzionale e che essa deve rispettare il principio di sussidiarietà e riconoscere un margine di discrezionalità particolarmente ampio agli Stati contraenti non soltanto quando si tratta di definire le relazioni tra lo Stato e la religione, ma anche quando essi esercitano le loro funzioni nell'ambito dell'istruzione e dell'educazione. Secondo loro, prendendo una decisione avente come effetto quello di obbligare alla rimozione dei simboli religiosi dalle scuole pubbliche, la Grande Camera invierebbe un messaggio ideologico radicale. Aggiungono che dalla giurisprudenza della Corte risulta che uno Stato che mostra una preferenza per una data religione, per motivi legati alla sua storia o alla sua tradizione, non oltrepassa questo margine. Così, secondo loro, l'esposizione di crocifissi negli edifici pubblici non contrasta con la Convenzione, e non bisogna vedere una forma di indottrinamento nella presenza di simboli religiosi negli spazi pubblici, ma l'espressione di una unità e di una identità culturali. Aggiungono che in questo specifico contesto i simboli religiosi hanno una dimensione laica e non devono essere soppressi.

D. Valutazione della Corte

57. In primo luogo la Corte precisa che l'unica questione di cui si trova investita è quella della compatibilità, tenuto conto delle circostanze della causa, della presenza di crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche italiane con le esigenze degli articoli 2 del Protocollo n° 1 e 9 della Convenzione.

Così, nella fattispecie, da una parte non deve esaminare la questione della presenza di crocifissi in luoghi diversi dalle scuole pubbliche. Dall'altra parte, non deve pronunciarsi sulla compatibilità della presenza di crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche con il principio di laicità per come è sancito nel diritto italiano.

58. In secondo luogo, la Corte sottolinea che i sostenitori della laicità sono in grado di avvalersi di punti di vista che raggiungono il "livello di forza, di serietà, di coerenza e di importanza" richiesti affinché si tratti di "convinzioni" ai sensi degli articoli 9 della Convenzione e 2 del Protocollo n° 1 (sentenza Campbell e Cosans c. Regno Unito, del 25 febbraio 1982, serie A no 48, § 36). Più precisamente, occorre vedere là delle "convinzioni filosofiche" ai sensi della seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n° 1, dal momento che esse meritano "rispetto "in una società democratica"", non sono incompatibili con la dignità della persona e non vanno contro il diritto fondamentale del fanciullo all'istruzione (ibidem).

1. *Il caso della ricorrente*

a) Principi generali

59. La Corte ricorda che in materia di educazione e di insegnamento, l'articolo 2 del Protocollo n° 1 è in linea di principio *lex specialis* rispetto all'articolo 9 della Convenzione. Ciò vale per lo meno quando, come nel caso di specie, è in gioco l'obbligo degli Stati contraenti - posto dalla seconda frase del citato articolo 2 - di rispettare, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni da loro assunte in questo campo, il diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche (sentenza Folgerø e altri c. Norvegia [GC] del 29 giugno 2007, no 15472/02, CEDH 2007-VIII, § 84). È dunque opportuno esaminare il motivo di ricorso in questione principalmente dal punto di vista della seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 (vedere anche Appel-Irrgang e altri contro Germania (dec.), no 45216/07, 6 ottobre 2009, CEDH 2009-..).

60. Occorre tuttavia leggere questa disposizione alla luce non soltanto della prima frase dello stesso articolo, ma anche, soprattutto, dell'articolo 9 della Convenzione (vedere, ad esempio, la sentenza Folgerø succitata, § 84), che garantisce la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, fra cui quella di non aderire ad una religione, e che pone a carico degli Stati contraenti un "dovere di neutralità e di imparzialità".

A tale proposito, è opportuno ricordare che gli Stati hanno il compito di garantire, rimanendo neutrali ed imparziali, l'esercizio delle diverse religioni, culti e credenze. Il loro ruolo è quello di contribuire ad assicurare l'ordine pubblico, la pace religiosa e la tolleranza in una società democratica, soprattutto tra gruppi contrapposti (vedere, ad esempio, la sentenza Leyla Şahin c. Turchia [GC] del 10 novembre 2005, no 44774/98, CEDH 2005-XI, § 107). Ciò riguarda sia le relazioni tra credenti e non credenti che le relazioni tra gli adepti delle diverse religioni, culti e credenze.

61. La parola "rispettare", alla quale rinvia l'articolo 2 del Protocollo n° 1, significa di più di riconoscere o prendere in considerazione; oltre ad un impegno piuttosto negativo, questo verbo implica da parte dello Stato un certo obbligo positivo (sentenza Campbell e Cosans succitata, § 37).

Tuttavia, le esigenze della nozione di "rispetto", che si ritrova anche nell'articolo 8 della Convenzione variano molto da caso a caso, vista la diversità delle pratiche seguite e delle condizioni esistenti negli Stati contraenti. Come risultato, gli Stati godono di un ampio margine di valutazione per determinare, in funzione dei bisogni e delle risorse della comunità e degli individui, le misure da adottare per assicurare l'osservanza della Convenzione. Nel contesto dell'articolo 2 del Protocollo n° 1, questa nozione significa in particolare che tale disposizione non può essere interpretata nel senso di permettere ai genitori di esigere dallo Stato che organizzi un dato insegnamento (vedere *Bulski c. Polonia* (dec.), nn. 46254/99 e 31888/02).

62. È anche opportuno ricordare la giurisprudenza della Corte relativa al ruolo della religione nei programmi scolastici (vedere soprattutto le sentenze *Kjeldsen, Busk Madsen te Pedersen c. Danimarca*, del 7 dicembre 1976, serie A no 23, §§ 50-53, *Folgerø*, succitata, § 84, e *Hasan e Eylem Zengin c. Turchia*, del 9 ottobre 2007, no 1448/04, CEDH 2007-XI, §§ 51-52).

Secondo questa giurisprudenza, la definizione e la pianificazione del programma di studio sono di competenza degli Stati contraenti. In linea di principio, non spetta alla Corte pronunciarsi su queste questioni, dal momento che la soluzione da dare loro può legittimamente variare a seconda dei paesi e delle epoche.

In particolare, la seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 non impedisce agli Stati di diffondere attraverso l'insegnamento o l'educazione informazioni o conoscenze che hanno, direttamente o indirettamente, un carattere religioso o filosofico; essa non autorizza neanche i genitori ad opporsi all'integrazione di tale insegnamento o educazione nel programma scolastico.

In compenso, dal momento che mira a salvaguardare la possibilità di un pluralismo educativo, essa implica che lo Stato, adempiendo alle sue funzioni in materia di educazione e di insegnamento, vigili affinché le informazioni o le conoscenze che figurano nel programma siano diffuse in maniera obiettiva, critica e pluralista, permettendo agli alunni di sviluppare un senso critico soprattutto nei confronti del fatto religioso in un'atmosfera serena, scevra da qualsiasi proselitismo. Vieta allo Stato di perseguire uno scopo di indottrinamento che potrebbe essere considerato irrispettoso delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori. Là si situa per gli Stati il limite da non oltrepassare (sentenze citate in questo stesso paragrafo, rispettivamente §§ 53, 84h) e 52).

b) Valutazione dei fatti della causa alla luce di questi principi

63. La Corte non condivide la tesi del Governo secondo la quale l'obbligo che incombe agli Stati contraenti ai sensi della seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 verte unicamente sul contenuto dei programmi scolastici, di modo che la questione della presenza dei crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche esula dal suo campo di applicazione.

È vero che molte cause nel contesto delle quali la Corte ha esaminato questa disposizione riguardavano il contenuto o l'attuazione dei programmi scolastici. Tuttavia, come la Corte ha già evidenziato, l'obbligo degli Stati contraenti di rispettare le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori non vale soltanto per il contenuto dell'istruzione e il modo in cui viene impartita: si impone ad essi "nell'esercizio" di tutte le "funzioni" - nei termini della seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 - che essi assumono in materia di educazione e di insegnamento (vedere essenzialmente le sentenze *Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen*, succitata, § 50, *Valsamis c. Grecia*, del 18 dicembre 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-VI, § 27, e *Hasan e Eylem Zengin*, succitata, § 49, e *Folgerø*, succitata, § 84). Ciò include senza dubbio la sistemazione dell'ambiente scolastico quando il diritto interno prevede che questa funzione spetti alle autorità pubbliche. Ora, è in tale contesto che va collocata la presenza dei crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche italiane (vedere gli articoli 118 del regio decreto no 965 del 30 aprile 1924, 119 del regio decreto no 1297 del 26 aprile 1928, e 159 e 190 del decreto-legge no 297 del 16 aprile 1994; precedenti paragrafi 14 e 19).

64. Dal punto di vista generale, la Corte ritiene che quando la sistemazione dell'ambiente scolastico compete alle autorità pubbliche, occorre vedere in ciò una funzione assunta dallo Stato nell'ambito dell'educazione e dell'insegnamento, ai sensi della seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n° 1.

65. Ne risulta che la decisione relativa alla presenza di crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche rientra tra le funzioni assunte dallo Stato convenuto nell'ambito dell'educazione e dell'insegnamento e, di conseguenza, ricade nella sfera di applicazione della seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n° 1. Ci si trova pertanto in un campo in cui entra in gioco l'obbligo dello Stato di rispettare il diritto dei genitori di assicurare l'educazione e l'insegnamento dei propri figli conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

66. In seguito, la Corte ritiene che il crocifisso sia innanzitutto un simbolo religioso. Anche i giudici interni giungono alla stessa conclusione e, del resto, il Governo non lo contesta. A questo stadio del ragionamento non è determinante sapere se il crocifisso abbia altri significati al di là del suo simbolismo religioso.

Non vi sono dinanzi alla Corte elementi che attestino l'eventuale influenza che l'esposizione di un simbolo religioso sui muri delle aule scolastiche potrebbe avere sugli alunni; non è quindi ragionevolmente possibile affermare che essa ha o no un effetto su persone giovani le cui convinzioni sono in fase di formazione.

Si può però comprendere che la ricorrente possa vedere nell'esposizione del crocifisso nelle aule della scuola pubblica frequentata dai suoi figli una mancanza di rispetto da parte dello Stato del suo diritto di assicurare l'educazione e l'insegnamento di costoro conformemente alle sue convinzioni filosofiche. Tuttavia, la percezione soggettiva della ricorrente non può da sola essere sufficiente a caratterizzare una violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1.

67. Il Governo, da parte sua, spiega che la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, che è il frutto dell'evoluzione storica dell'Italia, fatto che gli conferisce una connotazione non soltanto culturale ma anche identitaria, corrisponde oggi ad una tradizione che giudica importante perpetuare. Aggiunge che al di là del suo significato religioso, il crocifisso simboleggia i principi e i valori che fondano la democrazia e la civiltà occidentale, la sua presenza nelle aule scolastiche è a questo titolo giustificata.

68. Secondo la Corte, la decisione di perpetuare o no una tradizione rientra in linea di principio nel margine di valutazione dello Stato convenuto. La Corte deve peraltro tener conto del fatto che l'Europa è caratterizzata da una grande diversità tra gli Stati che la compongono, in particolare sul piano dell'evoluzione culturale e storica. Sottolinea tuttavia che il riferimento ad una tradizione non può esonerare uno Stato contraente dal suo obbligo di rispettare i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli. Quanto al punto di vista del Governo sul significato del crocifisso, la Corte constata che il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione hanno delle posizioni divergenti in proposito e che la Corte costituzionale non si è pronunciata (precedenti paragrafi 16 e 23). Ora non spetta alla Corte prendere posizione su un dibattito tra giurisdizioni interne.

69. Resta il fatto che gli Stati contraenti godono di un margine di valutazione quando si tratta di conciliare l'esercizio delle funzioni che essi assumono nel campo dell'educazione e dell'insegnamento con il rispetto del diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento in conformità alle loro convinzioni religiose e filosofiche (precedenti paragrafi 61-62).

Ciò vale per la sistemazione dell'ambiente scolastico e per la definizione e la pianificazione dei programmi (come la Corte ha già sottolineato: vedere essenzialmente le succitate sentenze Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen, §§ 50-53, Folgerø, § 84, e Zengin, §§ 51-52 ; precedente paragrafo 62). La Corte deve quindi in linea di principio rispettare le scelte degli Stati contraenti in questi campi, ivi compreso il ruolo che essi danno alla religione, nella misura in cui tuttavia queste scelte non portino ad una forma di indottrinamento (ibidem).

70. Nel caso di specie la Corte ne deduce che la scelta della presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche rientra in linea di principio nel margine di valutazione dello Stato convenuto. Inoltre, il fatto che non esista un consenso europeo sulla questione della presenza dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche (precedenti paragrafi 26-28) avvalorava tutto sommato questo orientamento.

Questo margine di valutazione va tuttavia di pari passo con un controllo europeo (vedere, per esempio, mutatis mutandis, la sentenza Leyla Şahin succitata, § 110), poiché il compito della Corte consiste nel caso specifico nell'accertarsi che il limite di cui al precedente paragrafo 69 non sia stato oltrepassato.

71. A tale riguardo, è vero che prescrivendo la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche - il quale, che gli si riconosca o meno un ulteriore valore simbolico laico, rinvia indubbiamente al cristianesimo -, la regolamentazione conferisce alla religione maggioritaria del paese una visibilità preponderante nell'ambiente scolastico.

Tuttavia ciò non è di per sé sufficiente a denotare un processo di indottrinamento da parte dello Stato convenuto e a provare una inosservanza di quanto prescritto dall'articolo 2 del Protocollo n° 1.

La Corte rinvia su questo punto, mutatis mutandis, alle sue sentenze Folgerø e Zengin succitate. Nella causa Folgerø, nella quale è stata chiamata ad esaminare il contenuto del programma di un corso di "cristianesimo, religione e filosofia" ("KRL"), essa ha in effetti ritenuto che il fatto che questo programma riservasse una parte più ampia alla conoscenza del cristianesimo rispetto a quella delle altre religioni e filosofie non poteva di per sé essere considerato uno scostamento dai principi di pluralismo e di obiettività da poter costituire un indottrinamento. Essa ha precisato che, visto il posto che occupa il cristianesimo nella storia e nella tradizione dello Stato convenuto - la Norvegia -, questa questione rientrava nel margine di valutazione di cui godeva quest'ultimo per definire e pianificare il programma di studio (sentenza succitata, § 89). Essa è giunta ad una conclusione simile nel contesto del corso di "cultura religiosa e conoscenza morale" dispensato nelle scuole della Turchia il cui programma accordava una parte più ampia alla conoscenza dell'Islam, in quanto la religione musulmana è maggiormente praticata in Turchia, nonostante la natura laica di questo Stato (sentenza Zengin succitata, § 63).

72. Inoltre, il crocifisso appeso al muro è un simbolo essenzialmente passivo, e questo aspetto è importante agli occhi della Corte, tenuto conto soprattutto del principio di neutralità (precedente paragrafo 60). In particolare non gli si può attribuire una influenza sugli allievi paragonabile a quella che può avere un discorso didattico o la partecipazione ad attività religiose (vedere su questi punti le sentenze Folgerø et Zengin succitate, rispettivamente § 94 e § 64).

73. La Corte osserva che, nella sua sentenza del 3 novembre 2009, la camera ha, al contrario, ritenuto la tesi secondo la quale l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche avrebbe un notevole impatto sul secondo e terzo ricorrente, di undici e tredici anni all'epoca dei fatti. Secondo la camera, nel contesto dell'educazione pubblica, il crocifisso, che è impossibile non notare nelle aule, è necessariamente percepito come parte integrante dell'ambiente scolastico e può pertanto essere considerato come un "segno esteriore forte" nel senso della succitata decisione Dahlab (vedere i paragrafi 54 e 55 della sentenza).

La Grande Camera non condivide questo approccio. Essa in effetti ritiene che nel caso di specie non sia possibile fondarsi su questa decisione, essendo le circostanze delle due cause del tutto diverse.

Ricorda in effetti che la causa Dahlab riguardava la misura che vietava ad una insegnante di portare il velo islamico durante lo svolgimento della sua attività, divieto motivato dalla necessità di preservare i sentimenti religiosi degli allievi e dei loro genitori e di applicare il principio di neutralità confessionale della scuola sancito nel diritto interno. Dopo aver rilevato che le autorità avevano adeguatamente valutato gli interessi in gioco, la Corte ha giudicato, vista soprattutto la giovane età dei ragazzi di cui la ricorrente era responsabile, che le citate autorità non avevano superato il loro margine di valutazione.

74. Inoltre, gli effetti della accresciuta visibilità che la presenza del crocifisso conferisce al cristianesimo nello spazio scolastico meritano di essere ancora relativizzati in considerazione dei seguenti elementi. Da una parte, questa presenza non è associata ad un insegnamento obbligatorio del cristianesimo (vedere gli elementi di diritto comparato esposti nella succitata sentenza Zengin, § 33). Dall'altra parte, secondo le indicazioni del Governo, l'Italia apre parallelamente lo spazio scolastico ad altre religioni. Il Governo indica a tale proposito che agli alunni non è vietato portare il velo islamico ed altri simboli e indumenti aventi una connotazione religiosa, sono previste soluzioni alternative per facilitare la conciliazione della frequenza scolastica con le pratiche religiose minoritarie, l'inizio e la fine del Ramadan sono "spesso festeggiati" nelle scuole e negli istituti può essere istituito un insegnamento religioso facoltativo per "ogni confessione religiosa riconosciuta" (precedente paragrafo 39). Peraltro, nulla indica che le autorità si mostrano intolleranti nei confronti di alunni adepti di altre religioni, non credenti o aventi convinzioni filosofiche che non si ricollegano ad una religione.

Inoltre, i ricorrenti non sostengono che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche abbia incoraggiato lo svolgimento di pratiche di insegnamento aventi una connotazione di proselitismo, né sostengono che il secondo e terzo ricorrente si siano trovati di fronte ad un insegnante che, nell'esercizio delle sue funzioni, si sarebbe tendenziosamente basato sulla presenza del crocifisso.

75. Infine, la Corte osserva che la ricorrente, nella sua qualità di genitore, ha conservato pienamente il suo diritto di illuminare e consigliare i suoi figli, di esercitare nei loro confronti le sue funzioni naturali di educatore e di orientarli in una direzione in linea con le sue convinzioni filosofiche (vedere, in particolare, le succitate sentenze Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen e Valsamis, rispettivamente §§ 54 e 31).

76. Da quanto precede risulta che nel decidere di mantenere i crocifissi nelle aule della scuola pubblica frequentata dai figli della ricorrente, le autorità hanno agito entro i limiti del potere discrezionale di cui dispone lo Stato convenuto nell'ambito del suo obbligo di rispettare, nell'esercizio delle funzioni che esso assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, il diritto dei genitori ad assicurare questa educazione e questo insegnamento in conformità alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

77. La Corte ne deduce che non vi è stata violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 quanto alla ricorrente. Ritiene inoltre che nella fattispecie non si ponga nessuna questione distinta per quanto riguarda l'articolo 9 della Convenzione.

2. Il caso del secondo e terzo ricorrente

78. La Corte ritiene che, letta come si deve alla luce dell'articolo 9 della Convenzione e della seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n° 1, la prima frase di questa disposizione garantisce agli allievi un diritto all'istruzione nel rispetto del loro diritto di credere o di non credere. Di conseguenza essa riesce a comprendere come allievi sostenitori della laicità vedano nella presenza del crocifisso nelle aule scolastiche della scuola pubblica da loro frequentata una violazione dei diritti derivanti da queste disposizioni.

Tuttavia, la Corte ritiene che, per le ragioni già indicate nell'ambito dell'esame del caso della ricorrente, non vi sia stata violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 quanto al secondo e terzo ricorrente. Ritiene inoltre che nella fattispecie non si ponga nessuna questione distinta per quanto riguarda l'articolo 9 della Convenzione.

II. SULLA ALLEGATA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE

79. I ricorrenti ritengono che, poiché il secondo e il terzo fra loro sono stati esposti ai crocifissi che si trovavano nelle aule della scuola pubblica da essi frequentata, non essendo cattolici, hanno subito tutti e tre un diverso trattamento discriminatorio rispetto ai genitori cattolici e ai loro figli. Sottolineando che "i principi sanciti dagli articoli 9 della Convenzione e 2 del Protocollo n° 1 sono rafforzati dalle disposizioni dell'articolo 14 della Convenzione", denunciano una violazione di quest'ultimo articolo ai sensi del quale:

« Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione. »

80. La camera ha giudicato che, tenuto conto delle circostanze della causa e del ragionamento che l'aveva portata a constatare una violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 in combinato disposto con l'articolo 9 della Convenzione, non era necessario esaminare la causa anche dal punto di vista dell'articolo 14, preso da solo o in combinazione con queste disposizioni.

81. La Corte, che rileva che questo motivo di ricorso è molto poco sostenuto, ricorda che l'articolo 14 della Convenzione non ha esistenza propria in quanto ha effetto unicamente in relazione al godimento dei diritti e delle libertà garantite dalle altre disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli.

Pur volendo supporre che i ricorrenti intendano denunciare una discriminazione nel godimento dei diritti garantiti dagli articoli 9 della Convenzione e 2 del Protocollo n° 1 derivante dal fatto che essi non si riconoscono nella religione cattolica e che il secondo e il terzo di loro sono stati esposti ai crocifissi che si trovavano nelle aule della scuola pubblica da loro frequentata, la Corte non vede alcuna questione distinta da quelle che ha già esaminato nell'ambito dell'articolo 2 del Protocollo n° 1. Non vi è pertanto motivo di esaminare questa parte del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

1. Dichiara, con quindici voti contro due, che non vi è stata violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 e che non si pone nessuna questione distinta per quanto riguarda l'articolo 9 della Convenzione;
2. Dichiara, all'unanimità, non doversi esaminare il motivo di ricorso relativo all'articolo 14 della Convenzione.

Fatta in francese e inglese, poi pronunciata nell'udienza pubblica svoltasi nel Palazzo dei diritti dell'uomo, a Strasburgo, il 18 marzo 2011.

Erik Fribergh
Cancelliere

Jean-Paul Costa
Presidente

Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l'esposizione delle seguenti opinioni:

- a) Opinione concordante del giudice Rozakis alla quale aderisce il giudice Vajić;
- b) Opinione concordante del giudice Bonello;
- c) Opinione concordante del giudice Power;
- d) Opinione dissenziente del giudice Malinverni alla quale aderisce il giudice Kalaydjieva.

J.-P.C.
E.F.

OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE ROZAKIS, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE VAJIĆ (Traduzione)

La principale questione da risolvere è l'effetto dell'applicazione del criterio di proporzionalità ai fatti del caso di specie. La proporzionalità tra il diritto dei genitori di assicurare l'educazione e l'insegnamento dei loro figli conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche da un lato e, dall'altro, il diritto o l'interesse di una larga parte - per lo meno - della società ad esporre dei simboli religiosi che manifestano una religione o una convinzione. I due valori concorrenti che si trovano in gioco in questa causa sono dunque simultaneamente protetti dalla Convenzione: tramite l'articolo 2 del Protocollo n° 1 (*lex specialis*), letto alla luce dell'articolo 9 della Convenzione, per quanto riguarda i genitori; tramite l'articolo 9 per quanto riguarda i diritti della società.

Per quanto riguarda innanzitutto il diritto dei genitori, la sentenza della Corte sottolinea che la parola "rispettare" che figura nella seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 "significa di più di riconoscere o prendere in considerazione; oltre ad un impegno piuttosto negativo, questo verbo implica a carico dello Stato un certo obbligo positivo" (paragrafo 61 della sentenza). Tuttavia, il rispetto dovuto ai genitori, anche sotto forma di un obbligo positivo "non impedisce agli Stati di diffondere attraverso l'insegnamento o l'educazione informazioni o conoscenze che hanno, direttamente o indirettamente, un carattere religioso o filosofico; non autorizza neanche i genitori ad opporsi all'integrazione di tale insegnamento o educazione nel programma scolastico" (paragrafo 62 della sentenza).

Quest'ultimo riferimento alla giurisprudenza basata sulla Convenzione credo meriti di essere analizzato più avanti. Incontestabilmente, l'articolo 2 del Protocollo n° 1 sancisce il diritto fondamentale all'educazione, un diritto individuale sacrosanto - che senza dubbio può anche essere considerato come un diritto sociale - che sembra progredire costantemente nelle nostre società europee. Tuttavia, se il diritto all'educazione è una delle pietre d'angolo della tutela dell'individuo da parte della Convenzione, a mio avviso non si può dire altrettanto e con lo stesso vigore del diritto subordinato dei genitori di assicurare l'educazione dei loro figli conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche. Le cose qui sono ben diverse, e questo per un certo numero di ragioni:

- i) Questo diritto, benché legato al diritto all'educazione, non è conferito direttamente al destinatario essenziale del diritto, ossia al destinatario dell'educazione, colui che ha il diritto di essere educato. Esso riguarda i genitori - il cui diritto diretto all'educazione non è in gioco nelle circostanze della fattispecie - e si limita ad un solo aspetto dell'educazione, ossia alle loro convinzioni religiose e filosofiche.
- ii) Certamente esiste una relazione evidente tra l'educazione che ricevono i ragazzi in seno alla scuola e le idee e le opinioni religiose e filosofiche - derivanti dalle convinzioni - che prevalgono nella cerchia familiare, una relazione che richiede una certa armonizzazione di queste questioni tra ambiente scolastico e

cerchia domestica; tuttavia, l'Europa è evoluta in maniera sorprendente, in questo campo come in altri, dopo l'adozione del Protocollo n° 1. Al giorno d'oggi, la maggior parte di noi vive in società multiculturali e multi-etniche in seno agli Stati nazionali - caratteristica oggi comune a queste società -, e i ragazzi che evolvono in questo ambiente sono ogni giorno a contatto con idee e opinioni che vanno al di là di quelle che provengono dalla scuola e dai loro genitori. I rapporti umani al di fuori della casa familiare e i moderni mezzi di comunicazione contribuiscono senza dubbio a questo fenomeno. Di conseguenza, i ragazzi si abituano ad accogliere ogni varietà di idee e di opinioni, spesso in conflitto, e l'influenza della scuola così come quella dei genitori in materia è oggi relativamente ridotta.

iii) Poiché è cambiata la composizione delle nostre società, lo Stato ha sempre più difficoltà a provvedere ai bisogni individuali dei genitori nel campo dell'educazione. Arriverei persino a dire che la sua principale preoccupazione - e si tratta di una preoccupazione fondata - dovrebbe essere quella di offrire ai ragazzi un'educazione che garantisca la loro piena e completa integrazione in seno alla società in cui vivono, e di prepararli meglio possibile a rispondere in modo effettivo alle attese di questa società di fronte ai suoi membri. Se questa caratteristica dell'educazione non ha nulla di nuovo - è immemorabile - recentemente ha acquisito una importanza più marcata per le particolarità della nostra epoca e per la composizione delle società attuali. Lì ancora, le funzioni dello Stato si sono ampiamente spostate, passando dalle preoccupazioni dei genitori alle preoccupazioni di tutta la società, e riducendo così la capacità dei genitori a determinare, al di fuori dell'ambiente familiare, il tipo di educazione da dispensare ai loro figli.

In conclusione, mi sembra che, contrariamente ad altre garanzie sancite dalla Convenzione per le quali la giurisprudenza basata su questa ultima ha ampliato il campo della tutela - è così per il diritto all'educazione -, il diritto dei genitori rispetto alla seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 non sembra realisticamente pesare di più nel bilanciamento per l'esame della proporzionalità.

All'altra estremità, che rappresenta l'altra variabile dell'equazione di proporzionalità, si trova il diritto della società, esemplificato dalle misure delle autorità per il mantenimento dei crocifissi sui muri delle scuole pubbliche, di manifestare le proprie convinzioni religiose (maggioritarie). Questo diritto, nelle circostanze del caso di specie, prevale sul diritto dei genitori ad educare i propri figli conformemente alla loro religione e, più specificamente, in questa causa - alle loro convinzioni filosofiche?

Per rispondere, occorre interpretare la giurisprudenza fondata sulla Convenzione e applicarla alle particolari circostanze del caso di specie. La prima questione da risolvere è quella di un consenso europeo. Esiste in materia qualche consenso europeo - che permetta, imponga o vieti l'esposizione di simboli religiosi cristiani nelle scuole pubbliche - che dovrebbe determinare la posizione della Corte in questo campo?

La risposta emerge chiaramente dalla sentenza stessa della Corte, nella parte in cui fa una sintesi del diritto e della prassi in seno agli Stati membri del Consiglio d'Europa per quanto riguarda la presenza di simboli religiosi nelle scuole pubbliche (paragrafo 26 e successivi): fra gli Stati europei non esiste un consenso che vieti la presenza di tali simboli religiosi, che pochi Stati vietano espressamente. Sicuramente si osserva una crescente tendenza a vietare - soprattutto tramite decisioni delle alte corti nazionali - la possibilità di esporre crocifissi nelle scuole pubbliche; tuttavia, il numero di Stati che hanno adottato misure che vietano l'esposizione di crocifissi nei luoghi pubblici e l'estensione dell'attività giudiziaria interna in materia non permettono alla Corte di presumere che esista un consenso contro tale esposizione. Ciò vale soprattutto se si tiene conto del fatto che in Europa vi è un certo numero di Stati dove la religione cristiana rimane religione ufficiale o predominante, e anche, come ho appena sottolineato, che alcuni Stati autorizzano chiaramente, con il loro diritto o la loro pratica, l'esposizione di crocifissi nei luoghi pubblici.

Dal momento che parliamo di consenso, è opportuno ricordare che la Corte è un tribunale e non un organismo parlamentare. Ogni volta che avvia la valutazione dei limiti della tutela accordata dalla Convenzione, la Corte prende attentamente in conto il grado di protezione esistente a livello degli Stati europei; sicuramente ha la possibilità di elevare questa protezione ad un livello superiore rispetto a quello accordato dal singolo Stato convenuto, ma a condizione tuttavia che valide indicazioni attestino che un gran numero di altri Stati europei hanno già adottato quel livello di tutela, o che è in atto una chiara tendenza ad elevare il livello di protezione. Questo principio non si può applicare positivamente alla fattispecie, anche se, è vero, si è innescata una tendenza a favore del divieto di esposizione di simboli religiosi nelle istituzioni pubbliche.

Poiché in materia la prassi fra gli Stati europei rimane eterogenea, gli unici orientamenti che possono aiutare la Corte a mantenere un giusto equilibrio tra i diritti in gioco derivano dalla sua precedente giurisprudenza. Le parole chiave che emergono da quest'ultima sono "neutralità e imparzialità". Come rileva la Corte nella presente sentenza, "gli Stati hanno il compito di garantire, rimanendo neutrali ed imparziali, l'esercizio delle diverse religioni, culti e credenze. Il loro ruolo è quello di contribuire ad assicurare l'ordine pubblico, la pace religiosa e la tolleranza in una società democratica, soprattutto tra gruppi contrapposti" (paragrafo 60, in fine, della sentenza).

È innegabile, credo, che l'esposizione di crocifissi nelle scuole pubbliche italiane rientri in un simbolismo religioso che ha un impatto sull'obbligo di neutralità e di imparzialità dello Stato, anche se in una società europea moderna i simboli sembrano perdere poco a poco il peso molto importante che avevano una volta e

se approcci più pragmatici e razionali determinano oggi, per larga parte della popolazione, i reali valori sociali ed ideologici.

La questione che si pone quindi a questo stadio è quella di sapere non soltanto se l'esposizione del crocifisso leda la neutralità e l'imparzialità, cosa che fa chiaramente, ma anche se la portata della trasgressione giustifichi una constatazione di violazione della Convenzione nelle circostanze del caso di specie. Concludo qui - non senza qualche esitazione - per il no, sottoscrivendo così il ragionamento principale della Corte, e più particolarmente il suo approccio riguardante il ruolo della religione maggioritaria della società italiana (paragrafo 71 della sentenza), il carattere essenzialmente passivo del simbolo, che non può costituire una forma di indottrinamento (paragrafo 72 della sentenza), e anche il contesto educativo nel quale si iscrive la presenza del crocifisso sui muri delle scuole pubbliche. Come sottolinea la sentenza, "da una parte, questa presenza non è associata ad un insegnamento obbligatorio del cristianesimo (...). dall'altra parte, (...) l'Italia apre parallelamente lo spazio scolastico ad altre religioni. Il Governo indica soprattutto che agli alunni non è vietato portare il velo islamico ed altri simboli e indumenti aventi una connotazione religiosa, sono previste soluzioni alternative per facilitare la conciliazione della frequenza scolastica e delle pratiche religiose minoritarie, (...) e negli istituti può essere istituito un insegnamento religioso facoltativo per "ogni confessione religiosa riconosciuta" (paragrafo 74 della sentenza). Attestando una tolleranza religiosa che si esprime con un approccio liberale che permette a tutte le confessioni di manifestare liberamente le loro convinzioni religiose nelle scuole pubbliche, questi elementi costituiscono secondo me un fattore cruciale di "neutralizzazione" della portata simbolica della presenza del crocifisso nelle scuole pubbliche.

Direi anche che questo approccio liberale serve il concetto stesso di "neutralità"; è l'altro versante, ad esempio, di una politica che vieta l'esposizione di qualsiasi simbolo religioso in un luogo pubblico.

OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE BONELLO (Traduzione)

1.1 Una corte dei diritti dell'uomo non può lasciarsi contagiare da un Alzheimer storico. Essa non ha il diritto di disconoscere la continuità culturale del percorso di una nazione attraverso il tempo, né di trascurare quello che nel corso dei secoli ha contribuito a modellare e definire il profilo di un popolo. Nessun tribunale sopranazionale deve sostituire i propri modelli etici alle qualità che la storia ha impresso all'identità nazionale. Una corte dei diritti dell'uomo ha il ruolo di proteggere i diritti fondamentali, ma senza mai perdere di vista che: "i costumi non sono capricci che passano. Essi evolvono con il tempo, si consolidano attraverso la storia per formare un cemento culturale. Divengono simboli estremamente importanti che definiscono l'identità delle nazioni, delle tribù, delle religioni, degli individui".

1.2 Una corte europea non deve essere invitata a rovinare secoli di tradizione europea. Nessun tribunale, e certamente neanche questa Corte, deve rubare agli Italiani una parte della loro personalità culturale.

1.3 Prima di intraprendere qualsiasi crociata volta a demonizzare il crocifisso, credo che occorra ricollocare nel suo giusto contesto storico la presenza di questo simbolo all'interno delle scuole italiane. Nel corso dei secoli, praticamente tutta l'educazione in Italia è stata dispensata dalla Chiesa, dai suoi ordini e dalle sue organizzazioni religiose, e da poche altre entità. Un gran numero - se non addirittura la maggior parte - delle scuole, dei collegi, delle università e di altri istituti di insegnamento d'Italia sono stati fondati, finanziati o gestiti dalla Chiesa, dai suoi membri o ramificazioni. Le grandi tappe della storia hanno fatto dell'educazione e del cristianesimo delle nozioni quasi intercambiabili; pertanto, la presenza secolare del crocifisso nelle scuole italiane non ha di che scioccare o sorprendere. Infatti, piuttosto la sua assenza sarebbe scioccante o sorprendente.

1.4 Fino ad un'epoca abbastanza recente, lo Stato "laico" non si occupava affatto di educazione, missione essenziale che delegava, per difetto, alle istituzioni cristiane. Soltanto poco alla volta lo Stato ha cominciato ad assumersi le proprie responsabilità per quanto riguarda l'educazione della popolazione e la proposta di alternative al quasi monopolio religioso in materia di educazione. La presenza del crocifisso nelle scuole italiane non fa che testimoniare questa realtà storica inconfutabile e millenaria; si potrebbe quasi dire che il crocifisso è lì da quando esistono le scuole. Ed ecco che ci si rivolge ad una corte che si trova sotto una campana di vetro, a mille chilometri di distanza, affinché da un giorno all'altro essa ponga il suo veto a quello che è sopravvissuto a innumerevoli generazioni. Si invita la Corte a rendersi complice di un grande atto di vandalismo culturale. A mio parere, William Faulkner ha toccato il cuore del problema: il passato non è mai morto. Infatti, non è neanche passato. Che ci piaccia o no, i profumi e l'olezzo della storia ci accompagnano sempre.

1.5 È una aberrazione e una mancanza di informazione affermare che la presenza del crocifisso nelle scuole italiane testimonia una misura reazionaria fascista imposta, tra sorsi di olio di ricino, dal Signor Mussolini. Le circolari di Mussolini non hanno fatto altro che prendere formalmente atto di una realtà storica che precede di parecchi secoli la sua nascita e che, nonostante il vetriolo anti-crocifissi lanciato dalla signora Lautsi, potrebbe sopravvivergli ancora a lungo. La Corte dovrebbe sempre dare prova di cautela quando si tratta di prendere delle libertà con le libertà degli altri popoli, ivi compresa quella di prediligere la loro impronta culturale. Comunque sia, questa è unica. Le nazioni non plasmano la loro storia sotto l'impulso del momento.

1.6 Il ritmo del calendario scolastico italiano testimonia i legami storici inestricabili che esistono in Italia tra l'educazione e la religione, legami persistenti che sono sopravvissuti per secoli. Ancora oggi, gli scolari

lavorano durante i giorni consacrati agli dei pagani (Diana/Luna, Marte, Ercole, Giove, Venere, Saturno) e si riposano la domenica (il giorno del Signore). Il calendario scolastico imita il calendario religioso, i giorni festivi coincidono con le feste cristiane. Pasqua, Natale, la Quaresima, Carnevale, (periodo in cui la disciplina religiosa permetteva il consumo di carne), l'Epifania, la Pentecoste, l'Assunzione, il Corpus Domini, l'Avvento, la Ognissanti, Tutti i Morti: un ciclo annuale che - è evidente - è molto meno laico di qualsiasi crocifisso su un qualsiasi muro. Possa la signora Lautsi, in suo nome e per conto della laicità, astenersi dal chiedere ai servizi della Corte la soppressione del calendario scolastico italiano, questo altro elemento del patrimonio culturale cristiano che è sopravvissuto al passaggio dei secoli senza che nulla provi che vi sia stata offesa irreparabile al progresso della libertà, dell'emancipazione, della democrazia e della civiltà.

Quali diritti? Libertà di religione e di coscienza?

2.1 Le questioni sollevate da questo caso sono state eluse a causa di una deplorabile mancanza di chiarezza e di definizione. La Convenzione sancisce la tutela della libertà di religione e di coscienza (articolo 9). Niente di meno di ciò, evidentemente, ma poco di più.

2.2 Parallelamente alla libertà di religione, si è visto costituirsi nelle società civilizzate un catalogo di valori notevoli (spesso lodevoli) che hanno molti punti in comune con la libertà di religione pur restando distinti da quest'ultima: la laicità, il pluralismo, la separazione tra Stato e Chiesa, la neutralità confessionale o la tolleranza religiosa. Tutti questi valori rappresentano delle materie prime democratiche superiori nelle quali gli Stati contraenti sono liberi di investire o no, cosa che molti hanno fatto. Non si tratta tuttavia di valori tutelati dalla Convenzione, ed è un errore fondamentale destreggiarsi con i suoi concetti dissimili come se fossero intercambiabili con la libertà di religione. Ahimé, la giurisprudenza della Corte contiene anch'essa delle tracce di questo sconfinamento che tutto è tranne che rigoroso.

2.3 La Convenzione ha affidato alla Corte il compito di far rispettare la libertà di religione e di coscienza, ma non le ha dato il potere di costringere gli Stati alla laicità o di forzarli ad adottare un regime di neutralità confessionale. Ciascuno Stato deve optare o no per la laicità e decidere se - ed eventualmente in quale misura - intenda separare la Chiesa e la guida degli affari pubblici. Ciò che lo Stato non deve fare, è privare chiunque della sua libertà di religione e di coscienza. Un abisso assiomatico separa un concetto prescrittivo dagli altri concetti non prescrittivi.

2.4 La maggior parte degli argomenti formulati dalla ricorrente invitano la Corte a garantire la separazione tra Stato e Chiesa e ad assicurare il rispetto di un regime di laicità asettico in seno alle scuole italiane. Ora, per dire le cose senza giri di parole, ciò non riguarda la Corte. Quest'ultima deve controllare che la signora Lautsi e i suoi figli godano pienamente del loro diritto fondamentale alla libertà di religione e di coscienza, punto e basta.

2.5 La Convenzione si rivela molto utile, con il suo inventario dettagliato ed esauriente di ciò che realmente significa la libertà di religione e di coscienza, e faremmo bene a tenere a mente questi obblighi istituzionali. Libertà di religione non vuol dire laicità. Libertà di religione non vuol dire separazione tra Stato e Chiesa. Libertà di religione non vuol dire equidistanza in materia religiosa. Tutte queste nozioni sono certamente seducenti, ma ad oggi nessuno ha investito la Corte per esserne la custode. In Europa, la laicità è facoltativa; la libertà di religione non lo è.

2.6 La libertà di religione e la libertà di non avere religione consistono effettivamente nel diritto di professare liberamente ogni religione scelta dall'individuo, il diritto di cambiare liberamente religione, il diritto di non abbracciare alcuna religione e il diritto di manifestare la propria religione attraverso le credenze, il culto, l'insegnamento e l'osservanza. Il catalogo della Convenzione si ferma qui, ben al di sotto della difesa dello Stato laico.

2.7 Il ruolo piuttosto modesto della Corte resta quello di determinare se l'esposizione nelle scuole pubbliche italiane di ciò che alcuni vedono come un simbolo cristiano ed altri come un gadget culturale abbia, in qualche modo, leso il diritto fondamentale della signora Lautsi e dei suoi figli alla libertà di religione, come definita dalla Convenzione stessa.

2.8 Credo che chiunque potrebbe, in modo convincente, impegnarsi a sostenere che la presenza del crocifisso nelle scuole pubbliche italiane possa ledere la dottrina della laicità e quella della separazione tra Chiesa e Stato. Al tempo stesso, penso che nessuno potrebbe sostenere in maniera probante che la presenza di un crocifisso abbia, in qualche modo, leso il diritto dei membri della famiglia Lautsi di professare qualsiasi religione da loro scelta, di cambiare religione, di non avere alcuna religione o di manifestare le loro credenze, eventualmente, attraverso il culto, l'insegnamento e l'osservanza, o il loro diritto di rigettare chiaramente tutto quello che potrebbero considerare come un insignificante oggetto di superstizione.

2.9 Con o senza crocifisso sul muro di un'aula scolastica, i Lautsi hanno goduto della più assoluta e illimitata libertà di coscienza e di religione, così come definita dalla Convenzione. E' concepibile che la presenza di un crocifisso in un'aula scolastica possa essere percepita come un tradimento della laicità ed un ingiustificabile fallimento del regime di separazione tra Chiesa e Stato; queste dottrine, tuttavia, per quanto siano attraenti e seducenti, non sono prescritte da nessuna parte della Convenzione, e non sono neanche elementi costitutivi necessari alla libertà di coscienza ed alla libertà di religione. Spetta alle autorità italiane e non alla Corte garantire la laicità se ritengono che questa faccia o debba far parte dell'architettura costituzionale italiana.

2.10 Tenuto conto delle radici storiche della presenza del crocifisso nelle scuole italiane, rimuoverlo da dove si trova da secoli, discretamente e passivamente, non sarebbe stato affatto un segno di neutralità dello Stato. La sua rimozione avrebbe costituito un'adesione positiva e aggressiva allo agnosticismo o alla laicità, e quindi sarebbe stato tutto tranne che un atto neutrale. Mantenere un simbolo là dove è sempre stato non è un atto di intolleranza dei credenti o dei tradizionalisti culturali. Toglierlo di mezzo sarebbe un atto di intolleranza di agnostici e laici.

2.11 Nel corso dei secoli, milioni di ragazzi Italiani sono stati esposti al crocifisso nelle scuole. Questo non ha fatto dell'Italia uno Stato confessionale, né degli Italiani i cittadini di una teocrazia. I ricorrenti non hanno presentato alla Corte alcun elemento per mostrare che le persone esposte al crocifisso avrebbero, in qualche modo, perduto la loro libertà totale di manifestare le loro credenze religiose individuali e personali, o il loro diritto di rinnegare ogni religione. La presenza di un crocifisso in un'aula scolastica non sembra aver ostacolato alcun Italiano nella sua libertà di credere o di non credere, di abbracciare l'ateismo, l'agnosticismo, l'anticlericalismo, la laicità, il materialismo, il relativismo o la irreligione dottrinarica, di abiurare, di apostatare, o di abbracciare il credo o la "eresia" della sua scelta che gli sembra sufficientemente attraente, questo con lo stesso vigore e la stessa verve che altri mettono nell'abbracciare liberamente una confessione cristiana. Se tali elementi fossero stati presentati, avrei con veemenza votato a favore della violazione della Convenzione.

Quali diritti? Il diritto all'istruzione?

3.1 L'articolo 2 del Protocollo n° 1 garantisce il diritto dei genitori affinché l'insegnamento dispensato ai loro figli sia conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche. Il compito della Corte è quello di controllare e garantire il rispetto di questo diritto.

3.2 La semplice presenza silenziosa e passiva di un simbolo un'aula di una scuola italiana corrisponde ad un "insegnamento"? È di ostacolo all'esercizio del diritto garantito? Per quanto io cerchi, non vedo come. La Convenzione vieta specificamente ed esclusivamente ogni insegnamento scolastico sgradito ai genitori per motivi religiosi, etici o filosofici. La parola chiave di questa norma è evidentemente "insegnamento", e mi domando in quale misura la presenza muta di un simbolo della continuità culturale europea possa costituire un insegnamento, nel senso di questa parola piuttosto priva di ambiguità.

3.3 A mio avviso, ciò che la Convenzione vieta, è ogni indottrinamento, sfrontato o subdolo, la confisca aggressiva dei giovani animi, il proselitismo dilagante, la messa in atto da parte del sistema educativo pubblico di ostacoli alla confessione dell'ateismo, dell'agnosticismo o della scelta in favore di un'altra fede. La semplice esposizione della testimonianza silenziosa di un simbolo storico, che fa così incontestabilmente parte del patrimonio europeo, non costituisce affatto un "insegnamento", e non reca neanche una offesa seria al diritto fondamentale dei genitori a determinare quale orientamento religioso, eventualmente, i loro figli debbano seguire.

3.4 Pur ammettendo che la semplice presenza di un oggetto muto debba essere interpretata come un "insegnamento", i ricorrenti non hanno risposto alla domanda ben più determinante della proporzionalità - strettamente legata all'esercizio di diritti fondamentali quando questi confliggono con i diritti altrui -, vale a dire la ponderazione di ciò che conviene fare tra i diversi interessi concorrenti.

3.5 I genitori dei trenta alunni che si trovano nell'aula scolastica italiana godono tutti allo stesso modo del diritto fondamentale, garantito dalla Convenzione, che i loro figli ricevano un insegnamento conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche, diritto almeno equivalente a quello di cui godono i ragazzi Lautsi. I genitori di un solo alunno vogliono una istruzione "senza crocifisso", i genitori degli altri ventinove alunni, che esercitano la loro non meno fondamentale libertà di decisione, vogliono una istruzione "con crocifisso". Finora, nessuno ha avanzato una qualsiasi ragione per la quale la volontà dei genitori di un solo alunno dovrebbe averla vinta e quella dei genitori degli altri ventinove alunni dovrebbe capitolare. I genitori di questi ventinove ragazzi hanno un diritto fondamentale, equivalente per forza e intensità, a ciò che i loro figli ricevano un insegnamento conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche, siano essi favorevoli al crocifisso o semplicemente indifferenti a quest'ultimo. La signora Lautsi non può arrogarsi l'autorizzazione di annientare il diritto dei genitori di tutti gli altri alunni della classe che desiderano esercitare questo diritto di cui essa chiede precisamente alla Corte di impedirne l'esercizio da parte di altri.

3.6 La caccia al crocifisso incoraggiata dalla signora Lautsi non può in alcun modo costituire una misura che permette di garantire la neutralità in un'aula scolastica. Ciò significherebbe far prevalere la filosofia "ostile al crocifisso" dei genitori di un solo alunno rispetto alla filosofia "ricettiva del crocifisso" dei genitori degli altri ventinove alunni. Se i genitori di un solo alunno rivendicano il diritto di veder educare il loro figlio in assenza di crocifissi, i genitori degli altri ventinove alunni devono avere la possibilità di rivendicare un diritto equivalente alla presenza del crocifisso, sia esso simbolo cristiano tradizionale o semplicemente souvenir culturale.

Piccola digressione

4.1 Molto recentemente, la Corte è stata chiamata a stabilire se il divieto imposto dalle autorità turche alla diffusione del romanzo *Les onze mille verges*, di Guillaume Apollinaire, potesse essere giustificato in una società democratica. Per ritenere che questo romanzo non faccia parte della pornografia violenta, occorre

avere un disprezzo sovrano per i principi morali contemporanei . Eppure, la Corte è volata strenuamente in aiuto di questa ammicchiata di oscenità trascendentali, con il pretesto che faceva parte del patrimonio culturale europeo .

4.2 A mio avviso sarebbe stato veramente strano che la Corte avesse difeso e riscattato questo mucchio abbastanza mediocre di oscenità nauseabonde che circola clandestinamente, basandosi su una vaga appartenenza al "patrimonio europeo", e che allo stesso tempo avesse negato il valore del patrimonio europeo ad un emblema che milioni di Europei hanno riconosciuto nel corso dei secoli come un simbolo immateriale di redenzione attraverso l'amore universale.

OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE POWER (Traduzione)

Questa causa solleva delle questioni riguardanti la portata di alcune norme della Convenzione, e la rettifica operata dalla Grande Camera di un certo numero di errori contenuti nella sentenza della camera era al tempo stesso necessaria e sensata. La correzione essenziale risiede nella constatazione che la scelta della presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche rientra in linea di principio nel margine di valutazione di uno Stato convenuto (paragrafo 70 della sentenza). Nell'esercizio della sua funzione di controllo, la Corte conferma la sua precedente giurisprudenza ai sensi della quale la "visibilità preponderante" nell'ambiente scolastico che uno Stato può conferire alla religione maggioritaria del paese non è di per sé sufficiente per indicare un percorso di indottrinamento di natura tale da costituire una violazione delle prescrizioni dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 (paragrafo 78 della sentenza).

La Grande Camera rettifica anche la conclusione piuttosto speculativa della sentenza della camera (paragrafo 55 della sentenza della camera) relativa al rischio "particolarmente presente" che l'esposizione di un crocifisso possa essere emotivamente perturbante per gli alunni di religioni minoritarie o alunni che non professano alcuna religione. Tenuto conto del ruolo cruciale della "prova" in qualsiasi procedimento giudiziario, la Grande Camera rileva giustamente che la Corte non dispone di elementi che attestino che la presenza di un simbolo religioso possa avere una influenza sugli alunni (paragrafo 66 della sentenza). Pur riconoscendo che " si può (...) comprendere" che la ricorrente abbia l'impressione di una mancanza di rispetto dei suoi diritti, la Grande Camera conferma che la percezione soggettiva dell'interessata non può essere sufficiente a caratterizzare una violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1. Forse la ricorrente è stata offesa dalla presenza di crocifissi nelle aule scolastiche, ma l'esistenza di un diritto "a non essere offesa" non è mai stato riconosciuto nell'ambito della Convenzione. Nell'annullare la sentenza della camera, la Grande Camera non fa niente altro che confermare una giurisprudenza consolidata (relativa soprattutto all'articolo 10) che riconosce che la semplice "offesa" non è una cosa contro la quale una persona può essere resa immune dal diritto.

Tuttavia, la sentenza della camera conteneva un'altra conclusione fondamentale, ed a mio parere errata, in merito alla quale la Grande Camera non fa commenti mentre secondo me meritava qualche chiarimento. La camera ha giustamente indicato che lo Stato è tenuto alla neutralità confessionale nell'ambito dell'educazione pubblica (paragrafo 56 della sentenza della camera). Tuttavia, ha successivamente concluso, in maniera non corretta, che questo dovere esige di fatto che si preferisca o che si ponga una ideologia (o un complesso di idee) al di sopra di qualsiasi altro punto di vista religioso e/o filosofico o di tutt'altra visione del mondo. La neutralità richiede un approccio pluralista, e non laico, da parte dello Stato. Essa incoraggia il rispetto di tutte le visioni del mondo e non la preferenza per una sola. Secondo me, la sentenza della camera era sorprendente nel punto in cui ometteva di riconoscere che la laicità (convinzione o visione del mondo preferita dalla ricorrente) è, di per sé, una ideologia fra altre. Preferire la laicità alle altre visioni del mondo - siano esse religiose, filosofiche o altre - non è una scelta neutrale. La Convenzione esige che si rispettino le convinzioni della ricorrente in quanto sono in gioco l'educazione e l'insegnamento dispensati ai suoi figli. Non esige che queste convinzioni siano la scelta preferita e approvata rispetto a tutte le altre.

Nella sua opinione separata, il giudice Bonello sottolinea che, nella tradizione europea, l'educazione (e, a mio avviso, i valori che sono la dignità umana, la tolleranza e il rispetto della persona, senza i quali penso non possa esserci alcuna base duratura per la tutela dei diritti umani) ha le sue radici, storicamente, soprattutto nella tradizione cristiana. Vietare nelle scuole pubbliche, senza considerare i desideri della nazione, l'esposizione di un simbolo rappresentativo di questa tradizione - o di fatto di qualsiasi altra tradizione religiosa - ed esigere che lo Stato persegua un programma non pluralista ma laico, rischia di farci scivolare verso il terreno dell'intolleranza, nozione che è contraria ai valori della Convenzione.

I ricorrenti deducono violazione del loro diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Ora io non vedo alcuna lesione della loro libertà di manifestare le proprie convinzioni personali. Il criterio, per stabilire se vi sia stata violazione rispetto all'articolo 9, non è l'esistenza di una "offesa" ma quella di una "coercizione" . Questo articolo non crea un diritto a non essere offesi dalla manifestazione delle convinzioni religiose altrui, anche quando lo Stato conferisce una "visibilità preponderante" a queste convinzioni. L'esposizione di un simbolo religioso non obbliga né costringe chiunque a fare o ad astenersi dal fare una cosa. Non richiede un impegno in una qualsiasi attività, anche se è concepibile che possa richiamare o stimolare la discussione e uno scambio aperto dei punti di vista. Non impedisce all'individuo di seguire quello che gli detta la sua coscienza e non rende impossibile per lui manifestare le proprie convinzioni e idee religiose.

La Grande Camera ritiene che la presenza del crocifisso sia essenzialmente un simbolo passivo, e considera questo un aspetto che assume grande importanza tenuto conto del principio di neutralità. Sottoscrivo a tale proposito il parere della Corte, dal momento che il simbolo, per il suo carattere passivo, non ha nulla di coercitivo. Devo tuttavia ammettere che per principio i simboli (siano essi religiosi, morali o altro) sono portatori di significato. Essi possono essere silenziosi pur essendo eloquenti, senza comportare affatto coercizione o indottrinamento. Gli elementi non contestati di cui dispone la Corte mostrano che l'Italia apre lo spazio scolastico a tutto un ventaglio di religioni, e nulla indica che vi sia una qualche intolleranza nei confronti degli allievi non credenti o sostenitori di convinzioni filosofiche che non si ricollegano ad una religione. Portare il velo islamico è consentito. L'inizio e la fine del Ramadan sono "spesso festeggiati". In questo contesto di pluralismo e di tolleranza religiosa, un simbolo cristiano appeso al muro di un'aula scolastica non fa che rappresentare un'altra e diversa visione del mondo. Presentare e prendere in conto i diversi punti di vista fa parte integrante del processo educativo. Stimola il dialogo. Un'educazione realmente pluralista implica che gli alunni vengano messi in contatto con tutta una gamma di idee diverse, ivi comprese le idee che non sono le loro proprie. Il dialogo diventa possibile e forse diventa più significativo quando vi è una vera differenza di opinioni e uno scambio franco di idee. Se si compie con uno spirito di apertura, di curiosità, di tolleranza e di rispetto, questo incontro può portare ad una migliore chiarezza e rappresentazione, perché favorisce lo sviluppo del pensiero critico. L'educazione sarebbe ridotta se i ragazzi non fossero messi a confronto dei diversi punti di vista sulla vita e non avessero, attraverso questo processo, la possibilità di apprendere l'importanza del rispetto della diversità.

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE MALINVERNI, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE KALAYDJIEVA

1. La Grande Camera è giunta alla conclusione che non vi è stata violazione dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 in quanto "la scelta della presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche rientra in linea di principio nel margine di valutazione dello Stato convenuto" (paragrafo 70; vedere anche il paragrafo 69).

Fatico a seguire questa argomentazione. Utile, addirittura comoda, la teoria della discrezionalità è una tecnica di delicata gestione, perché l'ampiezza del margine dipende da un gran numero di parametri: diritto in causa, gravità della lesione, esistenza di un consenso europeo, ecc. La Corte ha così affermato che "l'ampiezza del margine di valutazione non è la stessa per tutte le cause, ma varia in funzione del contesto (...). Fra gli elementi pertinenti figurano la natura del diritto convenzionale in gioco, la sua importanza per l'individuo e il genere delle attività in causa". La giusta applicazione di questa teoria dipende quindi dalla rispettiva importanza che si attribuisce a questi diversi fattori. Laddove la Corte stabilisca che il margine di valutazione è stretto, la sentenza condurrà generalmente ad una violazione della Convenzione; laddove invece lo consideri ampio, lo Stato convenuto sarà il più delle volte "prosciolto".

Nel presente caso, è basandosi principalmente sulla mancanza di consenso europeo che la Grande Camera si è permessa di invocare la teoria del potere discrezionale (paragrafo 70). A tale proposito, rilevo che la presenza di simboli religiosi nelle scuole pubbliche è espressamente prevista, oltre che in Italia, soltanto in un numero molto limitato di Stati membri del Consiglio d'Europa (Austria, Polonia, qualche Länder tedesco; paragrafo 27). Al contrario, nella maggior parte di questi Stati, questa questione non è oggetto di una specifica disciplina. Mi sembra difficile, in queste condizioni, trarre da questo stato di fatto conclusioni certe in merito all'esistenza di un consenso europeo.

Trattandosi della regolamentazione relativa a questa questione, rilevo incidentalmente che la presenza del crocifisso nelle scuole pubbliche italiane ha una base legale estremamente debole: un regio decreto molto vecchio, in quanto risale al 1860, poi la circolare fascista del 1922, e ancora i regi decreti del 1924 e del 1928. Si tratta dunque di testi molto vecchi che, non essendo emanati dal Parlamento, sono privi di qualsiasi legittimità democratica.

Ciò che al contrario mi sembra più importante è che là dove sono state chiamate a pronunciarsi su questa questione, le corti supreme o costituzionali europee hanno fatto prevalere sempre e senza eccezione il principio della neutralità confessionale dello Stato: la Corte costituzionale tedesca, il Tribunale federale svizzero, la Corte costituzionale polacca e, in un contesto leggermente diverso, la Corte di cassazione italiana (paragrafi 28 e 23).

Comunque sia, una cosa è certa: la teoria del margine di valutazione non può in alcun caso esonerare la Corte dall'esercitare la funzione a lei attribuita dall'articolo 19 della Convenzione, che è quella di assicurare il rispetto degli impegni che derivano agli Stati dalla Convenzione e dai suoi Protocolli. Ora, la seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 crea a carico degli Stati l'obbligo positivo di rispettare il diritto dei genitori di provvedere all'educazione dei propri figli conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

Tale obbligo positivo deriva dal verbo "rispettare", che figura all'articolo 2 del Protocollo n° 1. Come giustamente rileva la Grande Camera, "oltre all'impegno piuttosto negativo, questo verbo implica a carico dello Stato un certo obbligo positivo" (paragrafo 61). Tale obbligo positivo può peraltro essere dedotto anche dall'articolo 9 della Convenzione. Questa norma può in effetti essere interpretata nel senso di porre a carico degli Stati un obbligo positivo di creare un clima di tolleranza e di rispetto reciproco in seno alla loro popolazione.

Si può allora affermare che gli Stati adempiano veramente a quest'obbligo positivo quando prendono in considerazione principalmente le credenze della maggioranza? Peraltro, il margine di valutazione ha la stessa ampiezza quando alle autorità nazionali è richiesto di adempiere ad un obbligo positivo e quando sono semplicemente tenute ad un obbligo di astensione? Non credo. Al contrario, sono del parere che quando gli

Stati sono vincolati da obblighi positivi, il loro margine di valutazione si riduca.

Ad ogni modo, secondo la giurisprudenza, il margine di valutazione va di pari passo con un controllo europeo. Il compito della Corte consiste quindi nell'assicurarsi che il limite del margine di valutazione non sia stato oltrepassato. Nella presente causa, pur riconoscendo che prescrivendo la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche la regolamentazione in causa conferisce alla religione maggioritaria una visibilità preponderante nell'ambiente scolastico, la Grande Camera ha ritenuto che "tuttavia questo non è di per sé sufficiente per stabilire una violazione di quanto prescritto dall'articolo 2 del Protocollo n° 1". Non posso condividere questo punto di vista.

2. Noi viviamo ormai in una società multiculturale, nella quale la tutela effettiva della libertà religiosa e del diritto all'educazione richiede una rigorosa neutralità dello Stato nell'insegnamento pubblico, il quale deve sforzarsi di favorire il pluralismo educativo come elemento fondamentale di una società democratica così come concepita dalla Convenzione. Il principio della neutralità dello Stato è stato peraltro espressamente riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale italiana, per la quale dal principio fondamentale di uguaglianza di tutti i cittadini e dal divieto di ogni discriminazione deriva che lo Stato deve adottare un atteggiamento di imparzialità nei confronti delle credenze religiose.

La seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n° 1 implica che svolgendo le funzioni che esso assume in materia di educazione e di insegnamento, lo Stato controlli che le conoscenze siano diffuse in maniera oggettiva, critica e pluralista. La scuola deve essere un luogo di incontro di diverse religioni e convinzioni filosofiche, dove gli alunni possono acquisire conoscenze sui loro rispettivi pensieri e tradizioni.

3. Questi principi sono validi non soltanto per l'elaborazione e la gestione dei programmi scolastici, che non sono in discussione nella presente causa, ma anche per l'ambiente scolastico. L'articolo 2 del Protocollo no 1 precisa che lo Stato rispetterà il diritto dei genitori di assicurare un'educazione e un insegnamento conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche nell'esercizio delle funzioni che esso assumerà nell'ambito dell'educazione e dell'insegnamento. Significa dire che il principio della neutralità confessionale dello Stato vale non soltanto per il contenuto dell'insegnamento, ma per l'intero sistema educativo. Nella causa *Folgerø*, la Corte ha giustamente rilevato che il dovere attribuito agli Stati in virtù di questa disposizione "è di un'ampia applicazione perché vale per il contenuto dell'istruzione e la maniera di dispensarla ma anche nell'esercizio di tutte le" funzioni" assunte dallo Stato".

Questo punto di vista è condiviso anche da altri organismi, sia interni che internazionali. Così, nella sua Osservazione generale N° 1, il Comitato dei diritti del fanciullo ha affermato che il diritto all'educazione si riferisce "non soltanto al contenuto dei programmi scolastici, ma anche al processo educativo, ai metodi pedagogici e all'ambiente nel quale l'educazione è dispensata, che si tratti della casa, della scuola o di altri ambiti". E il Comitato dell'ONU aggiunge che "l'ambito scolastico stesso deve (...) essere il luogo in cui si esprimono la libertà e lo spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di parità tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e i gruppi etnici, nazionali e religiosi".

Anche la Corte suprema del Canada ha rilevato che l'ambiente nel quale è dispensato l'insegnamento è parte integrante di un'educazione libera da ogni discriminazione: "In order to ensure a discrimination-free educational environment, the school environment must be one where all are treated equally and all are encouraged to fully participate".

4. I simboli religiosi fanno innegabilmente parte dell'ambiente scolastico. In quanto tali, potrebbero contravvenire al dovere di neutralità dello Stato ed avere un impatto sulla libertà religiosa e sul diritto all'educazione. Questo è tanto più vero quando il simbolo religioso è imposto agli allievi, anche contro la loro volontà. Come rilevato dalla Corte costituzionale tedesca nella sua celebre sentenza: "Certainly, in a society that allows room for differing religious convictions, the individual has no right to be spared from other manifestations of faith, acts of worship or religious symbols. This is however to be distinguished from a situation created by the State where the individual is exposed without possibility of escape to the influence of a particular faith, to the acts through which it is manifested and to the symbols in which it is presented". Questo punto di vista condiviso da altri corti supreme o costituzionali.

Così, il Tribunale federale svizzero ha rilevato che il dovere di neutralità confessionale al quale lo Stato è tenuto assume una particolare importanza nelle scuole pubbliche, dal momento che l'insegnamento è obbligatorio. Ha aggiunto che, garante della neutralità confessionale della scuola, lo Stato non può manifestare, nell'ambito dell'insegnamento, il proprio attaccamento ad una determinata religione, sia essa maggioritaria o minoritaria, perché non è escluso che alcune persone si sentano offese nelle loro convinzioni religiose dalla presenza costante nella scuola di un simbolo di una religione alla quale non appartengono.

5. Il crocifisso è innegabilmente un simbolo religioso. Secondo il governo convenuto, quando si trova nell'ambiente scolastico, il crocifisso sarebbe un simbolo dell'origine religiosa di valori diventati ormai laici, quali la tolleranza e il rispetto reciproco. Assolverebbe così una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli allievi, perché sarebbe l'espressione di una civiltà intera e di valori universali.

A mio avviso, la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche va ben oltre l'uso di simboli in un contesto storico specifico. La Corte ha peraltro già dichiarato che il carattere tradizionale di un testo utilizzato da alcuni parlamentari per prestare giuramento non privava quest'ultimo della sua natura religiosa. Come rilevato dalla camera, la libertà negativa di religione non è limitata alla mancanza di servizi religiosi o di

insegnamenti religiosi. Essa si estende anche ai simboli che esprimono una credenza o una religione. Questa libertà negativa merita una tutela particolare se è lo Stato ad esporre un simbolo religioso e se le persone sono poste in una situazione dalla quale non possono liberarsi. Pur ammettendo che il crocifisso possa avere una pluralità di significati, il significato religioso rimane nonostante tutto quello predominante. Nel contesto dell'educazione pubblica, è necessariamente percepito come parte integrante dell'ambiente scolastico e può anche essere considerato come un segno esteriore forte. Constato peraltro che anche la Corte di cassazione italiana ha rigettato la tesi secondo la quale il crocifisso simboleggerebbe un valore indipendente di una determinata confessione religiosa (paragrafo 67).

6. La presenza del crocifisso nelle scuole è anche di natura tale da offendere la libertà religiosa e il diritto all'educazione degli alunni in maniera più grave rispetto ai capi di abbigliamento religiosi che, ad esempio, può indossare un insegnante, come il velo islamico. In questa ultima ipotesi, l'insegnante in questione può in effetti avvalersi della propria libertà di religione, che deve essere ugualmente tenuta in considerazione, e che lo Stato deve anche rispettare. I poteri pubblici non possono in compenso invocare tale diritto. Dal punto di vista della gravità dell'offesa al principio di neutralità confessionale dello Stato, questa offesa è quindi meno grave quando i poteri pubblici tollerano il velo a scuola rispetto a quando impongono la presenza del crocifisso.

7. L'impatto che la presenza del crocifisso può avere nelle scuole è anche sproporzionato rispetto a quello che la sua esposizione può esercitare in altri istituti pubblici, come un ufficio elettorale o un tribunale. In effetti, come ha pertinentemente rilevato la camera, nelle scuole "il potere vincolante dello Stato è imposto a degli animi cui manca ancora la capacità critica che permette loro di prendere le distanze rispetto al messaggio derivante da una scelta preferenziale espressa dallo Stato" (paragrafo 48 della sentenza della camera).

8. In conclusione, una protezione effettiva dei diritti garantiti dall'articolo 2 del Protocollo n° 1 e dall'articolo 9 della Convenzione richiede allo Stato di osservare la più rigorosa neutralità confessionale. Quest'ultima non si limita ai programmi scolastici, ma si estende anche "all'ambiente scolastico". Poiché l'istruzione primaria e secondaria è obbligatoria, lo Stato non può imporre a degli alunni, contro la loro volontà e senza che essi possano sottrarvisi, il simbolo di una religione nella quale non si riconoscono. Avendolo fatto, il Governo convenuto ha violato l'articolo 2 del Protocollo n° 1 e l'articolo 9 della Convenzione.

Itinerari a tema

- [Tutela dei diritti umani in sede di Consiglio d'Europa](#)

Link utili

- [Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali](#)